



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE**

**STATO DEI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI
ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI LOCALI**

Deliberazione n. 13/2008

Magistrato relatore: Cons. Cinzia BARISANO

Revisione amministrativo-contabile ed analisi economico finanziaria: dr. Giampaolo FESTA

Analisi, progettazione informatica e grafica (Parte III): dr.ssa Daniela GRECO, dr. Mauro CARDARELLI, sig. Vittorio Emanuele GASPARRI, dr. Simone GUGLIELMI, dr. Guido PARLATO, dr.ssa Donatella FRACASSA, dr. Gabriele TOCCI, dr. Nicola BUA, dr.ssa Daniela PROIETTI MANCINI, sig. Gianfranco SIMONETTI, sig.ra Giuliana ERCOLANI

Editing: Sig.ra Eleonora POLVERARI

Un ringraziamento particolare alla dr.ssa Daniela Greco e ai componenti del gruppo di lavoro di supporto il cui ausilio è stato fondamentale

STATO DEI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI LOCALI

INDICE

Deliberazione n. 13 /2008	pag. V
GLOSSARIO TECNICO	pag. 3
Premessa metodologica	pag. 4
Considerazioni di sintesi e conclusive	pag. 7

PARTE PRIMA

Inquadramento generale e studi specifici

Cap. I	Brevi cenni sulla privatizzazione delle aziende pubbliche e sui processi di riforma degli ultimi due decenni	pag. 19
I.1	I principi contabili per gli enti locali	pag. 22
I.2	Il bilancio consolidato per gli enti locali	pag. 25
Cap. II	Le società a partecipazione pubblica locale. Inquadramento normativo e apporto della giurisprudenza	pag. 28
Cap. III	L'affidamento diretto ed il fenomeno dell'<i>in house providing</i>	pag. 39
Cap. IV	Studi specifici	pag. 47
IV.1	Rapporto 2007 sulle società partecipate dagli enti locali - Centro Studi Unioncamere	pag. 48
IV.2	Le società controllate dai maggiori Comuni italiani - Ufficio Studi di Mediobanca	pag. 51
IV.3	Compendio statistico 2008 - Confservizi	pag. 54

PARTE SECONDA

I controlli della Corte dei conti in materia di organismi partecipati

Cap. I	L'assetto attuale dei controlli della Corte dei conti nei confronti delle autonomie locali	pag. 56
	Il manuale del controllo	pag. 60
Cap. II	Controllo sulla gestione ex art.3 legge 20/1994	pag. 63
Cap. III	Il controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006)	pag. 68
Cap. IV	L'attività consultiva ex art. 7, comma 8 della legge 131/2003	pag. 77
Cap. V	Il controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ex art.7, comma 7 della legge 131/2003	pag. 85

PARTE TERZA

L'analisi dei dati

Cap. I	L'analisi dei dati rilevati attraverso i questionari di cui all'articolo unico, comma 166 e ss. della legge finanziaria per il 2006	pag. 91
Cap. II	La rilevanza del fenomeno delle partecipazioni nei conti consuntivi. Gestione di competenza dei Comuni capoluogo	pag. 103
Cap. III	La rilevanza del fenomeno delle partecipazioni nel Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE). Gestione di cassa dei Comuni capoluogo	pag. 111
Cap. IV	Applicazione dell'articolo unico, comma 735, della legge finanziaria per il 2007. Pubblicità dei compensi	pag. 118

ALLEGATI

Allegato I	Analisi dei dati rilevati attraverso i questionari di cui all'articolo unico, comma 166 e ss. della legge finanziaria per il 2006	pag. 125
Allegato II	Rilevanza del fenomeno delle partecipazioni nei conti consuntivi. Gestione di competenza dei Comuni capoluogo	pag. 165
Allegato III	Rilevanza del fenomeno delle partecipazioni nel Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE). Gestione di cassa dei Comuni capoluogo	pag. 181
Allegato IV	Applicazione dell'articolo unico, comma 735, della legge finanziaria per il 2007. Pubblicità dei compensi	pag. 243



Deliberazione n. 13 / 2008

C o r t e d e i C o n t i
in
Sezione delle Autonomie

nell'adunanza del 16 Settembre 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n.14 del 16 giugno 2000, modificata con la deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003, con la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. 2 luglio 2008 n. 153);

Vista la deliberazione n. 5 del 14 marzo 2008;

Vista la nota n. 6570 del 5 settembre 2008, con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, Cons. Cinzia Barisano;

delibera

di approvare l'unità relazione sullo stato dei controlli della Corte dei conti sugli organismi partecipati dagli enti locali.

Il Relatore

F.to Cinzia BARISANO

Il Presidente

F.to Tullio LAZZARO

Depositata in Segreteria il 18 Settembre 2008

Il Dirigente Generale

F.to Eleonora ADORNATO

RELAZIONE

GLOSSARIO TECNICO

Attività (Totale attività) Totale delle attività dello stato patrimoniale: attivo circolante, crediti, immobilizzazioni materiali, finanziarie e immateriali.

Capitale (Capitale investito) Somma del capitale netto e dei debiti finanziari. Corrisponde al totale delle attività al netto delle passività di natura non finanziaria.

Capitale o patrimonio netto Capitale, riserve e risultato d'esercizio. È uguale alla differenza tra totale attività e totale passività.

Capitale netto tangibile Capitale netto depurato del valore di bilancio delle immobilizzazioni immateriali.

Capitale sociale Ammontare dei conferimenti in denaro o in natura dei soci di una società di capitali così come risultante dall'atto costitutivo.

Immobilizzazioni immateriali Posta di bilancio (Oneri pluriennali + Avviamento) a fronte di esborsi sostenuti per oneri o beni non materiali, la cui competenza viene ripartita tra più esercizi.

Immobilizzazioni materiali Consistenza delle attività di bilancio relative ad impieghi in beni materiali ad uso pluriennale e il cui costo viene ripartito tra più esercizi

Indice di indebitamento (Leverage) Rapporto tra capitale di terzi (debiti finanziari) e capitale proprio (patrimonio netto). Misura il grado di dipendenza dell'azienda da fonti di finanziamento esterne, l'aumento del rischio imprenditoriale per effetto di un minor grado di copertura patrimoniale delle potenziali perdite aziendali ed il maggiore peso degli oneri finanziari derivati dall'utilizzo di capitale altrui.

Investimenti finanziari Flusso annuo degli esborsi per acquisti di partecipazioni e concessione di finanziamenti (al netto dei rimborsi).

Investimenti tecnici Flusso annuo degli esborsi per immobilizzazioni materiali.

Margine operativo lordo (MOL) Differenza tra valore aggiunto e costo del lavoro.

Margine operativo netto (MON) Differenza tra valore aggiunto, costo del lavoro e ammortamenti.

ROA (Return on Asset- indice) Rapporto percentuale tra l'utile netto e il totale dell'attivo. Misura il grado di redditività del capitale investito

ROE (Return on Equity - indice) Rapporto percentuale tra risultato d'esercizio e patrimonio netto. Misura il grado di redditività del patrimonio netto

ROI (Return on Investment - indice) Rapporto tra margine operativo netto + proventi finanziari +/- altri utili e perdite di natura finanziaria e diversi e capitale. Misura il grado di redditività degli investimenti.

Risultato corrente Risultato d'esercizio al lordo dei costi e ricavi di natura straordinaria e non ricorrente e delle imposte sul reddito.

Premessa metodologica

La privatizzazione delle tradizionali aziende municipalizzate con la loro trasformazione in società di capitali ha fatto sì che il fenomeno della partecipazione degli enti locali in organismi societari richiamasse da tempo grande attenzione da parte degli operatori di settore, sotto il profilo normativo, giurisprudenziale e amministrativo, a livello sia nazionale che comunitario. Per la forte ricaduta economico-finanziaria sui bilanci degli enti locali, esso è stato ed è oggetto anche del controllo svolto dalla Corte dei conti sia in sede regionale che a livello centrale¹. Trattandosi di forme di controllo che, soprattutto in ambito regionale, guardano detto fenomeno da diverse ottiche (sotto il profilo finanziario, gestionale, operativo, contabile) e ne mettono in evidenza aspetti differenti, è sembrato opportuno e utile che le varie espressioni ed i diversi contenuti del controllo che la Corte dei conti ha esercitato negli ultimi anni e continua ad esercitare riguardo alle partecipazioni degli enti locali avessero un'evidenza unitaria, seppure sintetica. Con deliberazione 5/AUT/2008, adottata nell'adunanza del 14 marzo 2008, è stata pertanto approvata la redazione di una relazione da parte della Sezione delle Autonomie avente ad oggetto i risultati dell'attività di controllo che la Corte, in sede regionale, ha posto in essere riguardo al fenomeno delle partecipazioni societarie da parte degli enti locali, con particolare riferimento all'analisi dei dati acquisiti attraverso i questionari di cui al comma 167 dell'articolo unico della legge 266/2005 relativi a Province e Comuni capoluogo, con riguardo agli esercizi 2005 e 2006. Il lavoro è stato, poi, integrato anche con altre analisi di dati acquisiti direttamente dalla Sezione delle Autonomie.

A garanzia di maggiore fruibilità, la relazione è stata distinta in tre parti.

1) Nella prima sono state delineate le linee fondamentali del processo evolutivo regolatorio che il fenomeno delle partecipazioni societarie degli enti locali ha avuto negli ultimi anni, con brevi ed aggiornati *excursus* di carattere normativo e giurisprudenziale, sia comunitario che nazionale. Si è cercato, quindi, di dare rilievo alle problematiche più dibattute in dette sedi, sia di carattere generale, attinenti all'inquadramento giuridico delle più ricorrenti realtà (*in house providing*), che di carattere più specificamente contabile (principi contabili e bilancio consolidato). Sono stati, inoltre, messi in evidenza i risultati dei più recenti e qualificati studi di settore, dei quali si è ritenuta l'utilità non solo a fini informativi, ma anche in quanto quadro di comparazione e verifica delle risultanze del controllo posto in essere dalla Corte, di cui si è dato conto nel corso della relazione.

¹ Vedasi, ad esempio, l'ultima relazione sulla finanza locale relativa agli esercizi 2006/2007, approvata con deliberazione della Sezione delle Autonomie 10/2008, ed in particolare, la Parte III, Cap. 10, relativo alla ricapitalizzazione di società attraverso debiti fuori bilancio.

2) Nella seconda parte, definito il quadro dei controlli successivi posti in essere dalla Corte dei conti in sede regionale, sono state specificamente trattate le attività svolte aventi ad oggetto gli organismi partecipati. Mettendo in evidenza le più frequenti e rilevanti criticità evidenziate dalle Sezioni regionali, si è pertanto riferito, in maniera sintetica, sugli esiti del controllo sulla gestione ex art. 3 della legge 20/1994, del controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ex art.7, comma 7 della legge 131/2003, sui contenuti delle pronunce più significative adottate ai sensi del comma 168 dell’articolo unico della legge 266/2005 e dei pareri emanati ai sensi dell’art.7, comma 8 della legge 131/2003.

3) La terza ed ultima parte è stata interamente dedicata all’analisi dei dati che la Corte dei conti, in sede regionale e centrale, ha acquisito in materia di organismi partecipati da enti locali².

In primo luogo, sono stati sottoposti ad elaborazione di vario genere i dati acquisiti dalle Sezioni regionali attraverso i questionari di cui al comma 167 dell’articolo unico della legge 266/2005, che non avevano avuto, ancora, alcun tipo di elaborazione complessiva. Allo scopo di dare a questa parte del lavoro anche un valore ricognitivo, pur se parziale, si è partiti dall’analisi dei dati acquisiti con i questionari relativi al rendiconto 2005, i quali sono stati compilati, con riferimento ai servizi esternalizzati, da tutti i Comuni capoluogo di provincia e dalle Province titolari di partecipazioni. A detta analisi è stata affiancata quella dei dati acquisiti con i questionari relativi al rendiconto 2006³, dei quali si è cercato di fare un esame comparato, necessariamente limitato dal fatto che i questionari 2006 hanno riguardato soltanto gli organismi partecipati dai Comuni capoluogo e dalle Province con quote superiori al 10% che avessero chiuso in perdita in almeno uno dei tre esercizi precedenti al 2006.

Le successive elaborazioni sono state effettuate su dati acquisiti direttamente dalla Sezione delle Autonomie, provenienti da banche dati proprie (SIRTEL - Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali – e ICARO, *data entry* da consuntivi cartacei) o pubbliche (SIOPE – Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici - e siti *web* dei Comuni capoluogo e delle Province).

Di queste analisi, la prima ha avuto quale obiettivo quello di verificare, laddove possibile, la misura della ricaduta sul bilancio dell’ente locale delle partecipazioni in organismi. Con riferimento ai Comuni capoluogo ed ai consuntivi 2005 e 2006, attraverso apposite interrogazioni del sistema SIRTEL e ICARO, si è cercato, pertanto, prima di tutto di individuare le principali voci di entrata e di spesa in relazione alle quali potesse rilevarsi un significativo collegamento con la gestione delle partecipazioni stesse, e poi di verificarne l’impatto e l’andamento nel biennio. Le voci individuate sono state, per l’entrata corrente, gli accertamenti per “utili netti delle aziende speciali e partecipate e

² Le analisi effettuate in questa parte fanno riferimento a dati esposti nelle relative tabelle in allegato.

³ I questionari relativi al rendiconto 2007 non erano ancora disponibili all’epoca dell’indagine.

dividendi di società”, per la spesa corrente, gli impegni per “trasferimenti ad aziende speciali e partecipate” e “oneri straordinari della gestione corrente”, per la spesa in conto capitale, gli impegni per “partecipazioni azionarie” e “conferimenti di capitale”; inoltre, sono state rapportate al totale della spesa corrente ed in conto capitale anche alcune voci di spesa rilevate attraverso i questionari ex comma 166 e ss. dell’articolo unico della legge 266/2005. La scarsa analiticità del bilancio degli enti locali, unitamente alla non uniformità delle scelte adottate dagli enti locali nell’allocazione delle singole voci di spesa variamente collegate alle partecipazioni, hanno avuto un ruolo importante in questo tipo di analisi, giocando a sfavore di una piena e totale significatività degli esiti.

Per questo, al fine di superare gli ostacoli costituiti dalle diverse modalità di aggregazione e dalla difformità di allocazione in bilancio delle singole tipologie di spesa, è stata aggiunta l’analisi di alcune voci di spesa tratte dal Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), sistema che, com’è noto, vede alla base del proprio funzionamento, l’obbligo, imposto ai singoli enti, di codificare ogni incasso e pagamento, al fine di individuare la natura economica di ciascuna operazione, in maniera uniforme sul territorio nazionale. Oggetto di quest’ultimo esame è stata, pertanto, la gestione di cassa (pagamenti) delle voci di spesa più significative, sotto i profili che qui rilevano, dei Comuni capoluogo, con riferimento al biennio 2006/2007.⁴ Le voci di spesa rilevate sono state, per la spesa corrente: prestazioni di servizi (contratti di servizio per trasporto, per smaltimento rifiuti, per riscossione tributi, altri contratti di servizio), trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi (ad aziende speciali, ad altre imprese di servizi pubblici, a imprese pubbliche, a imprese private), oneri straordinari di gestione (ripiano perdite in aziende di pubblici servizi); per la spesa in conto capitale: trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi (ad aziende speciali, ad altre imprese di servizi pubblici, a imprese pubbliche, a imprese private), partecipazioni azionarie (in imprese di pubblici servizi, in altre imprese), conferimento di capitale (in aziende di pubblici servizi, in altre imprese), concessione di crediti ad aziende di pubblici servizi (ad aziende di pubblici servizi, ad altre imprese di pubblici servizi), concessione di crediti a altre imprese (a imprese pubbliche, a imprese private).

Infine, allo scopo di dare una specifica evidenza anche ai costi che gravano sui bilanci degli enti, correlati ai compensi degli incarichi di amministratore delle società miste o totalmente partecipate conferiti da soci pubblici, un’attenzione particolare è stata riservata alle informazioni che i Comuni capoluogo e le Province sono obbligati ad inserire nei propri siti *web*, ai sensi dell’articolo unico, comma 735, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), pena l’applicazione della sanzione ivi prevista.

⁴ Non è stato possibile riferire l’analisi al biennio 2005/2006 in quanto il SIOPE ha avuto piena operatività a partire dal 2006.

Considerazioni di sintesi e conclusive

1. - Prioritariamente è essenziale mettere in luce che, come risulta da quanto evidenziato in premessa, le considerazioni contenute nel presente lavoro sono desunte dagli aspetti problematici e dalle criticità rilevate dalla Corte dei conti nell'esercizio dei controlli effettuati soprattutto in sede regionale e non hanno ad oggetto il quadro completo del fenomeno delle partecipazioni degli enti locali né possono assurgere a considerazioni generalizzate. Tenuto conto, pertanto, di tale doverosa delimitazione di confini, gli esiti di questa prima analisi del fenomeno delle partecipazioni degli enti locali⁵ inducono a privilegiare la seguente chiave di lettura: fatti salvi i casi di eccellenza qui non direttamente rilevati, l'esternalizzazione di servizi e di attività attraverso la costituzione o la partecipazione a organismi terzi rispetto all'ente spesso non risponde a ponderate esigenze di definizione di nuovi assetti organizzativi e gestionali né di revisione degli indirizzi strategici e degli obiettivi istituzionali. Talvolta essa costituisce solo una risposta spontanea e disorganica ad estemporanee necessità derivanti da criticità di bilancio e, soprattutto, da difficoltà nel rispetto degli obblighi comunitari in tema di finanza pubblica, necessità che niente hanno a che vedere con la creazione di quei nuovi modelli gestionali ispirati a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, presi a riferimento dal legislatore che con la legge finanziaria del 2002 aveva istituzionalizzato le esternalizzazioni di servizi.

Essendo questo il contesto in cui spesso l'ente locale assume la decisione di esternalizzare attraverso la partecipazione o costituzione di nuovi organismi societari, soprattutto *in house*, non assume per esso particolare rilievo una gestione oculata ed efficiente dei nuovi soggetti, quanto piuttosto la possibilità di trasferire all'esterno funzioni e servizi che, così, non gravano più sul proprio bilancio. Da qui: l'allarme della Corte dei conti riferito al profilo delle perdite d'esercizio delle società partecipate, in quanto, poiché il risultato economico della gestione dell'ente locale comprende anche il risultato della gestione operativa, che include i costi ed i ricavi derivanti anche dall'esercizio di attività svolte attraverso società partecipate, gli equilibri di bilancio dell'ente risentono in maniera diretta degli esiti gestionali societari; il forte richiamo alla responsabilità degli amministratori locali della verifica della sussistenza e permanenza nel tempo del pubblico interesse a detenere partecipazioni in società, al monitoraggio costante delle attività gestionali poste in essere dalle società partecipate e all'accertamento dell'effettivo impatto sugli equilibri di bilancio dell'ente (da considerare, anche, quali

⁵ Il fenomeno delle partecipazioni degli enti locali potrà, in futuro, costituire oggetto di più esteso esame da parte della Corte dei conti, sia in quanto riferito ad una platea più ampia di enti locali e sia in quanto comprendente anche aspetti di carattere gestoriale. In tale circostanza potrà essere rilevata, laddove esistente, l'utilità dello strumento societario partecipato da enti locali, ad esempio al fine di individuare ambiti ottimali di resa territoriale del servizio, di promuovere sinergie e di rispondere adeguatamente alla domanda di servizi complessi.

criteri valutativi dell'attività dirigenziale); la notevole preoccupazione che alla ricapitalizzazione per ripiano perdite vengano riconosciuti i caratteri di spesa in conto capitale fronteggiabile attraverso forme di indebitamento, pur senza che essa sia effettivamente destinata a investimento, violando, quindi, l'art.119 Cost.; la decisiva affermazione che in presenza di affidamenti *in house*, la mera distinzione formale della società affidataria rispetto all'ente costitutore a nulla rilevi ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, poiché la società, quale ente strumentale dell'ente locale, assume la veste sostanziale di ufficio interno; l'altrettanto importante asserzione che in presenza di una *voluntas legis* evidentemente indirizzata all'adozione di misure di contenimento delle spese degli enti locali ed, in particolare, delle società a partecipazione a pubblica, le norme dirette alla riduzione delle spese societarie (es. per compensi dei componenti degli organi di governo) debbano avere un'applicazione generalizzata, e che, quindi, corrisponde a principi di prudenza e di sana gestione finanziaria evitare l'incremento anche delle spese delle società totalmente partecipate dall'Ente locale non oggetto di specifiche disposizioni riduttive (es. per incarichi esterni, per lavoro flessibile e per il personale); la determinante considerazione che, onde evitare eventuali svendite od occasioni di speculazioni di privati tendenti ad un ribasso del prezzo di acquisto, il termine posto agli enti per la cessione a terzi delle società o partecipazioni vietate ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 244/2007, non debba considerarsi perentorio.

La Corte dei conti ritiene essenziale, in un contesto normativo e giurisprudenziale ancora *in fieri*, verificare che le scelte, le attività ed i comportamenti degli enti locali inerenti alle partecipazioni societarie rispondano a canoni di legittimità, conformità comunitaria, legalità, contenimento della spesa, regolarità contabile: di questo si fa carico nell'esercizio dell'attività di controllo e dell'attività consultiva, particolarmente incisiva ed importante sotto il profilo interpretativo normativo, dati i recenti e profondamente significativi interventi del legislatore in materia.

2. - Una scarsa consapevolezza delle potenzialità dello strumento societario nell'ambito della gestione dei servizi e delle attività (per insufficiente competenza, per inadeguata professionalità o per la prevalenza di interessi politici), spesso messa in evidenza dalla Corte dei conti, gioca inevitabilmente a sfavore della creazione di una corretta e complessiva *governance* che investa l'aspetto programmatico, organizzativo, gestionale e contabile del fenomeno. Così, altrettanto inevitabilmente, la concentrazione nel medesimo soggetto pubblico delle funzioni di regolatore e azionista dei gestori di servizi rende difficoltoso l'esercizio di controllo effettivo (qualitativo, quantitativo, finanziario, contabile) necessario a garantire la soddisfazione che l'utente del servizio ha diritto di pretendere a fronte del "prezzo" a diverso titolo pagato, in termini di tariffe, ma anche di imposte locali e statali trasferite.

La *governance* delle esternalizzazioni in questione deve quindi partire da una attenta attività programmatica avente ad oggetto, preliminarmente, la ridefinizione del complessivo assetto organizzativo dell'ente, che rifluisce nella razionale pianificazione del passaggio dalla gestione diretta a quella esterna, con tutte le implicazioni in termini di riconversione strutturale, umana e finanziaria. Essenziale, poi, sempre in sede di programmazione, è la formulazione degli indirizzi strategici alle società partecipate e degli obiettivi da realizzare attraverso la gestione del servizio (garanzia della socialità, limiti di incidenza sul bilancio dell'ente, autofinanziamento del servizio).

Sotto il profilo gestionale, la *governance* può esprimersi attraverso l'utilizzo delle varie strutture interne, competenti ciascuna per le differenti aree di attività in cui operano le varie aziende affidatarie (modello c.d. tradizionale): si tratta di uffici già operativi all'interno degli enti, che si occupano dei servizi tradizionalmente esternalizzati (servizio idrico integrato, servizio di trasporto pubblico locale). Meno frammentaria e più efficace si ritiene che sia la previsione di una unità organizzativa unica (modello c.d. specialistico) che abbia il compito di gestire le fasi di esternalizzazione dei servizi, di elaborare i contratti di servizio, di creare e mantenere collegamenti stabili tra ente locale e gestori, e, al tempo stesso, di costituire il punto di riferimento degli organi politici nella definizione degli obiettivi strategici dell'ente: il presente lavoro ha messo in evidenza un crescente interesse verso questa soluzione da parte degli enti locali maggiormente avvertiti dei vantaggi collegati ad una gestione consapevole dei servizi esternalizzati. Particolarmente adatta agli enti di grandi dimensioni, centrali rispetto a reti di società "satellite", potrebbe essere la creazione di un apposito organismo societario, totalmente partecipato dall'ente locale, che opera come *holding* titolare delle partecipazioni in precedenza detenute dall'ente, il quale coadiuva e fornisce servizi a tutte le aziende del gruppo e supporta gli organi politici nelle decisioni strategiche. Tale modello ingenera perplessità nella misura in cui non soddisfa completamente l'esigenza di *governance* delle esternalizzazioni, quanto meno con riferimento ai servizi gestiti da soggetti non partecipati, e qualifica la *holding* come asse portante delle decisioni politiche, che invece dovrebbero rimanere in capo all'ente.

Il controllo di gestione societario involve due specifici ordini di considerazioni. Il primo, rivolto al sistema dei rapporti interni tra ente e società partecipata, attiene alle concrete possibilità che il collegamento tra l'ente ed i componenti degli organi di governo societario realizzi un'effettiva circolazione di informazioni e consenta un reale controllo gestionale. Non tutto, in questo ambito, è di stretto dominio dell'ente, dipendendo dalla quota di partecipazione e, nel caso di socio di minoranza, dalla stipula di patti parasociali utili al mantenimento degli equilibri tra soci. Il secondo, rivolto alla soddisfazione esterna, attiene alla redazione di Carte dei servizi in cui vengono stabiliti gli impegni del gestore nei confronti dell'ente locale/cliente e dei cittadini/utenti, e che rappresentano lo strumento più importante per gestire in modo dinamico la funzione di indirizzo e controllo dei servizi.

Il contenuto di esse, oltre a prevedere standard qualitativi e quantitativi, deve definire anche la formazione e la circolazione di dati extracontabili che consentano analisi di efficacia e di efficienza dei servizi erogati dalle società con cadenze ravvicinate.

Sotto il profilo finanziario e contabile, una *governance* consapevole non può prescindere da strumenti che assicurino trasparenza e significatività dei conti, e, al contempo, una corretta e sufficiente informazione destinata ai differenti *stakeholders* (destinatari del servizio erogato, cittadini, dipendenti dell'azienda, azionisti, finanziatori, amministratori locali, politici, ecc.) relativa all'affidabilità della gestione dell'ente locale ed alla solidità delle aziende erogatrici. La Corte, al riguardo, ha messo in evidenza, prima di tutto, l'insufficienza del bilancio dell'ente locale a fornire informazioni esaustive concernenti l'impatto finanziario che le partecipazioni dell'ente hanno sui propri equilibri di bilancio, attribuibile sia alla scarsa analiticità del bilancio stesso (che non consente di conoscere nel dettaglio e quindi disaggregare le specifiche voci di entrata e spesa che accedono alla stessa allocazione) che alla diversità delle scelte adottate dagli enti locali nell'allocatione delle singole voci di entrata e di spesa variamente collegate alle partecipazioni. Ridurrebbe dette difficoltà un'applicazione generalizzata della contabilità analitica per centri di costo e dei principi contabili per gli enti locali a tutt'oggi emanati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, seppure ancora *work in progress*. Sotto altra ottica, è stata ripetutamente rilevata l'imprescindibilità della redazione del bilancio consolidato, unico strumento che consenta di valutare l'economicità del gruppo ente locale/società controllate fornendo informazioni sufficienti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso, consentendo anche di rapportare il sacrificio economico richiesto alla collettività (famiglie, imprese ecc.) ai servizi ricevuti. Al riguardo, è auspicabile che l'assenza di obbligatorietà a livello normativo della redazione del bilancio consolidato venga presto rimossa. Vanno, certo, adeguatamente considerate le difficoltà insite nella ricerca di omogenee tecniche di consolidamento, stante una ancora scarsa diffusione della contabilità economico-patrimoniale, maggiormente in grado di rappresentare uniformemente i risultati di gestione, e la perdurante coesistenza di documenti contabili redatti secondo logiche differenti, che fanno riferimento alla contabilità finanziaria nel caso degli enti locali, ed alla contabilità generale di matrice privatistica, per quanto riguarda gli organismi partecipati. A legislazione invariata, costituirebbe comunque un rilevante traguardo anche l'applicazione generalizzata dell'art.172 del TUEL (che prevede che al bilancio di previsione dell'ente locale siano allegati i bilanci d'esercizio delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici) di cui la Corte ha, invece, spesso riscontrato una ridotta operatività, nonché la redazione di prospetti da parte dell'ente locale, da allegare al proprio bilancio, con evidenziazione delle risorse trasferite alla società, della rispettiva giustificazione e dell'allocatione in bilancio.

3. - Le risultanze derivanti dalle analisi dei dati acquisiti dalla Corte dei conti sono così sintetizzabili.

a) Dati acquisiti attraverso i questionari di cui al comma 167 dell'articolo unico della legge 266/2005, riferiti ai consuntivi di Comuni capoluogo e Province anni 2005 e 2006⁶.

Sono stati rilevate 3367 partecipazioni (2813 in società, 554 in altro) in 2231 organismi partecipati, ripartiti in 1791 società ed in 440 altri organismi. Più della metà degli organismi partecipati è presente al Nord.

La forma giuridica prevalente degli organismi societari è la società per azioni (1029), seguita da quella a responsabilità limitata e dal consorzio. Nettamente prevalente è l'attività monofunzione, che supera il 75% dei casi. Tra gli organismi partecipati non societari prevale la fondazione, seguita dall'istituzione e dall'azienda speciale.

Meno di un terzo degli organismi partecipati si occupa di servizi pubblici, tra cui spicca, per maggiore frequenza, il settore dei trasporti, seguito, in ordine di importanza, da quello idrico, ambientale, energia e gas⁷.

Delle 3367 partecipazioni, 1834 sono comunali, maggiormente concentrate al Nord. La classe demografica che concentra maggiori partecipazioni comunali è la nona (100.000-249.999), seguita dall'ottava, settima, undicesima e decima. Circa l'85% delle partecipazioni comunali sono in società, più di un terzo delle quali si occupa di servizi.

Le 1533 partecipazioni provinciali hanno una maggiore concentrazione al Nord e al Sud di quelle comunali. Circa l'80% di esse sono in società, meno di un terzo delle quali si occupa di servizi.

Più di un terzo (840) delle 2813 partecipazioni societarie rilevate è partecipazione di controllo (quota superiore al 50% del capitale sociale). Una elevata presenza di servizi pubblici si riscontra tra le partecipazioni di controllo comunali (poco meno del 45% del totale), poco inferiore è quella che si riscontra tra le partecipazioni di controllo provinciali (33%).

Circa un terzo delle partecipazioni di controllo (261) è totalitaria. Più del 50% delle partecipazioni totalitarie comunali eroga servizi pubblici (in particolare trasporti ed energia e gas), mentre la percentuale si dimezza nel caso delle partecipazioni totalitarie provinciali.

Più del 38% delle partecipazioni comunali è concentrato nei servizi pubblici, tra cui spicca il settore del trasporto, più frequente nelle partecipazioni inferiori al 50%, così come il

⁶Non essendo i questionari esaminati integralmente sovrapponibili, le analisi qui sintetizzate hanno avuto ad oggetto le partecipazioni societarie dei Comuni capoluogo e delle Province rilevate, con riferimento al 2005, nell'ambito dei servizi esternalizzati, e, con riferimento al 2006, nell'ambito delle partecipazioni in organismi con quote superiori al 10%, in perdita in uno degli esercizi del triennio precedente.

⁷ La percentuale di servizi pubblici locali qui rilevata considera le c.d. *local utilities* che comprendono i settori tipici del trasporto pubblico, idrico, ambientale, energia e gas e non il più ampio complesso dei servizi a rilevanza economica, non di univoca interpretazione né spesso rilevabili dai questionari.

servizio ambientale e idrico, il quale presenta una concentrazione vicina al 70% nella quota inferiore al 50%. Diversamente, poco più del 25% delle partecipazioni provinciali eroga servizi, con maggiore concentrazione nei trasporti, seguito da quello idrico ed energia e gas. Anche qui la maggiore frequenza si riscontra nelle quote di partecipazione inferiori al 50%. Nel settore dei servizi pubblici appaiono, pertanto, molto diffuse quote di partecipazione parcellizzate.

Più del 37% delle partecipazioni societarie rilevate nel 2005 ha chiuso in perdita e meno dell'8% ha posto in essere operazioni di ricapitalizzazione per perdite, evidenziando la diffusa scelta di riportare le perdite a nuovo. Nel 2006, la percentuale delle perdite supera il 65% delle partecipazioni rilevate, più del 10% delle quali ha posto in essere operazioni di ricapitalizzazione.

Più del 15% delle società in perdita nel 2006 si è trovata nelle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c., ed ha spesso utilizzato, come fonte di finanziamento, i proventi derivanti da alienazioni immobiliari, prassi assolutamente discutibile in quanto, alle gravi difficoltà determinate da perdite che vanno oltre la misura consentita, aggiunge gli ulteriori problemi derivanti da impoverimento strutturale dell'ente.

Circa il 31% delle partecipazioni societarie rilevate nel 2006 non presenta segni di particolare criticità, risultando positivi sia il risultato d'esercizio che il patrimonio netto. In quasi il 60% dei casi è stata riscontrata, invece, la presenza di risultato d'esercizio negativo, pur con il patrimonio netto positivo: situazione che denota criticità sotto il profilo del risultato economico prodotto nell'esercizio, ma che può essere fronteggiata utilizzando le componenti disponibili del patrimonio netto. In più del 5% si è delineata una situazione connotata da particolare stato di crisi, data dal risultato d'esercizio e patrimonio netto entrambi negativi: si tratta di una condizione di dissesto prossima al fallimento, in cui il risultato economico è negativo, i debiti superano le attività aziendali e la società non ha alcuna possibilità di crescita, data la mancanza di capitale proprio utilizzabile per investimenti o per fare fronte a debiti verso terzi. Tali società sono maggiormente presenti al Sud, sono più frequentemente partecipate da Province, hanno una quota di partecipazione prevalentemente inferiore al 50%, svolgono quasi sempre attività monofunzione ed in settori diversi dai servizi pubblici.

Nel 2006 si è avuto un deciso incremento delle nuove esternalizzazioni rispetto al 2005 le quali, complessivamente, hanno evidenziato un miglioramento delle *performances*, almeno in termini di risultati d'esercizio.

b) Dati di competenza relativi agli utili netti delle aziende speciali e partecipate e dividendi di società estratti dai conti consuntivi dei Comuni capoluogo relativi agli esercizi 2005 e 2006⁸.

L'area territoriale che ha ripartito più utili è stata il Nord (più di 260 milioni di euro medi annui). La concentrazione massima si riscontra il Lombardia (160 milioni medi annui), dove i Comuni di Milano e Brescia hanno segnato gli utili più elevati. L'Emilia Romagna è stata la seconda Regione del Nord, con utili mediamente superiori a 43 milioni di euro. L'andamento complessivo nel biennio ha fatto segnare un incremento vicino all'8%, particolarmente influenzato dal forte incremento di utili registrato in Liguria (68,39%), dove il Comune di Imperia ha quasi raddoppiato gli utili nel 2006.

Il Centro ha realizzato mediamente 62 milioni di euro di utili annui, prevalentemente concentrati nel Lazio (Roma), che ha segnato una media annua di 50 milioni di euro. Il valore complessivo degli utili è cresciuto di quasi il 13%, per i buoni risultati, oltre che del Lazio, anche dell'Umbria.

Il Sud, anche per la mancanza di utili in tutti i Comuni di alcune Regioni (Molise e Calabria), ha mostrato i valori più bassi, complessivamente in media di poco superiori a 5 milioni di euro annui (poco più di 6 milioni considerate anche le Isole), con un decremento nel 2006 superiore al 10%, che si avvicina al 35% comprendendo le Isole. I valori più elevati sono stati registrati in Puglia (Bari), mentre l'incremento percentualmente maggiore si è verificato in Abruzzo. *Performances* negative ha evidenziato la Campania (con utili rilevabili sostanzialmente soltanto a Napoli, ridotti di quasi l'82% nel 2006) ed entrambe le Isole (in Sicilia gli utili sono rilevabili soltanto nel 2005 a Palermo, mentre in Sardegna soltanto ad Olbia, a Sassari nel 2005 e ad Oristano nel 2006).

Il rapporto utili/entrate correnti appare particolarmente interessante in primo luogo per l'estrema ampiezza del campo di variazione rilevato a livello regionale (da 0,02% a 6,58%) ma, ancor di più, a livello comunale (da 0,01% a 27,79%), pur se, ove di escludesse il caso dell'unico Comune con un indice decisamente elevato (Brescia 24,73% nel 2005 e 27,79% nel 2006), il *range* comunale si ridurrebbe notevolmente (0,01% - 5,91%). Viene, comunque, in luce l'esistenza di realtà comunali in cui l'apporto della gestione delle partecipazioni al bilancio dell'ente assume i caratteri della buona consistenza, e la concentrazione di dette realtà al Nord, con l'unica eccezione delle Marche. Infatti, i Comuni che fanno registrare rapporti superiori al 4% si rilevano in Lombardia, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna. Nel resto delle Regioni il rapporto raramente raggiunge l'1%, mostrando al Centro e al Sud la sostanziale

⁸ Si rimanda al testo per l'analisi delle voci di spesa, che qui vengono sintetizzate solo con riferimento ai dati estratti al sistema SIOPE

irrilevanza del fenomeno delle partecipazioni dell'ente locale, anche in caso di *performances* positive, in termini di capacità reale di apporto di risorse correnti all'ente locale

L'analisi, ha infine, verificato l'esistenza di una relazione inversa tra gli utili rilevati e le entrate tributarie dell'ente locale, in modo da accertare se l'acquisizione di utili abbia avuto una qualche incidenza sulla politica tributaria posta in essere dal Comune. Effettivamente, il *trade-off* è stato riscontrato al Centro-Nord (Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Umbria, Marche). In particolare, in quasi tutti i Comuni della Lombardia e della Liguria l'andamento dei due aggregati considerati è legato da una relazione inversa, mentre nelle altre Regioni l'assunto si verifica meno diffusamente. In sintesi, pur considerando che gli eventi che incidono sull'accertamento delle entrate tributarie possono essere molteplici, può affermarsi che in alcuni casi è verosimile ricomprendere tra detti eventi anche l'acquisizione di utili.

c) *Dati di cassa estratti dal Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) dei Comuni capoluogo relativi agli esercizi 2006 e 2007.*

- 1) Le erogazioni di spesa corrente correlate alle partecipazioni dei Comuni capoluogo in organismi esterni gravano complessivamente sul totale del titolo I della spesa del 2006 e del 2007 rispettivamente per il 12,11% e per il 13,93%. Quelle di spesa in conto capitale correlate alle partecipazioni degli stessi enti locali si riducono, gravando complessivamente sul totale del titolo II della spesa del 2006 e del 2007 per l'8,09% e per il 6,61%.
- 2) Delle voci di spesa corrente rilevate, quelle per prestazioni di servizi correlate ai contratti di servizio presentano i più alti tassi di incidenza sul totale del titolo I della spesa (9-11%). Tale voce di spesa segna un incremento nel biennio vicino al 16% ed è maggiormente concentrata al Sud. All'interno delle spese per contratti di servizio, quelle più rilevanti si registrano nel servizio di smaltimento rifiuti, seguite dal servizio di trasporto.

La spesa per trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi cresce nel biennio del 2,23%, ha un tasso di incidenza sulla spesa corrente di poco superiore al 2% e presenta flussi di spesa estremamente differenziati tra Comuni e Regioni, con maggiori concentrazioni nel Nord-ovest. Nell'ambito di tale tipologia di spesa, quella individuata come "trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi" registra gli importi più elevati, seguita dai "trasferimenti correnti ad aziende speciali". Importi meno significativi si riscontrano nei trasferimenti correnti a imprese pubbliche e ad imprese private.

All'interno degli oneri straordinari di gestione, la voce "ripiano perdite in aziende di pubblici servizi" è rilevata in meno del 20% dei casi ed ha importi trascurabili (circa lo 0,10% è il tasso di incidenza sulla spesa corrente). Particolarmente diffusa sembrerebbe la prassi di riportare le perdite a nuovo e/o quella di far ricorso, per la copertura di ricapitalizzazioni per

ri piano perdite, a spese in conto capitale o a debiti fuori bilancio (cresciuti con riferimento alle spese per ricapitalizzazione societaria, da 8,8 milioni di euro nel 2006 a 12,4 milioni di euro nel 2007, per il totale degli enti locali, come già riferito dalla Corte dei conti nella recente relazione sulla finanza locale, esercizi 2006/2007, approvata con deliberazione 10/2008).

3) Delle tipologie di spesa in conto capitale analizzate, quella che presenta i maggiori importi ed i più elevati tassi di incidenza è quella per concessione di crediti ad aziende di pubblici servizi, che grava sulla spesa in conto capitale per il 3,50% nel 2006 e per il 2,19% nel 2007, con un incremento nel biennio in valore assoluto del 42%. Le erogazioni risultano sostanzialmente concentrate nelle concessioni di crediti ad altre imprese di pubblici servizi, rilevate, peraltro, in pochi enti, anche se per importi considerevoli.

La spesa per trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi rappresenta l'1,22% nel 2006 e il 2,15% nel 2007 della spesa in conto capitale e fa registrare una variazione in aumento nel biennio del 63,31%, concentrata nel Nord-ovest. Come rilevato nella corrispondente voce di spesa corrente, anche in questo caso la tipologia di spesa che aggrega maggiori allocazioni è quella, generica, per trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi, seguita da quelli ad aziende speciali.

La spesa per partecipazioni azionarie rappresenta l'1,15% nel 2006 e lo 0,64% nel 2007 della spesa in conto capitale e subisce nel biennio una diminuzione del 48,09%, determinata dalla forte riduzione delle partecipazioni in imprese di pubblici servizi (64%), parzialmente compensata dall'incremento nel biennio delle partecipazioni azionarie in altre imprese (5,50%).

La spesa per conferimenti di capitale rappresenta il 2,21% nel 2006 e l'1,63% nel 2007 del titolo II della spesa diminuendo complessivamente nel biennio del 31,36%. Di essa, i conferimenti di capitale in aziende di pubblici servizi presentano una variazione percentuale in diminuzione nel biennio del 65,35%, mentre i conferimenti di capitale in altre imprese presentano un incremento complessivo nel biennio del 119%.

d) *Dati acquisiti dall'applicazione dell'articolo unico, comma 735, della legge finanziaria per il 2007 relativo alla pubblicità dei compensi.*

La considerazione principale attiene alla percentuale media nazionale di inadempimento normativo (21%), particolarmente alta al Sud (52,50%). Di tale elemento andrebbe tenuto conto nelle sedi opportune, stante la previsione di una specifica sanzione irrogabile dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. Percentuale, si ricorda, riscontrata con riferimento ai soli Comuni capoluogo e alle Province, enti che probabilmente, data la loro rilevanza, potrebbero avere avuto maggiore attenzione nel dare applicazione alla norma in questione. È verosimile, pertanto, che la percentuale di inadempimento cresca relativamente agli enti di minore rilievo.

Con riferimento ai valori medi dei compensi rilevati, l'analisi si limita ad evidenziare valori via via più elevati man mano che dai compensi erogati ai componenti degli organi collegiali si passa a quelli dei vice presidenti, dei presidenti e degli amministratori o consiglieri delegati. Valori che mostrano, inoltre, un elevato campo di variazione tra Regioni e tra aree territoriali, con medie sistematicamente più elevate nelle Isole, dove determinante è l'influenza degli elevati valori riscontrati in Sicilia.

Non è stato possibile un approccio al comma 735 comparato con il comma 725 e ss. dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007, al fine di verificare se e come abbia avuto luogo il contenimento dei costi ivi previsto. Si può soltanto evidenziare che, nel periodo in cui è stata effettuata la ricerca dei dati qui in esame, è stata rilevata una non diffusa ma comunque esistente tendenza nel tempo ad una certa riduzione dei compensi che potrebbe considerarsi sintomatica di una nuova sensibilità che gli enti locali stanno acquisendo al riguardo.

Proprio con riferimento a tale nuova auspicabile sensibilità, dovrebbe tenersi conto del fatto che il legislatore della legge finanziaria per il 2007 e per il 2008, pur se, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali, ha disciplinato in maniera sensibilmente diversa il contenimento dei costi delle partecipazioni societarie di controllo detenute da enti territoriali e da amministrazioni statali, ha comunque previsto per queste ultime (art.3, comma 12, legge 244/2007), tra l'altro: a) l'attribuzione gratuita al presidente della carica di amministratore delegato, b) la soppressione della carica di vice presidente, se non quale sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi, c) l'eliminazione della previsione dei gettoni di presenza. Nell'opera di generale revisione di tutto il fenomeno delle partecipazioni che gli enti locali sono tenuti ad operare ai sensi della recente normativa (soprattutto con riferimento all'oggetto sociale ex art. 3, commi 27 e ss. legge 244/2007), sarebbe auspicabile che, anche per ragioni di omogeneità, gli enti stessi si riferissero ad un modello non lontano da quello che il legislatore ha previsto per le partecipazioni societarie di controllo di amministrazioni statali, valutando se esiste un'effettiva necessità di mantenere la remunerazione per la carica di amministratore delegato e vice presidente e la corresponsione dei gettoni di presenza. Va al riguardo messo in evidenza, peraltro, che il comma 725 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007, nel disciplinare i compensi lordi annuali, si è riferito esclusivamente a quelli di presidente e di componente del consiglio d'amministrazione delle società a totale partecipazione di comuni e province, non ritenendo, verosimilmente, che le cariche di vice presidente e amministratore delegato andassero autonomamente remunerate.

e) *Omogenee agli esiti delle analisi come sopra svolte dalla Corte dei conti, sono le considerazioni di sintesi desumibili dagli studi di altri enti e associazioni (Unioncamere, Ufficio Studi Mediobanca, Confservizi):*

- le società partecipate rappresentano strumenti economicamente rilevanti, sia per giro d'affari che per valore aggiunto prodotto, in grado di condizionare sempre più profondamente le politiche locali;
- la realtà in cui operano appare configurata da una netta separazione tra settori connotati dal profitto (energia e gas), le cui società tendono a quotarsi in borsa, e settori con *performances* spesso insoddisfacenti (trasporti e servizi ambientali). Nel primo caso, la ricaduta è in termini di flusso di entrate per l'ente locale (dividendi), che può giocare un ruolo importante nel processo di allocazione delle risorse e nella modulazione della leva fiscale locale. Nel secondo, la questione assume non inferiore rilievo economico per le uscite finanziarie e per gli interventi sulle modalità di gestione, a loro volta condizionate da ridotte possibilità di manovra tariffaria e da vincoli occupazionali;
- a livello territoriale, gli indicatori di *performances* mostrano una distanza evidente tra le società del Mezzogiorno e quelle del Centro-Nord, elemento che fa emergere la necessità di interventi mirati: 1) alla riorganizzazione industriale, con maggiore apertura alle forme di *multiutilities* a maggiore redditività, ed ai settori *profit-oriented*, meno vincolati dagli oneri di servizio pubblico, 2) al superamento della frammentazione dimensionale, con mercati di riferimento ancora circoscritti ai territori tradizionalmente presidiati dagli enti locali, 3) all'ampliamento del giro d'affari, ancora troppo ridotto rispetto all'elevato assorbimento occupazionale ed alle dimensioni delle strutture di *governance*;
- la rilevanza per le politiche locali e le criticità riscontrate rendono quanto mai urgente la redazione di bilanci consolidati tra ente locale e società partecipate, al fine di migliorare le relazioni di *governance* e di procedere a più adeguate valutazioni economiche delle *performances* di gruppo;
- le procedure di affidamento diretto divengono sempre più frequenti, così come tende a crescere il capitale sociale detenuto dai soci pubblici.

4. - Si rimanda alle considerazioni svolte nel testo relative all'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e nazionale ed al quadro di riferimento normativo in materia di partecipazioni societarie di enti locali. Si evidenziano soltanto, sotto il profilo comunitario, due importanti recentissimi punti di approdo: il primo, con riferimento alle società *in house*, è sintetizzabile nell'affermazione che la presenza di soci privati nel capitale sociale che non abbia alcuna influenza su atti e decisioni rilevanti per la società, non esclude di per sé la sussistenza del controllo analogo da parte degli enti pubblici, soci maggioritari (sentenza Corte di Giustizia 17

luglio 2008 (C-371/2005); il secondo, con riferimento alle *partnership* pubblico-private (società miste), consiste nel riconoscere la legittimità del ricorso ad un'unica gara per la scelta del socio privato con contestuale affidamento del servizio, ritenendo sostanzialmente inutile il doppio procedimento laddove vengano rispettati i principi comunitari stabiliti in materia e vengano adottate altre specifiche cautele (Comunicazione interpretativa C(2007) 6661 adottata dalla Commissione europea in data 5 febbraio 2008).

Sotto il profilo normativo, si espongono soltanto alcune considerazioni con riferimento alle disposizioni previste dal recentissimo art.23-bis della legge 133/2008. Si rileva, positivamente, una progressiva maggiore attenzione alla giurisprudenza comunitaria e nazionale nell'approccio verso la materia delle partecipazioni societarie degli enti locali ed una evidente sensibilità verso le istanze della Corte dei conti, che più volte, ad esempio, ha rilevato la necessità di assoggettare le società *in house* al Patto di stabilità interno ed alle procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione di personale (pur se la normativa in questione prevede l'assoggettamento alle regole del Patto in tutti i casi di affidamento diretto). Così come importante risulta l'affermazione del principio della netta distinzione tra regolazione e gestione dei servizi pubblici locali, che dovrebbe mettere fine a situazioni di conflitto di interessi in capo a enti locali controllori/azionisti dei gestori di servizi pubblici.

L'avvicinamento a forme di liberalizzazione effettiva dei servizi pubblici locali appare, comunque, estremamente cauto ed il percorso iniziale ora tracciato non chiaramente delineato. Ad esempio, la previsione di deroghe al principio dell'affidamento ordinario con gara in presenza della generica impossibilità di “un efficace ed utile ricorso al mercato” da un lato sembra indebolire l'affermazione del principio dell'affidamento attraverso procedure di evidenza pubblica e dall'altro, in realtà, circoscrive la possibilità di affidamento diretto a casi del tutto eccezionali (se non inesistenti), data la difficoltà di individuare ipotesi di impossibilità di ricorso al mercato in presenza di servizi pubblici locali. Inoltre, dubbi sorgono in merito all'affermazione della proprietà pubblica delle reti, al momento prevalentemente in mano a soggetti privati, all'ambito e ai poteri di intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre autorità di regolazione in caso di scelta dell'ente locale di affidamento diretto del servizio, all'estensione alle Regioni della competenza locale di definire i bacini di gara per i diversi servizi, alla genericità del concetto di scelta “economicamente vantaggiosa” nel caso di affidamento di *multiutilities*, alla difficile compatibilità tra la generale previsione di deroghe agli affidamenti ordinari attraverso procedure di evidenza pubblica (comma 3) e l'affermazione dell'obbligo dell'affidamento dei servizi “*in ogni caso*” mediante procedura competitiva entro la data del 31 dicembre 2010 (comma 9).

PARTE PRIMA

Inquadramento generale e studi specifici

Cap. I - Brevi cenni sulla privatizzazione delle aziende pubbliche e sui processi di riforma degli ultimi due decenni

1. - È ormai in atto da tempo, nel nostro paese, un evidente processo di decentramento delle modalità di intervento dello Stato nel sistema socio-economico che ha via via sgretolato il precedente assetto monolitico e centralista dell'Amministrazione pubblica, trasformandolo in un modello per certi versi assimilabile alla *holding*, in cui permane la natura pubblica del soggetto capogruppo le cui diramazioni aziendali assumono diverse configurazioni, da aziende di erogazione a imprese, da enti di diritto pubblico a soggetti tipicamente privatistici.

La progressiva riduzione dell'intervento pubblico nell'economia cui si è assistito a partire dagli anni novanta, attraverso un generale processo di riordino e dismissioni, ha cercato di rispondere alla principale esigenza di realizzare un significativo risanamento della spesa pubblica, razionalizzando e rendendo più efficienti le imprese pubbliche e valorizzando l'accesso dei risparmiatori sul mercato.

La dottrina ha, in sintesi, individuato tre diverse forme di privatizzazione attuate nel sistema:

- a) una privatizzazione giuridica o formale, ossia la mutazione della personalità giuridica da pubblica a privata dell'entità organizzativa che svolge una certa attività destinata alla collettività, che non modifica la natura pubblica dell'azienda la quale continua ad essere governata da un soggetto pubblico;
- b) una privatizzazione economica o sostanziale, in cui la trasformazione da pubblico a privato del soggetto che governa l'azienda si realizza mediante la cessione totale o parziale a privati della proprietà di quote del capitale sociale, ed i cui effetti variano a seconda delle dimensioni della partecipazione pubblica ceduta ai privati;
- c) una privatizzazione funzionale, o esternalizzazione, che si realizza attraverso l'attribuzione a soggetti privati, anche appositamente costituiti, del compito di svolgere specifiche attività precedentemente di competenza dell'ente o azienda pubblica committente, che continua a perseguire e tutelare l'interesse pubblico mediante forme di controllo e di

regolamentazione. In quest'ultimo modello di realizza una forte commistione tra elementi di diritto comune privatistico, che attengono alla disciplina applicabile al soggetto attributario, che è quasi esclusivamente privatistica, ed elementi che attengono alla particolare natura giuridica del soggetto stesso, ad evidente vocazione funzionale alla realizzazione dell'interesse pubblico utilizzando risorse pubbliche, e che, per ciò stesso, assume la natura di ente pubblico⁹, dato che giustifica l'esistenza di normazione speciale dettata al riguardo.

Le forme di governo dei nuovi modelli organizzativi all'interno delle quali si esprime il complesso dei rapporti intercorrenti tra il soggetto pubblico ed il nuovo soggetto "privato" possono assumere connotati diversi: di governo "formale" (c.d. *government*), laddove l'organo pubblico, in forza dei suoi poteri formali sovraordinati, è in grado di decidere, definire indirizzi, obiettivi, interventi vincolanti per il nuovo soggetto¹⁰, ovvero di governo "sostanziale" (c.d. *governance*) , in cui al perseguitamento dell'interesse concorre una pluralità di soggetti portatori di conoscenze, risorse e potenzialità diverse, che decidono autonomamente di lavorare per il medesimo obiettivo. Nella logica di *governance*, l'ente pubblico assume la consapevolezza di non essere in grado, esercitando esclusivamente i propri poteri formali sovraordinati, di rispondere alle necessità e aspettative dei diversi titolari di interessi convergenti sull'azienda (*stakeholders*)¹¹, nei confronti dei quali è chiamato a rispondere in termini non soltanto economici, ma anche di responsabilità e rendicontazione sociale.¹²

2. - La riforma in senso "aziendale" della pubblica amministrazione ha preso il via, con l'emanazione della legge 142/1990, nel mondo degli enti locali, per poi svilupparsi in un più ampio processo di riforma che si è esteso alle amministrazioni centrali, parastatali e regionali e nei diversi settori, quali sanità, istruzione e università, servizi di pubblica utilità, ecc.. I principi affermati hanno, in sintesi, riguardato:

⁹ Deliberazione 10/2008 Sez. regionale controllo Corte dei conti Regione Lombardia.

¹⁰ È la forma di governo adottata dalle norme della prima fase della trasformazione delle imprese pubbliche in società per azioni (c.d. privatizzazione), che hanno saldamente attestato in capo all'ex Ministero del tesoro l'assetto proprietario e di controllo dei nuovi soggetti societari. (d.l.333/1992, convertito in legge 359/1992, art.11, lett.b legge 59/1997, art.28 legge 448/2001).

¹¹ Può trattarsi dei destinatari del servizio erogato, dei dipendenti dell'azienda, degli amministratori locali, dei politici, dei cittadini, degli altri soggetti economici, azionisti, finanziatori, dei vari centri esponenziali degli interessi alla conservazione dell'ambiente o alla tutela del territorio, ecc.

¹² La forma di rendicontazione che risponde a queste caratteristiche è il Bilancio sociale, documento di sintesi che rende conto, in una prospettiva sia programmatica che consuntiva, della missione e delle strategie formulate, delle attività realizzate, dei risultati prodotti, degli effetti determinati, considerando congiuntamente la pluralità degli *stakeholders* e le dimensioni –economica, sociale e ambientale– dell'organizzazione. È strumento di rappresentazione dell'efficacia sociale dell'azione pubblica, rispondendo alle esigenze informative dei cittadini, che potranno orientare i loro comportamenti futuri nei confronti dell'amministrazione, ad esempio, rinnovando o meno la delega ai rappresentanti politici. Il presente lavoro dà conto di un'esperienza di Bilancio sociale con riferimento al gruppo di imprese confluite nella Lucca Holding S.p.A costituita dal Comune di Lucca nel capitolo dedicato ai referti sulla sana gestione finanziaria degli Enti locali.

- L'attribuzione alle autonomie locali di autonomi livelli di governo, con riconoscimento dell'autonomia amministrativa, finanziaria, organizzativa, contabile e patrimoniale, culminata con la riforma del titolo V della Costituzione;
- L'affermazione dei principi di economicità, efficacia, efficienza cui deve ispirarsi l'azione e l'attività di gestione amministrativa;
- Il riconoscimento della distinzione tra potere di indirizzo politico e funzione di gestione;
- La riduzione dei controlli preventivi di legittimità su atti con il superamento della logica dell'adempimento sostituita dalla logica del risultato;
- La riforma e il potenziamento del sistema dei controlli interni con affermazione dei controlli successivi su attività gestionali;
- La professionalizzazione degli organi di revisione economico-finanziaria;
- L'applicazione del modello aziendale, l'analisi economica dei fatti gestionali e la previsione del controllo interno di gestione.

La modifica del contesto giuridico ed economico si è trasfusa nella modifica del contesto sostanziale, in cui l'approccio legalistico, contrassegnato dalla prevalenza della norma sulla sostanza delle attività, e l'applicazione della contabilità finanziaria, finalizzata a definire i margini alla discrezionalità dell'"esecutivo" dell'ente, non sono risultati più coerenti con il nuovo modello economico-amministrativo improntato alla razionalità economica. Si è gradualmente radicata la consapevolezza dei limiti del sistema di contabilità finanziaria che non fornisce informazioni sufficienti a migliorare l'apparato organizzativo e gestionale, concentrando l'attenzione sul mero rispetto delle norme piuttosto che sulle loro reali capacità di incidere sul conseguimento degli obiettivi. Ma, al tempo stesso, non si è potuto non considerare che l'attività amministrativa è sostenuta dall'impiego di risorse acquisite coattivamente dalla collettività e che, pertanto, deve rimanere ferma l'esigenza di una regolamentazione che garantisca l'utilizzo di esse in maniera conforme al pubblico interesse. La necessità di temperare la funzione autorizzatoria del sistema finanziario contabile con il reale fabbisogno di informazioni sui costi, rendimenti e risultati dell'azione pubblica ha, da un lato, consolidato il processo di introduzione dell'analisi economica in parallelo alla contabilità finanziaria e, dall'altro, ha condotto alla elaborazione di sistemi contabili particolari per le diverse categorie di amministrazioni pubbliche, non sempre omogenei tra loro né confrontabili¹³. La razionalizzazione del sistema può, al momento, attendersi dall'applicazione che verrà data

¹³ Rilevanti, sotto questo aspetto, sono il d.lsg 502/1992 recante norme di riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 421/1992, il d.lgs. 77/1995, inerente all'"Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", il d.lsg. 76/2000, il d.lsg.. 267/2001, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il DPR 97/2003 sul "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 70/1975".

all'art. 117 della Costituzione, in particolare, in relazione alla composizione del comma 2, che riconnette alle materie riservate alla legislazione esclusiva statale il sistema contabile e tributario dello Stato nonché l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici, con il comma 3, che comprende, tra le materie di legislazione concorrente, l'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica. È, pertanto, di competenza statale la determinazione dei principi contabili generali i quali possono essere impostati ad un ampio grado di apertura verso i principi contabili nazionali ed internazionali validi per le imprese private, ovvero riconoscere una sostanziale differenziazione per le aziende pubbliche di erogazione. Ed attraverso la definizione dei principi contabili potrà essere data completa attuazione al quadro normativo di riferimento dei sistemi di bilancio ed ai principi ispiratori della riforma della Pubblica Amministrazione.

I.1 - I principi contabili per gli enti locali

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'attività di studio ed elaborazione di principi contabili, quali forme di interpretazione in chiave tecnica di quelli previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, è stata, al momento, effettuata con riferimento ai soli enti locali¹⁴, anche se è da ritenersi che la prassi avviata di definizione di principi contabili settoriali dovrà essere in futuro superata, in funzione di una diversa logica di armonizzazione dei sistemi di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni.

A partire dal 2002, l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali (previsto e disciplinato dall'art.154 TUEL) ha prodotto vari documenti¹⁵ relativi ai principi contabili per gli enti locali, con lo scopo di fornire un quadro sistematico di postulati (*framework*) relativi al sistema di bilancio (bilancio preventivo e rendiconto visti come parti di una medesima informativa economico-finanziaria), soggetto ad evoluzione nel tempo per la necessità di adeguamento alle crescenti esigenze dei destinatari in termini di qualità dell'informazione e attendibilità dei valori. La platea degli utilizzatori a vario titolo del sistema di bilancio è, infatti, decisamente ampia: i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di controllo, gli altri enti pubblici, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori, i creditori, platea costituita da categorie protagoniste o destinatarie dei processi di decisione politica, sociale ed economica compiuti in

¹⁴ Vanno però ricordate anche altre esperienze poste in essere nei confronti di pubbliche amministrazioni, in particolare nei confronti degli enti pubblici istituzionali (Commissione Carozzolo).

¹⁵ Il lavoro si compone, al momento, di quattro documenti: Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali, revisionato il 18 ottobre 2006, Principio contabile n.1: programmazione e previsione nel sistema di bilancio, Principio contabile n.2: gestione nel sistema del bilancio, Principio contabile n.3: il rendiconto degli enti locali.

sede locale, nei confronti della quale il bilancio non deve essere un documento riservato ad addetti ai lavori ma un contenitore di informazioni comprensibili, affidabili ed utilizzabili.

Il sistema di bilancio, in sintesi, assolve a tre funzioni fondamentali:

- a) la funzione politico-amministrativa, quale strumento essenziale per l'esercizio dell'indirizzo e controllo del Consiglio nei confronti della Giunta;
- b) la funzione economico-finanziaria, consentendo l'analisi della destinazione delle risorse a preventivo e la verifica della loro corretta utilizzazione a consuntivo;
- c) la funzione informativa, consentendo ai diversi *stakeholders* la verifica della realizzazione di quanto previsto e programmato dagli organi di governo locale. In chiave strumentale rispetto ai processi di programmazione, informazione e controllo si pongono i principi contabili, che hanno una triplice finalità: la prima è quella di interpretare, chiarire e, ove necessario, integrare in chiave tecnica, le norme di legge in tema di ordinamento finanziario e contabile, nel rispetto della volontà del legislatore; la seconda è quella di collegare a dette norme tutte quelle alle quali direttamente od indirettamente si fa o si deve far riferimento; la terza è quella di uniformare i comportamenti contabili degli enti locali.

Sotto il profilo contenutistico, i principi contabili, secondo la revisione approvata dall'Osservatorio il 18 ottobre 2006, costituiscono interpretazioni tecniche delle norme previste dall'ordinamento finanziario e contabile, secondo i fini voluti dal legislatore e si distinguono in postulati contabili, o principi contabili generali, e principi contabili applicati. I postulati contabili rappresentano i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve uniformarsi l'intero sistema di bilancio; i principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti dall'ordinamento ed identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati¹⁶. I principi o postulati previsti dal legislatore (art.162 TUEL) riguardano tutto il sistema di bilancio e sono: unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità. Dall'ordinamento, poi, sono desumibili altri principi, cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste del sistema di bilancio, che sono: comprensibilità, significatività e rilevanza, attendibilità, coerenza, congruità, motivata flessibilità, neutralità, prudenza, comparabilità, competenza finanziaria, competenza economica, conformità del complessivo procedimento di formazione del sistema di bilancio ai corretti principi contabili.

¹⁶ I postulati e i principi emanati dall'Osservatorio tengono conto, per quanto compatibili con l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, degli indirizzi e delle indicazioni contenute nei documenti emanati dall'IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board), dallo IASB (International Accounting Standards Board), e derivano da un coinvolgimento diretto del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, del Consiglio Nazionale Ragionieri e dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Al momento risultano approvati i primi tre principi contabili per gli enti locali. Il principio contabile n.1 attiene alla programmazione e previsione nel sistema contabile di bilancio, e trova fondamento nella parte seconda del TUEL e nel regolamento di attuazione (DPR 194/1996). Si tratta di un principio essenziale per la concreta attuazione del principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione, in quanto nessun principio di bilancio può trovare rispetto se mancano programmazione e previsione attendibili, che presuppongono analisi e valutazioni della possibile evoluzione della gestione dell'ente, nel quadro della compatibilità economico-finanziaria, e culminano nelle conseguenti decisioni politiche e gestionali, secondo una tipica logica autorizzatoria.

Il principio n.2 attiene alla gestione, e si articola in postulati di coerente e responsabile attuazione degli indirizzi ed obiettivi individuati in sede previsionale, in una logica di affidabilità e *accountability*, cioè di responsabilità nella rendicontazione contabile.

Il principio n.3 riguarda la rendicontazione, avente lo scopo di consentire la valutazione dei risultati raggiunti da parte di tutti gli interessati coinvolti e di verificare la realizzazione dell'equilibrio economico. I documenti contabili rilevanti in tale sede sono espressione dell'approccio "duale" che è stato applicato nella redazione dei principi ai sistemi di contabilità: il conto del bilancio, che dimostra i risultati della gestione finanziaria con riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione, il conto economico e quello del patrimonio, che si affermano quale momento essenziale nel sistema di rilevazioni di contabilità generale, il prospetto di conciliazione, nel quale viene data dimostrazione delle relazioni esistenti tra le diverse poste rappresentate sia in chiave finanziaria che economico-patrimoniale.

Così come nel mondo aziendale, i principi contabili individuati per gli enti locali, per la loro flessibilità e dinamicità, non vengono trasfusi in provvedimenti autoritativi e il loro grado di applicazione appare necessariamente correlato alla sensibilità politica ed alla effettiva e generalizzata condivisione della loro necessità, in funzione di una reale possibilità di controllo, di concrete assunzioni di responsabilità, di effettiva trasparenza e informazione, in sintesi, dell'imparzialità dell'amministrazione. Il grado di applicazione e di coerenza dei documenti di bilancio ai principi contabili può essere, quindi, differenziato e, pertanto, è apparso utile che tra gli obiettivi del presente lavoro si ponesse anche quello di verificare, per quanto possibile e nei limiti degli aspetti analizzati, l'attenzione posta dagli enti locali considerati ai contenuti dei principi contabili.

I.2 - Il bilancio consolidato per gli enti locali

L'abbandono delle gestioni in economia con la conseguente esternalizzazione dei servizi pubblici alle aziende municipalizzate prima ed a società di capitale poi, ha determinato la progressiva adozione di nuovi moduli organizzativi a livello locale, sempre più vicini al modello della *holding*. Il fenomeno sta rendendo viva la necessità di ripensare il sistema del controllo, soprattutto quando si tratti di controllo societario in senso civilistico, e di definire nuove relazioni di *governance* con tutti gli organismi c.d. "satellite" che gravitano intorno all'azienda pubblica locale che da essa sono controllati. In disparte ogni considerazione sulle possibili implicazioni in termini di conflitto di interessi¹⁷, nei confronti delle società che gestiscono "servizi pubblici, l'ente locale svolge attualmente tre ruoli fondamentali: "quello di azionista, "quello di titolare dei servizi, "quello istituzionale di pubblica amministrazione. "Nel ruolo di azionista, il Comune, con poteri più o meno incisivi a seconda della quota di partecipazione, deve contribuire all'andamento dell'azienda attraverso la promozione di decisioni e di azioni finalizzate a coniugare l'efficienza produttiva con le attese degli *stakeholders*, a creare sinergie tra le diverse società partecipate, che rispondano alle aspettative del mercato a che rispettino i vincoli esterni; nel ruolo di titolare dei servizi il Comune deve controllare la qualità e l'efficienza degli stessi, verificando la conformità dell'attività del gestore alle strategie definite dal Comune; nel ruolo di pubblica amministrazione, infine, permane, per esso, la responsabilità nei confronti della collettività. Una condizione di mancanza di collegamenti tra l'organizzazione ed i bilanci degli organismi "satellite" dell'ente locale e l'ente locale stesso influisce in maniera determinante sulle sue capacità programmatiche ed, in particolare, sulla possibilità di esercitare consapevolmente un ruolo di azionista che sia coniugabile e sinergico con quello di titolare del servizio e di pubblica amministrazione. La difficoltà diventa più evidente quando l'ente locale ricopre il ruolo di azionista di controllo ex art.2359 c.c., ed è quindi chiamato a determinare le scelte amministrative e gestionali dell'entità controllata in modo da ottenerne i benefici relativi. L'adozione del bilancio consolidato, in questi casi, diventa imprescindibile, essendo il solo strumento che consente di valutare l'economicità dell'intero aggregato e che fornisce ogni utile informazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso, consentendo di rapportare il sacrificio economico richiesto alla collettività (famiglie, imprese ecc.) ai servizi ricevuti. Nel bilancio consolidato, infatti, vengono valorizzate le sole transazioni che la nuova entità realizza negli scambi intervenuti con soggetti esterni alla stessa, riuscendo a dare, così, ragione, da una parte del "prezzo" pagato a diverso titolo dalla collettività per fruire dei servizi

¹⁷ Per la prima volta, il comma 10 dell'art.23-bis della legge 133/2008 ha inserito il principio della distinzione tra funzioni di regolazione e di gestione dei servizi pubblici locali tra quelli cui il Governo dovrà dare attuazione.

pubblici (tariffe, ma anche imposte proprie dell'ente e imposte versate allo Stato e trasferite agli enti) e dall'altra dei costi che il sistema pubblico locale genera nel suo complesso.¹⁸

La necessità da parte degli enti locali di bilanci consolidati non è particolarmente sollecitata nel nostro ordinamento, innanzi tutto per l'assenza di obbligatorietà a livello normativo. Infatti, il TUEL stabilisce che, *di norma*, il regolamento di contabilità assicura la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative agli enti od organismi per l'esercizio di funzioni e servizi, (art.152, comma 6) e poi che lo stesso regolamento *può* prevedere la compilazione del conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne (art.230), rimettendo, sostanzialmente, alla discrezionalità dell'ente la scelta di optare o meno per il consolidamento dei conti. A questo, va aggiunta la ancora scarsa diffusione della contabilità economico-patrimoniale, maggiormente in grado di rappresentare uniformemente i risultati di gestione, quale duraturo equilibrio economico di costi e ricavi, e la perdurante coesistenza di documenti contabili redatti secondo logiche differenti, che fanno riferimento alla contabilità finanziaria nel caso degli enti locali, ed alla contabilità generale di matrice privatistica, per quanto riguarda gli organismi partecipati.

In attesa che il legislatore assuma la necessaria consapevolezza della necessità della redazione del bilancio consolidato, anche nell'ottica di una generale revisione di tutti i sistemi contabili attualmente applicabili, presso l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali sono state avviate le attività per la formulazione di un apposito principio contabile¹⁹ avente, quale principale obiettivo, l'individuazione di uniformi tecniche di redazione. Il percorso appare particolarmente arduo in considerazione, in primo luogo, della difformità dei sistemi contabili considerati, risolvibile attraverso non facili operazioni di riclassificazione e di omogeneizzazione dei dati contabili, prevedibilmente orientate a prediligere l'adozione di criteri di valutazione civilistici.²⁰ Altra difficoltà è rappresentata della delimitazione dell'area del

¹⁸ “Parlare di bilancio consolidato nel contesto aziendale di carattere pubblicistico sta a significare la necessità della redazione di un documento contabile atto ad espletare, nei confronti di tutti gli utilizzatori del sistema, la sua imprescindibile e corretta funzione di comunicazione d'azienda, dal quale si deve evincere la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'entità (gruppo comunale) ad una data certa”. (Deliberazione 4/2008 Sez. reg. Veneto).

¹⁹ Il quadro di riferimento principale è rappresentato, sotto il profilo normativo, dal d.lgs. 127/1991 che ha dato attuazione alle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, e poi dai principi contabili internazionali (IPSAS), che hanno ad oggetto molti degli aspetti tecnici legati alla redazione del bilancio consolidato. In particolare, il n.6, tratta il consolidamento dei conti del gruppo pubblico, definisce il concetto di controllo e illustra le tecniche di consolidamento adottabili; il n.7, affronta il tema delle società collegate, in cui si esercita un'influenza notevole; il n.8, affronta le problematiche relative alla corretta informativa sulle partecipazioni in *joint venture*, e quindi tutte le modalità di rappresentazione di gestioni, beni ed entità a controllo congiunto.

²⁰ 1) il criterio della competenza finanziaria, cui si ispirano i bilanci degli enti locali, non è sovrapponibile a quello della competenza economica cui si ispirano i bilanci privatistici, 2) l'esigenza di *accountability*, da cui deriva il bilancio consolidato, non sarebbe rispettata se si riproducessero gli schemi di cui al DPR 194/1996, carenti sotto il profilo informativo, 3) il d.lgs.77/1995 appare carente sotto il profilo dei criteri di valutazione, che costituiscono l'aspetto sostanziale del contenuto del bilancio consolidato.

controllo, stante la varietà delle situazioni giuridicamente e di fatto verificabili²¹, e dall'individuazione dei soggetti giuridici tenuti alla sua adozione. Anche la delimitazione dell'area di consolidamento costituirà un ulteriore profilo di criticità, tenuto conto che l'inclusione di imprese svolgenti attività fortemente eterogenee tra di loro renderebbe poco comprensibile l'aggregato.

La Corte dei conti, come sarà meglio evidenziato nella seconda parte del presente lavoro, in presenza di una crescente perdita di significatività delle poste contabili iscritte nei bilanci degli enti territoriali, ed in considerazione dell'eccessiva influenza delle spese esternalizzate, ha più volte rilevato l'imprescindibilità di un'analisi di bilancio che abbia ad oggetto i risultati consolidati della gestione relativa ad enti ed organismi partecipati, tale da rappresentare in modo veritiero ed esaustivo l'effettiva situazione finanziaria dell'ente. A dimostrazione del particolare interesse annesso al consolidamento dei dati di bilancio, la Corte in sede regionale (Sezione regionale Lombardia - Del.20/2008)), in stretta collaborazione con la Regione²², ha cominciato ad approfondire tematiche sulla formazione di un bilancio consolidato inizialmente regionale, informato al principio della conoscibilità degli effetti della gestione di tutti gli enti facenti capo alla Regione stessa. È un tentativo importante sotto vari profili, non ultimo quello di trovare il modo di rendere significativamente comparabile il sistema contabile finanziario con quello economico-patrimoniale, attraverso le operazioni di riclassificazione di bilancio che si riterranno più opportune ed adeguate.

Peraltro, la Corte non ha certo mancato di dare il giusto risalto alle esperienze in tale campo già poste in essere da enti locali soci unici di *holding* capogruppo, evidenziando, in particolare, le metodologie utilizzate in quanto considerate più adeguate a soddisfare il fabbisogno informativo sulle condizioni di solidità del gruppo di chi ha responsabilità di governo (Sezione regionale Toscana- deliberazione 7/2008).²³

²¹ L'art. 2359 c.c. sottopone al concetto di controllo le società nelle quali si disponga della maggioranza di voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto), quelle in cui si dispone comunque di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante (controllo di fatto) e quelle ove l'influenza dominante è esercitabile in virtù di vincoli contrattuali (controllo contrattuale).

²² Si tratta di una delle "ulteriori forme di collaborazione" previste dall'art.7, comma 8, della legge 131/2003, di cui più ampiamente si tratterà nella seconda parte del presente lavoro, dirette ad assicurare la regolare gestione finanziaria dell'ente ovvero l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

²³ Per i dettagli si veda, nella Parte II, il capitolo dedicato all'analisi dei referti sulla sana gestione finanziaria degli enti locali.

Cap. II - Le società a partecipazione pubblica locale. Inquadramento normativo e apporto della giurisprudenza

2.1. - L’atteggiamento del legislatore nei confronti della particolare forma di gestione dei servizi pubblici locali attraverso società a partecipazione pubblica è andato decisamente modificandosi nel tempo ed è stato segnato da una iniziale generalizzata apertura verso il modello gestionale societario, con una sostanziale indifferenza del sistema verso regole e vincoli specifici, in ossequio al riconoscimento diffuso del principio di autonomia degli enti locali in materia, e da un progressivo successivo irrigidimento normativo, dettato dai timori per la difficile controllabilità del fenomeno, dilagato a macchia d’olio e con importanti implicazioni sul piano dei costi locali, e dai rischi di violazione delle regole della concorrenza, rilevati in prima battuta in ambito comunitario.

Il primo passo del legislatore verso l’attuale disciplina delle varie forme di gestione dei servizi pubblici locali è stato fatto con l’art.22 della legge 142/1990, poi confluito nell’originaria formulazione dell’art.113 del TUEL, che aveva introdotto il modello societario tra quelli utilizzabili per la gestione dei servizi pubblici locali.

La previsione, generica e in apparenza limitatamente dirompente, ha da subito generato ampio dibattito intorno a tre punti fondamentali. Il primo ha riguardato la natura giuridica da attribuire a questi soggetti, se, cioè, enti pubblici con forma societaria e sostanza pubblicistica, in ossequio alla nozione comunitaria di pubblica amministrazione individuabile soltanto attraverso il dato sostanziale dell’influenza dominante e gerarchica esercitata dall’ente pubblico titolare del servizio, ovvero soggetti di natura privatistica, collegati all’ente soltanto da un vincolo genetico, ma perfettamente autonomi da esso (tesi sostenuta inizialmente dalla sentenza delle SS.UU. Cassazione n.4989 del 1995 nota come “sentenza Siena-parcheggi”), difficilmente compatibile con la dottrina comunitaria, ovvero organismi societari la cui natura giuridica va individuata caso per caso, valutando tutti gli elementi che connotano il rapporto con l’ente di riferimento, dalla quota di partecipazione, al controllo esercitato, al grado di autonomia effettivamente esercitabile, alla natura delle risorse utilizzate, alla attività esercitata. Quest’ultima è risultata prevalente in dottrina, in quanto compatibile con i canoni comunitari, che non definiscono paradigmi societari cui far riferimento ma esaminano i dati sostanziali, e con quelli costituzionali, che, in presenza di partecipazione pubblica totalitaria, di predeterminazione eteronomia di compiti e funzioni esercitate, ha ritenuto implicita la presenza di tutte le caratteristiche di un ente pubblico strumentale (es. Corte cost. 363/2003).

La seconda questione dibattuta ha riguardato, in caso di costituzione di società al dichiarato scopo di gestire un servizio pubblico, la necessità o meno dell’atto di concessione o di affidamento del servizio stesso a seguito di procedure di gara per la scelta del gestore. L’originaria formulazione

dell'art.113 del TUEL deponeva per la tesi secondo la quale il modello societario si poneva quale alternativo a quello concessionario, in quanto la gestione di un servizio attraverso l'istituzione di una società va considerata interna all'ente, rendendo non necessario alcun atto di affidamento formale. La questione ha avuto un'evoluzione del tutto diversa, derivante dal confronto con la disciplina comunitaria di riferimento, che ha sempre ritenuto necessario un atto di affidamento del servizio conseguente a procedure di evidenza pubblica (fatta eccezione per l'*in house providing*), a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra imprese.

Strettamente collegato al secondo è il terzo argomento di dibattito, incentrato sulla necessità o meno di procedure di evidenza pubblica per la scelta del socio privato nel caso di società miste, questione da sempre risolta sia dalla giurisprudenza comunitaria che nazionale nel senso della necessità della gara, a salvaguardia dei principi di imparzialità e libertà di concorrenza.

Le questioni dibattute, normativamente non risolte, rendevano possibili interpretazioni di dubbia legittimità comunitaria, tanto da determinare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano nel 2000 per i rischi di violazione da parte dell'art.22 della legge 142/1990 (trasfuso nell'art.113 del TUEL) dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra imprese. Il legislatore nazionale è, pertanto, intervenuto due volte sulla disciplina in questione, prima con l'art.35 della legge 448 del 2001 e poi con l'art.14 del d.l. 269/2003, convertito in legge 326/2003, creando vincoli più stringenti e regole più chiare. La riformulazione normativa ha in primo luogo previsto la distinzione tra servizi a rilevanza economica (art.113) e servizi privi di rilevanza economica (art.113-*bis*). È stato poi stabilito (art.113, comma 5) che i primi potessero essere affidati: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venisse scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitassero sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzasse la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di controllo (*in house*). È stato inoltre previsto (comma 6) il divieto di partecipare alle gare di cui a tale comma per le società che, in Italia o all'estero, gestissero a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi, e, per le società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.²⁴ Per i servizi privi di

²⁴ Con sentenza 29/2006, la Corte Costituzionale ha stabilito che la previsione contenuta nel comma 6 dell'art.113, nel disporre il divieto di partecipare alle gare di cui al precedente comma 5, tende a garantire la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti –come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi– di rilevante incidenza sul mercato

rilevanza economica, invece, è stato previsto solo l'affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, anche consortili, o a società *in house*.

Sulla questione è, infine, intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 272/2004, la quale ha ricondotto la disciplina dei servizi pubblici economici alla tutela della concorrenza e, quindi, alla competenza esclusiva statale ed ha, pertanto, riconosciuto la legittimità costituzionale del comma 113, fatta eccezione per il secondo e terzo periodo del comma settimo, dichiarato illegittimo per l'eccessiva analiticità delle regole dettate sullo svolgimento delle gare. Diversamente, non rientrando in materia di competenza statale, il comma 113-*bis* è stato integralmente cassato.

In sintesi, l'affidamento diretto è ammesso soltanto nel caso di gestione attraverso società *in house*, i cui termini, sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale, verranno approfonditi nel successivo capitolo.

2.2 - Per quanto riguarda il sistema di norme applicabili, non può affermarsi l'esistenza nell'ordinamento civile di un diritto speciale riservato alle società partecipate, che sono integralmente soggette alla disciplina ordinaria prevista dal codice civile per le società di capitale. Le uniche norme di favore contenute nel codice civile riguardano la nomina di amministratori, sindaci e componenti del consiglio di sorveglianza, e possono rinvenirsi, a seguito della riforma del 2003, negli artt. 2449 e 2450. Premesso che quest'ultimo è stato abrogato dall'art.3 del d.l. 10/2007, va rilevato che anche l'art.2449 è stato sostanzialmente svuotato di significato con una recente pronuncia della Corte di Giustizia (C-464/04 del 6 dicembre 2007), in cui è stata rilevata l'incompatibilità dello stesso art.2449 con l'art.56 Tratt.CE, nella misura in cui si consente allo Stato o all'ente pubblico titolare di partecipazione un potere di controllo sproporzionato alla sua partecipazione nel capitale sociale. In sintesi, nel momento in cui l'ente pubblico sceglie di avvalersi di strumenti civilistici per soddisfare l'interesse pubblico, deve rispettare le regole comuni poste a salvaguardia della concorrenza e del mercato. Inoltre, la Corte di conti (deliberazione Sez. Lombardia 10/2008) ha rilevato in proposito come, dal lato funzionale, rilevi l'aspetto finalistico dell'interesse pubblico, che opera sia nel momento della scelta del modulo societario che in quello di definizione dell'oggetto sociale e delle regole gestionali, e che impone l'obbligo di conformazione ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento. Pertanto, “poteri derogatori al diritto comune debbono essere strettamente rapportati alla effettiva tutela dell'interesse pubblico in fatto perseguito”.²⁵ Si aggiunge che il limite esterno costituito dall'oggetto sociale della società partecipata necessariamente determina la conseguenza che il socio pubblico (di maggioranza o titolare di società capogruppo),

²⁵ La Corte di Giustizia ha ritenuto giustificabili poteri speciali dello Stato in tema di golden share, applicando il principio della proporzionalità, in considerazione dell'obiettiva necessità che gli Stati conservino influenza sulle imprese inizialmente pubbliche e poi privatizzate, qualora esse operino in settori dei servizi di interesse generale o strategici.

nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, non possa imporre all'amministratore una condotta o un risultato non conforme al particolare strumento prescelto per l'esercizio di attività economica di rilevanza pubblica, incorrendo, altrimenti nella responsabilità prevista dall'art. 2497 c.c.

2.3. - Posta la mancanza nell'ordinamento civile di un diritto speciale riservato alle società partecipate, vanno però rilevati interventi del legislatore sempre più incisivi in materia, dettati da esigenze più o meno contingenti e specifiche, che ne hanno connotato uno statuto del tutto peculiare caratterizzato da significative deviazioni rispetto al diritto comune. In particolare, la consapevolezza dell'espansione del fenomeno della esternalizzazione della gestione di servizi locali a società di capitali da parte di enti locali²⁶, con le correlate implicazioni in termini di controllo dei costi e di necessità di una più stringente tutela della concorrenza e del mercato, ha determinato sempre più frequenti incursioni normative nella materia.²⁷

Nel dichiarato intento di contenimento dell'impegno finanziario degli apparati pubblici regionali e locali, di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, l'art.13 del d.l. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006 (c.d. I decreto Bersani) ha disposto che *“Le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti”*. Tali società sono ad oggetto sociale esclusivo e cessano dalle attività non consentite entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge. È, infine, disposta la nullità dei contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge in violazione della stessa.

Lo scenario nel quale si colloca la disposizione in esame è stato sintetizzato dalla giurisprudenza nazionale che ha evidenziato come le misure adottate dall'Unione Europea si

²⁶ Si ricorda che è stato l'art.29 della legge 448/2001 che ha introdotto la facoltà di ricorrere all'istituto dell'esternalizzazione, autorizzando gli enti posti direttamente o indirettamente a carico dello Stato a: a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione; b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza; c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).

²⁷ Limiti, sotto il profilo dei parametri costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento di cui all'art.97, sono stati previsti anche dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 277/2005, ha affermato che essi vincolano le leggi regionali anche nella scelta di avvalersi di una società di servizi come modalità organizzativa, che va considerata legittima soltanto se conforme ai principi di economicità e buona amministrazione.

siano indirizzate, sostanzialmente, su due strade: "da un lato assimilare quanto più possibile l'impresa assegnataria alla medesima amministrazione appaltatrice; dall'altro non introdurre nell'ambito del mercato privato l'elemento di disturbo costituito da tale tipo di impresa. Al primo obiettivo corrispondono i principidel "controllo analogo"; al secondo, il principio della "attività prevalente", vale a dire della tendenziale esclusività della attività economica a favore dell'azionista: l'impresa pubblica non può in nessun modo inserirsi nel mercato privato nel quale costituirebbe un elemento di disturbo e pericolo" (CGARS, 4 settembre 2007, n. 719). Con l'art.13 in esame, il punto di attuale approdo della complessa tematica è stato, dunque, caratterizzato dalla totale esclusività, quantitativa e qualitativa²⁸, delle attività svolte dall'impresa partecipata strumentale rispetto all'attività precipua dell'ente azionista, in linea con l'Unione Europea che, come si vedrà, ha sempre più ristretto il concetto di "attività prevalente" dell'impresa. Il dibattito svolto intorno alla norma in esame si è inizialmente orientato nel considerarla destinata alle (sole) società *in house*, considerazione che renderebbe compatibile tale modello con affidamenti a società miste. Va al riguardo in effetti riconosciuto che, al fine di superare i prevedibili ostacoli frapponibili, in sede comunitaria, alla partecipazione dei privati (nei termini esplicitati nel successivo capitolo), la norma in esame ha congegnato le società nei confronti delle quali ha previsto i vincoli, come società "fuori mercato", relativamente alle quali dovrebbero essere fugati i dubbi circa potenziali violazioni delle regole di mercato²⁹ e dove non dovrebbero sussistere interessi privati ingovernabili e confliggenti con quelli pubblici. La giurisprudenza, però, ha smentito detta interpretazione in quanto, come affermato da ultimo dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 1/2008, le disposizioni dell'art.13 del d.l.223/2006 che impongono alle società miste nuovi e maggiori vincoli, soprattutto con riferimento all'esclusività dell'oggetto sociale, in luogo della prevalenza, non sono sufficienti a considerarle equiparate a quelle *in house*, soprattutto per l'assenza del "controllo analogo" che la normativa comunitaria prevede quale elemento legittimante l'affidamento diretto³⁰.

²⁸ Esclusività non da intendersi quale divieto di società c.d *multiutilities*, bensì quale attività rivolta esclusivamente a favore dell'ente , al fine di evitare che la società dopo l'affidamento possa scegliere di fare altro (CDS 322/2007 e 456/2007).

²⁹ La totale esclusività assorbe, rendendolo forse più stringente, il criterio dell'"attività prevalente" richiesto in sede comunitaria, mentre la totale ed assoluta strumentalità dovrebbe sostituire il "controllo analogo", garantendo, comunque, la dipendenza formale e sostanziale rispetto all'ente affidante.

³⁰ Va, inoltre, ricordata, la sentenza 946/2008 sempre del Consiglio di Stato, dove è stato affermato che la previsione espressa dell'art.13 in esame è stata quella di escludere dalle gare e dagli affidamenti diretti, esperiti da soggetti pubblici o privati, anche le società a capitale "misto" costituite da enti pubblici che svolgano attività di supporto all'ente costituente, con una valutazione che appare ispirata ad esigenze di tutela della concorrenza, con la conseguenza che risulta del tutto ininfluente il fatto che la società non abbia in concreto ricevuto affidamenti di alcun genere senza previo esperimento di gara. Pertanto, essendo l'art.13 in esame destinato anche a società miste, con capitale pubblico anche minoritario e che non abbiano mai avuto affidamenti diretti, è da ritenersi che obiettivo della norma sia sicuramente quello di porre rigidi paletti all'attività non solo delle società *in house*, ma anche di quelle a capitale misto, che operino in posizione di strumentalità rispetto all'ente azionista.(TAR Veneto sentenza 788/2008).

Vanno, però, escluse dal novero dei destinatari della disposizione le società che svolgono servizi pubblici locali, da intendersi, ai sensi dell'art.112 del TUEL, quali servizi che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ciò in quanto, “le società ricadenti nel divieto di cui all'art.13 sono quelle partecipate da Regioni o enti locali che risultano essere strutture costituite per svolgere attività finalizzate alla produzione di beni e servizi da erogare a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, e sono rivolte, quindi, essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, diversamente dalle società costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente in via immediata esigenze generali della collettività” (TAR Lazio 5192/2007 e 2514/2008). L'interesse del legislatore è stato, infatti, quello di blindare le attività, le prestazioni e le partecipazioni delle sole società che rivolgono la loro attività a soddisfare l'interesse delle pubbliche amministrazioni regionali e locali³¹ ed alla realizzazione dei loro fini istituzionali, lasciando alle logiche di mercato ed alla libera concorrenza le società operanti nel comparto dei servizi pubblici locali ovunque e da chiunque richiesti.

Pur trattandosi di attività strumentali all'ente di riferimento, svolte sostanzialmente a supporto di attività amministrative, il carattere “amministrativo” delle disposizioni in esame è stato escluso dalla Corte Costituzionale la quale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale mosse nei riguardi dell'art. 13 in questione, con sentenza n. 326 del 1° agosto 2008, ha affermato che “La disciplina censurata non rientra nella materia dell'organizzazione amministrativa perché non è rivolta a regolare una forma di svolgimento dell'attività amministrativa...Le disposizioni impugnate sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto volte a definire i confini tra l'attività amministrativa e l'attività d'impresa, soggetta alle regole del mercato, e alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, in quanto volte a eliminare distorsioni della concorrenza stessa.”

Con numerosi interventi normativi il legislatore della legge finanziaria per il 2007 (1.296/2006) è tornato sulla materia delle società partecipate da pubbliche amministrazioni con

³¹ La dottrina ha sollevato dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma stante, in primo luogo, la presunta irragionevolezza di avere escluso dai destinatari dell'art.13 le società strumentali dello Stato e degli enti pubblici non territoriali, configurandosi un ingiustificato trattamento di favore nei loro riguardi. Sotto altro profilo, l'art.41 ed il nuovo testo dell'art.114 Cost. non sembrano legittimare una differente capacità d'azione economica dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali. Cioè a dire, se la tutela della concorrenza rappresenta il titolo di legittimazione dell'art.13, allora non si giustificherebbe un doppio, differenziato regime a parità di condizioni di fatto. Se invece la norma ha anche valenza di norma sull'organizzazione e sull'azione delle regioni e degli enti locali, allora il riferimento alla tutela della concorrenza non sarebbe sufficiente a fondare un intervento esclusivo del legislatore statale.

intento da un lato ricognitivo e dall'altro, ancora, di contenimento, razionalizzazione e trasparenza dei costi connessi. Le disposizioni hanno, infatti, riguardato: la comunicazione dell'elenco e di altri elementi identificativi delle società partecipate da amministrazioni statali, regionali e locali al Dipartimento della funzione pubblica (commi 587-591)³²; la fusione di società partecipate dalle Regioni e il ridimensionamento delle strutture organizzative (comma 721); la gratuità della carica di componente degli organi di amministrazione della società di capitali partecipate da ente locale quando la carica è assunta da un amministratore dell'ente stesso (comma 718); il tetto massimo al compenso del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione delle società interamente partecipate da enti locali³³, nonché limiti nel caso di società miste; la fissazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente dagli enti locali o comunque, con capitale versato pari o superiore a 2 milioni di euro; la fissazione del numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (commi 725-733)³⁴; il divieto di nominare amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (comma 734); la pubblicazione nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici degli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734.

Con l'art.3, commi 27 e ss. della legge 244/2007 (finanziaria 2008) il legislatore, anche al fine di evitare che lo strumento delle partecipazioni societarie venisse utilizzato per eludere le normative pubblistiche in tema di finanza pubblica e contratti che disciplinano l'attività dell'amministrazione pubblica, ha creato vincoli più stringenti alla possibilità di partecipare o creare società di capitali da parte degli enti locali (e di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs.165/2001). In tal senso: esse potranno avere ad oggetto soltanto

³² Con sentenza 190/2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'articolo unico della legge 296/2006, commi 587, 588, 589, 590 e 1221, non fondate le questioni sollevate nei confronti dei commi 587, 591 e 1221, mentre ha dichiarato incostituzionali i commi 588, 589 e 590, in quanto costitutivi di illegittimi vincoli all'autonomia di spesa della Provincia di Bolzano ed all'autonomia finanziaria degli enti locali, senza alcuna connessione con la violazione di un limite complessivo di spesa imposto a Regioni ed enti locali, elemento necessario per qualificare una disposizione normativa quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (sent. 169/2007 e 412/2007).

³³ L'art.61, comma 12, lett.c) del d.l.112/1008, convertito in legge 133/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ha esteso l'applicabilità del comma 725 anche alle società controllate da quelle interamente partecipate da enti locali, oltre a ridurne i compensi previsti.

³⁴ Con sentenza 159 del 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato, con riferimento all'articolo unico della legge finanziaria per il 2007, l'illegittimità costituzionale del comma 730, l'illegittimità costituzionale dei commi 725,726, 727,e 728 nella parte in cui essi trovano applicazione nei confronti degli enti locali delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'illegittimità costituzionale del comma 734 nella parte in cui si riferisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Con tale sentenza la Corte ha, da un lato fatto salve le disposizioni che pongono alle Regioni criteri ed obiettivi finanziari globali, e dall'altro ha riconosciuto che norme che vincolano Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne comprimono illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia.

servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali o quelli di interesse generale; l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie dovrà essere autorizzato, con deliberazione motivata, dall'organo consiliare competente, che dovrà anche attestare la sussistenza dei requisiti di legge; le partecipazioni vietate dovranno essere cedute entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge con procedure di evidenza pubblica; la costituzione di nuove società o l'assunzione di nuove partecipazioni potranno essere effettuate previa adozione, sentite le organizzazioni sindacali, dei necessari provvedimenti di trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali, che dovrà essere asseverato dai collegi dei revisori dei conti e dagli organi di controllo interno e comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato, oltre che, in caso di inadempimento, alle competenti Sezioni regionali della Corte di conti (art.3, commi da 27 a 32).

Dato il loro carattere particolarmente incisivo, tali recenti interventi normativi hanno creato numerosi problemi interpretativi, oltre che organizzatori e gestionali. Ci si riferisce, ad esempio, alla difficoltà di definizione dei parametri previsti con riferimento ai servizi ammissibili³⁵; alla previsione di un termine (da ritenersi non perentorio data, tra l'altro, la mancata previsione di sanzione) per la cessione a terzi di società o partecipazioni vietate, che potrebbe incidere su una adeguata valutazione della convenienza economica dell'operazione; all'applicabilità delle disposizioni anche alle società quotate, trattandosi di soggetti operanti in un mercato di per sé regolamentato; alla sorte del personale dipendente dalle società di cui si decidesse lo scioglimento, anche se la norma sembra prevedere soltanto l'ipotesi di cessione.³⁶ Numerosi dubbi interpretativi posti da tali recenti disposizioni sono stati risolti dalla Corte dei conti in sede regionale, attraverso l'esercizio dell'attività consultiva attribuita alla Corte dall'art. 7, comma 8, della legge 131/2003. Di tale attività si dà conto nella Parte II, in specifico capitolo.

Sotto il particolare profilo del reclutamento del personale da parte delle società partecipate da capitale pubblico, non può sottacersi il recente intervento del legislatore, che nell'art. 18 del d.l. 112/2008, convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, ha previsto l'obbligo per le società, escluse quelle quotate sui mercati regolamentati, che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare criteri e modalità per il reclutamento del

³⁵ Appare importante comprendere, ad esempio, se le funzioni istituzionali dell'ente vadano intese quali funzioni fondamentali, ad esclusione delle attività che realizzino prodotti o servizi intermedi, poiché in caso di risposta affermativa, l'art.13 del c.d. I decreto Bersani, che ha ad oggetto proprio le società di produzione di beni e servizi strumentali, sarebbe sostanzialmente abrogato. Avrebbe avuto bisogno di definizione anche la deroga generalizzata della produzione di servizi di interesse generale, onde evitare che la stessa ingeneri una sostanziale vanificazione di quanto prima disposto.

³⁶ In sede interpretativa la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circ. n.5 del 2008, in materia di stabilizzazioni, ha previsto che in nessun caso esse possono essere ammesse con riferimento a personale proveniente dalla gestione di appalti o di processi di esternalizzazione della P.A. Gli eventuali processi di internalizzazione devono essere ordinati nel rigoroso rispetto delle procedure concorsuali e, prima ancora, della normativa in materia di dotazioni organiche.

personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sottponendo, quindi, le predette società alla normativa pubblicistica in materia di reclutamento di personale e conferimento di incarichi esterni³⁷. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo dovranno comunque adottare criteri e modalità nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. È prevedibile che la non completa chiarezza di tale disposizione generi problemi interpretativi.³⁸

2.4 - All'atto della conversione in legge del predetto d.l. 112, il legislatore, nell'art. 23-bis della legge 133/2008, ha iniziato un'opera di riordino della normativa nazionale in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, introducendo norme di immediata applicazione e principi cui il Governo, sentita la Conferenza unificata ex art.8 del d.lgs.281/1997, dovrà dare attuazione attraverso appositi regolamenti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Le prime disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in applicazione della disciplina comunitaria. Proprio in recepimento di essa, viene prima di tutto stabilito che, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. Pur essendo stabilito (comma 3) che, in presenza di peculiari situazioni che non permettano un efficace ed utile ricorso al mercato, si possa derogare alle citate modalità di affidamento ordinario ricorrendo a procedure comunque rispettose dei principi comunitari (previa pubblicità della scelta, motivazione adeguata e relazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ed alle autorità di regolazione del settore), è comunque previsto (comma 9) che in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, all'affidamento dei servizi si proceda mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (le concessioni dei servizio idrico integrato rilasciate con affidamento diretto cesseranno automaticamente entro la predetta data, se non affidate ai sensi del predetto comma 3). Obblighi e vincoli specifici sono previsti in ordine all'esclusività ed all'extraterritorialità della gestione e dello svolgimento dei servizi e dell'attività svolta dai soggetti titolari della gestione dei servizi pubblici locali affidati direttamente e dai soggetti cui è affidata la gestione

³⁷ Si sottolinea che con la già citata sentenza della Corte Costituzionale 29/2006 è stata affermata la legittimità di una norma regionale abruzzese dispositiva dell'obbligo di ricorrere all'assunzione di personale dipendente mediante procedure ad evidenza pubblica da parte di una società a capitale interamente pubblico, assimilabile, in quanto tale, ad un ente pubblico e sottoposta ai principi di cui all'art.97 Cost.

³⁸ Non sufficientemente chiaro appare il riferimento al controllo societario (se diretto o indiretto) né la ragione per cui, seppur con riferimento sempre a società a partecipazione pubblica totalitaria, siano state previste disposizioni diverse dalle precedenti, né in che termini sia da intendersi tale diversità di disciplina.

delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione. La presenza di dimostrabili vantaggi economici consente l'affidamento simultaneo con gara di pluralità di servizi pubblici locali, mentre, al fine di realizzare economie di scala e di scopo e di favorire l'efficacia e l'efficienza nell'espletamento dei servizi è prevista la definizione di bacini di gara da parte delle Regioni e enti locali.

La seconda parte della riforma attiene alla delicata opera di attuazione dei principi da parte del Governo, sentita la Conferenza unificata, in materia di: assoggettamento al Patto di stabilità dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali e di osservanza da parte delle società *in house* e delle società a partecipazione mista di procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di servizi e assunzione di personale; associabilità dei Comuni per la gestione dei servizi pubblici locali; distinzione tra funzione di regolazione e gestione di essi; armonizzazione della disciplina applicabile ai diversi settori individuando norme comuni per l'affidamento dei servizi in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e acqua e prevedendo una fase transitoria ai fini del progressivo allineamento ai nuovi principi; limitazione dei casi di gestione in regime di esclusiva e liberalizzazione delle altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale; previsione di forme di ammortamento degli investimenti e di durata degli affidamenti non superiore ai tempi di recupero degli stessi; disciplina della cessione dei beni in caso di subentro di altro gestore; previsione di strumenti di tutela non giurisdizionale degli utenti dei servizi.

L'estrema vicinanza temporale e le numerose innovazioni introdotte in sede di conversione del d.l. 112/2008 non consentono considerazioni particolarmente approfondite in merito alla normativa sopra sintetizzata. Si può comunque rilevare, positivamente, una progressiva maggiore attenzione alla giurisprudenza comunitaria e nazionale nell'approccio verso la materia delle partecipazioni societarie degli enti locali³⁹ che sta generando graduali adeguamenti della normativa preesistente, ormai superata. Gli stessi affidamenti diretti, in deroga alle procedure competitive, devono essere comunque conformi alla disciplina comunitaria, la quale non sembra avere particolari preclusioni verso di essi, in quanto espressione dell'autonomia dell'ente locale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti.

³⁹ In particolare, nel secondo comma dell'art. 23 bis. appare recepito quanto stabilito dalla Corte di giustizia con la sentenza del 18 dicembre 2007 (sentenza "Frigerio", C-357/2006) che, con riferimento all'art. 113, comma 5, lett.A del tueell, ha previsto l'obbligo dei giudici nazionali di disapplicare norme nazionali che impediscono a candidati od offerenti di presentare offerte nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi il cui valore superi la soglia di applicazione della direttiva 92/50, soltanto per il fatto che tali candidati od offerenti non hanno la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, ossia quella delle società di capitali.

Inoltre, la disposizione presenta una formulazione generica che lascia aperta di fatto la questione relativa alle modalità di affidamento e di scelta del socio privato nelle società a partecipazione mista, sottoposta alla Corte di Giustizia con una recente ordinanza TAR Sicilia, Sez. Catania, n.164/08 e non ancora decisa (vedasi capitolo seguente).

Degna di rilievo è anche la sensibilità del legislatore verso le istanze della Corte dei conti, che più volte ha rilevato la necessità di assoggettare le società (*in house*) al Patto di stabilità interno ed alle procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione di personale.⁴⁰ Così come importante è avere affermato il principio della netta distinzione tra regolazione e gestione dei servizi pubblici locali, che dovrebbe mettere fine a situazioni di conflitto di interessi in capo a enti locali controllori/azionisti dei gestori di servizi pubblici, più volte segnalate dall'Antitrust (da ultimo, si veda la segnalazione del 24 luglio 2008).

L'avvicinamento a forme di liberalizzazione effettiva dei servizi pubblici locali appare, comunque, estremamente cauto ed il percorso iniziale ora tracciato non chiaramente delineato. Dubbi sorgono, ad esempio, in merito all'affermazione della proprietà pubblica delle reti, al momento prevalentemente in mano a soggetti privati, all'ambito e ai poteri di intervento dell'Antitrust e delle altre autorità di regolazione in caso di scelta dell'ente locale di affidamento diretto del servizio, all'estensione alle Regioni della competenza locale di definire i bacini di gara per i diversi servizi, alla genericità del concetto di scelta “economicamente vantaggiosa” nel caso di affidamento di *multiutilities*, alla difficile compatibilità tra la generale previsione di deroghe agli affidamenti ordinari attraverso procedure di evidenza pubblica (comma 3) e l'affermazione dell'obbligo dell'affidamento dei servizi “in ogni caso” mediante procedura competitiva entro la data del 31 dicembre 2010 (comma 9).

⁴⁰ In particolare, nell'esercizio delle competenze previste ex articolo unico, comma 166 e ss. della legge finanziaria 2006 che dell'attività consultiva (si vedano i capitoli di riferimento nella Parte II).

Cap.III - L'affidamento diretto ed il fenomeno dell'*in house providing*

L'affidamento pubblico di servizi c.d. *in house* non ha una definizione normativa generale ed è individuabile, a livello normativo, soltanto attraverso il riferimento contenuto nel citato artt. 113, comma 5, lett. c)⁴¹ del TUEL, come nel tempo reso compatibile con il diritto comunitario. I caratteri fondamentali dell'istituto possono ricavarsi, oltre che attraverso la sua ricostruzione che nel tempo ne ha fatto la giurisprudenza comunitaria e nazionale, da norme specifiche aventi ad oggetto aspetti particolari dell'istituto stesso.

Sotto il profilo strettamente giuridico, può rivelarsi utile l'individuazione dei connotati fondamentali delle due principali forme di affidamento di servizio conosciute nella materia degli appalti, per comprenderne le differenze rispetto all'affidamento *in house*. Premesso che la principale distinzione tra appalto e concessione di servizi riposa sul fatto che l'appaltatore si limita ad eseguire la prestazione in favore dell'appaltante, mentre il concessionario si sostituisce al concedente e ne esercita l'attività propria, con tutte le implicazioni che ciò comporta nel rapporto e nella percezione degli utenti del servizio, l'elemento che accomuna le due forme sta nell'alterità sia dell'appaltatore che del concessionario rispetto all'appaltante e concedente, cioè nella chiara individualità e distinzione soggettiva che contraddistingue le figure che compongono il rapporto contrattuale dell'appalto e della concessione.⁴² Tutte le volte in cui, per l'intensità del controllo e per l'influenza esercitata dal soggetto pubblico nonché per la natura dell'attività svolta dal soggetto privato, la distinzione sostanziale tra affidante e affidatario, al di là dell'aspetto formale, viene meno si è in presenza di affidamento *in house*. Il precipitato logico della mancanza di alterità soggettiva sostanziale consiste nell'ammissibilità dell'affidamento diretto, e quindi senza gara, del servizio ed è intuibile come questo, interferendo direttamente su principi quali la tutela della concorrenza e la libertà del mercato, abbia comportato la necessità di individuare, sia a livello giurisprudenziale che normativo, criteri sempre più stretti e marcati che consentano l'affidamento *in house*.

⁴¹Che, si ricorda, così recita: “*L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuata attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*”.

⁴²Più specificamente, nell'appalto di servizio il rapporto è bilaterale, all'interno del quale il compenso della prestazione eseguita è a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, che sopporta anche il rischio collegato alla prestazione del servizio stesso. Nella concessione il rapporto è trilaterale, concedente-concessionario-utente, ed è il concessionario che sopporta i rischi collegati alla prestazione del servizio ed ottiene la controprestazione – almeno in parte – dagli utenti che pagano un prezzo.

La Corte di Giustizia europea, preoccupata del rischio di violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza degli affidamenti di appalti, con la sentenza C-107/98 (c.d. Teckal) ha stabilito l'applicabilità delle norme comunitarie contenute nella direttiva del Consiglio 93/36/CEE, che coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, ove un'amministrazione aggiudicatrice, quale ente locale, decida di stipulare per iscritto, con un ente distinto da essa sia sul piano formale che decisionale, un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura di prodotti. Ha, in particolare, specificamente stabilito che: “Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la compongono”.

Nella sentenza citata è stato, da un lato, creato l'istituto dell'*in house providing* (lett. gestione in proprio)⁴³, caratterizzato dall'esenzione dagli schemi e dalle garanzie introdotte dal legislatore comunitario attraverso le proprie direttive, e dall'altro, sono stati individuati i criteri fondamentali che connotano legittimamente l'istituto.

In primo luogo, il “controllo analogo”: dottrina e giurisprudenza hanno permesso di giungere alla conclusione che il controllo deve essere prima di tutto “strutturale”, cioè esplicarsi attraverso il potere di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione, vigilanza o direzione del soggetto, in modo da costituire un'ingerenza dell'ente pubblico sulle scelte e sull'organizzazione imprenditoriale tale da qualificare l'aggiudicatario come parte integrante dell'ente pubblico. Ad esso si affianca il controllo funzionale “sull'attività”, da intendersi come potere di valutare la conformità dell'attività svolta dal gestore a parametri legali. Il controllo, ha detto la Corte di giustizia (sentenza C-458/03 del 13 ottobre 2005, c.d. *Parking Brixen*), deve consentire all'autorità pubblica concedente di influenzare le decisioni dell'ente concessionario, “deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti”. In tal senso, la giurisprudenza nazionale ha individuato, quali indici rivelatori della mancanza del controllo analogo: a) la possibilità di ampliamento dell'oggetto sociale, b) l'espansione dell'attività territoriale dell'attività, c) l'apertura della società al capitale privato, d) la mancanza di controllo gestionale da parte dell'ente. Fattori ritenuti, invece, essenziali all'effettività del controllo sono: il controllo del bilancio, il controllo sulla qualità dell'amministrazione, la spettanza di poteri ispettivi e concreti, la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche

⁴³ Precedenti riferimenti all'istituto si ritrovano nel Libro Bianco della Commissione Europea del 1998 ed in successive sentenze non altrettanto rilevanti.

aziendali (CGARS 719/2007). Non appare rilevante ai fini dell'esercizio del controllo analogo la presenza di più soci pubblici né la misura della partecipazione: necessario è soltanto che si rinvengano clausole statutarie che conferiscano agli enti locali partecipanti a quote societarie, anche esigue, effettive possibilità di controllo esercitabili in chiave non soltanto propulsiva o propositiva, ma anche inibitoria di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ente locale nel cui ambito territoriale si esplica il servizio (TAR Lazio 9988/2007).⁴⁴

La presenza di capitale privato, anche in minima parte, nell'impresa affidataria escluderebbe, dunque, che le scelte strategiche e le decisioni essenziali dell'impresa stessa perseguano esclusivamente obiettivi di interesse pubblico. Ciò in quanto, “qualunque investimento di capitale privato in un'impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente” rispetto a quelli tipicamente pubblici e, pertanto, “nell'ipotesi in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate” (sentenza Stadt-Halle C-26/03 dell'11 gennaio 2005). Andrebbe, pertanto, esclusa l'ammissibilità dell'*in house providing* in presenza di soggetti affidatari partecipati da capitale privato⁴⁵. L'uso del condizionale appare d'obbligo in quanto, stando a recentissime pronunce delle Corte di Giustizia, una certa apertura al capitale privato non sembra possa escludere la sussistenza del controllo analogo ed il conseguente affidamento diretto. Infatti, con sentenza 17 luglio 2008 (C-371/2005), la Corte di Giustizia, ribaditi gli indici sintomatici del controllo analogo, ha affermato che “la possibilità per i privati di partecipare al capitale della società aggiudicataria, in considerazione in particolare della forma societaria di quest'ultima, non è sufficiente, in assenza di una loro effettiva partecipazione al momento della stipula di una convenzione come quella di cui trattasi nella presente causa, per

⁴⁴ Di diverso avviso la Corte dei conti, per cui il diritto di voto potrebbe di fatto precludere il funzionamento della società di talché la tutela paritaria o proporzionata degli interessi dovrebbe essere canonizzata nelle disposizioni statutarie, con possibilità di impugnazione delle delibere societarie contrastanti (Del.10/2008 Sez. reg. controllo Lombardia).

⁴⁵ Apparentemente di diverso avviso è la sentenza del Consiglio di Stato n. 4862 del 18 settembre 2007, dove è stato affermato, con riferimento al quadro normativo vigente nel 1999 (art.22 della legge 142/1990) che nel caso di costituzione di società miste per l'affidamento diretto di servizi pubblici locali non occorre che la società sia costituita al solo scopo di gestire proprio quel determinato servizio pubblico oggetto dell'affidamento, ben potendo lo statuto della società comprendere finalità più ampie, ed ottenere per esse, l'affidamento diretto di servizi pubblici. In verità, nel caso di specie, la domanda giudiziale verteva sulla possibilità che una società mista potesse assumere contratti concernenti la prestazione di servizi non espressamente compresi nell'oggetto sociale di questa, e non sulla legittimità dell'affidamento diretto a società mista.

concludere che la prima condizione, relativa al controllo dell'autorità pubblica, non sia soddisfatta". Alla luce di tale giurisprudenza, pertanto, la presenza di soci privati nel capitale sociale che non abbia alcuna influenza su atti e decisioni rilevanti per la società *in house*, non dovrebbe di per sé escludere la sussistenza del controllo analogo da parte degli enti pubblici, soci maggioritari.⁴⁶

Il secondo elemento da valutare per la configurazione legittima dell'*in house providing*, è la realizzazione a favore dell'ente pubblico della parte più importante dell'attività del gestore. Quest'ultimo dovrà, pertanto, rivolgere la propria attività a vantaggio dell'ente controllante, che utilizzerà le prestazioni dell'aggiudicatario principalmente a proprio vantaggio, come fosse un servizio interno. L'attività potrà essere svolta, pertanto, sia nei confronti dell'ente, cioè tesa a soddisfarne i bisogni e a procurargli fattori produttivi e risorse necessarie per l'esercizio delle proprie competenze, che per conto dell'ente, consistere, cioè, nello svolgimento di funzioni proprie e nella prestazione di servizi tipici dell'ente controllante. Sul punto la Corte di giustizia (sentenza C-340/04 dell'11 maggio 2006 – Carbotermo) ha sostenuto che "Nel valutare se un'impresa svolga la parte più importante della sua attività con l'ente pubblico che la detiene... si deve tener conto di tutte le attività realizzate da tale impresa sulla base di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente da chi remunera tale attività, potendo tradursi nell'amministrazione aggiudicatrice o nell'utente delle prestazioni erogate". Pertanto, ogni attività non svolta a favore dell'ente affidante può soltanto avere carattere marginale e porsi come strumentalmente finalizzata all'attività svolta *in house*, in modo tale da non disperdere verso altri interessati utilità collaterali generate dalla produzione del servizio.

Dall'analisi della disciplina comunitaria emerge un evidente dato di sintesi ossia che, per quanto apparentemente blindato, l'ordinamento comunitario risulta assai più flessibile di quanto comunemente creduto, consentendo esso, per i servizi pubblici locali, sia il modello dell'"esternalizzazione" sia quello dell'"*in house providing*", peraltro richiedendo che, laddove venga assunto uno dei due modelli, se ne debba sposare fino in fondo la logica.⁴⁷ Non sembra che il diritto comunitario consideri che l'ordinamento nazionale debba prevedere una qualsiasi di dette opzioni gestionali quale regola rispetto all'altra, valida come eccezione, l'importante è che la scelta dell'una o dell'altra consegua comunque al rispetto del sistema di garanzie

⁴⁶ Va al riguardo, inoltre, segnalato il regolamento CEE n.1370/07 sul trasporto pubblico di passeggeri, pubblicato il 3 dicembre 2007 e che entrerà in vigore il 3 dicembre 2009, il quale, stabiliti a livello normativo esemplificativamente gli indici rivelatori del controllo analogo, definisce come non obbligatorio il 100% del capitale in mano all'autorità pubblica competente

⁴⁷ Si veda al riguardo la risoluzione 14 gennaio 2004 del Parlamento europeo concernente il Libro verde sui servizi di interesse generale [COM (2003) 270 – 2003/2152 (INI)], punto 35 e la risoluzione 26 ottobre 2006 del Parlamento europeo sui "Partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni [2006/2003 (INI)]"

individuate dall'ordinamento stesso. Fino alla recentissima novella normativa introdotta con il d.l.112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, di cui si è sopra trattato, neppure l'ordinamento nazionale, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita agli enti territoriali locali, aveva collocato in posizione privilegiata l'assetto concorrenziale rispetto all'*in house providing*, a cominciare dal comma 5 dell'art.113⁴⁸ del TUEL, che poneva in posizione di assoluta equipollenza le tre differenti modalità di gestione individuate; né un particolare favore per le regole della concorrenza poteva rilevarsi nel comma 5-*bis*, il quale, nel riferirsi soltanto ad assetti monopolistici, disegnava in termini di mera facoltà la previsione futura di criteri di gradualità nell'introduzione di regole che assicurassero la concorrenzialità in specifici settori. Neppure il nuovo Codice degli appalti (d.lgs.163/2006), che ha recepito integralmente le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (2004/17/CEE e 2004/18/CEE), nel prevedere (comma 5, art.30) la perdurante vigenza, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario, delle discipline che prevedono, in luogo della concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici, pare essersi apertamente espresso per l'eccezionalità dell'istituto rispetto alle forme ordinarie di affidamento previa gara. È soltanto con i commi 2 e 3 dell'art.23-*bis* della legge 133/2008 che il legislatore ha espressamente previsto che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali mediante procedure competitive di evidenza pubblica costituisca la forma ordinaria di affidamento e che altre forme, pur nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, rappresentino l'eccezione.

Era stata, invece, la giurisprudenza⁴⁹ a preoccuparsi della compatibilità con il sistema comunitario della disciplina nazionale che lasciava alla libertà di scelta dell'amministrazione l'opzione tra le diverse forme di servizio pubblico. Ed è stata la giurisprudenza ad opinare che l'istituto dell'affidamento diretto rappresentasse un'eccezione all'applicazione della normativa sugli appalti pubblici e, pertanto, la relativa disciplina, dovesse essere interpretata restrittivamente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1514/2007; Sez. II, 18 aprile 2007, n. 456/2007).⁵⁰

2. – Quanto sin qui affermato sulla necessità che per aversi affidamento diretto sia necessaria, tra l'altro, una partecipazione pubblica totalitaria renderebbe impossibile prevedere

⁴⁸ Si ricorda che ai sensi del comma 11 dell'art.23-*bis* della legge 133/2008, l'art.113 del TUEL è abrogato nelle parti incompatibili con l'articolo stesso.

⁴⁹ *E plurimis*, TAR Puglia 885/2004 e Cons. Stato 2316/2004 e 1514/2007

⁵⁰ Anche la Corte dei conti, con riferimento all'affidamento *in house*, ha affermato che “*Trattandosi di una palese deroga ai principi di concorrenza e trasparenza, che potrebbe determinare delle forme di distorsione del mercato, l'istituto in questione è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune condizioni, individuate in prima analisi attraverso numerose pronunce della Corte di Giustizia europea, successivamente avallate e interpretate, laddove necessario, dalla Giustizia amministrativa di primo e secondo grado, sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva*” (Del. 2/2008 Sez. regionale controllo Sicilia). Altre pronunce confermano tale orientamento (S.R.Calabria 60/2008).

tale affidamento in caso di società mista pubblico-privata, pur se nei limiti previsti dalla più recente giurisprudenza comunitaria. Il problema si pone nell'ipotesi prevista dall'art.113 comma 5, lett. b) del TUEL (oggi applicabile nei limiti della compatibilità con l'art.23-bis della legge 133/2008), cioè di affidamento a società mista allorché il socio privato sia stato scelto con procedure ad evidenza pubblica.

A livello comunitario il coinvolgimento nella gestione dei servizi di soggetti privati viene visto con favore, potendo essi apportare alla PA.. specifico *know how* e una gestione più manageriale. Il fenomeno delle società miste rientra nel concetto di partenariato pubblico privato (PPP), codificato nel Libro verde della Commissione CE presentato il 30 aprile 2004, e viene distinto in quello “puramente contrattuale” (appalto e concessione) e quello “istituzionalizzato”, basato su una cooperazione tra il settore pubblico e privato in seno ad un'entità distinta (società miste). Il ricorso a quest'ultima forma può prestarsi, però, ad abusi, potendo costituire una forma di aggiramento della regola dell'affidamento dei servizi sulla base di procedure competitive.

La giurisprudenza comunitaria non ha finora dato indicazioni precise circa le modalità di affidamento a società miste, pur se, eccetto l'*in house providing*, non ha previsto la possibilità di altre deroghe alla normativa sulla concorrenza. La giurisprudenza nazionale amministrativa, al riguardo, non ha avuto posizioni univoche. Da un atteggiamento di totale chiusura assunto dalla CGASR con decisione 589/2006 (dove si dà un'interpretazione restrittiva, se non disapplicativa, della lett. b) del comma 5 dell'art.113 citato, nel senso che la costituzione di una società mista, anche con scelta del socio a seguito di gara, non esime dalla effettuazione di una seconda gara per l'affidamento del servizio) si passa alla posizione dottrinaria di chi ritiene che l'affidamento a società mista sia sempre ammissibile, a condizione che la scelta del contraente privato sia avvenuta mediante trasparenti procedure selettive. Il Consiglio di Stato, con parere 456/2007, ha optato per un soluzione intermedia, ritenendo, cioè, che in caso di “socio di lavoro”, “socio industriale” o “socio operativo” (contrapposti al “socio finanziario”), l'attività che si ritiene “affidata” (senza gara) alla società mista sia, nella sostanza, da ritenere affidata (con gara) al partner privato scelto con una procedura di evidenza pubblica che abbia ad oggetto, al tempo stesso, anche l'attribuzione dei suoi compiti operativi e quella della qualità di socio. Il ricorso a tale figura deve comunque avvenire a condizione che sussistano –oltre alla specifica previsione legislativa che ne fonda la possibilità, alle motivate ragioni e alla scelta del socio con gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006– garanzie tali da fugare gli ulteriori dubbi e ragioni di perplessità in ordine alla restrizione della concorrenza. In altri termini, affermata l'equivalenza tra il contratto di società e appalto, laddove vi siano giustificate ragioni per non

ricorrere ad un affidamento esterno integrale, e quindi ad un appalto, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha ritenuto legittima la configurazione di detto modello organizzativo quando ricorrono due garanzie: 1) che vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l'affidamento del servizio pubblico e gara per la scelta del socio, in cui quest'ultimo si configuri come un "socio industriale od operativo", che concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; 2) che si preveda un rinnovo della procedura di selezione "alla scadenza del periodo di affidamento" (in tal senso, soccorre già una lettura del comma 5, lett. b), dell'art. 113 TUEL in stretta connessione con il successivo comma 12), evitando così che il socio divenga "socio stabile" della società mista.

La condivisibilità del parere 456/2007 e la legittimità di un affidamento diretto di un servizio a società mista i cui soci privati siano stati scelti con gara ha costituito oggetto di apposita decisione 1/2008 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato espressa il 10 dicembre 2007. In detta sede è stato prima di tutto confermato che la partecipazione totalitaria non è sufficiente a qualificare una società come *in house*, se la partecipazione non è affiancata da poteri di controllo effettivi e penetranti (incidibilità statutaria di quote di capitale a privati, attribuzione all'ente pubblico controllante di poteri ispettivi diretti e concreti, mancanza di vocazione commerciale della società che renda precario il controllo dell'ente pubblico, come, per esempio, l'attività ultraterritoriale, controllo preventivo dell'ente pubblico sulle decisioni societarie più importanti, controllo sul bilancio e sulla qualità dell'amministrazione) che configurino la totale dipendenza dell'affidatario diretto dall'ente pubblico affidatario. È stato poi rilevato che il Consiglio di Stato, nel citato parere 456/2007, ha individuato una delle soluzioni possibili alle problematiche connesse alla costituzione delle società miste e all'affidamento del servizio ad esse, nella ricerca di contemperare le esigenze di cooperazione tra settore pubblico e privato con quelle di tutela della concorrenza. L'Adunanza Plenaria non ha però ritenuto di poter individuare soluzioni univoche o modelli definitivi riferibili alle modalità di affidamento di servizi a società miste, in quanto, in mancanza di indicazioni normative o giurisprudenziali anche comunitarie, avrebbe corso il rischio di dar luogo ad interpretazioni "*praeter legem*" che avrebbero potuto non trovare l'avallo della Corte di giustizia. Ha affermato, comunque, l'illegittimità di un affidamento avvenuto in via diretta senza previa gara a società mista, perché, da un lato non è possibile l'affidamento diretto per il solo fatto che il socio privato sia scelto tramite procedura a evidenza pubblica, dall'altro, in presenza di una società avente un oggetto plurimo e variegato dal punto di vista qualitativo, non si può affermare che la scelta con gara del socio, effettuata a monte della costituzione della società, garantisca gli stessi effetti di una pubblica gara da svolgersi con riferimento al singolo

servizio. L'affidamento deve comunque rispettare le regole generali di diritto interno e i principi del diritto comunitario di economicità, efficacia, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento.⁵¹

In verità, autorevoli indicazioni comunitarie in ordine alla necessità di gare separate per l'individuazione del socio privato e per l'affidamento del servizio sono contenute nella Comunicazione interpretativa C(2007) 6661 adottata dalla Commissione europea in data 5 febbraio 2008, non conoscibile al momento dell'assunzione della decisione 1/2008 dell'Adunanza Plenaria sopra richiamata. Qui è stata definitivamente ammessa la legittimità del ricorso ad un'unica gara, ritenendo sostanzialmente inutile il doppio procedimento laddove vengano rispettati i principi comunitari stabiliti in materia e vengano adottate altre specifiche cautele.⁵²

Va, inoltre, conclusivamente rilevato che la conformità al diritto comunitario del modello di società mista pubblico-privata, costituita appositamente per l'espletamento di un servizio pubblico di rilevanza industriale e con oggetto sociale esclusivo, direttamente affidataria del servizio stesso, nella quale il socio privato sia stato selezionato mediante procedura di evidenza pubblica, è stata sottoposta al vaglio della Corte di giustizia mediante una recentissima ordinanza del TAR Sicilia, Sezione di Catania, rubricata n. 164/08 del 13 marzo 2008.

⁵¹ Tali principi sono stati affermati anche dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza 401/2007, che ha evidenziato che la nozione comunitaria di concorrenza, che si riflette su quella di cui all'art.117, comma 2, lett.e), Cost., attiene alla concorrenza “per” il mercato che impone che il contraente venga scelto con procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali. Sul piano interno, l'osservanza di detti principi costituisce anche attuazione dell'art.97 della Cost. e dei principi di buon andamento ed imparzialità, nonché delle regole di efficacia ed efficienza dell'attività dei pubblici poteri. L'adeguamento del diritto interno a quello comunitario ha portato a ritenere la proceduralizzazione dell'attività di scelta del contraente non più dettata nell'esclusivo interesse dell'amministrazione ma degli operatori, funzionale alla libertà di accesso al mercato ed alla tutela della concorrenza. La nozione di concorrenza presa a riferimento dalla Corte Costituzionale, riflettendo quella operante in ambito comunitario, include in sé sia interventi «di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto», sia interventi mirati a ridurre gli squilibri attraverso la creazione delle condizioni per la instaurazione di assetti concorrenziali (sentenza numero 14 del 2004; vedi anche, tra le altre, le sentenze numeri 29 del 2006 e 272 del 2004). E pertanto, ognqualvolta la normativa regionale detti una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, Cost., riducendo, da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici («tutela della concorrenza») e alterando, dall'altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati («ordinamento civile») va dichiarata inconstituzionale (sentenza Corte cost. 322/2008).

⁵² La Commissione Europea ha chiarito che qualora si verta in materia di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (IPPP, cioè la nostra “società mista) non è necessaria la doppia gara: “*In any case, the Commission does not considerer a double tendering procedure...to be practical*”. Secondo la Commissione, per operare un affidamento conforme ai principi comunitari ed evitare al tempo stesso la doppia gara sarà necessario selezionare il partner privato dell'IPPP mediante un'unica procedura (che potrà essere effettuata anche tramite procedura negoziata o con il nuovo sistema del dialogo competitivo ex art.3, comma 39 d.lgs.163/2006), che abbia ad oggetto sia il contratto pubblico da assegnare alla futura società mista, sia la scelta del partner, con la specificazione del contributo operativo che quest'ultimo dovrà fornire e/o del contributo alla gestione della società. Il contratto dovrà anche disciplinare l'eventuale modifica delle attività affidate e le modalità d'uscita del socio privato in caso di mancato affidamento di nuovi appalti o concessioni o di mancata proroga. La proroga, infatti, non viene esclusa, (né la durata rigidamente predefinita) ma dovrà essere adeguatamente pubblicizzata, in modo che le altre imprese ne siano consapevoli e siano rispettati i principi di trasparenza e parità di trattamento.

Cap. IV - Studi specifici

La crescente presenza del socio pubblico all'interno delle compagnie societarie operanti nel settore dei servizi pubblici locali ha determinato un forte incremento dell'interesse nei confronti del fenomeno da parte di tutte le categorie economiche e sociali coinvolte: le stesse imprese, i vari *stakeholders* finanziari e industriali, i cittadini, gli amministratori locali, i politici. Si è visto come il dibattito sia stato e continui ad essere alimentato, a livello dottrinario e giurisprudenziale, dalla necessità di dare una collocazione ordinamentale e sistematica del fenomeno, coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale comunitario e nazionale. Ma in maniera altrettanto sostenuta emerge la domanda di informazioni e trasparenza sull'andamento del fenomeno, da soddisfare non solo in funzione di corrette valutazioni economico-finanziarie, ma anche quale imprescindibile contributo alla fase di riforma istituzionale in corso avente ad oggetto processi di liberalizzazione, correlati a necessità di controllo e gestione dei costi, ed interventi di politica industriale.

Enti di ricerca e associazioni di rappresentanza hanno in atto da tempo attività di monitoraggio e di analisi che, seppure a volte limitate ad un numero circoscritto di enti locali o di imprese, comunque contribuiscono a delineare un quadro interessante del fenomeno.

Da tali studi emergono considerazioni di sintesi piuttosto omogenee:

- a) le società partecipate rappresentano strumenti economicamente rilevanti, sia per giro d'affari che per valore aggiunto prodotto, in grado di condizionare sempre più profondamente le politiche locali;
- b) la realtà in cui operano appare configurata da una netta separazione tra settori connotati dal profitto (energia e gas), le cui società tendono a quotarsi in borsa, e settori con *performances* spesso insoddisfacenti (trasporti e servizi ambientali). Nel primo caso, la ricaduta è in termini di flusso di entrate per l'ente locale (dividendi), che può giocare un ruolo importante nel processo di allocazione delle risorse e nella modulazione della leva fiscale locale. Nel secondo, la questione assume non inferiore rilievo economico per le uscite finanziarie e per gli interventi sulle modalità di gestione, a loro volta condizionate da ridotte possibilità di manovra tariffaria e da vincoli occupazionali;
- c) a livello territoriale, gli indicatori di *performances* mostrano una distanza evidente tra le società del Mezzogiorno e quelle del Centro Nord, elemento che fa emergere la necessità di interventi mirati: 1) alla riorganizzazione industriale, con maggiore apertura alle forme di *multiutilities* a maggiore redditività, ed ai settori *profit-oriented*, meno vincolati dagli oneri di servizio pubblico, 2) al superamento della frammentazione dimensionale, con mercati di

- riferimento ancora circoscritti ai territori tradizionalmente presidiati dagli enti locali, 3) all'ampliamento del giro d'affari, ancora troppo ridotto rispetto all'elevato assorbimento occupazionale ed alle dimensioni delle strutture di *governance*;
- d) la rilevanza per le politiche locali e le criticità riscontrate rendono quanto mai urgente la redazione di bilanci consolidati tra ente locale e società partecipate, al fine di migliorare le relazioni di *governance* e di procedere a più adeguate valutazioni economiche delle *performances* di gruppo;
 - e) le procedure di affidamento diretto divengono sempre più frequenti, così come tende a crescere il capitale sociale detenuto dai soci pubblici.

IV.1 - Rapporto 2007 sulle società partecipate dagli enti locali - Centro Studi Unioncamere

Il più ampio grado di completezza dell'analisi si riscontra nel Rapporto 2007 sulle società partecipate dagli enti locali redatto dal Centro Studi Unioncamere, in cui, sulla base degli elenchi dei soci depositati presso il Registro delle imprese delle Camere di commercio, è stato considerato tutto il complesso delle società che risultano partecipate, sia direttamente che indirettamente, da Comuni, Province, Regioni e Comunità montane, integrato con le società quotate. Il rapporto dà atto della rilevanza economica del comparto delle società partecipate da enti locali in termini di giro d'affari e soprattutto di valore aggiunto, che nel 2005 ha rappresentato l'1,2% del PIL dell'economia nazionale (1,4% al netto del contributo della PA).

Il censimento fa riferimento agli anni 2003 e 2005 e considera un numero complessivo di 4.604 società nel 2003 e 4.874 nel 2005, incrementato del 5,9% nel triennio. Delle società partecipate nel 2005, il 40% riveste la forma di S.p.A., il 44% di S.r.l. ed il 16% di società consorili; il 73% ha una partecipazione diretta dell'ente locale ed il 27% una indiretta; il 51,5% del totale del capitale sociale è detenuto da comuni ed il 9% da regioni, province e comunità montane.

Nel 2005, quasi i due terzi (3.166) delle società partecipate sono controllate (partecipazione superiore al 50%) da enti locali, e di esse il 71,8% è rappresentato da società non quotate con partecipazione diretta, il 27,8% da società non quotate con partecipazione indiretta e lo 0,4% da società quotate in borsa in cui uno o più enti locali detiene una quota almeno "rilevante" (10%) del capitale sociale. Tra il 2003 ed il 2005 il numero delle società controllate è cresciuto del 12% ma la concentrazione del capitale si è ridotta di 1,6% (nel 2005 il 79% è la quota di capitale sociale detenuta dagli enti locali). Il censimento evidenzia una forte

concentrazione delle società controllate al Centro-Nord (79%), in particolare in Lombardia (18,4%), Toscana (9,8%), Emilia Romagna (9,4%), Piemonte (9,3%) e Veneto (8,8%), ed un minor numero nel Mezzogiorno (21%), di cui il 30% concentrato in Campania. Diversamente, la quota di capitale sociale mediamente detenuta dagli enti locali in società controllate nel Mezzogiorno risulta più elevata rispetto a quella del Centro-Nord (80,5% contro il 60,9%).

Alcune analisi specifiche sono state condotte sulle società il cui bilancio, regolarmente depositato presso il Registro delle imprese, abbia presentato un valore della produzione superiore a zero ed abbiano una quota di capitale sociale detenuto da enti locali superiore al 10%. Si tratta, con riferimento al 2003 e al 2005, rispettivamente di 3.512 e di 3.769 società partecipate, e di 2.826 e 3.166 società controllate. Sotto il profilo dell'occupazione, il settore delle partecipate, così considerato, assorbe l'1,1% del totale nazionale delle unità lavorative, concentrato per il 90% nel settore dei servizi pubblici locali e delle infrastrutture e servizi alle imprese. Nell'ambito delle *local utilities*, sono le imprese di trasporto pubblico, insieme a quelle per la gestione dei rifiuti, che presentano i valori massimi di numero di addetti (rispettivamente, 249 e 116, contro una media generale di 68 unità). La stessa distribuzione occupazionale si riscontra nelle società controllate dove, però, il numero medio degli addetti sale da 68 a 87 unità, che diventano 105 nel Mezzogiorno. Con riferimento alle principali grandezze di conto economico, il valore medio del valore della produzione e del risultato d'esercizio delle *local utilities* supera nel 2005 del 110% e del 170% quello medio delle partecipate, con una concentrazione dei valori di fatturato nei servizi a rete (idrici, energia, gas). Il saldo nazionale degli utili appare positivo in quanto i profitti delle imprese del Centro-Nord (1,6 miliardi di euro) più che controbilanciano le perdite di quelle del Mezzogiorno (147 milioni). I più significativi indici di redditività, ROE e ROA⁵³, mostrano un andamento crescente nel triennio e quindi un miglioramento delle *performances* economiche, pur se con notevoli differenze a seconda del settore di attività economica (gli indici crescono nel settore dell'energia elettrica e gas e diminuiscono fino a diventare negativi in quelli del trasporto pubblico, e gestione dei rifiuti). Gli indicatori della situazione finanziaria appaiono meno brillanti, con un indice di indebitamento che tra il 2003 ed il 2005 aumenta di sei punti percentuali ed una crescente velocità dei debiti a breve (+22,2% nel triennio). Sono soprattutto le imprese del Mezzogiorno a presentare elevati livelli di squilibrio finanziario ed è qui che il patrimonio netto, che già copriva una bassa quota di indebitamento nel 2003 (47,9%), nel 2005 si è ulteriormente ridotto (39,9%), dato che dà indicazione di una maggiore dipendenza da fonti di finanziamento esterne

⁵³ Il ROE (*Return On Equity*) misura la redditività del capitale proprio mentre il ROA (*Return On Asset*) misura la redditività delle vendite.

all'impresa. Le medesime considerazioni valgono, grosso modo, anche per le società controllate, dove sembra che il controllo pubblico assicuri rendimenti importanti sotto forma di dividendi. Nel 2005, i rendimenti da dividendi hanno presentato un incremento del 70,2% rispetto al 2003, con una quota di pertinenza degli enti locali cresciuta del 52,4% rispetto al 2003. Anche qui, la quota dei debiti coperta dal patrimonio netto si riduce nel tempo (dal 46,9% del 2003 al 41,9% nel 2005), con un livello di indebitamento in crescita anche per le imprese del Centro-Nord.

Restringendo il campo ai servizi pubblici locali (*local utilities*), le società partecipate operanti nel settore sono 1.328 nel 2005 (11,6% in più rispetto al 2003) con una occupazione di 185 mila addetti (8,95 in più rispetto al 2003). In esse si concentra quasi il 30% dei ricavi complessivi nazionali ed il 58% degli addetti, ma l'elevata incidenza del costo del lavoro ne compromette la capacità di creare utili, pari al 13,2% di quello registrato nel settore a livello complessivo. Le società controllate da enti locali, operanti nelle *local utilities* sono 792, pari al 69,8% del totale delle società controllate rilevate nel 2005, con una quota di capitale sociale mediamente detenuta dell'81%. Il valore della produzione è aumentato nel triennio del 12,7%, con un incremento maggiore del risultato d'esercizio (38,6%) sostanzialmente attribuibile agli elevati contributi in conto esercizio e compensazioni. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie registrano anch'esse un incremento (8,8%), in parte conseguente, oltre che a rivalutazioni del portafoglio titoli, anche a processi di acquisizioni e fusioni tra società. Analisi di comparto inducono a rilevare che quello energetico e idrico registra l'incremento del fatturato più elevato, per l'aumento generalizzato delle tariffe, mentre il settore dei trasporti è quello a maggior assorbimento occupazionale nell'ambito dei servizi pubblici locali, e segna il costo del lavoro più elevato (85% del valore aggiunto delle imprese a controllo pubblico locale) che causa più bassa redditività. A livello territoriale, la quota di valore aggiunto destinata al costo del lavoro si riduce al Centro Nord (da 68,7% a 65,8%) mentre cresce nel Mezzogiorno, dove nel 2005 raggiunge il 99% nel caso dei trasporti ed il 105% in quello dei rifiuti.

IV.2 - Le società controllate dai maggiori Comuni italiani - Ufficio Studi di Mediobanca

Con riferimento prevalente al settore delle *utilities*, va rilevata la ricerca realizzata dall’Ufficio Studi di Mediobanca per conto della Fondazione Civicum di Milano, pubblicata il 5 marzo 2008. L’oggetto è rappresentato dai bilanci 2005/2006 delle 47 società controllate dai Comuni di Bologna, Brescia, Milano, Napoli, Roma, Torino, come da prospetto che segue.⁵⁴

	Energia elettrica e gas	Acqua	Servizi ambientali	Trasporto locale	Aeroporti	Varie	Totale
Bologna	HERA	HERA	HERA	ATC SRM		CAAB SERIBO	5
Brescia	ASM Brescia (ora in A2A)	ASM Brescia (ora in A2A)	ASM Brescia (ora in A2A)	Brescia Mobilità		Centrale del latte Brescia	3
Milano	Milano AEM (ora in A2A)	Metropolitana Milanese	AMSA (ora in A2A)	ATM	SEA	Metropolitana Milanese Milano Ristorazione Milanospot SOGEMI ZINCAR	9
Napoli		ARIN	ASIA	ANM CTP Metronapoli		Bagnolifutura CAAN Mostra D’Oltremare Napoli Servizi Terme di Agnano	10
Roma	ACEA	ACEA	AMA	ATAC MetRo Trambus		Risorse-RPR Roma Entrate Roma Metropolitanane Roma Multiservizi Zetema	10
Torino	Iride	SMAT	AMIAT	GTT	SAGAT	AFC Torino CAAT - FCT Finanziaria Sviluppo Utilities Soris	10
Totali	5	6	6	11	2	23	47

Il rapporto conferma come il controllo societario da parte di enti locali costituisca uno strumento estremamente significativo nell’ambito delle politiche locali, a partire dall’impatto finanziario positivo (220 milioni di dividendi di competenza 2006, +8% rispetto al 2005), o negativo sulla gestione dell’ente (contributi e corrispettivi versati, ripiani perdite, ricapitalizzazioni) correlato alla partecipazione.

L’incremento complessivo dei ricavi nel biennio 2005/2006 è pari al 17% e quello dei dividendi incassati è dell’82%, con Milano che primeggia⁵⁵ e Napoli con ricavi negativi e senza dividendi. Roma, invece, conta il numero più elevato di dipendenti (30.309 unità nel 2006) e, insieme a Milano, copre il 70% della forza lavoro. Il margine operativo netto (MON), il risultato

⁵⁴ I Comuni sono stati selezionati in base al valore aggiunto 2005 e le società rappresentano le principali società controllate dal Comune e quelle in cui esso non ha il controllo ma è il socio di maggioranza relativa. Le partecipazioni dei Comuni considerati, dirette e indirette, sono complessivamente in 341 società, di cui 303 adottano bilanci consolidati con la società capogruppo.

⁵⁵ Nel 2006 SEA ha distribuito riserve e si è consolidata la partecipazione al 50% nel gruppo Edison. Inoltre, dal gennaio 2008 si è perfezionata l’incorporazione dell’ASM Brescia e dell’AMSA di Milano nell’AEM che ha preso il nome di A2A, come si vedrà avanti.

corrente ed il risultato netto⁵⁶ mostrano un miglioramento per tutti i Comuni, tranne che per Torino, con valori in diminuzione, e per Napoli, con valori tutti negativi, influenzati dai margini anch'essi negativi di ASIA, che ha subito un aumento del costo dei servizi di terzi ed una riduzione dei contributi comunali. Milano ha i valori più elevati, seguita da Brescia (per i risultati di ASM Brescia), Roma (per l'effetto combinato di ATAC e ACEA), Torino e Bologna.

Con riferimento ai settori, i margini più elevati appartengono a quello di energia e gas, influenzato dalle società quotate (ASM Brescia, AEM, HERA, Iride, e ACEA, che rappresentano quote di fatturato dei rispettivi Comuni pari a 96%, 77%, 68%, 61% e 56%), seguono aeroporti e servizi ambientali. I trasporti segnano tre *performances* negative in entrambi gli esercizi, a causa della forte incidenza del costo del lavoro che limita la redditività. E ciò, nonostante gli apporti pubblici sotto forma di corrispettivi per contratti di servizio, che a Roma raggiungono il 60% dei ricavi e a Napoli il 79%. Gli indici di redditività confermano quanto sopra rilevato dal rapporto Unioncamere: il settore energia, gas e acqua ha gli indici (ROI e ROE) in crescita (ASM Brescia ha gli indici maggiori), il settore aeroportuale segna gli indici più elevati, i servizi ambientali e trasporti hanno indici negativi ed in costante peggioramento.

Sotto il profilo patrimoniale, il settore dell'energia, gas e acqua ha effettuato nel 2006 il 41% degli investimenti totali, i trasporti il 27%, i servizi ambientali il 20%. L'indice di indebitamento è diffusamente peggiorato nel biennio ed è stato complessivamente del 101,6%, con Roma che presenta l'indice più elevato (131,9%), seguita da Torino e Milano. Il settore che registra l'indebitamento più elevato è quello dei servizi ambientali (400,5%), condizionato dal rapporto di ASIA di Napoli (1.865,3% nel 2006 contro il 112% del 2005), causato dalla perdita di esercizio che ha quasi completamente annullato il patrimonio netto e da un aumento di debiti di 23 milioni di euro. Il settore che, invece, presenta l'indebitamento più basso è quello dei trasporti (45,6%) e quello aeroportuale: quest'ultimo, nel 2005 appariva più solido (54,8%), ma ha un indice in netto peggioramento nel 2006 (181,7%), per effetto dell'indebitamento finanziario di SEA Milano, più che raddoppiato, e della riduzione del suo patrimonio netto di oltre il 40%, a seguito della distribuzione di riserve nel 2006.

A fine 2007 le *utilities* partecipate dai Comuni e quotate in Borsa sono 14: di esse, l'AEM di Milano presenta il valore di Borsa più elevato (5,6 miliardi di euro), seguita da ASM Brescia, HERA di Bologna, ACEA di Roma. L'indice complessivo delle quotazioni dei titoli, riferito al

⁵⁶ Va ricordato che la misura ed il segno dei risultati di bilancio derivano in gran parte dalle modalità e dalla misura dei corrispettivi e contributi in conto esercizio che gli enti corrispondono a titolo di contratto di servizio a fronte dei servizi prestati. I settori trasporti e igiene ambientale godono dei contributi più significativi.

periodo 2003-2007 assumendo come base 100 i corsi al 2003, mostra un incremento del 12% a fine 2003, del 55% nel 2004, del 57% nel 2005, del 134% nel 2006 e del 121% nel 2007, con la migliore *performance* attribuibile ad ACEA seguita da ASM Brescia. Con riferimento ai prezzi di collocamento, l'ASM Brescia è la società con la migliore *performance* complessiva, negativa solo nel 2003 ed in forte accelerazione nel 2007, seguita da HERA e Aeroporto di Firenze. L'ACEGAS-APS è l'unica società a *performance* negativa nell'intero periodo preso in considerazione, ma anche Iride mostra risultati poco soddisfacenti.

	Data collocamento	Prezzo	Prezzo a fine anno					Variaz. % dei corsi rispetto al prezzo di collocamento				
			2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
ASM Brescia	VII 2002	1,85	1,75	2,53	2,56	4,12	4,96	-5,6	36,7	38,2	122,6	174,2
HERA	VI 2003	1,23	1,24	2,13	2,24	3,30	3,06	1,1	74,2	83,2	169,0	149,4
Aeroporto di Firenze	VII 2000	8,10	11,36	9,45	13,91	19,57	18,03	40,2	16,6	71,7	141,6	122,6
AEM	VII 1998	1,94	1,47	1,69	1,61	2,53	3,12	-24,3	-13,0	-17,0	30,4	60,6
ACEA	VII 1999	8,95	5,13	8,01	8,40	14,54	14,19	-42,6	-10,5	-6,2	62,4	58,5
ENIA Parma	VII 2007	10,10	-	-	-	-	11,78	-	-	-	-	16,7
SAVE Venezia	V 2005	21,00	-	-	18,73	25,00	10,81	-	-	-10,8	19,0	3,0
Società Aeroporto Toscano	VII 2007	12,35	-	-	-	-	12,51	-	-	-	-	1,3
Iride (ex AEM Torino) (1)	XI 2000	2,70	1,28	1,86	2,03	2,47	2,54	-49,3	-26,3	-19,4	-2,0	0,5
ACSM (2)	X 1999	1,94	1,60	2,54	2,15	2,47	1,80	-17,7	30,9	10,9	27,5	-7,4
ASCOPIAVE	XII 2006	1,80	-	-	-	2,24	1,67	-	-	-	24,2	-7,5
ACEGAS-APS Trieste Padova	II 2001	10,50	5,17	9,15	7,68	8,52	6,68	-50,8	-12,8	-26,9	-18,8	-36,4
AMGA (3)	X 1996	1,30	0,99	1,45	1,66	-	-	-23,5	11,8	27,3	-	-
META (4)	III 2003	1,95	1,87	2,68	-	-	-	-4,3	37,3	-	-	-

(1) Variazioni calcolate sul prezzo di collocamento rettificato con il fattore 0,9343 per tenere conto dell'aumento di capitale del luglio 2003.

(2) La società ha effettuato un secondo collocamento nel dicembre 2000 a 4,75 euro per azione.

(3) Incorporata dalla AEM Torino (poi Iride) nell'ottobre 2006.

(4) Incorporata dalla HERA nel dicembre 2005.

Sotto il profilo dei dividendi distribuiti, l'ASM Brescia ha assicurato al proprio azionista di riferimento i dividendi più elevati nel periodo 2003-2007 (344 milioni di euro), seguita da AEM (222 milioni) e ACEA (171 milioni). L'unica società sottoposta a ricapitalizzazione nel periodo considerato è Iride (ex AEM Torino), per cui il Comune di Torino ha sottoscritto un aumento di capitale di 80 milioni di euro nel 2003.

Nel medesimo periodo 2003-2007 le principali acquisizioni e fusioni sono state poste in essere da società quotate. La parte più cospicua degli investimenti in partecipazioni è attribuibile a AEM Milano, la cui operazione più rilevante è stata l'acquisto del controllo della Edison, che ha portato nel 2006 il gruppo AEM a rappresentare il secondo produttore di energia elettrica in Italia dopo il gruppo ENEL. Il secondo gruppo per entità di acquisizioni è stato HERA, seguito

da ASM Brescia e ACEA. Nell'ottobre 2006 è stata perfezionata la fusione per incorporazione dell'AMGA Genova nell'AEM Torino, che ha assunto la denominazione di Iride, ora una delle maggiori utilità integrate del Nord-Ovest: il gruppo ha attualmente al vertice la *holding* FSU-Finanziaria Sviluppo Utilities, partecipata al 50% dai Comuni di Genova e Torino, che detiene la partecipazione di controllo di Iride. Le uniche società non quotate che hanno realizzato acquisizioni di rilievo sono state la SEA Milano e la SAGAT e SMAT torinesi. Dal 1° gennaio 2008, è stata perfezionata l'incorporazione di ASM Brescia e di AMSA Milano in AEM Milano, che ha modificato la denominazione in A2A con sede a Brescia: il nuovo gruppo rappresenta il primo operatore nazionale nel settore delle *local utilities* per fatturato ed il secondo operatore nazionale per capacità produttiva e per elettricità venduta.

IV.3 - Compendio statistico 2008 - Confservizi

Il Compendio statistico 2008 elaborato da Confservizi⁵⁷ espone i più significativi dati analitici delle imprese di servizio pubblico locale associate, rilevati dallo stato patrimoniale e dal conto economico con riferimento al triennio 2004-2006, ad un livello di completezza abbastanza significativo (più di 1100 le aziende prese in considerazione, svolgenti in maggioranza servizi di natura industriale).

A prescindere dall'analisi dei singoli dati aziendali, rilevanti soprattutto per indagini di *benchmarking* e per valutazioni di *performances* specifiche, i dati aggregati rivelano particolare interesse in funzione del rapporto con i riferimenti nazionali e dimostrano quanto le imprese a controllo comunale costituiscano realtà economicamente sempre più importanti, non solo per la realtà locale. In particolare, il fatturato di queste imprese rappresenta nel 2006 l'1,37% del totale della produzione nazionale ed il 4% di quello dell'industria (contro l'1,25% ed il 3,6% rilevato nel 2005), il valore aggiunto lo 0,94% (0,93% nel 2005) rispetto all'economia nazionale⁵⁸ ed il 4% dell'industria (4,3% nel 2005), gli investimenti rappresentano il 2% di quelli dell'economia nazionale e l'occupazione assorbe il 4% di quella dell'industria.

Su un piano generale, i dati di stato patrimoniale e di conto economico dimostrano una diffusa tendenza alla crescita economica del settore ed al complessivo innalzamento degli standard di economicità e di solidità finanziaria e patrimoniale, pur se con andamento rallentato nel triennio considerato rispetto al precedente, soprattutto con riferimento alle componenti di stato patrimoniale. Qui, infatti, si evidenzia una crescita di quasi il 17% delle componenti

⁵⁷ Sindacato d'impresa che rappresenta, promuove e tutela aziende ed enti che gestiscono servizi pubblici locali e regionali, operanti sia in settori “a rilevanza industriale” sia in ambiti più propriamente riconducibili ai servizi sociali e alla persona.

⁵⁸ Il dato non appare disallineato con quello rilevato da Unioncamere.

dell'attivo, sia dal lato delle immobilizzazioni che del capitale circolante, con una positiva dinamica del patrimonio netto del 7%, mentre nel triennio 2003/2005 la crescita delle componenti dell'attivo era stata di quasi il 30% e quella del patrimonio netto del 28%. Dal lato del conto economico, invece, la tendenza all'espansione economico-produttiva del comparto è più netta: l'incremento del valore della produzione è stato del 29% (contro il 28,5% del triennio 2003/2005), mentre, dal lato dei costi della produzione, il decremento delle spese di personale ha compensato la crescita dei prezzi delle materie prime, con positivi effetti in termini di risultato operativo, migliorato del 43% (contro il 30% del triennio precedente) e di risultato d'esercizio (cresciuto del 9%).

Dal lato delle modalità di gestione, le aziende *multiutility* presentano rispetto alle monoservizio una maggiore concentrazione di immobilizzazioni immateriali (per effetto della voce "partecipazioni" conseguente ai processi di aggregazione), un utile di esercizio di quasi quattro volte superiore alle aziende mono e più elevati livelli di valore e di costi della produzione. Le ragioni delle migliori *performances* delle aziende *multiutility* vanno ricercate nel fatto che esse operano prevalentemente nei servizi a rete che hanno più elevati margini di redditività mentre le aziende monoservizio operano nei settori del trasporto pubblico o igiene urbana, maggiormente vincolati da oneri di servizio pubblico, da tariffe inferiori ai costi e da un'elevata incidenza dei costi di personale. Una notazione particolarmente interessante investe il dato territoriale: il Sud è caratterizzato da uno stato di notevole e diffusa arretratezza (pur se leggermente ridotta rispetto al triennio precedente) che si manifesta sotto il profilo organizzativo (elevata frammentazione e prevalente gestione diretta dei comuni soprattutto nei servizi idrici e dei rifiuti), sotto quello della scelta settoriale delle imprese (la minima parte delle imprese del Sud opera in settori a più alta redditività), sotto quello della dotazione infrastrutturale (solo il 9% delle immobilizzazioni materiali sono localizzate al Sud, contro il 65% al Nord e il 26% al Centro) e sotto quello economico-patrimoniale (il 7% del patrimonio netto appartiene alle imprese del Sud, a fronte del 69% al Nord e del 24% al Centro).

PARTE SECONDA

I controlli della Corte dei conti in materia di organismi partecipati

Cap. I - L'assetto attuale dei controlli della Corte dei conti nei confronti delle autonomie locali

L'attività di controllo della Corte dei conti, così come delineata dal quadro di riferimento normativo costituzionale ed ordinario⁵⁹, e dalla giurisprudenza costituzionale⁶⁰, assume la pregnante e fondamentale finalità nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di verificare il corretto utilizzo del denaro pubblico. Con riferimento alle autonomie territoriali, la disciplina dei controlli, così come definita dalla legge 20/1994 che aveva fatto salvo il d.l.786/1981, convertito nella legge 51/1982⁶¹, e che aveva istituzionalizzato il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle Pubbliche Amministrazioni⁶², ha acquistato sempre maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e dell'obbligo imposto agli Stati di rispettare uno specifico equilibrio complessivo nazionale, realizzabile soprattutto attraverso il controllo della finanza pubblica locale.

Con la legge 131/2003, l'assetto dei controlli viene, pertanto, a subire profonde e determinanti incursioni da parte del legislatore che ne riqualificano gli aspetti sistematici in forza di un rapporto di ausiliarietà molto forte creato tra gli organi rappresentativi delle autonomie locali e le strutture regionali della Corte dei conti. La citata legge 131, che ha dato attuazione al nuovo apparato dei poteri locali delineato dalla legge costituzionale 3/2001, con l'art.7, nel consacrare normativamente le Sezioni regionali di controllo (fino a quel momento previste solo in via regolamentare ai sensi del reg. 16 giugno 2000 n.14/DEL/2000), individua specificamente gli ambiti e le modalità dell'attività di controllo che la Corte è chiamata ad esercitare con riferimento alle autonomie territoriali. Nell'ambito della sua ribadita vocazione

⁵⁹ Art.100 Cost. e, per quanto qui rileva, art.3 legge 20/1994, art.7 legge 131/2003, art.1, comma 166 e ss. legge 266/2005.

⁶⁰ Si ricordano le principali pronunce costituzionali emanate in argomento: 29/1995, 470/1997, 417/2005, 267/2006, 179/2007.

⁶¹ Si tratta della legge istitutiva della Sezione Enti locali (art.13) a cui competeva la redazione del referto al Parlamento annuale sui risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento degli enti locali con popolazione superiore agli 8000 abitanti.

⁶² Definito dalla legge come controllo di secondo grado basato sulla verifica della legittimità e regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni, della rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge, attraverso la valutazione comparativa dei costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

ausiliaria, viene attribuito alla Corte, a livello centrale⁶³, il compito di riferire annualmente al Parlamento in merito al rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al Patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le Sezioni regionali devono, invece, riferire esclusivamente al Consiglio dell'ente controllato in merito al perseguitamento degli obiettivi posti dalle leggi statali e regionali di principio e di programma nonché alla sana gestione finanziaria degli enti locali ed al funzionamento dei controlli interni. La natura del controllo esercitato è quella tipica del controllo "collaborativo" esterno sulla gestione⁶⁴, improntato alla verifica del buon andamento economico e finanziario degli enti e finalizzato, attraverso il metodo del contraddirittorio e della comparazione, a mettere in rilievo le criticità eventualmente rilevate in funzione dei possibili percorsi di miglioramento ed autocorrezione, e, nell'ottica di una più efficace istanza democratica, a darne consapevolezza ai relativi livelli di governo territoriale e locale ed ai cittadini.

Con l'art.7 della legge 131/2003, la posizione collaborativa della Corte dei conti nei confronti delle autonomie territoriali viene corroborata da una nuova funzione, quella consultiva, attivabile dalle Regioni e dagli enti locali, di norma attraverso il Consiglio delle Autonomie, in materie di contabilità pubblica, cui si affianca la possibilità delle Regioni di richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa⁶⁵. In questo modo, la Corte dei conti (al di là delle necessarie cautele adottate per evitare che l'attività consultiva si tramuti in una riedizione dei superati controlli preventivi di legittimità e che si introducano elementi di

⁶³ Titolare è la Sezione delle Autonomie, la cui disciplina e competenza è stata rivista dalle Sezioni Riunite della Corte con deliberazione 2/2003, a seguito della citata novella normativa del 2003, e dal Consiglio di Presidenza con recentissima deliberazione 229 del 19 giugno 2008.

⁶⁴ Le caratteristiche del controllo sulla gestione sono state per la prima volta individuate dalla giurisprudenza costituzionale con la famosa sentenza 29/1995, che ha riconosciuto carattere di sistema alle norme che hanno attribuito alla Corte dei conti il controllo sulla gestione, da intendersi quale controllo che ha quale oggetto l'attività amministrativa considerata nel suo complessivo svolgimento, che ha quale riferimento i risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio e che ha quale obiettivo la valutazione complessiva della economicità/efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia dei servizi erogati.

⁶⁵ Nell'ottica collaborativa, va rilevata l'esperienza della Sezione regionale della Toscana che, per la disciplina delle ulteriori forme di collaborazione e della funzione consultiva, ha stipulato in data 16 giugno 2006 apposita Convenzione con il locale Consiglio delle Autonomie e Giunta regionale. In forza di detto atto convenzionale: 1) il Consiglio delle Autonomie può indicare alla Sezione profili della gestione degli enti territoriali da inserire nel programma di controllo; 2) la Sezione riferisce annualmente al Consiglio in ordine a problematiche generali per la totalità degli enti o parte di essi ed espone i risultati degli accertamenti effettuati sul rispetto degli obiettivi posti dal patto annuale di stabilità, sul vincolo previsto in materia di indebitamento ex art.119 u.c. Cost. e sull'eventuale sussistenza di gravi irregolarità finanziarie; 3) la Giunta regionale mette a disposizione della Sezione una griglia di indicatori utili alla valutazione della gestione finanziaria degli enti, predisposti dalla Sezione stessa.

Inoltre, sempre quale "ulteriore forma di collaborazione", la Sezione regionale Lombardia (deliberazione 20/2008 già citata), nel dare conto che il legislatore non ha specificato quali siano queste ulteriori forme di collaborazione ma ne ha indicato solo le finalità, lasciando in questo modo all'autonomia degli enti territoriali la libertà di definire l'ambito della richiesta di collaborazione, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna amministrazione, ha aderito alla richiesta del Presidente della Regione di partecipare ad un gruppo di studio relativo allo sviluppo di regole di redazione e di gestione di un bilancio regionale consolidato ed all'individuazione dei criteri per la gestione ottimale dei residui passivi perenti.

commissione con l'esercizio della funzione giurisdizionale della Corte o di altre magistrature), viene ad assumere nelle sue articolazioni regionali, la veste di referente sostanzialmente unico, a livello regionale e locale, per autorevolezza e completezza delle funzioni di controllo, in materia di contabilità pubblica.

La crisi della finanza pubblica, in uno con la necessità di assecondare le richieste di correzioni dei conti in presenza dell'avvio del procedimento di disavanzo eccessivo da parte del Consiglio Europeo nel 2005, ha fatto emergere con forza l'urgenza da parte del legislatore di approntare interventi specifici, a fini di contenimento, sul sistema dei controlli sulla finanza locale e sulla spesa sanitaria. Un'ulteriore declinazione dei controlli previsti dall'art.7 della legge 131/2003 è stata, pertanto, prevista con la legge finanziaria 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), che, nel comma 166 e ss. dell'unico articolo, ha più attentamente focalizzato l'attenzione sugli andamenti finanziari, patrimoniali ed economici degli enti locali e degli enti sanitari, creando un collegamento stringente tra controllo della Corte e attività dei Collegi dei revisori dei conti degli enti locali e degli enti sanitari. In particolare, è stato previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione, di trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte, che dia conto del *"rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione"*. L'accertamento di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto deve essere oggetto di specifica pronuncia e crea l'obbligo di vigilare sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del Patto di stabilità interno.

Questo nuovo controllo, trovando la propria principale fonte di informazioni nella relazione del Collegio dei revisori ex comma 166, vede nella creazione di un rapporto stabile e leale di collaborazione con il collegio l'elemento strategico della sua efficacia.⁶⁶ Esso si attaglia solo a grandi linee a quello di regolarità contabile, in quanto, al di là dell'aspetto formale della mera

⁶⁶ Interessante appare quanto è stato rilevato in ordine alla particolare fede pubblica che assiste la formazione dei rendiconti, dalla quale si è fatto derivare che *"L'attività di controllo della Corte dei conti sul contenuto dei rendiconti, attraverso la acquisizione dei questionari presso i revisori contabili che ne hanno attestato la veridicità, ha dunque natura peculiare dovendo necessariamente condurre anche a far emergere eventuali profili di grave responsabilità discendenti da alterazioni dolose o gravemente colpose del documento contabile"*. (deliberazione Sez. Reg. Calabria 69/2007).

verifica della conformità dell'esposizione contabile alle regole giuscontabilistiche, ha ad oggetto i profili sostanziali, quelli che realmente possono incidere sulla sana gestione finanziaria.⁶⁷ Oggetto del sindacato della Corte è la situazione contabile oggettivamente intesa, senza implicazioni relative agli operatori, ai canoni deontologici di riferimento o ad eventuali pregiudizi economici correlati⁶⁸. Pertanto, mancando giudizi di merito sull'attività amministrativa strettamente intesa, non si profilano stringenti vincoli di conformazione in capo ai destinatari delle pronunce delle Sezioni regionali, ma senz'altro obblighi di adottare le effettive misure correttive ritenute più adeguate a salvaguardare gli equilibri ed a raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica.⁶⁹

Il quadro sistematico appena delineato, fondato su un rapporto esclusivo di collaborazione e di ausiliarietà tra le strutture regionali della Corte dei conti e gli organi rappresentativi delle autonomie locali, appare rivisitato da recenti interventi normativi, non tanto per il carattere di più netta vigilanza attribuito al controllo delle Sezioni regionali nei confronti delle autonomie, ma soprattutto in ragione del fatto che anche Sezioni centrali della Corte dei conti sono state individuate quali referenti diretti di alcuni esiti del controllo svolto in sede regionale. Con l'art.1, comma 7 del d.l.93/2008, convertito in legge 126/2008 è stato infatti previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte verifichino il rispetto delle disposizioni relative alla temporanea sospensione del potere delle Regioni ed Enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote, maggiorazioni tributarie, riferendo l'esito di tali controlli alle Sezioni riunite in sede di controllo ed alla Sezione delle Autonomie.

⁶⁷ La Sezione delle Autonomie ha, infatti, precisato (Del. 6/AUT/2006) che irregolarità contabili intese, quale minaccia al conseguimento o tenuta degli equilibri, possono anche derivare, “al di là del formale conseguimento, da parte del bilancio, degli equilibri ed il formale rispetto del Patto di stabilità e dei limiti di indebitamento, dalla errata collocazione contabile di alcune poste strategicamente rilevanti (oneri di urbanizzazione, proventi contravvenzionali, ecc.), dalla quantificazione di entrate in misura ripetutamente rivelatasi esuberante nei precedenti esercizi, dalla conservazione di residui attivi di dubbia esigibilità, dal decisivo ricorso e poste di non ripetibile utilizzazione (avanzo di amministrazione, entrate straordinarie, indebitamento). Anche a tali profili deve, pertanto, ritenersi esteso l'obbligo di segnalazione, allorché il rischio riguardi gli equilibri, come anche alla eventuale presenza di oneri sommersi derivanti, ad esempio, dalla gestione di società partecipate, o resi altrimenti sintomaticamente probabili dall'emergere di cospicui debiti fuori bilancio.”

⁶⁸ Seppure non possono in astratto escludersi eventuali ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile, non appare però configurabile alcun automatico collegamento con la funzione requirente, radicandosi l'obbligo di denuncia su coloro che si occupano di gestione e vigilanza: “Nel settore degli enti locali spetta, infatti, in primo luogo ai revisori dei conti denunciare al Procuratore regionale della Corte dei conti la violazione dei divieti in questione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera e) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come altri obblighi di denuncia spettano a tutti i pubblici ufficiali dell'ente locale che vengano a conoscenza di eventuali fatti rilevanti”. (deliberazione Sez. reg. Marche 23/2006).

⁶⁹ “Il controllo delle Sezioni regionali assume a questo riguardo carattere necessario nell'interesse precipuo delle stesse autonomie territoriali; il risultato obbligato, nel rispetto dell'autonomia degli enti, costituzionalmente tutelata, dopo la necessaria istruttoria in contraddittorio con le amministrazioni interessate, è il referto ai Consigli comunali e provinciali perché organizzino gli interventi correttivi necessari” (deliberazione Sez. reg. Marche 23/2006).

IL MANUALE DEL CONTROLLO

Il sistema dei controlli, delineato dal quadro normativo sopra descritto, appare articolato ed obiettivamente complesso, per cui è stata ritenuta l'opportunità di adottare uno strumento di conoscenza, ma anche di garanzia e guida per gli enti controllati, che fosse al contempo espressione sintetica ed esaustiva della natura collaborativa del controllo esercitato dalla Corte dei conti in sede regionale. Con deliberazione 1/2008 la Sezione regionale per la Toscana ha approvato un Manuale delle funzioni di controllo, al dichiarato scopo di portare a conoscenza di tutti gli enti autonomi toscani le finalità, gli esiti, le modalità istituzionali e procedurali del controllo svolto dalla Sezione regionale sulla sana gestione finanziaria degli enti stessi (art.7, comma 7, della legge n. 131 del 2003), le caratteristiche e le procedure delle "ulteriori forme di collaborazione" tra le quali il controllo-monitoraggio (o controllo diffuso) sugli aspetti di regolarità contabile interessanti l'intera platea degli enti, le caratteristiche della funzione consultiva esercitata dalla Sezione in materia di contabilità pubblica, gli orientamenti "giurisprudenziali" adottati su casi specifici e singole problematiche prese in esame nell'esercizio concreto di tali funzioni.

Il Manuale è strutturato in tre parti. La prima è riservata alla definizione del quadro istituzionale di riferimento delle funzioni delle Sezioni regionali ed alla descrizione dei principali profili procedurali seguiti dalla Sezione relativamente: al controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali (selezione degli enti, procedure di controllo, procedure di monitoraggio ex art.1, comma 166 e ss. l.f. 2006), alla funzione consultiva (rapporti con il Consiglio delle Autonomie, individuazione dei limiti delle funzione consultiva, forme di espressione del parere), ai controlli gestionali relativi alla Regione. Funzionali all'applicazione delle procedure descritte sono gli allegati a tale prima parte: la Convenzione sulle modalità di collaborazione tra la Sezione, il Consiglio delle Autonomie e la Giunta regionale, la griglia di indicatori finanziari e gestionali ed il modello di questionario inviato ai Comuni della Toscana in sede di programmazione dei controlli per il 2007, lo schema di pronunce e deliberazioni adottate per i Comuni in sede di monitoraggio.

La seconda parte è invece dedicata alle modalità concrete di esercizio della funzione di controllo sugli enti locali ex art.7, comma 7, della legge 131/2003, in relazione sia alla fase dell'istruttoria che del referto conclusivo. È stato pertanto elaborato un modello suddiviso in aree d'indagine, per ognuna delle quali sono stati elaborati indicatori finanziari. Le aree sono costituite: dal quadro generale riconitivo dell'ente (programmatico, strutturale, organizzativo, gestionale), dal sistema contabile (analisi degli strumenti contabili -bilancio, relazione revisionale e programmatica, PEG, rendiconto-, verifica delle regole di contabilizzazione, verifica della rappresentatività e attendibilità delle scritture contabili), dal sistema dei controlli (configurazione ed effettività del controllo interno e del controllo dei revisori dei conti), equilibri di bilancio (di parte corrente, di parte capitale, mantenimento dell'equilibrio), analisi della gestione (gestione di competenza, debiti fuori bilancio, risultato della gestione, analisi dei residui, risultato complessivo), Patto di stabilità, gestione dei servizi pubblici (riconoscimento dei servizi e delle entrate e spese ad essi destinate, controllo sulla gestione dei servizi, con verifica della previsione e funzionamento di apposito organo di controllo o di eventuali altre modalità e verifica della costruzione e funzionamento di sistemi di rilevazione e

monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utenza), indebitamento (rispetto dei vincoli giuridici all'indebitamento di medio e lungo periodo, consistenza e composizione del debito, sostenibilità del ricorso al credito, gestione attiva del debito, indebitamento a breve termine), patrimonio.

La terza parte contiene gli orientamenti "giurisprudenziali" assunti dalla Sezione per ognuna delle aree di indagine individuate nella parte seconda.

Per la parte che attiene precipuamente al presente lavoro, relativa alla gestione dei servizi pubblici, mette conto evidenziare il rilievo che la Sezione ha dato alla mancanza di adeguati strumenti di programmazione, gestione e controllo cioè del sistema di governance adottato dall'ente locale, che impedisce un'adeguata valutazione della convenienza dell'affidamento all'esterno sia preventiva che successiva, valutazione resa ancora più difficile dalla scarsa diffusione della contabilità analitica per centri di costo. Preliminare dovrebbe essere, in sede di programmazione, quanto meno la formulazione degli obiettivi da realizzare attraverso la gestione del servizio: garanzia della socialità, limiti di incidenza sul bilancio dell'ente, autofinanziamento del servizio. Invece, le (a volte uniche) valutazioni dell'ente al momento della scelta delle modalità gestionali sono costituite dai risparmi di spesa imposti dalla legislazione vigente: esse, il più delle volte, non sono destinate a realizzarsi per la rigidità di scelte gestionali, ad esempio, attinenti al personale, per cui l'ente può, da un lato, non vedere ridotte le spese di personale e, dall'altro, aggiunte quelle del servizio affidato.

Dal lato del controllo, la Sezione evidenzia due piani di esternazione: quello della gestione del servizio e quello della gestione dell'eventuale partecipazione dell'ente alla società gerente. Il controllo sulla gestione del servizio passa attraverso il monitoraggio e la verifica dell'esatta esecuzione del contratto di servizio, sia in termini di rapporti economico-patrimoniali che di modalità gestionali e soddisfazione dell'utenza. Al riguardo la Sezione ha ritenuto rispondente ad un principio di coerente logica funzionale la riconduzione dei sistemi di controllo e vigilanza ad un'unica struttura organizzativa operativa dell'ente locale, stabilmente interfacciata con gli organi di governo (deliberazione 184/2007) e la partecipazione attiva da parte dell'amministrazione alla definizione degli indirizzi ed obiettivi degli organismi partecipati attraverso la redazione degli statuti e la previsione di piani industriali di attività conformi agli indirizzi programmatici previsti nella relazione previsionale e programmatica (deliberazione 295/2007). Il controllo sulla gestione della partecipazione dell'ente a società appare condizionato da fattori non sempre dominabili da parte dell'ente, correlati soprattutto alla dimensione della quota di partecipazione, sintetizzabili in: rappresentanza dell'ente nel CdA della società, stipula di patti di sindacato per la definizione delle nomine in CdA, in caso di socio di minoranza, collegamento tra l'ente ed i componenti del CdA.

Sotto il profilo dei rapporti economico-patrimoniali tra ente e società, la Sezione ha rilevato in primo luogo l'insufficienza informativa che normalmente intercorre nei confronti della gestione societaria, che richiederebbe, invece, complesse operazioni di consolidamento dei conti o, quanto meno, la redazione di prospetti, in forma di allegati al bilancio o di note integrative, da cui risultino chiaramente le risorse trasferite alla società, la rispettiva giustificazione e l'allocatione in bilancio. La presenza di eventuali perdite, infatti, richiede l'acquisizione di informazioni in relazione: alla gestione della partecipazione, ricaduta delle perdite sul bilancio dell'ente, alle politiche imprenditoriali finalizzate al rientro dalle perdite

ed alla riconduzione verso risultati positivi, alle soluzioni adottate al fine di circoscrivere l'impatto delle perdite sul bilancio dell'ente. Fondamentale si rileva la flessibilità dell'ente nel rivedere, in caso di difficoltà di risanamento aziendale, le scelte adottate in merito al servizio gestito per giungere anche alle eventuali dismissioni di partecipazioni. Grave irregolarità è stata ritenuta l'adozione degli interventi previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. che abbia inciso in modo rilevante sulla tenuta degli equilibri del bilancio dell'ente, contribuendo alla determinazione del risultato negativo della gestione di competenza e dell'eventuale avanzo di amministrazione. Così come nel caso di perdite o disavanzi che abbiano inciso su un bilancio la cui parte corrente sia mantenuta in equilibrio con modalità non corrette (finanziamento della spesa corrente con i contributi da permessi di costruire in misura superiore al limite di legge, utilizzazione delle entrate da sanzioni amministrative pecuniarie al codice della strada, finanziamento della spesa corrente con i proventi da alienazioni patrimoniali)

Cap. II - Controllo sulla gestione ex art.3 legge 20/1994

L'interesse della Corte dei conti in sede regionale nei confronti degli organismi partecipati dagli enti locali è presente già da tempo, ed è stato, tra l'altro, oggetto di indagini di controllo sulla gestione rifluite in appositi referti presentati ai consigli regionali.

- Con deliberazione 4/2005, la Sezione regionale di controllo per la Sardegna ha approvato la relazione sull’“Indagine di controllo sulle attività svolte dagli Enti locali per la costituzione e per la partecipazione alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, al fine della gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi degli articoli 112 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione al periodo 1999-2003, con particolare riguardo alla verifica del raggiungimento degli scopi per cui sono state costituite”, che ha avuto ad oggetto l’analisi delle partecipazioni societarie di otto enti (6 comuni e 2 province). Le considerazioni conclusive di detta indagine hanno messo in evidenza: a) a fronte delle motivazioni generalmente addotte per la scelta dello strumento della società partecipate per la gestione dei servizi pubblici locali, attinenti all’agilità dello strumento, al suo facile adeguamento a diverse esigenze dello sviluppo e della trasformazione dei bisogni della cittadinanza, alla maggiore produttività del lavoro, ad una migliore qualità dei servizi offerti, in effetti è stata rilevata una diffusa lentezza operativa a partire dall’avvio degli atti di gestione rispetto alla costituzione della società, b) diffusa mancanza di un piano di fattibilità e dei costi, e mancanza di valutazioni di mercato sulla proficuità dello strumento societario rispetto alla gestione diretta, che ha portato ad un incremento costante degli oneri dell’ente, comprensivi anche di quelli relativi alla *governance* della società; c) esternalizzazione solo figurata in quanto, poiché i soci sono quasi sempre pubblici, il servizio è di fatto gestito dagli enti partecipanti con interposizione fittizia della società; d) oggetto sociale estremamente diversificato; e) mancanza di direttive dell’ente e di adeguati controlli nei confronti delle società, perdite diffuse, inefficienze gestionali e ricapitalizzazioni ritardate; f) scelta degli amministratori spesso effettuata tra personale politico senza adeguata esperienza manageriale.

- Pur se il fenomeno degli organismi partecipati da parte della Regione esula dall’ambito di analisi della presente relazione, circoscritta alle partecipazioni degli enti locali, si ritiene opportuno fare riferimento allo specifico approfondimento dell’argomento fatto dalla Sezione regionale dell’Emilia Romagna, che ha riguardato non solo l’aspetto ricognitivo e finanziario, ma anche l’attuazione della recente normativa in materia di *corporate governance* e di responsabilità amministrativa societaria.

La Sezione regionale per l'Emilia Romagna ha inserito un apposito capitolo nella Relazione annuale al Consiglio regionale sulla gestione finanziaria e l'attuazione del programma di bilancio nella regione, relativa all'esercizio 2006 (deliberazione 47/2007/G), relativo agli organismi partecipati direttamente dalla Regione, in considerazione della rilevanza economico-finanziaria rappresentata dal fenomeno degli organismi partecipati, ed in particolare delle società, in un quadro di equilibrio di bilancio. L'analisi ha avuto principalmente carattere di monitoraggio ricognitivo e finanziario del complessivo fenomeno delle partecipazioni regionali, ed ha messo in evidenza l'ampiezza del fenomeno (12 enti e aziende regionali, 14 fondazioni partecipate, 43 associazioni partecipate, 18 società partecipate e 21 società non partecipate in cui la Regione ha il potere di nomina degli organi di governo, ai sensi dell'art.2450 c.c., abrogato dal d.l. 10/2007, convertito in legge 46/2007), il conseguente impegno finanziario della Regione, nonché lo stato di salute delle società, con riferimento ai casi di ricapitalizzazione ex art.2446 c.c.⁷⁰, ed ex art. 2447 c.c.⁷¹.

È stato, inoltre, verificato il modello di governo (*corporate governance*) utilizzato dalle società partecipate, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs.6/2003 che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha attribuito alle società la possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni di gestione e di controllo: modello ordinario tradizionale, dualistico e monistico.⁷²

⁷⁰ "Riduzione facoltativa", nel caso in cui il capitale sociale, per effetto della perdita, venga a ridursi di oltre un terzo del suo ammontare, senza però scendere al di sotto del minimo legale

⁷¹ "Riduzione obbligatoria", quando le perdite eccedono il terzo del capitale e, per effetto di esse, il capitale scende al di sotto del limite legale. In tale caso, gli amministratori o il consiglio di gestione (per le società con il sistema dualistico) e, in caso di inerzia, il consiglio di sorveglianza devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contestuale aumento ad una cifra non inferiore al minimo di legge, oppure la trasformazione della società o l'adozione dei provvedimenti relativi alla liquidazione. L'adozione dei provvedimenti indicati dal legislatore è obbligatoria e non è possibile rinviare al successivo esercizio le perdite accertate, come invece previsto dall' art. 2446 c.c..

⁷² Il primo riproduce sostanzialmente il sistema di gestione e controllo previgente ed è caratterizzato dall'organo di amministrazione (consiglio di amministrazione o amministratore unico) e da un collegio sindacale con funzioni di controllo sulla gestione. Il controllo contabile può essere affidato al collegio sindacale, purchè ciò sia previsto dallo statuto e a condizione che tutti i sindaci siano iscritti all'albo dei revisori e la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Quando, invece, lo statuto non attribuisce espressamente il controllo contabile al collegio sindacale o se non ricorrono le altre condizioni indicate, la legge impone che il collegio eserciti solo il controllo sulla gestione, mentre quello contabile deve essere affidato ad un organo esterno (revisore o società di revisione). Secondo la dottrina societaria, quello ordinario è il modello maggiormente garantista, perché prevede una netta separazione tra attività di amministrazione ed attività di controllo ed i componenti di entrambi gli organi sono eletti separatamente dall'assemblea.

Nel sistema dualistico la gestione è affidata ad un consiglio di gestione, il controllo sulla gestione ad un consiglio di sorveglianza, mentre il controllo contabile ad un organo esterno (revisore o società di revisione). Il consiglio di sorveglianza riunisce in sé alcune attribuzioni proprie dell'assemblea dei soci e del collegio sindacale nel sistema ordinario: l'assemblea dei soci, infatti, stabilisce solo le linee del programma economico della società e prende le decisioni più rilevanti (operazioni sul capitale, operazioni straordinarie, e, in generale, delibere dell'assemblea straordinaria), oltre a nominare il consiglio di sorveglianza. Si tratta, pertanto, di un modello particolarmente adatto a società in cui manca un capitale dirigente e la gestione è affidata a manager autonomi e con poche interferenze dei soci: nella pratica, appare maggiormente conforme alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e con capitale polverizzato tra vari piccoli azionisti.

Nel sistema monistico si verifica la concentrazione tra i componenti di un medesimo organo sia dell'amministrazione che del controllo. La gestione, infatti, è affidata al consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea, che deve nominare,

Dall'esame dei dati è risultato che il sistema di *corporate governance* adottato dalle società a partecipazione regionale è quello ordinario.

Specifico analisi è stata condotta sulle modalità di applicazione dell'art.2449 c.c., che attiene alla facoltà di nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza da parte dello Stato o enti pubblici che detengano azioni in una spa, e dell'art.2450 c.c., relativo all'estensione dell'art.2449 c.c. al caso in cui la legge preveda la medesima facoltà di nomina in capo allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria. In parallelo alle varie posizioni dottrinarie in ordine al fondamento dell'art.2449 c.c.messe in evidenza nel referto, (che vanno dall'individuazione di un potere autoritativo finalizzato alla realizzazione all'interesse pubblico che costituisce la *mission* dell'Ente socio pubblico, al semplice diritto potestativo attribuito dallo statuto sociale al soggetto pubblico in quanto socio, all'attribuzione all'Ente socio la qualifica di "organo di nomina" della società, a ciò legittimato in forza di specifica clausola statutaria), va tenuto presente quanto già sopra rilevato nel Cap. 2, punto 2.2. riguardo al sostanziale svuotamento di significato dell'art. 2449 c.c. ad opera della recente pronuncia della Corte di Giustizia (C-464/04 del 6 dicembre 2007), in cui è stata rilevata l'incompatibilità dello stesso art.2449 con l'art.56 Tratt.CE, nella misura in cui si consente allo Stato o all'ente pubblico titolare di partecipazione un potere di controllo sproporzionato alla sua partecipazione nel capitale sociale.⁷³

La "riserva di nomina" a favore della regione Emilia Romagna, prevista dall'art. 2450 c.c., (abrogato a decorrere dal febbraio 2007 ad opera del d.l.10/2007) si è concretizzata, nella quasi totalità delle società, nel potere esercitato dalla Giunta di nominare il presidente del collegio sindacale.

Nella relazione è stata inoltre verificata l'attuazione del d.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, dipendente da illeciti amministrativi dipendenti da reato. In estrema sintesi, due sono i punti salienti della normativa: 1) l'affermazione della responsabilità dell'ente, anche quando l'autore del reato non è identificato o non è punibile o è assolto, per i reati previsti nella sez. III della legge, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da

al suo interno, l'organo di controllo sulla gestione (*audit committee*). Il controllo contabile deve essere invece affidato ad un organo esterno (revisore o società di revisione). Il modello monistico presenta, dunque, una struttura semplificata e flessibile che tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e quello di controllo, entrambi partecipi delle decisioni gestionali ed appare maggiormente adatto ai vasi mercati internazionali.

⁷³ La Corte di conti (deliberazione Sez. Lombardia 10/2008) ha rilevato in proposito come, dal lato funzionale, rilevi l'aspetto finalistico dell'interesse pubblico, che opera sia nel momento della scelta del modulo societario che in quello di definizione dell'oggetto sociale e delle regole gestionali, e che impone l'obbligo di conformazione ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento. Pertanto, "*poteri derogatori al diritto comune debbono essere strettamente rapportati alla effettiva tutela dell'interesse pubblico in fatto perseguito*".

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a); 2) l'esonero dalla responsabilità dell'ente quando siano stati adottati modelli di organizzazione e gestione e controllo idonei a prevenire i reati e quando l'ente provi di aver affidato ad un organo interno (Organo di Vigilanza dotato di poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento. Sotto il profilo applicativo, in talune soluzioni operative adottate da associazioni di categoria (AIIA, ABI), si è fatto ricorso ai responsabili di organi già presenti nell'organigramma societario (es. la funzione legale, oppure quella di *internal auditing*): soluzione, secondo parte della dottrina, percorribile, ove però questa sovrapposizione di compiti non snaturi la funzione tipica dell'organo societario assegnatario del potere di vigilanza e non determini commistione di ruoli tra controllante e controllato. L'analisi svolta dalla Sezione regionale ha messo in evidenza un generale ritardo da parte delle società partecipate dalla Regione nel dotarsi del modello organizzativo e di gestione ex artt. 5 e 7 d.lgs. 131/2001, e del relativo organo di vigilanza.

- Prodromica ad una successiva indagine sul generale fenomeno delle esternalizzazioni è l'indagine conoscitiva esperita dalla Sezione regionale della Lombardia (deliberazione 10/2008), che ha avuto come destinatari le Province ed i Comuni con più di 5000 abitanti che utilizzano società di capitale per la erogazione e lo svolgimento di servizi pubblici, con riferimento all'anno 2005.

La prima parte della relazione espone il quadro di riferimento dell'indagine e tratta dei criteri che regolano le varie forme societarie e le modalità di gestione. I punti di approdo della relazione possono sintetizzarsi nei seguenti:

- a) l'analisi del profilo della disciplina applicabile e della natura delle società si conclude con l'affermazione che la prima attiene alle regole ordinarie, tipiche di tutte le società di capitali (libro V, titolo V capo V del codice civile), salvo le poche norme speciali, e la seconda dipende dalla caratura pubblica dello scopo perseguito e dalle risorse utilizzate, per cui un ente societario che utilizza risorse pubbliche e realizza uno scopo pubblico è da considerarsi ente pubblico;
- b) la scelta dell'ente locale delle differenti modalità di realizzazione della soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito delineato dall'art.113 TUEL, può ricadere sul modello

- societario ed in tal caso, deve rilevare sotto il profilo dell'oggetto sociale e delle modalità di gestione da trasfondere nello statuto societario;
- c) la partecipazione societaria totalitaria, di maggioranza o di minoranza implica il riferimento a quadri di regolazione differenti. Nel primo caso, l'attenzione si concentra sul fenomeno dell'*'in house providing* e sugli elementi che, nel rispetto dei principi della concorrenza e del mercato, a livello comunitario e nazionale lo configurano.⁷⁴ In questo caso, l'autoproduzione del servizio, implica alcune importanti conseguenze: le implicazioni finanziarie della gestione societaria devono chiaramente emergere dai documenti contabili dell'ente locale (in particolare, vanno inseriti nella spesa corrente eventuali aumenti di capitale intesi a sopperire a perdite di gestione mentre solo gli effettivi investimenti possono essere finanziati con trasferimenti di conto capitale), deve ritenersi esteso a tali società il principio costituzionale di divieto di indebitamento per il finanziamento della spesa corrente, debbono essere sottoposte alla deliberazione di approvazione del Consiglio dell'ente locale, che approva con deliberazione gli statuti delle società partecipate, anche tutte le modifiche statutarie e le decisioni comunque rilevanti, il Consiglio deve prendere visione del consuntivo delle società illustrato negli aspetti gestionali dei risultati ottenuti, a fronte delle risorse impegnate;
 - d) con riferimento alle società miste partecipate da un ente locale, viene affermato che solo la procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del socio "operativo" può ritenersi compatibile con i principi comunitari, procedura che dovrebbe inglobare anche gli elementi costitutivi per l'affidamento del servizio;
 - e) poiché la tutela concreta degli interessi pubblici non può avvenire attraverso la sola forma strutturale (anche in quanto il diritto societario non prevede se non limitate disposizioni di tutela del socio pubblico), nell'ipotesi di scelta del modello gestionale societario, va individuata l'esistenza di un rapporto di servizio tra ente locale e società partecipata, in forza del quale l'attività della società realizza direttamente la cura di interessi pubblici rimasti in capo all'ente;
 - f) la stretta interrelazione ente locale/società rende necessario il consolidamento dei bilanci degli enti locali, che ricostruisca i reali effetti economici delle gestioni pubbliche che fanno capo ad esso.

Sotto il profilo quantitativo, dall'indagine è emerso che il totale delle società partecipate dai 442 enti indagati, i quali hanno tutti partecipazione in almeno una società, è di 584, di cui 40 partecipate da enti appartenenti a province diverse. In 109 enti sono costituite società partecipate

⁷⁴ Secondo quanto ampiamente evidenziato nella prima parte della presente relazione

al 100%. La Provincia di Brescia ha il maggior numero di società a capitale interamente partecipato dall'ente (cioè 32 enti pari al 50% degli enti presenti nella provincia). Di questi, 3 enti detengono l'intero capitale di 2 società.

A livello provinciale, nella provincia di Milano, a fronte di 190 enti, 27 enti detengono l'intero capitale di società: di questi, 3 enti posseggono il capitale di 2 società, 1 ente di 3 società, 1 ente di 4 società. Nella provincia di Varese, 12 enti su 47 hanno società interamente partecipate: 2 enti hanno ciascuno 2 società partecipate al 100 per 100. Nella provincia di Como, nella quale tutti i 28 enti hanno almeno una partecipazione societaria, 4 enti detengono l'intero capitale di società, e tra questi 2 hanno ciascuno una partecipazione di 2 società per quote pari al 99 per cento. Nella provincia di Mantova 6 enti su 38 hanno l'intero capitale di società, e tra questi 3 comuni hanno una partecipazione totalitaria in 2 società. Meno significativi sono i dati delle province di Lodi (3 enti su 9 con società interamente partecipate) di Sondrio (1 ente su 7) di Pavia (2 su 22), di Lecco (3 su 14). Delle 584 società, circa il 31 per cento (181) chiude in perdita il bilancio 2005, mentre il 2,4 per cento (14) ha un patrimonio netto negativo.

Cap. III - Il controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006)

Rinviamo, per la collocazione sistematica e per le caratteristiche del controllo introdotto dall'art.1, comma 166 e ss. della legge finanziaria per il 2006, al precedente capitolo relativo all'attuale assetto dei controlli della Corte dei conti, ci si sofferma, ora, sugli esiti dello stesso, con riferimento al settore degli organismi partecipati dagli enti locali.

Si premette che la Corte, in attuazione della normativa in esame, ed in particolare del comma 167, predispone annualmente linee guida e questionari con riferimento al bilancio di previsione ed al rendiconto, che, in sede regionale, trasmette al Collegio dei revisori dei conti delle Province e Comuni di competenza, per la redazione della relazione di cui al comma 166; qualora accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive⁷⁵. Gli esiti di questo controllo si individuano,

⁷⁵ È la correttezza contabile della costruzione del “ciclo di bilancio” ad essere verificata, che “deve necessariamente rispettare, in senso sostanziale e non meramente formale, i principi generali di redazione del bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile, ovvero i cd. “principi a valenza generale” che riguardano tutto il sistema di bilancio di cui all' art. 162 TUEL, ed i postulati contabili che, invece, oltre che dettare la chiave esegetica di interpretazione dei principi a valenza generale, costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono uniformarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio... La corretta applicazione dei principi contabili determina l'affidabilità e la credibilità dell'amministrazione e ne costituisce la prova. In questo contesto, la realizzazione dell'equilibrio “economico” (sostanziale) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente, per la

pertanto, nel contenuto di dette pronunce e nell'elaborazione dei dati desumibili dai questionari, di cui più avanti verrà data esposizione.

La particolare attenzione della Corte nei confronti degli organismi e società partecipate dagli enti locali muove da alcune premesse, in ordine alle quali, in sede regionale, sono state fatte considerazioni rilevanti.

- La prima attiene al profilo delle **perdite** delle società partecipate che l'ente è chiamato integralmente o *pro-quota* a coprire attraverso il proprio bilancio, con incidenza diretta sulle sue risultanze contabili e finanziarie. Infatti, poiché il risultato economico della gestione dell'ente locale comprende anche il risultato della gestione operativa, che include i costi ed i ricavi derivanti anche dall'esercizio di attività svolte attraverso società partecipate, gli equilibri di bilancio dell'ente risentiranno in maniera diretta degli esiti gestionali societari. Peraltro, l'eventuale mancata copertura può creare passività potenziali che possono portare l'ente in disavanzo o, nella peggiore delle ipotesi, al dissesto.⁷⁶ Da tutto questo, il particolare interesse per il risultato d'esercizio, per le ricapitalizzazioni dovute a perdite⁷⁷, per le situazioni di particolare allarme (perdite che superano il terzo del capitale) o addirittura di emergenza (capitale sotto il minimo legale).

Il richiamo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in caso di perdite rilevate, a considerare gli effetti di esse sul bilancio dell'ente è generalizzato. Al riguardo è stato diffusamente rilevato il potere-dovere, essenziale per la *governance* del fenomeno, di un **costante monitoraggio delle attività gestionali delle società partecipate**, attraverso l'acquisizione di flussi informativi e documentali da parte delle strutture dell'ente locale specializzate nel controllo sulle società, strutture di cui raramente si è dato conto della presenza⁷⁸. È stato in particolare messo in evidenza come la carenza di un adeguato sistema di

qual cosa detto equilibrio a valere nel tempo deve essere un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo" (deliberazione Sez. Reg Veneto 95/2007).

⁷⁶ Si ricorda che sussiste obbligo di ripiano solo quando la perdita, superiore ad un terzo del capitale sociale, lo riduca al di sotto del limite legale. Negli altri casi, l'assemblea, all'atto dell'approvazione del bilancio può decidere di ridurre il capitale sociale o di riportare a nuovo le perdite. In questa seconda ipotesi, alla fine dell'esercizio successivo, se la perdita complessiva supera il terzo del capitale scatta l'obbligo della riduzione del capitale sociale. Le ragioni per cui la società può scegliere di non ripianare le perdite possono attenere alla ragionevole certezza del conseguimento di un utile o del reperimento delle risorse necessarie alla copertura delle perdite entro l'esercizio successivo, al carattere straordinario delle perdite, o, nel caso di socio pubblico, alla mancanza di disponibilità in bilancio.

⁷⁷ Nell'ultima edizione delle linee guida è stato chiesto di indicare la copertura che avviene attraverso conferimenti in natura, comportamento che non è indice di sana gestione per il depauperamento patrimoniale correlato e per le operazioni di non consentito indebitamento ex art.119 Cost. che può mascherare, e che non rileva nel bilancio di contabilità finanziaria.

⁷⁸ Esempio: Sez. reg. Abruzzo -deliberazione 1/2008 Comune di Pescara. Sez. reg. Piemonte deliberazione 2/2005 Comune di Tortona, dove il controllo sulle società partecipate costituisce competenza dell'istituendo ufficio per il controllo strategico. Sez. reg. Lazio – deliberazione 36/2007 Comune di Civitavecchia, dove il controllo sulle partecipazioni azionarie costituisce competenza dell'ufficio di controllo di gestione. Dell'argomento, però, si veda l'ampia trattazione fatta con riferimento agli enti locali della Toscana nella successiva parte dedicata ai referti sulla sana gestione finanziaria degli enti locali.

controlli interni non consenta di verificare che l'acquisizione delle risorse avviene secondo i principi di chiarezza, veridicità, correttezza ed economicità, postulati del TUEL e dei principi contabili, compromettendo così l'efficacia dell'attività dell'organo di revisione economico-finanziaria, costretto ad una azione surrogatoria per sua natura inevitabilmente parziale (S.R.Lazio 36/2007).

E poiché una delle finalità perseguitibili con l'esternalizzazione dei servizi è il conseguimento della riduzione dei costi, derivante dalla realizzazione di condizioni di economicità nell'erogazione dei servizi, l'andamento costantemente negativo dei risultati gestionali dovrebbe condurre l'Amministrazione a percorrere prima di tutto la strada del risanamento societario, sollecitando operazioni di *due diligence* societaria, contabile o finanziaria, o di incremento tariffario, laddove possibile, o di riduzione di costi di funzionamento e di personale (es. Friuli Venezia Giulia).⁷⁹ E, comunque, dovrebbe indurre l'Ente a verificare la **sussistenza del pubblico interesse a detenere partecipazioni in società** che producono con costanza perdite strutturali, cioè legate alla gestione operativa caratteristica, e non legate ad eventi straordinari (es. Friuli Venezia Giulia), o in società che restano in vita soltanto grazie alle erogazioni dell'ente socio unico o di maggioranza (es. Piemonte, Campania) o che non pongono in essere alcuna attività (es. Calabria, Campania) o che non erogano servizi pubblici rilevanti o a forte impatto sociale (es. Calabria), o in società dove la dimensione delle perdite è tale da ridurre il margine differenziale del patrimonio netto rispetto al capitale sociale o, addirittura, da negativizzarlo (es. Calabria) nonché l'interesse a mantenere in vita organismi, quali alcune aziende speciali o le istituzioni, in duratura situazione di disavanzo pur in costanza di obbligo di pareggio normativamente stabilito (art. 114 TUEL) (es. Umbria, Marche). È stato in particolare osservato che la perdurante inerzia a fronte di un andamento deficitario pluriennale nonché la ricapitalizzazione di una società in perdita che depauperi il patrimonio dell'ente non vanno considerate comportamento in linea con i principi contabili che sovrintendono ad una sana gestione finanziaria, la quale dovrebbe tendere preferibilmente ad un miglioramento della produttività del patrimonio o quanto meno alla sua conservazione (S.R. Abruzzo 587/2007) e che, in presenza di situazioni di costante disavanzo, l'amministrazione debba riflettere sull'opportunità di adottare formule gestionali di contenuto e portata diversi, eventualmente anche contrarie rispetto a quelle già utilizzate (S.R. Umbria 8/2007).

È stata chiaramente messa in evidenza la specifica **responsabilità degli amministratori locali** di verificare l'effettività dell'impatto sugli equilibri di bilancio dell'ente locale del

⁷⁹ È stata anche specificamente richiesta, in caso di persistenza della perdita, la valutazione del cespote nel conto patrimoniale al minor valore fra costo di acquisto e quello del patrimonio netto dell'azienda (S.R.Toscana).

fenomeno delle partecipazioni societarie. Diventa, pertanto, essenziale la rilevazione dei risultati delle società partecipate al fine di desumere informazioni sulle passività potenziali derivanti da risultati negativi di queste, sulla necessità di ricapitalizzazioni e sulla dipendenza della gestione di queste società da contributi in conto esercizio ed in conto capitale da parte dell'ente locale. E ciò al fine di evitare che l'ente possa trovarsi, contemporaneamente, in una situazione di sostanziale pareggio di bilancio ed apparente sana situazione finanziaria ed avere situazioni di debito occulto in grado di minacciare la tenuta degli equilibri. Forti componenti di rischio e di irrigidimento del bilancio sono state, pertanto, riscontrate in presenza di ricapitalizzazioni effettuate in mancanza di precisi piani industriali, facendo ricorso a debiti fuori bilancio privi di pareri di regolarità tecnica, e giustificate soltanto in una logica di prospettiva, trattandosi di ente locale, oltre che socio, anche creditore della società ricapitalizzata (S.R. Veneto Del. 99/2007). Ancora più accentuato allarme è stato lanciato in caso di società in gravi difficoltà economico-patrimoniali, con necessità di massiccio ricorso all'indebitamento, in cui l'amministrazione comunale, con propria deliberazione, abbia dato mandato, condiviso dal Collegio dei revisori, agli organismi sociali di verificare gli atti ed i fatti che avessero arrecato pregiudizio al patrimonio della società per addivenire eventualmente alla conseguente azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 del c.c. (S.R. Veneto. Del. 95/2007).

È stata, inoltre, messa in evidenza l'assoluta mancanza di giustificazione dell'esistenza di società non operative, naturalmente in perdita (Campania, Calabria) le quali, in mancanza di ricavi caratteristici, producono perdite sistematiche ed omogenee, correlate quasi esclusivamente a costi per servizi ed oneri di gestione, non destinate a rientrare se non in presenza di una effettività dell'operato societario.

- La seconda considerazione di fondo è che le diverse **modalità di copertura delle perdite** possono configurare una sorta di finanziamento occulto dell'ente locale e costituire quindi uno strumento di sostanziale elusione dell'art. 119 della Costituzione.⁸⁰ È quanto potrebbe verificarsi laddove le perdite venissero coperte con forme di indebitamento diretto o indiretto (per esempio, attraverso conferimenti in natura), modalità da considerarsi illegittima.⁸¹ Da qui il particolare rilievo dato dalla Corte dei conti alla trasparenza dei documenti contabili e delle procedure, alle modalità di copertura delle perdite, alla natura sostanziale delle spese per

⁸⁰ Ad esempio, una riduzione economicamente ingiustificata del corrispettivo del contratto di servizio da un lato farebbe scivolare la società nell'area della perdita, e dall'altro libererebbe risorse da utilizzare per spesa corrente, nella misura corrispondente al risparmio conseguente alla riduzione del corrispettivo stesso. Laddove la società facesse fronte alle perdite indebitandosi, si concretizzerebbe una sostanziale violazione dell'art. 119 Cost.

⁸¹ Con l'art. 3, comma 19 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) è stato vietato il ricorso all'indebitamento per la ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano perdite.

ri piano, all'allocazione nel bilancio dell'ente delle risorse destinate ai ripiani e, a partire dalle linee guida 2008, alla misura dell'indebitamento delle società a totale partecipazione pubblica.

Al riguardo, è stata di frequente sottolineata la **scarsa analiticità dei documenti di bilancio** dell'ente locale, che non rende immediatamente percepibili le modalità di copertura delle perdite ed i loro effetti sul risultato economico dell'ente. È stato, pertanto, osservato (S.R.Calabria 52/2007) che regole di correttezza richiederebbero la regolare contabilizzazione di tale voce attraverso strumenti idonei a fornire una rappresentazione immediata e fedele dei flussi finanziari relativi alle gestioni esternalizzate e alla partecipazione a società di capitale, e che sarebbe condizione minima di trasparenza la predisposizione di un prospetto delle risorse trasferite alle società partecipate, con indicazione della rispettiva giustificazione (corrispettivo contrattuale, acquisizione partecipazione, contributi in conto capitale, trasferimenti per copertura perdite ecc..) e dell'allocazione in bilancio delle corrispondenti poste.⁸² È stato messo in luce che l'osservanza sostanziale del principio di universalità stabilito dagli artt. 151 e 162 del TUEL va posta in stretta correlazione con il principio di unità, ed impone di ricoprendere nel sistema di bilancio tutte le operazioni relative ai valori contabili, per poter rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente (S.R.Marche 23/2006). In tale prospettiva, costituisce elemento di criticità la violazione dell'obbligo di allegare al bilancio dell'ente i conti consuntivi delle partecipate che erogano servizi pubblici, come prescritto dall'art. 172, comma 1, lett. b) del citato d.lgs. 267/2000, e di fornire i risultati consolidati della gestione relativa ad enti ed organismi costituiti per consentire all'Ente locale di "esternare" funzioni ed attribuzioni proprie dell'ente (art. 152, comma 2 del citato D.Lgs. 267/2000) (S.R.Lazio Del. 36/2007). Così come è ritenuto contrario ai principi di prudenza non tener conto, sia in sede di bilancio preventivo che in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del TUEL, dei debiti fuori bilancio riscontrati ai sensi dell'articolo 194 lettere B e C, e non provvedere, previa adeguata conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti e ad organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi, agli accantonamenti necessari per far fronte al ripiano degli eventuali debiti (S.R. Marche 23/2006). Costituisce, inoltre, una non attendibile rappresentazione di valori in bilancio il mancato adeguamento del valore delle partecipazioni azionarie, peraltro in contrasto sia con i criteri enunciati dall'art. 2426, nn. 3 e 4 del codice civile, sia con i principi contabili (S.R.Liguria 9/2008).

⁸² In altra delibera sempre della Sezione Calabria (69/2007) è stata rilevata la sostanziale inattendibilità delle poste iscritte nel conto economico e nello stato patrimoniale dell'ente e la loro difficile conciliabilità con il conto consuntivo.

Circa la natura sostanziale delle spese per ripiano, va ritenuto che, ferma restando la destinazione a capitale delle somme finalizzate al ripiano, esse non rappresentano un investimento in senso proprio⁸³, trattandosi di spesa non finanziabile attraverso il ricorso al debito. Ha affermato la Corte dei conti che, al di là della qualificazione formale, è da ritenersi, che, sotto il profilo sostanziale, in conformità ai canoni di sana gestione, le spese per ripiano di perdite e ricapitalizzazioni di organismi partecipati debbano essere considerate spesa corrente, e, come tali, essere tenute in considerazione nel calcolo dei saldi di comparto (S.R.Abruzzo 1/2008).⁸⁴ Inoltre, il ricorso all'alienazione di beni patrimoniali disponibili per far fronte agli oneri finanziari connessi al ripiano di perdite e a ricapitalizzazioni, anche a prescindere dall'aver fatto ricorso al debito per l'acquisto del bene patrimoniale, solo formalmente rispetta il principio sanzionato dal richiamato art. 119 Cost., in quanto l'utilizzo dell'entrata in conto capitale per spese correnti comporta che per le spese d'investimento occorra far ricorso all'indebitamento, con incremento delle passività patrimoniali e degli oneri finanziari a carico di ogni esercizio, ovvero che non si possa ridurre il debito residuo preesistente (S.R.Abruzzo 587/2007).

Peraltro, diversamente dalle spese per partecipazioni azionarie e per conferimenti di capitale, le quali, in quanto forme di investimento sono finanziabili con ricorso all'indebitamento ovvero con l'utilizzo dell'**avanzo di amministrazione** accertato e non altrimenti vincolato, le operazioni di ricapitalizzazione per ripiano delle perdite, rappresentando spesa corrente, non solo non sono finanziabili facendo ricorso all'indebitamento ma incontrano anche i limiti di cui all'articolo 187 del TUEL (S.R. Piemonte- Parere 15/2008). Tale disposizione da un lato prevede che l'avanzo di amministrazione sia distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento e dall'altro elenca le spese finanziabili con l'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, e cioè: a) il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 e l'estinzione anticipata di prestiti; c) i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con

⁸³ Si ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato che la nozione di spesa di investimento fa riferimento sostanzialmente ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che effettua la spesa (sentenza 425/2004)

⁸⁴ Le Sezioni regionali Puglia e Liguria (deliberazioni 65/2007 e 9/2008) affermano che l'esatta collocazione nel bilancio dell'ente della spesa per l'operazione di ricapitalizzazione deve individuarsi tra la spesa corrente e non tra la spesa in conto capitale e precisamente al titolo I intervento 8 relativo agli oneri straordinari della gestione corrente. La Sezione osserva, inoltre, che il principio contabile n. 3, redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali ribadisce, al punto 95, che i trasferimenti per ripiano perdite delle società partecipate devono essere classificati nel prospetto di conciliazione alla voce E 28 relativa agli oneri straordinari della gestione corrente e che i costi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 5 del titolo I della spesa destinato ai trasferimenti.

mezzi ordinari; d) il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e le altre spese correnti solo in sede di assestamento; e) il finanziamento di spese di investimento. Trattasi di previsioni che limitano chiaramente le possibilità operative degli enti locali nell'utilizzo delle risorse allocate nell'avanzo di amministrazione. Proprio in considerazione di dette limitazioni, è stata rilevata l'opportunità (Abruzzo, Calabria) che, non essendo previsti stanziamenti in bilancio destinati a coprire le perdite, l'ente adotti misure precauzionali, quali la previsione di un vincolo dell'avanzo d'amministrazione disponibile per far fronte ad eventuali debiti fuori bilancio generati da gestioni partecipate in perdita. Ovvie ragioni di prudenza consiglierebbero, infatti, di non applicare l'intera quota di avanzo libero al ripiano di perdite, ma solo quella a ciò destinata (S.R.Calabria 80/2006).

Le Sezioni regionali di controllo non hanno, in linea di massima, assunto posizioni nei confronti della legittimità/liceità del ripiano delle perdite attraverso la procedura prevista per i **debiti fuori bilancio**, posto che la competenza è riservata alla competente Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289. Talvolta sono state, però, manifestate forti perplessità in merito alla riconducibilità del ripiano perdite alla tipologia prevista dall'art.194, comma 1, lett.c) del TUEL. È stato al riguardo rilevato (S.R. Lombardia Parere 29/2007, S.R. Liguria Parere 2/2005) che l'elencazione dei casi in cui è possibile rendere legittimi debiti non previsti in sede di programmazione annuale, introdotta da detto art.194, è da considerarsi tassativa, posto che l'articolo stesso è stato dettato dalla necessità di arginare in maniera efficace il ricorso a impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio. Ciò premesso, la formulazione della lettera c) dell'art. 194, induce a ritenere che può essere riconosciuta la tipologia di debito fuori bilancio ivi prevista soltanto laddove la reintegrazione del capitale sociale delle società di cui l'Ente possiede una quota avvenga nelle forme e nei limiti della disciplina codicistica o di altre norme speciali cui la lettera c) fa espresso rinvio. E pertanto, ognqualvolta la scelta di porre a carico dei soci il ripiano delle perdite sia frutto di una scelta gestionale che trova fondamento in una riconosciuta esigenza di liquidità aziendale piuttosto che in un obbligo imposto dal codice civile (artt. 2446 e 2447 c.c.), il debito a carico dell'ente non è suscettibile di essere riconosciuto legittimo ex art. 194, lettera c), del Testo unico (S.R. Marche 23/2006).

L'aspetto funzionale e strumentale intercorrente tra le società (interamente) partecipate dall'ente locale e l'ente locale stesso è stato oggetto di specifica attenzione sotto il particolare profilo delle **forme di indebitamento** poste in essere dalla società partecipata per far fronte ad operazioni di cartolarizzazione di immobili di proprietà dell'ente locale (S.R. Sicilia Del. 34/2007). Al riguardo, non è sembrato di dover mettere in discussione la legittimità dell'operazione in senso stretto, stante

specifico vincolo posto alle somme acquisite dalla società attraverso mutui, quanto piuttosto il complesso dell'operazione in considerazione dei vincoli concernenti il rispetto del Patto di stabilità e l'indebitamento stesso: la valutazione andrebbe compiuta sul bilancio dell'ente consolidato con quelli dei bilanci delle società partecipate, per verificare l'efficienza nella fornitura dei servizi e l'economicità complessiva della gestione.

Dubbi sulla legittimità di operazioni di indebitamento sono stati formulati in riferimento a trasferimenti di risorse di conto capitale, acquisite dall'ente costitutore mediante mutui, per finanziare spese correnti di istituzioni e società, procedura che nel primo caso violerebbe l'art.114, comma 4, TUEL e che, comunque, darebbe vita ad atti e contratti che, ai sensi dell'art.30, comma 15, della legge 289/2002, dovrebbero essere nulli

- Proprio il **rispetto delle regole previste per il Patto di stabilità** costituisce un ulteriore profilo di analisi nella misura in cui le società possono essere costituite quale strumento di elusione delle stesse, attraverso il trasferimento di spesa, personale e debito, che costituiscono le principali voci che incidono sul rispetto effettivo della normativa.⁸⁵

In numerose occasioni, la Corte dei conti in sede regionale ha affrontato la questione dell'inserimento tra le voci di spesa soggette alle regole del Patto di stabilità delle risorse trasferite agli organismi partecipati e di alcune tipologie di spesa sostenute direttamente da essi. Con specifico riferimento alla disciplina prevista per il rispetto del Patto di stabilità dell'anno 2005 (legge 311/2004), è sorto il dubbio che i conferimenti di capitale (di cui l'art. 1, comma 24, lettera C, della legge 311/2004 prevedeva lo scomputo), alla luce del §4.165 del SEC 95, secondo cui tali operazioni devono essere considerate investimenti in conto capitale e devono avere un effetto diretto sull'indebitamento delle PP.AA., vadano restrittivamente intesi come quelli che comportano un incremento di patrimonio e non anche un ripiano di perdite (S.R. Marche del. 22/2007; S.R. Calabria 69/2007).

In riferimento, invece, alla disciplina dettata per l'anno 2006 (legge 266/2005), è stato affermato che laddove le società partecipate, pur se amministrazioni pubbliche, non sono comprese tra le amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT, è illegittimo lo scomputo dei trasferimenti alle stesse dalle voci di spesa soggette al Patto (S.R. Marche 23/2006⁸⁶). Più in

⁸⁵ Proprio per dare evidenza a detti trasferimenti, le linee guida 2008 hanno previsto l'acquisizione di informazioni da parte di aziende, istituzioni e società interamente partecipate relative all'indebitamento complessivo, al numero delle unità e al costo del personale al 31 dicembre ed alla concessione dei crediti dell'ente nei confronti dell'organismo partecipato.

⁸⁶ In particolare, poiché la legge finanziaria per il 2006 (art.1, commi 142 e 143 legge 266/2005), ai fini dello scomputo dalle voci di spesa da considerare per l'anno 2006, ha imposto l'adozione del concetto di Pubblica Amministrazione adottata dal SEC95, è stato affermato che, poiché normalmente le società vanno incluse tra gli enti *market* (i ricavi eccedono il 50% dei costi di produzione del servizio), come tali sono escluse dal settore Pubblica Amministrazione e, pertanto, i relativi trasferimenti, così come i corrispettivi per contratti di servizio, vanno inclusi tra le voci da considerare ai fini del Patto di stabilità 2006. Con specifico riguardo al trattamento delle spese di personale comandato presso le società ai fini del rispetto del Patto per il 2006, è stato affermato che le stesse vanno considerate soggette ai limiti previsti per la spesa corrente dell'ente locale (6,5%-8%, art.1 comma 140 legge 266/2005).

generale, risultano esclusi dal calcolo del limite di spesa valido per il Patto di stabilità per il 2006 soltanto i trasferimenti nei confronti di soggetti la cui natura pubblica sia stata riconosciuta dall'ISTAT in sede di contabilità nazionale e i cui risultati concorrono al calcolo degli obiettivi di disavanzo e di debito nazionale, poiché in relazione a ciascuno di essi sono operanti le regole di finanza pubblica dirette a contenere le spese. Ciò premesso, non tutti i trasferimenti degli enti pubblici territoriali a terzi fuoriescono dal limite di spesa previsto dai commi 139 e 140, dell'art. 1, della legge finanziaria per il 2006, ma solo quelli diretti ad altri enti pubblici rientranti nel perimetro della Pubblica Amministrazione, come individuati dall'ISTAT. Deve, pertanto, ritenersi (S.R.Lombardia *ex plurimis* Del. 159/2006, Parere 26/2006) che i risultati delle società totalmente o maggioritariamente partecipate, anche in mancanza di una specifica disciplina che preveda il loro consolidamento con i risultati dell'ente pubblico costitutore, vadano computati insieme ai risultati di quest'ultimo al fine di calcolare le grandezze di finanza pubblica relative al Patto di stabilità interno, cosicché se la società durante la sua attività genera debito non può che trattarsi di debito pubblico. Infatti non può che ritenersi che, anche in mancanza di specifiche regole relative al calcolo del Patto di stabilità interno, previste solo per gli enti presi in considerazione esplicitamente dalla contabilità nazionale, i risultati delle società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria in termini di ammontare di spese e di debito debbano essere considerati insieme a quelli dell'ente pubblico costitutore poiché, in caso contrario, quest'ultimo potrebbe trovarsi in apparente situazione di pareggio di bilancio e sana situazione finanziaria e contemporaneamente essere azionista di una società di capitali gravata da ingenti debiti, dei quali dovrebbe comunque rispondere in quanto socio. La mancata considerazione dei risultati delle società partecipate totalmente o maggioritariamente insieme con quelli dell'ente pubblico di riferimento comporterebbe il rischio di situazioni occulte di debito che, prima o poi, finirebbero col gravare sulla collettività pubblica e sul mancato rispetto degli impegni che lo Stato con l' art. 104 del Trattato di Maastricht ha assunto nei confronti dell'Unione Europea e degli altri Stati europei.

È stato, inoltre, messo in evidenza (S.R. Lombardia Parere 2/2007) che, in presenza di affidamento *in house*, la mera distinzione formale della società affidataria rispetto all'ente costitutore a nulla rilevi ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, poiché la società, quale ente strumentale dell'ente locale, assume la veste sostanziale di un ufficio interno, non distinto da esso.

Cap. IV - L'attività consultiva ex art. 7, comma 8 della legge 131/2003

Si è già avuto modo di trattare delle nuove attribuzioni che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha riservato alla Corte dei conti con il comma 8 dell'art.7, disposizione che ha riconosciuto alle Regioni, ai Comuni, Province e Città metropolitane, tra l'altro, la possibilità di richiedere alle sezioni regionali della Corte pareri in materia di contabilità pubblica.

Trattandosi di materia interamente soggetta a disciplina legislativa, i pareri espressi dalla Corte presentano prospettazioni riferibili sempre a canoni di legittimità. Con riferimento alle società pubbliche, sono state fornite chiavi interpretative soprattutto delle recenti disposizioni introdotte dalle ultime leggi finanziarie che hanno avuto ad oggetto i vari aspetti delle partecipazioni pubbliche, già evidenziati nella prima parte del presente lavoro.

- Tra le disposizioni previste dalla legge 266/2005 (**legge finanziaria 2006**), quelle che recavano le regole per il rispetto del Patto di stabilità (articolo unico, comma 138 e ss.) sono state oggetto di alcuni pareri (richiamati nel precedente paragrafo) sotto il particolare profilo della computabilità o meno tra le spese soggette al Patto di quelle sostenute dall'ente per costituire o partecipare totalmente o maggioritariamente a società di capitale. La posizione espressa dalla Corte in sede regionale (S.R. Lombardia parere 26/2006) è stata nel senso di ritenere che, ferme restando le specifiche esclusioni dai calcoli del Patto di stabilità interno delle tipologie di spesa previste dalla finanziaria 2006, i risultati delle società totalmente o maggioritariamente partecipate, anche in mancanza di una specifica disciplina che preveda il loro consolidamento con i risultati dell'ente pubblico costitutore, vadano computati insieme ai risultati di quest'ultimo. Si aggiunge soltanto che nella stessa occasione la Corte ha messo in evidenza come i vincoli posti dal Patto interno di stabilità e crescita per il 2006 avessero obbligato il Comune, che pur disponeva di elevato risparmio pubblico, a non effettuare opere infrastrutturali di primaria importanza per la comunità locale con gravi ricadute negative sulla espansione economica e sociale della comunità stessa. Il rilevato effetto distorsivo dei criteri adottati per il rispetto delle regole del Patto ha spinto la Sezione regionale a trasmettere la deliberazione di adozione del parere alle Sezione Riunite in sede di controllo della Corte dei conti ai fini del referto al Parlamento. In detta sede la Corte non ha mancato di formulare osservazioni al riguardo, contribuendo, verosimilmente, ad indurre il legislatore a modificare nella sostanza le regole di rispetto del Patto di stabilità e crescita, abbandonando il sistema dei c.d. "tetti di spesa" ed introducendo nel 2007 quello c.d. "dei saldi di bilancio".

Nella prima parte del presente lavoro è stato dato ampiamente conto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie 2007 e 2008 riferite alle società partecipate dagli enti locali, con intento ricognitivo, razionalizzatore e contenitivo dei costi connessi.

Con specifico riferimento ai problemi applicativi posti dall'articolo unico, comma 718⁸⁷ della legge 296/2006 (**legge finanziaria 2007**), la Corte dei conti (S.R. Toscana 8/2008) ha affermato la generalizzata applicazione della disposizione ad ogni ipotesi di partecipazione societaria dell'ente locale; ciò sia perché la formulazione generica della disposizione, priva di specifici limiti applicativi, la rende chiaramente riferibile ad ogni tipo di partecipazione societaria, diretta o indiretta, maggioritaria o minoritaria, sia perché il divieto introdotto dalla specifica norma in argomento sembra sancire un obbligo (negativo) a carico degli amministratori di ente locale, che sarebbe illogico supporre limitato ai soli casi di partecipazione diretta, ovvero maggioritaria.

Anche in merito al comma 728⁸⁸ della legge 296/2006, la Corte dei conti (S.R. Toscana 10/2008) ha suggerito un'interpretazione restrittiva, con maggiori probabilità di consolidarsi a livello nazionale e di essere fatta propria anche da autorità e sedi sanzionatorie, che consideri, cioè, la disposizione applicabile anche alle ipotesi di partecipazione in via indiretta. In merito, inoltre, alla compatibilità della disposizione con il comma 44 (articolo 3) della legge finanziaria 2008, che ha introdotto limiti alle retribuzioni e agli emolumenti a carico delle pubbliche amministrazioni, comprese le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, è stato nella stessa pronuncia affermato che, laddove ricorra in concreto l'ipotesi di un lavoro dipendente o autonomo tra amministratore e società, la norma in questione trovi applicazione, con riferimento alle sole società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, quale limite massimo ai compensi erogabili.

Diversamente, in presenza di società partecipata pariteticamente da Comune e Regione, è stato sostenuto (S.R.Toscana 13/2007) che, argomentando in merito al comma 730, non siano applicabili nella specie i commi da 725 a 728 della legge finanziaria 2007 e che una determinazione dei compensi coerente agli indirizzi di coordinamento della legge finanziaria competa ad una legge regionale.

⁸⁷ Dispone il comma 718 “*Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società*”.

⁸⁸ Dispone il comma 728 “*Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale*”.

Riguardo, invece, al parametro concreto su cui commisurare il valore massimo dei compensi attribuiti agli amministratori delle società interamente partecipate, in applicazione del comma 725, la Sezione Liguria (parere 4/2008) ha ritenuto che il semplice rinvio dell'articolo citato all'art.82 del TUEL, senza un'espressa limitazione agli specifici criteri di determinazione individuati dal comma 8 del medesimo art. 82, debba lasciar intendere che il parametro di riferimento sia quello relativo alla misura dell'indennità effettivamente e concretamente fissata per il sindaco del Comune che detiene la partecipazione e non quella ricavabile in astratto dalla sola applicazione dei criteri fissati dal comma 8 dell'art. 82 e dal regolamento ivi richiamato.

Per quanto attiene al comma 729⁸⁹ sempre della citata legge 296, va segnalato che la Sezione regionale Lombardia (pareri 46/2007 e 49/2007), ha sostenuto, relativamente alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate da enti locali, che: a) la previsione normativa non si sostituisce automaticamente alle clausole relative alla nomina dell'organo sociale contenuta negli statuti sociali, ma implica una specifica attività di adeguamento; b) nel caso di partecipazione totalitaria, la competenza ad apportare modifiche allo statuto societario è del Consiglio dell'ente e la deliberazione è obbligatoria⁹⁰; c) esiste l'obbligo dell'ente di compulsare gli amministratori delle società a partecipazione indiretta all'adozione della deliberazione di modifica statutaria; d) nei casi di società mista, l'obbligo di legge va letto nel senso che gli organi di vertice degli enti locali territoriali debbono attivarsi per addivenire ad una modifica degli statuti e/o dei patti parasociali⁹¹; e) la normativa in

⁸⁹ Il comma 729 stabilisce: “Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

⁹⁰ Si torna a ricordare che nella sentenza 159/2008, la Corte costituzionale, nel dichiarare, tra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate relativamente al citato comma 729, ha affermato che “le società partecipate dagli enti locali restano, dal punto di vista civilistico, disciplinate dalle pertinenti disposizioni del codice civile ed in particolare – per quanto qui rileva – dall'art. 2449 c.c. Spetterà ai rappresentanti dell'ente locale, sulla base delle nuove prescrizioni legislative, operare per le modifiche eventualmente necessarie al fine dell'adeguamento statutario o della adozione delle deliberazioni assembleari richieste in tema di numero e di compenso degli amministratori”. È altresì messo in luce che “non appare dubbio che nei commi 725, 726, 727 e 728 (dell'art. 1 legge finanziaria 2007) prevalgono le esigenze di tipo finanziario, implicate dal livello di spesa direttamente conseguente alla determinazione del compenso degli amministratori, mentre nel comma 729 appaiono prevalenti le esigenze di tipo ordinamentale, che si esprimono nelle modalità partecipative dell'ente alla società, tramite la nomina degli amministratori”.

⁹¹ Basandosi sulla consapevolezza della disomogeneità tra i modelli societari, la Sezione ha escluso per le società miste “che nell'immediato gravi sugli amministratori pubblici un'obbligazione di risultato poiché l'eventuale mancato adeguamento dello Statuto o dei patti parasociali e la conseguente diminuzione degli amministratori di provenienza pubblica può richiedere una dispendiosa attività di contemporamento di interessi e di strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dal legislatore”.

esame va qualificata quale disciplina speciale rispetto al diritto societario applicabile alle sole società che vedono all'interno della compagine sociale la presenza di (almeno) un socio pubblico, comportando limiti alla libertà d'azione dei soci; f) è da ritenere che il legislatore abbia utilizzato il termine "amministratori" per riferirsi sia ai componenti dell'organo di gestione che a quello del Consiglio di sorveglianza e che, pertanto, la limitazione numerica operi congiuntamente in relazione ai due organi, ove la società sia organizzata secondo il modello dualistico; g) la modifica statutaria in esame comporta la cessazione dalla carica dell'intero organo amministrativo che, altrimenti, risulterebbe formato in modo difforme dalla previsione dello statuto, cessazione non ascrivibile a volontà dei soci, ma all'intervento legislativo imperativo che ha imposto la modifica statutaria, senza che, per questo, possa configurarsi danno per gli amministratori stante, appunto, l'obbligo normativo.

Se il numero attuale di amministratori è contenuto nel limite stabilito dalla norma (Sez. Lombardia parere 40/2008), un'eventuale revisione in diminuzione della composizione del Consiglio di amministrazione, ove effettuata nel corso della durata del Consiglio di amministrazione, implica la revoca di taluni amministratori che dovrà essere supportata da idonea causa giustificativa. Tale non può essere considerata la mera convenienza economica per l'ente, non potendosi annoverare tra le giuste cause di revoca degli amministratori la sola riduzione della spesa per la società, ai sensi dell'art.2383, comma 3 cod. civ.⁹²

Ulteriori specificazioni sono state fornite in ordine al concetto di società mista ed agli obblighi gravanti su soci pubblici diversi da quelli locali in materia di numero di amministratori. E' stato, al riguardo, ritenuto (S.R.Lombardia Pareri 15 e 16/2008) che: a) con la locuzione società mista sia la dottrina che la giurisprudenza amministrativa e contabile si riferiscono alle società nel cui capitale sono presenti, da un lato, uno o più soci che hanno natura di enti pubblici e, dall'altro, uno o più soci che non sono enti pubblici; b) poiché deve ritenersi che, a livello sistematico, all'interno dell'ordinamento si vada consolidando un principio generale in base al quale i soci pubblici devono limitare il numero degli amministratori delle società di capitale da loro partecipate, nella predisposizione dello statuto di una società che veda la partecipazione di enti locali e di altri enti pubblici, ivi comprese le Camere di commercio, debba essere previsto che gli enti territoriali osservino la prescrizione contenuta nell'art. 1, co. 729 della legge n. 296

⁹² Per completezza, viene ricordato che l'art. 3, comma 12 della legge 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) nel prevedere un obbligo di riduzione del numero di componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate delle amministrazioni statali, detta una regola transitoria, disponendo che le modifiche statutarie abbiano effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse. Dal che si può desumere che il legislatore abbia posto in essere una ragionevole ponderazione degli interessi coinvolti nelle operazioni di ristrutturazione degli organi di governo delle società in mano pubblica, garantendo, con la disciplina transitoria, il necessario contemporeamento tra l'esigenza di ridurre la spesa pubblica e la necessità di continuità dell'azione di governo delle società.

del 2006 e che gli altri enti debbano nominare un numero massimo di amministratori contenuto che non sia superiore a tre ovvero a cinque componenti, a seconda del capitale della società.

La Corte si è pronunciata anche in merito alle finalità delle disposizioni in esame, ulteriori rispetto a quello di contenimento dei costi delle partecipazioni societarie (S.R. Piemonte 19/2007). Poiché, infatti, le limitazioni imposte al numero complessivo degli amministratori nelle società totalmente partecipate, anche indirettamente, da enti locali, nonché al numero massimo degli amministratori designati dai soci pubblici nelle società miste, sono misure organizzative che possono trovare fondamento anche nell'esigenza di perseguire una maggiore efficienza nell'amministrazione delle società partecipate da enti locali, è da escludersi la possibilità di disapplicare la disciplina in questione al caso di amministratori di società partecipate dagli enti locali operanti senza alcun compenso.

Anche della soluzione di alcuni problemi interpretativi delle disposizioni introdotte dall'art.3, commi 27⁹³ e ss. della legge 244/2007 (**legge finanziaria 2008**) si è fatta carico la Corte dei conti in sede regionale. In particolare, con riferimento alle modalità applicative della nuova normativa, la Corte (Sez. Lombardia Parere 48/2008) ha affermato che, secondo l'interpretazione che appare conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, gli enti, entro il termine fissato per la cessione a terzi delle società o partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, e cioè il 30 giugno 2009, devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l'*iter*, onde evitare possibili svendite od occasioni di speculazioni di privati tendenti ad un ribasso del prezzo di acquisto, potendosi anche verificare il caso di mancanza di acquirenti privati. L'avvio del procedure di cessione implica però l'adozione di un dettagliato programma, che definisca tempi e modalità delle cessioni ai privati.

Con specifico riferimento ai requisiti di ammissibilità delle partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dal legislatore, va evidenziato quanto la Corte dei conti (S.R. Lombardia Parere 23/2008) ha rilevato nel valutare la conformità ai nuovi parametri normativi di una società partecipata da ente locale da costituirsì per lo sviluppo

⁹³ Prevede il comma 27 “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.” Il comma 28 “L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.” Il comma 29 “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.”

economico dell'ente, realizzando e commercializzando insediamenti produttivi e residenziali. Premesso che, pur in mancanza di un organico quadro legislativo che, dopo la riforma del Tit.V della Costituzione, individui le funzioni dei Comuni, spetta all'ente valutare le necessità locali e porre in essere tutte le attività necessarie a realizzarle, la Sezione ha affermato che lo sviluppo dell'economia e delle attività produttive locali corrisponde a bisogni che l'ente locale può contribuire a soddisfare, e che l'attività di programmazione e realizzazione di infrastrutture dirette a favorire l'insediamento di attività produttive rientra fra i compiti che l'ente locale può assumere per favorire un sano ed armonico sviluppo della comunità locale. Ma l'attività di realizzazione e commercializzazione di insediamenti produttivi non può essere esercitata direttamente dall'ente locale, che può soltanto creare le condizioni infrastrutturali e territoriali per il suo esercizio. Inoltre, la costituzione di una società a detti fini può porsi in contrasto, sotto il profilo comunitario, con le regole sulla tutela della concorrenza e la libertà del mercato, che sono alla base del principio che vieta gli aiuti di Stato. La stessa Sezione, con il citato parere 48/2008, ha rilevato la non conformità ai requisiti prescritti dal legislatore di una società, strutturalmente sottocapitalizzata, avente un oggetto sociale troppo ampio e polivalente a cui difetti il requisito dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra l'attività societaria ed il perseguitamento degli interessi della collettività amministrata.

Diversamente, è stato ritenuto (S.R.Puglia Parere 3/2008) che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio di un pubblico servizio trattandosi, in particolare, di un'attività rivolta a fini sociali, secondo il disposto dell'art. 112 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente agli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Con riguardo ad un'ipotesi di reinternalizzazione di un servizio da parte di ente locale, la Corte dei conti (S.R.Veneto Parere 18/2008), richiamandosi anche ai principi stabiliti dai commi 27 e ss. dell'art.3 della finanziaria 2008, ha affermato la necessità: a) di deliberazione motivata del Consiglio, in quanto a partire dal 1° gennaio 2008, in presenza di un eventuale diniego al mantenimento della partecipazione, la cessione a terzi è obbligatoria e non alternativa a processi di reinternalizzazione; b) che la scelta del *reinsourcing* scaturisca da un'attenta valutazione dell'ente locale dei vantaggi dell'operazione, sia in termini di economicità che di efficienza del servizio; c) che, poiché dalla reinternalizzazione deriverebbe aumento delle spese di personale, sia rispettata la disciplina derogatoria al loro contenimento prevista al riguardo e la normativa in

materia di dotazione organica⁹⁴; d) che la riassunzione di personale da parte dell'ente locale non prescinda dall'osservanza dell'art. 97, 3° comma, Cost. che fissa nel nostro ordinamento il principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego attraverso procedure selettive.

Con riferimento all'applicazione a società interamente partecipate da ente locale della normativa introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, di limiti all'utilizzo del lavoro flessibile e di assunzioni a tempo indeterminato, la Corte (Sez. reg. Puglia parere 15/2008), pur evidenziando che l'espresso dettato delle nuove disposizioni non trova applicazione diretta nei confronti delle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali, ha affermato che l'eventuale conferimento di incarichi a soggetti estranei, l'utilizzo di forme flessibili nei rapporti di lavoro o l'eventuale assunzione a tempo indeterminato si porrebbero in controtendenza con gli obiettivi di riduzione delle spese delle società partecipate qualora venissero effettuati in violazione delle disposizioni della legge n. 244/2007. In presenza, infatti, di una *voluntas legis* sempre più indirizzata verso l'adozione di misure di contenimento delle spese delle società a partecipazione a pubblica, spesso destinatarie di cospicue risorse pubbliche, corrisponde a principi di prudenza e di sana gestione finanziaria evitare l'incremento delle spese per incarichi esterni, delle spese per lavoro flessibile e delle spese del personale delle società totalmente partecipate dall'ente locale rilevato che tali costi potrebbero finire per gravare direttamente sulle casse comunali.

- Varia e particolarmente interessante è stata l'attività consultiva esercitata in materia di società partecipate anche in ordine a questioni diverse rispetto a quelle correlate alle disposizioni introdotte dalle ultime leggi finanziarie.

Con riferimento alla legittimità della vendita a trattativa privata di un immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Torino a società a capitale interamente pubblico, partecipata maggioritariamente dal Comune stesso, la Corte (S.R.Piemonte Parere 111/2006), verificato che l'alienazione non avrebbe modificato in senso assoluto la destinazione pubblica del bene dovendo essere destinato a sede di servizi pubblici, ha ritenuto la legittimità dell'alienazione a trattativa privata ricorrendo le “speciali ed eccezionali” circostanze impeditive dell'adozione di altre procedure di scelta del contraente, previste dal Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in quanto: a) soltanto la trattativa privata avrebbe consentito di garantire il mantenimento della destinazione

⁹⁴ La Sez. reg. Toscana (deliberazione 21/2007) ha ritenuto non legittima la prevista assunzione di personale a tempo determinato e con collaborazioni coordinate e continuative in caso di gestione in economia del parco archeologico già gestito da terzi, da parte di ente locale sottoposto al rispetto del patto di stabilità, in quanto contrastante con i vincoli fissati dall'art. 1 comma 562 della legge finanziaria per il 2007, la cui formulazione non concede neppure “spazi valutativi riferiti all'economicità o proficuità delle scelte gestionali dell'ente”.

pubblica dell’immobile, b) la relazione giurata di un perito per la determinazione del valore effettivo dell’immobile avrebbe garantito l’ottenimento di un giusto corrispettivo pur in assenza di una valutazione comparativa di offerte, c) la società acquirente, a partecipazione pubblica totalitaria e affidataria di un servizio pubblico *in house*, ha assunto il vincolo di rispettare la destinazione pubblica del bene e di offrirlo in prelazione al Comune in caso di vendita.

La medesima Sezione regionale (S.R. Piemonte Parere 14/2007) ha ritenuto legittimo anche il rilascio da parte di un ente locale di una garanzia fideiussoria a favore di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, e ciò previa verifica, nel caso concreto, della sussistenza delle tassative condizioni stabilite dall’art.203 del TUEL, la cui *ratio*, riconducibile al generale divieto, per le Regioni e gli enti locali, di ricorrere all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, previsto all’articolo 119 della Costituzione, è quella di limitare il ricorso a questa forma di finanziamento ai soli casi in cui i relativi costi possano risultare neutralizzati dai benefici derivanti alla collettività da spese di investimento comportanti futuri vantaggi per la comunità.

Con riferimento al trattamento da riservare ai crediti vantati dalle società partecipate dell’ente locale nell’ambito delle procedure di liquidazione e pagamento della massa passiva previste per gli enti dissestati dagli artt. 256 e ss. del TUEL, è stato affermato (S.R. Puglia Parere 1116/2007) che la valutazione dell’ammissibilità dei debiti alla massa passiva successivamente alla dichiarazione di dissesto è rimessa all’esclusiva competenza dell’organo straordinario di liquidazione che dovrà valutare sia i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti sia che si tratti di prestazioni effettivamente rese che rientrino nell’ambito delle funzioni e dei servizi di competenza dell’Ente nonché l’eventuale prescrizione del debito o eventuali pagamenti anche parziali. E’ allo stesso organo, chiamato *ex lege* a compiere una sommaria deliberazione della fondatezza del credito vantato, che va rimessa ogni concreta valutazione su ciascun presunto credito di società partecipata, anche relativamente alla configurazione di società *in house*.

Nell’ambito dell’attività consultiva esercitata dalle sezioni regionali operanti in Regioni a Statuto speciale, va rilevata una pronuncia (S.R. Sardegna Parere 1/2004) relativa alla legittimità della costituzione di società regionali, anche a partecipazione totalitaria, unipersonali, non operando più alcuna preclusione di diritto comune, stante la riscrittura dell’art. 2362 c.c. ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Non costituisce impedimento neppure lo scopo lucrativo che non contraddice lo scopo pubblico della società (Consiglio di Stato Sez. VI, 1° aprile 2000, n. 1885).

Cap. V – Il controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ex art.7, comma 7 della legge 131/2003

Come si è già avuto modo di evidenziare, ai sensi dell’art.7, comma 7 della legge 131/2003, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, oltre che il perseguitamento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, anche la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche ai consigli degli enti controllati. Pertanto, con apposite relazioni presentate ai Consigli di competenza, di norma la Corte dei conti, in sede regionale, riferisce annualmente in merito alla sana gestione finanziaria degli enti locali specificamente individuati nel momento della programmazione annuale dell’attività, prendendo a riferimento l’andamento gestionale nel suo complesso e le risultanze rinvenibili dal referto del controllo di gestione⁹⁵, con specifico riguardo agli equilibri di bilancio, al rispetto del Patto di stabilità, all’indebitamento, ai debiti fuori bilancio, alla gestione esternalizzata dei servizi. Il referto sulla c.d. “sana gestione finanziaria” dell’ente locale costituisce, pertanto, la sede naturale di analisi gestionali che investono anche il settore dei servizi pubblici, e che spaziano dalle politiche adottate dall’ente in merito al mantenimento di servizi a gestione diretta o esternalizzati, al fenomeno delle partecipazioni societarie, alle modalità di contabilizzazione delle risultanze economiche delle società partecipate, alle diverse forme di *governance* del fenomeno adottate dall’ente.

Al di là delle considerazioni svolte da varie Sezioni regionali in merito ai risultati finanziari ed economici della gestione diretta dei servizi (non rilevanti in questa sede) e di quella esternalizzata (il cui impatto sugli equilibri dell’ente è stato già messo in luce con riferimento al controllo ex art.1, comma 166 e ss. della legge 266/2005), appare particolarmente interessante esporre sinteticamente le più significative risposte date da alcuni enti locali della Regione Toscana a due fondamentali esigenze: quella di creare strutture e modalità di *governance* del fenomeno di partecipazione societaria, optando eventualmente, per un controllo “diffuso” (soluzione di *governance* cosiddetta “tradizionale”) articolato attraverso i Servizi dell’ente competenti nelle varie attività delle aziende partecipate⁹⁶, oppure per un controllo accentratato in una struttura in posizione di *staff* (soluzione di *governance* cosiddetta

⁹⁵ Ai sensi dell’ art. 198 del D. Lgs n. 267/2000 e dell’art. 198 bis, introdotto con D.L. 168/2004 convertito in legge n. 191/2004

⁹⁶ È il caso del Comune di Piombino, che, attraverso il Regolamento relativo alle modalità di indirizzo e controllo delle società partecipate, ha disciplinato il processo di verifica e controllo delle società che gestiscono servizi pubblici, partecipate sia totalmente che parzialmente, senza aver istituito un apposito Ufficio o Unità Operativa incaricata di sovrintendere a tutta l’attività

“specialistica”) per una gestione unitaria delle società partecipate, e quella di dare una forma consolidata, e quindi integrata con le risultanze di bilancio dell’ente locale, alle risultanze economiche delle società controllate.

Va prima di tutto rilevato che la questione della *governance*, cioè del sistema di regolamentazione e controllo dei servizi, si pone anche nelle realtà dove, per il maggior spazio lasciato alle gestioni in economia, il fenomeno partecipativo non è molto esteso. Nel Comune di Montalcino (SI), ad esempio, non è sorta la necessità di costituire strutture deputate al monitoraggio delle attività delle società partecipate, ma è stato comunque sottoscritto con gli altri azionisti pubblici un patto parasociale finalizzato ad individuare norme di coordinamento e regole di condotta capaci di rafforzare il controllo unitario della componente pubblica. Laddove, invece, le partecipazioni societarie sono maggiormente diffuse sono state costituite apposite unità operative che attuano forme di controllo sia di carattere contabile, riferite cioè ai bilanci societari, che gestionale, cioè relativi all’attuazione dei contratti di servizio. Il Comune di Livorno, ad esempio, attraverso apposita U.O., esamina trimestralmente le situazioni contabili societarie ed a fine esercizio i bilanci societari, per poi redigere un bilancio economico consolidato nonché una *Relazione annuale sullo stato del gruppo comunale*. Le società del gruppo sono tenute, inoltre, a munirsi di uno specifico sistema di contabilità industriale, funzionale alle verifiche svolte dai sindaci revisori, ai quali si applicano le disposizioni del TUIF (d.lgs. 58/98). L’ente ha inoltre adottato apposite *Linee di governo delle società controllate*, con le quali sono state stabilite le modalità e le procedure di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo delle società di capitali controllate. La Provincia di Prato ha creato un sistema di *governance* basato su una più forte integrazione tra l’ente e gli organismi gestionali societari, con l’obiettivo di garantire: a) il perseguimento dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, sia in corso d’anno che a consuntivo; b) l’attuazione del contratto di servizio, laddove presente, e la conformità dei servizi erogati ai prefissati standard di qualità ed efficacia; c) il monitoraggio dell’andamento della gestione, attraverso la definizione di significativi indicatori di efficienza ed economicità e dei relativi tempi di rilevazione. Tale sistema appare molto complesso, in quanto le competenze sono attribuite ad una molteplicità di soggetti: le Aree responsabili e competenti per materia nell’ambito di attività degli organismi esterni, le quali verificano la conformità dell’operato di questi ultimi rispetto a quanto predefinito con i relativi programmi di attività; l’Area Servizi Istituzionali, che nella fase di costituzione di nuove strutture viene coinvolta nella definizione degli atti necessari (atto costitutivo, statuto, ecc..) e nei successivi adeguamenti ed adempimenti giuridici; il Servizio Programmazione e Controllo Società Partecipate, servizio di staff alla direzione Generale, in sinergia con il controllo interno,

al quale è assegnato il compito di verificare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle realtà esterne, attraverso l'analisi dei bilanci; l'Area Economico Finanziaria, al cui interno è stato creato il Servizio rapporti con le aziende e organismi gestionali esterni, impegnata nel coordinamento dei flussi informativi in ordine ai bilanci e nel supporto amministrativo contabile al servizio deputato al controllo sulle società partecipate. La Sezione regionale ha rilevato come potrebbe costituire un miglioramento del sistema attuato la disciplina delle procedure di controllo in apposito regolamento dell'ente e la riconduzione delle relative competenze nell'ambito del controllo interno di gestione, nonché la costruzione di un sistema di rilevazione e/o monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utenza, ulteriore rispetto a quelli eventualmente predisposti dei soggetti gestori sulla base delle previsioni degli statuti e dei contratti di servizio.

Il Comune di Firenze ha istituito il Servizio Società Partecipate ed ha emanato il regolamento sugli indirizzi per la nomina, la revoca e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende e istituzioni. Detto regolamento ha precisato gli obblighi dei rappresentanti del comune che sono tenuti a fornire agli organi del Comune le informazioni circa le previsioni del piano industriale, una relazione annuale sullo stato dell'azienda e sulla attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti, notizie relative ad eventuali procedure in contrasto con gli indirizzi programmatici o relative a gravi carenze nell'attività e nella gestione aziendale. Va positivamente segnalata la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi delle società partecipate al fine di consentire all'ente di indirizzare l'attività degli organismi esterni verso i propri interessi. Tra gli obiettivi posti alle società⁹⁷ di particolare rilievo appaiono: il monitoraggio costante della dinamica dei costi e dei ricavi (al fine di evitare il consolidarsi di situazioni di deficit con la possibilità di pesanti ricadute sul bilancio comunale in termini di ricapitalizzazioni obbligatorie per la copertura delle perdite di gestione), la destinazione degli utili principalmente al potenziamento del servizio principale e, in subordine, all'alleggerimento degli oneri a carico del Comune per l'erogazione del servizio, il contenimento della proliferazione di partecipazione in aziende controllate o collegate (al fine di evitare un inutile irrigidimento delle risorse), il raccordo sistematico tra la gestione della società e il Comune e la predisposizione di un bilancio consolidato.⁹⁸

⁹⁷Correttezza giuridico formale dell'azione, tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori, controllo della spesa e razionalizzazione delle risorse, integrazione e comunicazione, efficienze ed efficacia dell'azione.

⁹⁸ Si muove in tale direzione il progetto, più ambizioso, cui il Comune ha già aderito, di una *holding* toscana, di tutte le partecipazioni pubbliche nelle società del settore del gas, rifiuti e acqua che potrà contribuire, con una visione globale ed integrata, a perseguire politiche di consolidamento e di coordinamento nella variegata gestione delle partecipate, con l'obiettivo di rendere più efficiente ed efficace la gestione dei servizi a queste demandati.

La Provincia di Pisa ha ritenuto di partecipare a società per azioni allo scopo di fornire supporti regolatori per servizi svolti dalle società medesime per il territorio e per il cittadino e quindi non correlate al processo diretto di erogazione del servizio pubblico, perdendo, pertanto, la caratteristica di soggetto azionista per acquisire quella di portatore di interessi più ampi, in rappresentanza della comunità locale, nell'ottica di un mutato rapporto di relazioni tra enti, al fine di creare modelli più elastici di *governance* e controllo interno. A detti fini ha costituito apposito ufficio delle partecipate con la costruzione di una banca dati informativa che permetta agli organi dell'amministrazione di avere una chiara situazione di ciascuna società partecipata. L'ente ha altresì approvato i criteri e gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'amministrazione presso enti, aziende, istituzioni e società stabilendo in particolare che gli stessi devono concorrere alla gestione, contribuendo al buon andamento con particolare attenzione agli indirizzi politico amministrativi stabiliti dalla Provincia. I rappresentanti, inoltre, relazionano annualmente al presidente della Provincia con referto, di cui è data comunicazione al Consiglio provinciale anche in riferimento alla situazione economico gestionale e alle eventuali determinazioni da adottare.⁹⁹

Il Comune di Pistoia ha previsto un “Piano triennale dei servizi esternalizzati”, allegato al bilancio, che ha avviato, accanto ad un controllo ed alla vigilanza, la cui attivazione è rimessa alle unità della struttura operativa, un sistema di controllo di gruppo rivolto alla generalità delle aziende che prestano servizi pubblici, affidando le funzioni ad un apposito ufficio. L'iniziativa nasce dalla esigenza di disporre di tutte le informazioni necessarie per una visione globale ed integrata delle variegate modalità di gestione dei servizi pubblici locali, con l'obiettivo di fornire agli organi decisori adeguato supporto per determinare una conduzione aziendale più economica ed efficiente e in grado di esprimere una migliore qualità delle prestazioni ai cittadini/utenti. Il progetto comprende, oltre la descrizione di ogni singola azienda, il monitoraggio dei dati economico-patrimoniali, dei risultati finali della gestione e la messa in opera di una batteria di indicatori, autonomi rispetto a quelli predisposti da ogni singolo gestore, al fine della valutazione di obiettivi quali-quantitativi, che dovrebbero essere posti come vincolanti.

L'esigenza di una razionalizzazione dell'attività di gestione delle partecipazioni nelle società pubbliche e private è stata alla base della scelta del Comune di Lucca di costituire un

⁹⁹ Altre iniziative dell'ente sono finalizzate alla ridefinizione dell'organizzazione e degli strumenti propri dell'ente in tema di programmazione dei servizi e di controllo ed alla creazione di appositi strumenti di *governance* da far confluire in un codice di autodisciplina.

sistema di *governance* attraverso una società capogruppo: il Comune è azionista unico della società *holding* che detiene le partecipazioni nelle diverse tipologie di aziende, prima controllate direttamente dall'ente stesso. La positività dell'esperienza è valutabile non soltanto in termini economici (l'utile realizzato dalla *holding* nel 2006 ha superato del 214% quello del 2005) ma anche sotto il profilo del miglioramento della funzione di governo e della realizzazione di economie di scala, ad esempio, nell'acquisizione, per tutte le aziende del gruppo, di servizi fondamentali di comune interesse, quali i finanziamenti, la gestione comune delle reti tecnologiche, la formazione del personale, la riscossione dei crediti.

Della Lucca Holding s.p.a. è annualmente redatto il **bilancio consolidato** in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 127/1991 “Attuazione delle direttive n. 78/660/CE e 83/349/CE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati”, nonché a quanto stabilito dagli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 c.c.¹⁰⁰ L'esperienza del Comune di Lucca acquista significatività, oltre che per l'intrinseco valore innovativo, anche in quanto della costruzione del bilancio consolidato è stata fornita una utile descrizione procedimentale, che ha riguardato la metodologia, la tecnica e l'area di consolidamento.¹⁰¹ Essa potrà, pertanto, costituire un opportuno riferimento per tutti gli altri enti locali orientati a procedere al consolidamento dei dati. Altro elemento particolarmente interessante è dato dalla redazione del **Bilancio di**

¹⁰⁰ Detta normativa è stata integrata ed interpretata, ove necessario, dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli nazionali dei dotti commercialisti e dei ragionieri.

¹⁰¹ **Metodologia di consolidamento:** sono stati utilizzati i bilanci approvati dalle assemblee delle singole società, oppure, nel caso di non ancora avvenuta approvazione, i progetti di bilancio deliberati dai relativi Consigli di amministrazione.

Tutti i bilanci sono stati opportunamente riclassificati e rettificati per uniformità ai principi contabili ed ai criteri di rappresentazione della società capogruppo, come previsto nell'articolo 35, comma 1, del d.lgs. 127/1991. La data di riferimento del bilancio consolidato è coincisa con la data di chiusura dell'esercizio della capogruppo e di tutte le imprese incluse nel consolidamento (31.12.2006).

Tecnica di consolidamento: per la redazione del consolidato 2006 alcune società sono state incluse nel consolidamento con il metodo integrale (che consiste nell'inclusione integrale delle attività e delle passività dell'impresa controllata nel bilancio consolidato con sommatoria “linea per linea” dei valori delle voci dei singoli bilanci delle società incluse nell'area di consolidamento), altre con il metodo del patrimonio netto (che consiste nella semplice iscrizione, in bilancio consolidato, della parte di patrimonio netto rettificato, cioè la quota del patrimonio netto ottenuto tramite l'eliminazione delle operazioni infragruppo, della controllata di proprietà della *holding*); non sono state rilevate imposte sugli utili non distribuiti delle società consolidate in quanto si presume che gli utili eventualmente distribuiti non saranno assoggettati ad ulteriore tassazione per la società controllante o che comunque saranno reinvestiti permanentemente all'interno del Gruppo; le quote di patrimonio netto e di risultato di esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza delle partecipate vengono esposte separatamente, rispettivamente alle voci “capitale e riserve di terzi” e “utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi”; eventuali partecipazioni in imprese collegate sono iscritte al valore conseguente all'applicazione del metodo del patrimonio netto; le partite di debito e di credito e di costo e di ricavo tra le società incluse nell'area di consolidamento (partite infragruppo) sono state eliminate. Sono stati altresì eliminati gli eventuali dividendi percepiti da società del gruppo; nel bilancio consolidato al 31.12.2006 è continuato il processo di ammortamento degli avviamenti iscritti in bilancio per le società consolidate con il metodo integrale; con riguardo ai contratti di *leasing* esistenti al 31.12.2006 non è stato applicato il metodo di contabilizzazione stabilito dallo IAS 17, ritenendo che i contratti di *leasing* in essere abbiano carattere operativo e non finanziario.

Area di consolidamento: il bilancio consolidato del gruppo Lucca Holding al 31.12.2006 ha incluso i bilanci della Lucca Holding S.p.A. e quelli delle imprese nelle quali la Lucca Holding S.p.A. controlla direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea. Sono state escluse dal consolidamento le società che, svolgendo attività molto diverse dalle altre imprese della *holding*, laddove incluse, non avrebbero consentito una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione del Gruppo.

sostenibilità della Lucca Holding S.p.A., strumento di dialogo e trasparenza finalizzato a rendere conto del modo in cui le aziende del gruppo erogano servizi di pubblica utilità seguendo non solamente le logiche dell'efficienza economica, ma anche quelle del rispetto ambientale e della tutela sociale, ovvero le tre dimensioni della responsabilità sociale d'impresa (*Corporate Social Responsibility - CSR*).¹⁰²

¹⁰² La struttura ed i contenuti di tale bilancio sono stati definiti e sviluppati sulla base delle linee guida nazionali ed internazionali di rendicontazione sociale (costituiti dai “Principi di redazione del Bilancio Sociale” del Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS) per quanto riguarda la struttura ed i contenuti del documento; “Sustainability Reporting Guidelines G3” del Global Reporting Initiative (GRI) come riferimento per il sistema di indicatori economici, sociali ed ambientali; “AA1000 – Accountability 1000”, linee guida sviluppate dall’Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA), per il processo di rendicontazione). La prima parte del bilancio descrive l’identità dell’organizzazione, la sua missione, le strategie aziendali, le strategie per la sostenibilità e tutti gli elementi di struttura e *governance* della Società capogruppo; la seconda parte, relativa ai risultati economici e al valore aggiunto, evidenzia le ricadute economiche della holding utilizzando la metodologia del valore aggiunto (EVA: *Economic Value Added*, indicatore di *performance* delle aziende calcolato su base annuale) distribuito agli *stakeholders*; la terza parte, relativa alla relazione sociale, riporta i risultati raggiunti per le singole categorie di portatori di interesse sotto forma di *performances* qualitative e quantitative, individuando – per ciascuna categoria – anche gli obiettivi che l’azienda si impegna a raggiungere per il futuro.

Il perimetro di rendicontazione del bilancio di sostenibilità comprende i seguenti settori: energia (Gruppo GESAM), ciclo idrico integrato (GEAL S.p.A.), igiene ambientale (Sistema Ambiente S.p.A.), aree urbane e parcheggi (POLIS S.p.A.), servizi alle imprese (Lucca Holding Servizi S.r.l.), farmaceutico (Farmacie comunali S.p.A.).

PARTE TERZA

L'analisi dei dati

Cap. I - L'analisi dei dati rilevati attraverso i questionari di cui all'articolo unico, comma 166 e ss. della legge finanziaria per il 2006.

Com'è già stato descritto nella Premessa metodologica, tra gli obiettivi della presente relazione vi è quello di fornire un quadro complessivo, seppur sintetico, delle risultanze del controllo effettuato dalle Sezioni regionali ai sensi dell'articolo unico, comma 166 e ss. della legge 266/2005, con riferimento, in materia di società partecipate, sia alle pronunce adottate ex comma 168 (vedi sopra Parte Seconda, Cap.III) che ai dati acquisiti attraverso i questionari di cui al comma 167.

Nel presente capitolo si esporranno gli esiti dell'analisi dei dati acquisiti dalle Sezioni regionali attraverso i questionari relativi ai rendiconti 2005 e 2006 (le cui elaborazioni sono esposte in allegato) trasmessi dai Comuni capoluogo e dalle Province. Al riguardo, vanno prioritariamente fatte alcune considerazioni sul metodo di analisi adottato, elaborato tenendo conto delle informazioni acquisite attraverso i questionari, non sempre coerenti, e della mancata o incompleta acquisizione di essi.¹⁰³

Va, inoltre, tenuto presente che la non integrale sovrappponibilità delle richieste contenute nei questionari in esame, attribuibile alla normale evoluzione che gli stessi hanno avuto nel tempo, ha fortemente limitato la possibilità di considerazioni comparative e di analisi dei fenomeni collegati alle partecipazioni nel biennio considerato. In particolare, le informazioni richieste con i questionari 2005 sono state limitate alle partecipazioni societarie relative ai "servizi esternalizzati" mentre quelle richieste con i questionari 2006 agli "organismi partecipati" (aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi, società). Tale differente ambito d'indagine (più ridotto nel primo caso) è stato ulteriormente differenziato dalla richiesta delle informazioni, nel 2005, estesa a tutte le partecipazioni (in società di servizi) dei Comuni capoluogo e delle Province, e, nel 2006, soltanto alle partecipazioni con quote superiori al 10% in organismi che avessero chiuso in perdita in almeno uno dei tre esercizi precedenti. Pertanto, le analisi di cui al presente capitolo hanno avuto ad oggetto le partecipazioni societarie dei Comuni capoluogo e delle

¹⁰³ La mancata o incompleta acquisizione di alcuni questionari ha creato particolari difficoltà di analisi, che talvolta non hanno consentito una chiara individuazione degli organismi partecipati né degli enti locali di riferimento. Nel corso dell'esposizione si darà conto dei questionari non acquisiti

Province rilevate, con riferimento al 2005, nell'ambito dei servizi esternalizzati, e, con riferimento al 2006, nell'ambito delle partecipazioni in organismi con quote superiori al 10%, in perdita in uno degli esercizi del triennio precedente.

Premesso tutto questo, il numero complessivo delle partecipazioni rilevate nel 2005 è stato di 2.309 (1903 in società, 406 in altro) e nel 2006 di 1058 (910 in società, 148 in altro), per un totale di **3367 partecipazioni** (2813 in società, 554 in altro), composte da 1834 partecipazioni di Comuni e 1533 di Province. Tali 3367 partecipazioni sono in **2231 organismi partecipati**¹⁰⁴ ripartiti in **1791 società** (80,3%) ed in **440 altri organismi** (19,7%). Di tali 2231 organismi, 633 si occupano di servizi pubblici e 1598 di altro, 404 hanno ad oggetto più funzioni (multiservizi) e 1827 sono monoservizio. Ed inoltre, 1927 sono stati rilevati attraverso i questionari 2005 e 940 attraverso quelli 2006. Di questi ultimi, 636 sono organismi presenti anche nei questionari 2005 e 304 solo in quelli 2006¹⁰⁵: può, pertanto, affermarsi che nel 2006 il 33% degli organismi partecipati nel 2005 ha chiuso in perdita in uno degli esercizi del triennio precedente al 2006.

Le informazioni sugli organismi partecipati acquisite attraverso i questionari sono state messe in relazione ai dati presenti nella banca dati del Registro delle imprese (Unioncamere), al fine di misurare il grado di conformità eventualmente esistente tra i due sistemi di rilevazione. E', pertanto risultato che dei 2231 organismi partecipati rilevati attraverso i questionari, 1145 (1133 società e 12 altri organismi) sono coincidenti con quelli rilevati nella banca dati Unioncamere, pari al 51,32%, mentre 1086 organismi partecipati, pari al 48,68% del totale (658 società e 428 altri organismi), non risultano corrispondenti. Tale ultima percentuale, straordinariamente elevata, sconta prima di tutto errori e vuoti di compilazione dei questionari, ma anche la difficoltà di individuare le corrispondenze societarie utilizzando gli insufficienti elementi di identificazione (denominazione o oggetto sociale) disponibili nei questionari stessi¹⁰⁶. Corre, comunque, anche l'obbligo di rilevare la particolare efficacia del controllo della Corte dei conti ex comma 166 e ss. di portare in evidenza realtà altrimenti non conosciute, probabilmente afferenti ad organismi non tipicamente societari.

Ad ogni buon conto, in disparte le considerazioni sulle mancate corrispondenze tra i detti due sistemi di rilevazione, sta di fatto che a fronte delle 1791 società partecipate da Comuni capoluogo e da Province rilevate attraverso i questionari si riscontrano 1794 società nel

¹⁰⁴ Lo stesso organismo può, ovviamente, essere partecipato da più enti della stessa regione o di Regioni differenti.

¹⁰⁵ I 304 organismi rilevati solo nel 2006 possono derivare: a) da nuove partecipazioni societarie; b) dalle differenze di ambito riferibili ai questionari 2005 e 2006; c) dalle aziende rimaste indefinite

¹⁰⁶ Nei questionari non è stata, infatti, mai inserita la richiesta del codice fiscale della società, dato che, avrebbe consentito una rapida ed effettiva individuazione delle corrispondenze.

database Unioncamere: l'universo di riferimento dei due sistemi di rilevazione sembra, pertanto, quasi equivalente.

Sotto il profilo della forma giuridica, il 57,42% (1029) delle 1791 società rilevate è società per azioni, il 16,24% è società a responsabilità limitata ed il 13,73% è consorzio. Il resto è ripartito tra società consortili a responsabilità limitata, per azioni e società cooperative. Per quanto riguarda le funzioni svolte, prevalente è la monofunzione. Infatti, il 72,30% delle S.p.A. rilevate svolge attività monofunzione, così come il 77,59% delle S.r.l. ed il 96,34% dei consorzi.

Dei 440 altri organismi partecipati, il 34,32% è fondazione¹⁰⁷, l'11,14% è qualificato come ente, il 7,50% è istituzione, il 5% è azienda speciale, un altro 5% è agenzia, il 4,77% è Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.), il 4,55% è associazione, il 3,18% è banca. In percentuale minore all'1% si trovano aziende municipalizzate, organizzazioni non lucrative autorità, gruppi europei di interesse economico. Spicca, tra gli altri organismi partecipati, l'elevata percentuale (22%) di quelli di cui nei questionari non è stata indicata la forma giuridica. Anche tra gli organismi diversi da quelli societari l'attività monofunzione è dominante: tocca e supera il 90% dei casi per le agenzie, le aziende speciali, gli A.T.O.

La ripartizione per area territoriale vede il 55,45% dei 2231 organismi partecipati concentrati al Nord, il 22,81% al Centro, il 15,11% al Sud ed il 6,63% nelle Isole.

Per quanto riguarda le 1791 società, la percentuale territorialmente più elevata riguarda dappertutto le S.p.A. (59,14% al Nord, 57,10% al Centro, 55,60% al Sud e 48,78% nelle Isole), seguita al Nord e al Centro dalle S.r.l. (16,11% al Nord e 21,18% al Centro) e al Sud e nelle Isole dai consorzi (19,86% al Sud e 20,33% nelle Isole). Degli altri 440 organismi partecipati, la fondazione è la più ricorrente dappertutto (41,10% al Nord, 30,88 al Centro, 30% al Sud) fatta eccezione per le Isole, dove la forma giuridica più ricorrente è l'A.T.O (24%) e la fondazione è sostanzialmente inesistente.

Per quanto riguarda il settore di attività, il 28,37% (633) dei 2231 organismi partecipati eroga servizi pubblici¹⁰⁸. Di questi il 32,70% opera nel settore dei trasporti (a cui deve aggiungersi l'8,37% che opera nel settore delle infrastrutture aeroportuali), il 25,43% nel

¹⁰⁷ Data la frequenza della partecipazione degli enti locali in fondazioni, appare utile richiamare l'attenzione sulla sentenza del TAR Lazio 7591/2008 con la quale è stata dichiarata inammissibile la partecipazione di fondazioni a gare per l'affidamento di contratti pubblici, stante il carattere tassativo dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006, che non prevede le fondazioni tra i soggetti ammessi. Le ragioni a fondamento dell'esclusione attengono alla natura non primariamente imprenditoriale della fondazione ed al particolare regime di favore di cui esse godono, che determinerebbe la violazione del regime di parità con gli altri operatori economici.

¹⁰⁸ La percentuale di servizi pubblici locali qui rilevata considera le c.d. *local utilities* che comprendono i settori tipici del trasporto pubblico, idrico, ambientale, energia e gas e non il più ampio complesso dei servizi a rilevanza economica, non di univoca interpretazione né spesso rilevabili dai questionari.

settore idrico, il 18,17% nel settore ambiente e igiene, il 15,32% nel settore energia e gas. Il 71,63 (1598) degli organismi partecipati opera in altri settori, che sono: agricoltura, commercio, cultura e turismo, formazione, informatica (ICT), industria, infrastrutture. È quest'ultimo il settore che aggrega più organismi (459) in quanto ad esso sono state ricondotti, tra l'altro, i generici riferimenti ai servizi e multiservizi infrastrutturali, allo sviluppo e investimento industriale, all'edilizia residenziale pubblica.

Oltre agli organismi partecipati, l'analisi ha particolarmente approfondito le **3367 partecipazioni** rilevate attraverso i questionari.

Delle **1834 partecipazioni comunali**, 1292 sono state rilevate nei questionari 2005 e 542 nel 2006. Nel 2005, al Nord è concentrato il 52,63% delle partecipazioni, al Centro il 29,72%, al Sud il 12,23% ed il 5,42% nelle Isole.¹⁰⁹ Le Regioni con maggiore concentrazione di partecipazioni sono la Toscana (18,89%), l'Emilia Romagna (13,00%), la Lombardia (12,23%¹¹⁰) e il Veneto (11,61%).

Nel 2006 il Nord concentra il 43,17% delle partecipazioni totali, il Centro il 28,41%, il Sud il 19,37% e le Isole il 9,04%. Le Regioni con maggior numero di partecipazioni sono ancora la Toscana (15,68%), l'Emilia Romagna (13,65%), il Veneto (8,49%). Anche un esame superficiale delle esposte percentuali mette in evidenza nel 2006, da un lato, una netta riduzione della concentrazione al Nord e dall'altro, una sensibile crescita della concentrazione delle partecipazioni al Sud e nelle Isole, andamento che trova una chiara ragione nelle diverse rilevazioni del questionario 2006 rispetto a quelle del 2005¹¹¹ e, pertanto, mette in luce, rispetto alle partecipazioni complessivamente rilevate nel 2005, una minore concentrazione di partecipazioni in perdita al Nord ed una maggiore al Sud e nelle Isole.

Introducendo nell'analisi **la classe demografica**, quella che nel 2005 aggrega il maggior numero di partecipazioni è la nona (100.000-249.999) con il 29,42% del totale, seguita dalla ottava (60.000-99.999) con il 27,61%, dalla settima (20.000-59.999) con il 15,79% e dall'undicesima (da 500.000) con il 15,8% e, infine, dalla decima (250.000-499.999) con l'11,06%. Nel 2006, l'ordine delle percentuali resta lo stesso, con una sensibile riduzione della concentrazione nell'undicesima classe, che aggrega il 12,91% del totale, ed una lieve crescita delle percentuali in tutte le altre classi: le *performances* delle partecipazioni dei grandi Comuni dovrebbero essere, pertanto, migliori delle altre.

¹⁰⁹ I questionari 2005 dei Comuni di Nuoro, Olbia, Oristano, Sassari non sono stati trasmessi alla Sezione delle Autonomie.

¹¹⁰ Per difficoltà di recupero i questionari 2005 relativi ai Comuni di Mantova, Pavia, Brescia non sono stati trasmessi alla Sezione delle Autonomie, per cui il dato risulta evidentemente sottostimato.

¹¹¹ Si ricorda ancora una volta che i questionari 2006 hanno rilevato solo le partecipazioni superiori al 10% in organismi che avessero chiuso in perdita uno degli esercizi del triennio precedente

Sotto il profilo dell'**organismo di riferimento e dell'oggetto delle partecipazioni**, nel 2005 delle 1292 partecipazioni comunali, 1085 sono in società (83,98%), 421 delle quali (38,80%) hanno ad oggetto servizi. Nel 2006, delle 542 partecipazioni, 467 sono in società (86,16%), 184 delle quali (39,40%) hanno ad oggetto servizi. Rispetto al 2005, nel 2006 si riscontra una più elevata percentuale di partecipazioni in società, dove verosimilmente più facilmente si concentrano le perdite.

Nello specifico, al Nord delle 680 partecipazioni, 582 sono in società (85,59%), 181 delle quali (31,10%) hanno ad oggetto servizi e 401 (68,90%) hanno ad oggetto altre attività. Al Centro, delle 384 partecipazioni, 304 sono in società (79,17%), 135 delle quali (44,41%) hanno ad oggetto servizi e 169 (55,59%) altro. Al Sud delle 158 partecipazioni, 140 sono in società (88,61%), 74 delle quali (52,86%) hanno ad oggetto servizi e 66 (47,14%) altro. Nelle Isole delle 70 partecipazioni, 59 sono in società (84,29%), 31 delle quali (52,54%) hanno ad oggetto servizi e 28 (47,46%) altro.

Nel 2006, al Nord delle 234 partecipazioni, 203 sono in società (86,75%), 61 delle quali (30,05%) hanno ad oggetto servizi. Al Centro delle 154 partecipazioni, 130 sono in società (84,42%), 58 delle quali (44,62%) hanno ad oggetto servizi. Al Sud delle 105 partecipazioni, 95 sono in società (90,48%), 47 delle quali (49,47%) hanno ad oggetto servizi. Nelle Isole delle 49 partecipazioni, 39 sono in società (79,59%), 18 delle quali (46,15%) hanno ad oggetto servizi.

Delle **1533 partecipazioni provinciali**, 1017 sono state rilevate nei questionari 2005 e 516 nel 2006. La distribuzione territoriale appare più concentrata di quella comunale al Nord e al Sud. Nel 2005, al Nord è concentrato, infatti, il 59,88% del totale delle partecipazioni, al Centro il 15,44%, al Sud il 19,76% ed il 4,91% nelle Isole.¹¹² Da rilevare che nel 2005 al Sud si rileva un numero di partecipazioni provinciali superiore, in termini assoluti, a quelle comunali (rispettivamente 201 e 158). Le Regioni con maggiore concentrazione di partecipazioni sono, comunque, la Lombardia (20,85%), l'Emilia Romagna (12,88%), la Toscana (10,82%) e il Piemonte (9,64%).

Nel 2006 il Nord concentra il 53,49% delle partecipazioni totali, il Centro il 21,71%, il Sud il 18,99% e le Isole il 5,81%.¹¹³ Le regioni con maggior numero di partecipazioni sono ancora la Lombardia (16,86%), l'Emilia Romagna (12,02%), la Toscana (10,08%) e il Piemonte

¹¹² Va comunque tenuto conto che, con riferimento ai questionari 2005, non sono stati trasmessi alla sezione delle Autonomie quelli relativi alle Province di: Cremona, Mantova, Sondrio, Cuneo e Novara, per il Nord, di Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Pisa, Terni, per Centro, di Crotone, Campobasso, per il Sud, e di Nuoro, Oristano, Sassari, Agrigento, Catania per le Isole. Taluni dei suddetti questionari sono stati trasmessi alle Sezioni regionali di riferimento non compilati nella parte relativa ai servizi esternalizzati

¹¹³ Per il 2006 il dato dovrebbe essere più affidabile, mancando soltanto i questionari delle Province di Enna, Siracusa e Benevento.

(8,91%). Anche per quanto riguarda le partecipazioni provinciali, l'andamento delle concentrazioni nel biennio mette in luce nel 2006 una netta riduzione della concentrazione al Nord e una sensibile crescita della concentrazione delle partecipazioni al Centro e nelle Isole.

Sotto il profilo dell'organismo di riferimento e dell'oggetto delle partecipazioni, nel 2005 delle 1017 partecipazioni provinciali, 818 sono in società (80,43%), 218 delle quali (26,65%) hanno ad oggetto servizi. Nel 2006, delle 516 partecipazioni, 443 sono in società (85,85%), 108 delle quali (24,38%) hanno ad oggetto servizi. Rispetto al 2005, nel 2006 si riscontra una più elevata percentuale di partecipazioni in società rispetto agli altri organismi partecipati, dove verosimilmente più facilmente si concentrano le perdite.

Nello specifico, al Nord delle 609 partecipazioni, 500 sono in società (82,10%), 139 delle quali (27,80%) hanno ad oggetto servizi e 361 (72,20%) hanno ad oggetto altre attività. Al Centro, delle 157 partecipazioni, 118 sono in società (75,16%), 34 delle quali (28,81%) hanno ad oggetto servizi e 84 (71,19%) altro. Al Sud delle 201 partecipazioni, 158 sono in società (78,61%), 36 delle quali (22,78%) hanno ad oggetto servizi e 122 (77,22%) altro. Nelle Isole delle 50 partecipazioni, 42 sono in società (84%), 9 delle quali (21,43%) hanno ad oggetto servizi e 33 (78,57%) altro.

Nel 2006, al Nord delle 276 partecipazioni, 241 sono in società (87,32%), 59 delle quali (24,48%) hanno ad oggetto servizi. Al Centro delle 112 partecipazioni, 88 sono in società (78,57%), 21 delle quali (23,86%) hanno ad oggetto servizi. Al Sud delle 98 partecipazioni, 87 sono in società (88,78%), 19 delle quali (21,84%) hanno ad oggetto servizi. Nelle Isole delle 30 partecipazioni, 27 sono in società (90%), 9 delle quali (33,33%) hanno ad oggetto servizi.

Le 2813 partecipazioni societarie hanno avuto un'analisi specifica sotto il profilo delle **quote di partecipazione al capitale sociale**. Delle 1903 partecipazioni societarie rilevate nel 2005, 520 (27,33%) sono partecipazioni di controllo, superiori, cioè, al 50% del capitale. Il 68,65% di queste (357) sono partecipazioni superiori al 50% ma inferiori al 100%, concentrate per il 68,91% nei Comuni. Di queste ultime 246 partecipazioni comunali, 107 (43,50%) si occupano di servizi, tra cui prevalgono i trasporti (20,33%) e 139 (56,50%) di altro. Invece, il 33,33% delle 111 partecipazioni provinciali di controllo (37) si occupa di servizi pubblici ed il 66,67% di altro (74). Il dato mette, quindi, in evidenza una maggiore presenza di società di servizi tra le partecipazioni di controllo comunali inferiori al 100% che non tra quelle provinciali, che, invece, si occupano con più frequenza di altri oggetti.

Delle suddette 520 partecipazioni di controllo, il 31,35% (163) è partecipazione totalitaria, concentrata per l'83,44% (136) nei Comuni. Il 52,21% di queste ultime afferisce a servizi pubblici, in particolare trasporti (19,85%) ed energia e gas (13,97%). Delle 27

partecipazioni provinciali totalitarie, invece, soltanto il 25,93% si occupa di servizi, in particolare trasporti (11,11%) e servizio idrico (7,41%)

Delle 910 partecipazioni societarie rilevate nel 2006, 320 (35,16%) sono partecipazioni di controllo, con un rapporto percentuale evidentemente maggiore di quello riscontrato nel 2005: il dato appare particolarmente significativo trattandosi, come sappiamo, di società che hanno chiuso in perdita almeno uno degli esercizi del triennio precedente al 2006. **Il 69,38% di queste (222) sono partecipazioni superiori al 50% ma inferiori al 100%**, individuabili per il 59,01% nei Comuni e per 40,99% nelle Province. Delle 131 partecipazioni comunali, 54 (41,22%) si occupano di servizi, tra cui prevalgono i trasporti (20,61%), e 77 (58,78%) di altro. Invece, il 29,67% delle 91 partecipazioni provinciali di controllo si occupa di servizi pubblici ed il 70,33% di altro. Il dato conferma, anche per il 2006, una maggiore presenza di società di servizi tra le partecipazioni di controllo comunali inferiori al 100% che non tra quelle provinciali, anche se con tassi percentuali inferiori a quelli riscontrati nel 2005.

Delle suddette 320 partecipazioni di controllo, il 30,63% (98) è partecipazione totalitaria, concentrata per il 75,51% (74) nei Comuni. Il 54,05% di queste ultime afferisce a servizi pubblici, in particolare trasporti e ambiente (20,27%). Delle 24 partecipazioni provinciali totalitarie, invece, soltanto il 20,83% si occupa di servizi, in particolare trasporti. Rispetto al 2005, spicca la maggiore concentrazione di partecipazioni comunali totalitarie nei servizi trasporti e ambiente.

Quest'ultimo dato è confermato dall'**analisi che incrocia le quote di partecipazione ed i settori di intervento**.

In primo luogo, viene in evidenza che, nel 2005, il 38,80% (421) delle 1085 partecipazioni comunali è concentrato nei servizi pubblici ed, in particolare, nei servizi di trasporto (32,07%), questi ultimi presenti per il 41% nelle partecipazioni inferiori al 50%, per il 37% in quelle superiori al 50% ma inferiori al 100% e per il 20% in quelle totalitarie. I servizi ambientali costituiscono il 19,71% delle partecipazioni comunali e sono presenti per il 48% nelle partecipazioni inferiori al 50%, per il 27% in quelle superiori al 50% ma inferiori al 100% e per 19% in quelle totalitarie. Il servizio idrico è presente nel 21,14% dei casi.

Nel 2006, il 38,40% delle 467 partecipazioni comunali attiene ai servizi pubblici, dove si rilevano le maggiori percentuali rilevate nel servizio di trasporto (38,04%), idrico (25%) e ambientale (20%). Il servizio di trasporto presenta la stessa concentrazione percentuale tra le quote inferiori al 50% e tra quelle superiori al 50% ma inferiori al 100% (38,57%), ed una percentuale del 21% nelle partecipazioni totalitarie. Il servizio idrico ha un'elevata concentrazione percentuale nelle quote inferiori al 50% (68%), a dimostrare una diffusa

presenza di quote parcellizzate, mentre le percentuali si riducono man mano che le quote crescono (21% nelle quote superiori al 50% e 11% nelle quote totalitarie): anche in questo caso. Il servizio ambientale, invece, pur presentando una percentuale rilevante nelle quote inferiori e superiori al 50% (29%), si concentra maggiormente nella quota totalitaria, che dal 19,28% del 2005 passa al 40,54% nel 2006. In sintesi si può facilmente rilevare che, rispetto ad un'analisi genericamente ricognitiva, come quella effettuabile con riferimento ai questionari 2005, uno studio che consideri l'esistenza di perdite di bilancio (come quello effettuabile con riferimento ai questionari 2006) conduce a rilevare una più ampia presenza di partecipazioni comunali in società di servizi, soprattutto di trasporto, idrico e ambientale, con una maggiore concentrazione, in quest'ultimo caso, di società a partecipazione totalitaria.

Leggermente diversa è l'analisi riferita alle partecipazioni societarie provinciali. Il 26,65% delle 818 partecipazioni complessive rilevate nel 2005 eroga servizi, il 39,91% dei quali è concentrato nei trasporti: qui la quota di partecipazione più frequente è inferiore al 50% (67,82%). Il servizio idrico presenta una percentuale del 22,48%, anch'essa concentrata nella quota inferiore al 50% (70%). Nel 2006 la percentuale complessiva delle partecipazioni provinciali in società di servizi si riduce leggermente (24,38%) e si riducono anche le percentuali di rilevazione dei singoli settori dei servizi pubblici, con l'eccezione di quello energia e gas che aumenta dal 10,55% del 2005 al 14,81% del 2006.

Sotto il profilo del **risultato di esercizio**, l'analisi ha, ovviamente, un diverso significato se riferita al 2005 o al 2006. Nel 2005, delle 1903 partecipazioni societarie complessive risulta avere chiuso in perdita il 37,41%, pari a 712 partecipazioni, così localizzato: il 19,50% al Nord, l'8,93% al Centro, il 6,83% al Sud ed il 2,15% nelle Isole. Fatto uguale a 100 il totale delle perdite, esse sono così territorialmente ripartite: 52% al Nord, 24% al Centro, 18% al Sud e 6% nelle Isole (riguardo ai risultati d'esercizio, si dispone solo di alcuni dati della Sicilia). Riferito il numero delle perdite al totale delle partecipazioni rilevate nel 2005 (2309) risulta che il 16,07% delle partecipazioni del Nord ha chiuso con perdite societarie, il 7,36% del Centro, il 5,63% del Sud e l'1,78% delle Isole.

Delle 712 società che hanno chiuso in perdita, soltanto il 7,58% (54) risulta avere posto in essere operazioni di ricapitalizzazione per perdite: sembrerebbe, pertanto, molto diffusa la scelta di riportare le perdite a nuovo.

Nel 2006, l'analisi del risultato d'esercizio mette in evidenza il numero delle partecipazioni che, oltre ad avere chiuso in perdita uno dei tre esercizi precedenti al 2006, ha chiuso in perdita anche nel 2006¹¹⁴. Premesso ciò, delle 910 partecipazioni societarie rilevate nel 2006, il 65,49% (596) ha

¹¹⁴ Ma l'interpretazione data al questionario potrebbe essere stata anche nel senso di considerare l'esercizio 2006 compreso nel triennio di riferimento.

chiuso in perdita, così ripartito: il 31,21% al Nord, il 14,29% al Centro, il 14,40% al Sud ed il 5,60% nelle Isole. Fatto uguale a 100 il totale delle perdite, esse sono così ripartite: 47,65% al Nord, 21,81% al Centro, 21,98% al Sud e 8,56% nelle Isole. Con riferimento al totale delle partecipazioni rilevate nel 2006, il 26,84% delle partecipazioni del Nord ha chiuso con perdite societarie, il 12,29% del Centro, il 12,38% del Sud ed il 4,82% delle Isole.

Delle 596 società che hanno chiuso in perdita nel 2006 (e che hanno chiuso in perdita anche uno dei tre esercizi precedenti), il 10,27% (61) ha posto in essere **operazione di ricapitalizzazione** per perdite. Sia la percentuale che il valore assoluto presentano un incremento rispetto al 2005.

A partire dal questionario 2006, sono state chieste informazioni anche con riferimento agli interventi effettuati ai sensi dell'art. 2446 e 2447 c.c.¹¹⁵, quando, cioè, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, si configuri una crisi aziendale particolarmente forte. Delle 596 società in perdita, il 15,10% (90) ha affrontato le situazioni previste dalle citate disposizioni: in 42 casi si è trattato di società partecipate da Comuni ed in 48 casi da Province. Con riferimento alle società partecipate dai Comuni, 30 società si sono trovate nella situazione prevista dall'art.2446 c.c e 12 hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art.2447 Diversamente, con riferimento alle società a partecipazione provinciale, le situazioni riferibili all'art.2446 c.c. sono state 29 e 19 riferibili all'art.2447 c.c. La fonte di finanziamento, nonostante l'esplicita richiesta, non è stata sempre indicata e spesso è stata genericamente riferita ad entrate dell'ente o all'avanzo di amministrazione (soprattutto per quanto ha riguardato le partecipazioni provinciali). Abbastanza frequente è stato il ricorso ad alienazioni di beni immobili (soprattutto per quanto ha riguardato le partecipazioni comunali), prassi assolutamente discutibile in quanto, alle gravi difficoltà determinate da perdite che vanno oltre la misura consentita, aggiunge gli ulteriori problemi derivanti da impoverimento strutturale dell'ente.

¹¹⁵ Art.2446 c.c.: “*Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.*

Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l’articolo 2436”

Art.2447 c.c.: “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.

Con riferimento al 2006 è stato possibile mettere in relazione, relativamente alle 910 partecipazioni in società rilevate dai questionari, le informazioni acquisite circa il **patrimonio netto** con quelle relative ai risultati d'esercizio¹¹⁶, al fine di dare evidenza a situazioni afferenti a diversi gradi di criticità¹¹⁷. Una situazione effettivamente priva di criticità ha riguardato il 30,99% delle partecipazioni societarie (282), dove il risultato d'esercizio ed il patrimonio netto sono risultati positivi. Nel 59,12% delle partecipazioni societarie (538) è stata riscontrata, invece, la presenza di risultato d'esercizio negativo, pur con il patrimonio netto positivo: situazione che denota criticità sotto il profilo del risultato economico prodotto nell'esercizio, ma che può essere fronteggiata utilizzando le componenti disponibili del patrimonio netto (capitale e riserve utilizzabili).¹¹⁸ Nel 5,49% delle partecipazioni societarie (50) si è delineata una situazione connotata da particolare stato di crisi, data dal risultato d'esercizio e patrimonio netto entrambi negativi: si tratta di una condizione di dissesto prossima al fallimento, in cui il risultato economico è negativo, i debiti superano le attività aziendali e la società non ha alcuna possibilità di crescita, data la mancanza di capitale proprio utilizzabile per investimenti e per fare fronte a debiti verso terzi¹¹⁹. Sotto il profilo della ripartizione territoriale, il 36% di dette società (18) sono al Sud, il 26% (13) sono al Centro, il 22% (11) sono al Nord ed il 16% (8) nelle Isole. Dal lato dell'ente e quota di partecipazione, il 44% (22) è partecipato da Comuni ed il 56% da Province, mentre il 32% presenta una partecipazione di controllo comunale (che comprende il 18% di partecipazioni totalitarie comunali) ed il 12% una partecipazione di controllo provinciale (che comprende il 4% di partecipazioni totalitarie), per una percentuale complessiva di partecipazione di controllo del 44%. Sotto il profilo della forma giuridica, il 20% è rappresentato da S.p.A. partecipate da Comuni, il 20% da S.p.A. partecipate da Province, il 20% da srl partecipate da Province ed il 14% da S.r.l. partecipate da Comuni. Per quanto riguarda l'oggetto, il 78% delle società svolge attività monofunzione, l'80% si occupa di attività diverse dai servizi pubblici, mentre, nell'ambito del 20% che si occupa di servizi, l'8% si occupa di trasporti, il 6% di ambiente ed il 6% di servizio idrico. In sintesi, le società in grave crisi sono maggiormente presenti al Sud (36%), sono più frequentemente partecipate

¹¹⁶ Considerata la rilevanza numerica dei casi di risultato d'esercizio e/o patrimonio netto negativi, non è stato evidenziato l'indice ROE (*Return on equity*), che non sarebbe stato significativo né sotto il profilo quantitativo, riguardando un numero circoscritto di casi, né, se isolatamente considerato, sotto quello di qualità gestionale, misurando soltanto il grado di redditività del patrimonio netto.

¹¹⁷ Non è stato possibile condurre la stessa analisi con riferimento al 2005 in quanto i dati di patrimonio netto non sono stati espressi in forma certa né omogenea (migliaia di euro).

¹¹⁸ Ovviamente, anche la presenza di un patrimonio netto positivo, ma a valori insufficienti, può generare difficoltà finanziarie: è, pertanto, la sua entità, rapportata alle necessità aziendali, che può rappresentare un primo indicatore dello stato di crisi dell'impresa.

¹¹⁹ Di pressoché equivalente gravità è la rara situazione delineata dalla compresenza di patrimonio netto negativo e di risultato d'esercizio positivo (4 casi), attribuibile, quest'ultimo, a straordinarie contribuzioni di terzi che non migliorano la situazione generale della società in dissesto.

da Province (56%), hanno una quota di partecipazione spesso inferiore al 50% (56%), svolgono prevalentemente attività monofunzione (78%) ed in settori diversi dai servizi pubblici (80%).

Infine, per entrambi gli anni del biennio considerato nei questionari sono state chieste anche informazioni riguardo ai servizi esternalizzati dall'ente nel corso degli esercizi di riferimento, con risposte numericamente poco significative che consentono solo considerazioni limitate. Può, infatti, soltanto riscontrarsi un deciso incremento dell'attività di esternalizzazione nel 2006, durante il quale sono state effettuate 71 esternalizzazioni di servizi (34 al Sud, 29 al Nord e 8 al Centro) contro le 14 del 2005. A detto incremento ha corrisposto un miglioramento delle *performances* in quanto il 21,13 % delle esternalizzazioni effettuate nel 2006 ha chiuso in perdita, a fronte del 42,86% delle perdite d'esercizio riscontrato nel 2005.

In sintesi:

Sono stati rilevate 3367 partecipazioni (2813 in società, 554 in altro) in 2231 organismi partecipati, ripartiti in 1791 società ed in 440 altri organismi, questi ultimi non rilevabili da altri studi di settore. Più della metà degli organismi partecipati è presente al Nord.

La forma giuridica prevalente degli organismi societari è la società per azioni (1029), seguita da quella a responsabilità limitata e dal consorzio. Nettamente prevalente è l'attività monofunzione, che supera il 75% dei casi. Tra gli organismi partecipati non societari prevale la fondazione, seguita da istituzione e azienda speciale.

Meno di un terzo degli organismi partecipati si occupa di servizi pubblici, tra cui spicca, per maggiore frequenza, il settore dei trasporti, seguito, in ordine di importanza, da quello idrico, ambientale, energia e gas.

Delle 3367 partecipazioni, 1834 sono comunali, maggiormente concentrate al Nord. La classe demografica che concentra maggiori partecipazioni comunali è la nona (100.000-249.999), seguita dall'ottava, settima, undicesima e decima. Circa l'85% delle partecipazioni comunali sono in società, più di un terzo delle quali si occupa di servizi.

Le 1533 partecipazioni provinciali hanno una maggiore concentrazione al Nord e al Sud di quelle comunali. Circa l'80% di esse sono in società, meno di un terzo delle quali si occupa di servizi.

Più di un terzo (840) delle 2813 partecipazioni societarie rilevate è partecipazione di controllo (quota superiore al 50% del capitale sociale). Una elevata presenza di servizi pubblici si riscontra tra le partecipazioni di controllo comunali (poco meno del 45% del totale), poco inferiore è quella che si riscontra tra le partecipazioni di controllo provinciali (33%).

Circa un terzo delle partecipazioni di controllo (261) è partecipazione totalitaria. Più del 50% delle partecipazioni totalitarie comunali eroga servizi pubblici (in particolare trasporti ed energia e gas), mentre la percentuale si dimezza nel caso delle partecipazioni totalitarie provinciali.

Più del 38% delle partecipazioni comunali è concentrato nei servizi pubblici, tra cui spicca il settore del trasporto, più frequente nelle partecipazioni inferiori al 50%, così come il servizio ambientale e idrico, il quale presenta una concentrazione vicina al 70% nella quota inferiore al 50%. Diversamente, poco più del 25% delle partecipazioni provinciali eroga servizi, con maggiore concentrazione nei trasporti, seguito da quello idrico ed energia e gas. Anche qui la maggiore frequenza si riscontra nelle quote di partecipazione inferiori al 50%. Nel settore dei servizi pubblici appaiono, pertanto, molto diffuse quote di partecipazione parcellizzate .

Più del 37% delle partecipazioni societarie rilevate nel 2005 ha chiuso in perdita e meno dell'8% ha posto in essere operazioni di ricapitalizzazione per perdite, evidenziando la diffusa scelta di riportare le perdite a nuovo. Nel 2006, la percentuale delle perdite supera il 65% delle partecipazioni rilevate, più del 10% delle quali ha posto in essere operazioni di ricapitalizzazione.

Più del 15% delle società in perdita nel 2006 si è trovata nelle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c., ed ha spesso utilizzato, come fonte di finanziamento, i proventi derivanti da alienazioni immobiliari, prassi assolutamente discutibile in quanto, alle gravi difficoltà determinate da perdite che vanno oltre la misura consentita, aggiunge gli ulteriori problemi derivanti da impoverimento strutturale dell'ente.

Circa il 31% delle partecipazioni societarie rilevate nel 2006 non presenta segni di particolare criticità, risultando positivi sia il risultato d'esercizio che il patrimonio netto. In quasi il 60% dei casi è stata riscontrata, invece, la presenza di risultato d'esercizio negativo, pur con il patrimonio netto positivo: situazione che denota criticità sotto il profilo del risultato economico prodotto nell'esercizio, ma che può essere fronteggiata utilizzando le componenti disponibili del patrimonio netto. In più del 5% si è delineata una situazione connotata da particolare stato di crisi, data dal risultato d'esercizio e patrimonio netto entrambi negativi: si tratta di una condizione di dissesto prossima al fallimento, in cui il risultato economico è negativo, i debiti superano le attività aziendali e la società non ha alcuna possibilità di crescita, data la mancanza di capitale proprio utilizzabile per investimenti e per fare fronte a debiti verso terzi. Tali società sono maggiormente presenti al Sud, sono più frequentemente partecipate da Province, hanno una quota di partecipazione prevalentemente inferiore al 50%, svolgono quasi sempre attività monofunzione ed in settori diversi dai servizi pubblici.

Nel 2006 si avuto un deciso incremento delle nuove esternalizzazioni rispetto al 2005 le quali, complessivamente, hanno evidenziato un miglioramento delle *performances*, almeno in termini di risultati d'esercizio.

Cap. II - La rilevanza del fenomeno delle partecipazioni nei conti consuntivi.

Gestione di competenza dei Comuni capoluogo

Una prima analisi dei dati acquisiti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha avuto l'obiettivo di verificare, laddove possibile, la misura dell'impatto sul bilancio dell'ente locale delle partecipazioni in organismi. Con riferimento ai Comuni capoluogo ed ai consuntivi 2005 e 2006, attraverso l'estrapolazione delle relative informazioni dalla banca dati SIRTEL, si è cercato, pertanto, di individuare, prima di tutto, le voci di entrata e spesa in relazione alle quali potesse rilevarsi un significativo collegamento con la gestione delle partecipazioni stesse, e poi di metterne in evidenza la consistenza e l'andamento nel biennio. Lo studio ha comportato numerose e notevoli difficoltà, determinate in primo luogo dalla scarsa analiticità del bilancio degli enti locali, che non consente, anche all'interno di singole appostazioni di bilancio, di conoscere nel dettaglio e quindi disaggregare le specifiche tipologie di entrata e spesa che accedono alla stessa apposizione. A questo va correlata un'ulteriore difficoltà costituita dalla diversità delle scelte adottate dagli enti locali nell'allocazione delle singole voci di entrata e di spesa variamente collegate alle partecipazioni, all'interno delle singole unità elementari del bilancio dell'ente¹²⁰ e delle aggregazioni via via più ampie.

Premesso ciò, si è rilevata particolarmente utile l'analisi dei consuntivi in parallelo con quella del conto economico (c.e.) e del conto del patrimonio (c.p.) dell'ente, che pure presentano molteplici limiti in termini di capacità informativa e analiticità. L'analisi è stata, inoltre, agevolata dal prospetto di conciliazione allegato al consuntivo, che ha la specifica finalità di mettere in evidenza i collegamenti esistenti tra i risultati finanziari e quelli economico-patrimoniali rilevati dalla contabilità generale. Per comprendere gli specifici contenuti delle voci più significative rilevate nel conto economico e nel conto del patrimonio, si è fatto di norma riferimento a quanto indicato nei "Principi contabili per gli enti locali" emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali.¹²¹

Come risulta dalle tabelle indicate, dal lato dei flussi di entrata nel bilancio dell'ente correlati alla gestione di aziende speciali e partecipazioni societarie, è stato prima di tutto evidenziato, nel biennio 2005/2006, il valore assoluto della voce "**utili netti delle aziende speciali e partecipate e dividendi di società**" (individuata nel Tit. III entrata, cat. IV, che trova conciliazione

¹²⁰ Com'è noto, il DPR 194/1996 codifica, per l'entrata, soltanto i titoli e le categorie, mentre le risorse, che rappresentano l'unità elementare dell'entrata, hanno una denominazione e numerazione attribuita dall'ente locale, pertanto, non standardizzabile. Diversamente, le spese sono codificate in ciascuna aggregazione (titolo, funzione, servizio ed intervento) ma non presentano un grado di disaggregazione tale da rendere perfettamente conoscibile lo specifico contenuto di ciascun intervento, unità elementare della spesa.

¹²¹ Si veda il relativo par.1, Cap.I – Parte Prima.

con la voce C) 17 + IVA del c.e.¹²²) e l'andamento percentuale nel periodo considerato, che, a livello nazionale, mostra un incremento del 7,80%¹²³, passando da €318.299.000 del 2005 a € 343.133.000 nel 2006.

Il Nord è stata l'area territoriale che ha ripartito più utili, mediamente superiori a 260 milioni di euro annui soprattutto concentrati in Lombardia, che ha evidenziato una media di 160 milioni di euro ed un incremento nel 2006 che rasenta il 23%. Qui, sono i Comuni di Milano e Brescia che hanno segnato gli utili più elevati, mediamente superiori a 80 milioni nel primo caso ed a 60 milioni nel secondo, mentre è il Comune di Mantova che ha fatto registrare l'incremento di utili più elevato (42,52%). L'Emilia Romagna, pur presentando utili di gran lunga inferiori alla Lombardia, è stata la seconda Regione del Nord, con utili mediamente superiori a 43 milioni di euro, con i Comuni di Piacenza, Cesena, Forlì e Reggio Emilia che hanno avuto le *performances* migliori in termini di incremento di utili. L'andamento complessivo nel biennio è stato mediamente positivo, facendo segnare un incremento vicino all'8%, particolarmente influenzato dal forte incremento di utili registrato in Liguria (68,39%), dove il Comune di Imperia ha quasi raddoppiato gli utili nel 2006.

Il Centro ha realizzato mediamente 62 milioni di euro di utili, prevalentemente concentrati nel Lazio, che ha segnato una media annua di 50 milioni di euro. In effetti, il dato del Lazio è quasi esclusivamente riferibile alla realtà del Comune di Roma (i Comuni di Frosinone, Latina e Viterbo non hanno la voce utili, il Comune di Rieti ha segnato una media annua di 105.000 euro), che ha fatto registrare una *performance* migliorativa nel 2006 pari al 23,47%. Complessivamente, nel Centro il valore complessivo degli utili è cresciuto di quasi il 13%, per i buoni risultati, oltre che del Lazio, anche dell'Umbria (il Comune di Terni è passato da zero utili del 2005 a 650.000 euro nel 2006).

Il Sud, anche per l'assoluta mancanza di utili in tutti i Comuni di alcune Regioni (Molise e Calabria), ha mostrato i valori più bassi, complessivamente in media di poco superiori a 5 milioni di euro annui (poco più di 6 milioni considerate anche le Isole), con un decremento nel 2006 superiore al 10%, che si avvicina al 35% comprendendo le Isole. I valori più elevati sono registrati in Puglia (sostanzialmente concentrati a Bari), ma l'incremento percentualmente maggiore si è verificato in Abruzzo, per il passaggio del Comune di Pescara da zero utili nel 2005 a 500.000 euro nel 2006. *Performances* negative ha evidenziato la Campania (con utili

¹²² Principi contabili, punto 93 C.E.

¹²³ In numerosi casi è stata riscontrata l'assenza nel consuntivo della voce riferibile agli utili. Si tratta, nella maggioranza dei casi (soltanto nel caso del Comune di Iglesias, stando a quanto risulta dalla banca-dati Unioncamere, è attribuibile alla mancanza di partecipazioni societarie) della mancata acquisizione degli utili tra le risorse destinate all'ente, non necessariamente di assenza di utili societari, che possono avere avuto destinazione diversa dal riparto (riporto a nuovo, a riserva, ecc.).

rilevabili sostanzialmente soltanto a Napoli, ridotti di quasi l'82% nel 2006) ed entrambe le Isole (in Sicilia gli utili sono rilevabili soltanto nel 2005 a Palermo, mentre in Sardegna soltanto ad Olbia, a Sassari nel 2005 e ad Oristano nel 2006).

Ma la considerazione del valore in termini assoluti dell'entrata da utili non ha di per sé un significato che va molto al di là di considerazioni di *benchmarking* e di buone *performances* societarie. Se, invece, la si parametta al complessivo titolo dell'entrata in cui essa confluisce, si assume la misura di quanto le partecipazioni dell'ente locale costituiscano effettivamente una risorsa per l'ente stesso: a tale fine è stato costruito il rapporto utili/entrate correnti. I risultati appaiono particolarmente interessanti, in primo luogo per l'estrema ampiezza del campo di variazione rilevato a livello regionale (da 0,02% a 6,58%) ma, ancor di più, a livello comunale (da 0,01% a 27,79%), pur se, ove di escludesse il caso dell'unico Comune con un indice decisamente elevato (Brescia 24,73% nel 2005 e 27,79% nel 2006), il *range* si ridurrebbe notevolmente (0,01%- 5,91%). Viene, comunque, messa in luce l'esistenza di realtà comunali in cui l'apporto della gestione delle partecipazioni al bilancio dell'ente assume i caratteri dell'obiettiva rilevanza rispetto al totale delle risorse di tipo corrente complessivamente disponibili, e la concentrazione di dette realtà al Nord, con l'unica eccezione delle Marche (il Comune di Ascoli Piceno ha fatto registrare un rapporto del 5,44% e del 5,02% nel 2005 e nel 2006). Infatti, i Comuni che fanno registrare rapporti superiori al 4% si rilevano in Lombardia (Brescia, Bergamo 8,50% nel 2006, Milano 5,11% nel 2006), in Veneto (Padova 4,61% nel 2005, Rovigo 5,55% nel 2005 e 5,91% nel 2006), in Friuli Venezia Giulia (Trieste 4,46% nel 2005), in Emilia Romagna (Modena 5,42% nel 2005 e 5,09% nel 2006, Parma 4,04% nel 2005, Rimini 4,28% nel 2005). Nel resto delle Regioni il rapporto raramente raggiunge l'1%, dimostrando al Centro e al Sud, la sostanziale irrilevanza del fenomeno delle partecipazioni dell'ente locale, anche in caso di *performances* positive, in termini di capacità reale di apporto di risorse effettive all'ente locale.

Infine, è stata posta l'attenzione sulla verifica dell'esistenza o meno di una relazione inversa tra gli utili rilevati e le entrate tributarie dell'ente locale, in modo da accertare se l'acquisizione di utili abbia avuto una qualche incidenza sulla politica tributaria posta in essere dal Comune. A livello di macroaree (Nord, Centro e Sud), la relazione inversa nel biennio considerato è stata rilevata laddove esistente a livello regionale (Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Umbria, Marche) e comunale. In particolare, in quasi tutti i Comuni della Lombardia e della Liguria l'andamento dei due aggregati considerati è legato da una relazione inversa, mentre nelle altre Regioni l'assunto si verifica meno diffusamente. In sintesi, pur tenendo conto che gli eventi che incidono sull'accertamento delle entrate tributarie possono essere molteplici, può affermarsi che in alcuni casi è verosimile ricomprendere tra detti eventi anche l'acquisizione di utili.

L'analisi dei flussi di spesa corrente ha avuto ad oggetto i "trasferimenti ad aziende speciali e partecipate", gli "oneri straordinari della gestione corrente" ed alcune voci di spesa individuate dai questionari sui rendiconti 2006 acquisiti dalle Sezioni regionali ex art. 1, comma 166 e ss. della legge finanziaria 2006.

I "**trasferimenti ad aziende speciali e partecipate**" (individuati nella voce c.e. C)¹²⁴ e che trovano conciliazione con parte della spesa indicata nel tit.I, int.5-trasferimenti¹²⁴) dovrebbero essere riferiti al costo annuo di competenza del complesso delle erogazioni finanziarie concesse dall'ente alle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate per contributi in conto esercizio e misurare, quindi, il totale dei trasferimenti in conto esercizio dall'ente locale agli organismi partecipati, ad esclusione dei corrispettivi dei contratti di servizio.¹²⁵ L'andamento complessivo nel biennio, verosimilmente condizionato dalle esigenze di contenimento della spesa corrente imposte dalle regole sul Patto di stabilità, ha mostrato un decremento che sfiora il 20%. L'area territoriale dove maggiormente si concentra la diminuzione è il Nord, che ha presentato un dimezzamento complessivo degli impegni ed una riduzione diffusa in tutte le Regioni. Anche il Sud ha fatto registrare una certa riduzione (8,15%), fatta eccezione per la Sicilia, il cui dato è fortemente condizionato dall'incremento rilevato nel Comune di Messina. Il Centro, in controtendenza, ha fatto registrare un incremento che, nel complesso, sfiora il 20% e che appare diffuso in tutte le Regioni, fatta eccezione per l'Umbria. Particolarmente elevato è l'incremento degli impegni nelle Marche, attribuibile anche all'assenza della voce in esame nel consuntivo del Comune di Ascoli Piceno nel 2005, e nel Lazio, per il forte incremento registrato nel Comune di Latina e Rieti. Ma la percezione più immediata di quanto la tipologia di spesa qui in esame incida sul bilancio dell'ente e di quanta parte di risorse assorba è data dal tasso di incidenza dei trasferimenti ad aziende speciali e partecipate sul totale della spesa corrente. Con riferimento al bacino dei Comuni capoluogo la quota di incidenza sfiora il 4% a livello complessivo, con percentuali decisamente più alte al Sud (10,50%), per i valori elevati della Campania (a Napoli la percentuale di incidenza supera mediamente il 24%) e più basse al Centro (1,30%); a Nord la percentuale di incidenza più elevata si è riscontrata in Liguria, attribuibile al dato relativo al Comune di Genova pari mediamente al 16,50%.

Gli "**oneri straordinari della gestione corrente**" (individuati nel tit.I della spesa int.8 e che trovano conciliazione con la voce c.e. E28¹²⁶) comprendono i costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio, residuali in quanto riferibili ai valori economici

¹²⁴ Principi contabili, punto 95 c.e.

¹²⁵ Gli importi dei contratti di servizio costituiscono una parte della voce "prestazione di servizi" (tit.I, int. 3) che non è stata qui rilevata in quanto comprensiva di numerose altre voci di spesa non scorporabili e non individuabili attraverso la conciliazione con il c.e.. Vedi, però, al riguardo il successivo capitolo.

¹²⁶ Principi contabili, punti 95 e 105.

negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria. La voce è stata rilevata in questa sede in quanto naturale allocazione delle spese per ripiano perdite¹²⁷ le quali, quindi, assumono, a livello sostanziale e contabile, natura di spesa corrente¹²⁸. Anche questa voce di spesa, a livello complessivo, mostra un decremento considerevole nel biennio (20,82%), che al Nord supera il 41% ed al Centro il 26%; al Sud il decremento è più contenuto (17,47%) mentre le Isole mostrano un incremento superiore al 50%. Nonostante il riscontrato decremento complessivo, in alcune Regioni sono state rilevate situazioni di sensibile crescita (Liguria, Veneto, Friuli V.G., Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Sicilia). Il tasso di incidenza degli oneri straordinari rispetto al totale della spesa corrente dei Comuni capoluogo è pari, complessivamente, al 2,29% nel 2005 ed all'1,86% nel 2006, con percentuali complessivamente più elevate al Sud e nelle Isole.

Poiché, con riferimento alla spesa corrente, fatta eccezione per gli importi dei contratti di servizio non evidenziabili dai consuntivi, le voci relative ai trasferimenti ad aziende e società partecipate ed agli oneri straordinari come sopra rilevate dovrebbero comprendere la parte più consistente della spesa corrente sostenuta dai Comuni capoluogo correlata alle partecipazioni, è sembrato interessante anche calcolare il tasso di incidenza della somma delle due suddette tipologie di spesa rispetto al totale della spesa corrente, proprio per misurare quanto la complessiva gestione di tipo corrente delle partecipazioni incida sulle spese correnti dei Comuni capoluogo. Tenendo sempre presente che gli importi rilevati come oneri straordinari comprendono verosimilmente varie voci residuali, si è riscontrato un tasso di incidenza della somma dei trasferimenti ad aziende speciali e partecipate e degli oneri straordinari della gestione corrente rispetto al totale della spesa corrente del 6,25% nel 2005 e del 5,10% nel 2006, con percentuali che nella maggior parte dei casi si mantengono sotto al 5%, ma che talvolta superano il 10% (Liguria) o il 20% (Campania).

L'introduzione nell'analisi di alcuni dati acquisiti dalle Sezioni regionali della Corte dei conti attraverso i questionari di cui all'art.1, comma 166 e ss. della legge finanziaria del 2006, conduce a risultati parzialmente diversi da quelli riscontrati finora, facendo ragionevolmente ritenere che il peso della gestione degli organismi partecipati dai Comuni capoluogo sul proprio bilancio sia considerevolmente maggiore rispetto a quanto riscontrabile analizzando i soli dati da consuntivo. In particolare, con riferimento al rendiconto 2006¹²⁹, è stato acquisito, attraverso i detti questionari, il complesso delle risorse impegnate dall'ente locale a favore degli organismi partecipati¹³⁰,

¹²⁷ Secondo quanto previsto nei Principi contabili e nel Sistema informativo SIOPE

¹²⁸ Va comunque tenuto presente che la voce "oneri straordinari di gestione" è di carattere aggregato che comprende altri costi di carattere straordinario che potrebbero anche essere rilevanti (transazioni, oneri da sentenza sfavorevoli e altri oneri).

¹²⁹ L'analisi non ha previsto i valori del 2005 in quanto, mancando una precisa indicazione, sono stati espressi a volte in euro altre in migliaia.

¹³⁰ Aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi e società.

comprendendo sia tipologie di spesa corrente che di spesa in conto capitale¹³¹. Di tale aggregato di spesa, la parte preponderante è rappresentata da quella per acquisizione di beni e servizi, che complessivamente è pari al 78%, ma che al Nord supera l'83% ed al Sud l'87%. Essa, che dovrebbe comprendere, tra l'altro, la spesa destinata a remunerare i servizi resi alla comunità locale dalle società di servizi partecipate, quale corrispettivo, sia discrezionale che non¹³², dei contratti di servizio, è stata rapportata al totale della spesa corrente dell'ente locale considerato. Il tasso così calcolato appare decisamente rilevante sia a livello complessivo (13,52%) che a livello regionale, dove spesso supera il 15% (Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia). Il complesso delle risorse impegnate dall'ente locale a favore degli organismi partecipati nel 2006, comprendendo tipologie di spesa corrente insieme a quelle di conto capitale, è stato rapportato al totale del titolo I e II della spesa dell'ente. Anche questo tasso evidenzia un'incidenza notevole, pari a livello complessivo al 9,62% ma che al Centro arriva al 14,92% ed al Sud al 10,74%.

L'analisi così condotta sembra mettere in evidenza, in primo luogo, che un approccio al fenomeno delle partecipazioni che privilegi le informazioni direttamente fornite dagli enti locali, fa rilevare un peso della gestione degli organismi partecipati sul bilancio dell'ente decisamente considerevole, fatto che, in un'ottica di contenimento della spesa, dovrebbe, quanto meno, richiamare la necessità di un'analisi approfondita della proficuità ed economicità delle singole partecipazioni. Un'altra considerazione attiene alla già rilevata limitata significatività di analisi condotte facendo riferimento esclusivo a dati di consuntivo, i quali non sempre forniscono informazioni complete e chiare sulle singole gestioni e le cui appostazioni di bilancio non sempre rispondono a criteri di sufficiente trasparenza. Un ultimo, ma decisamente importante, elemento da considerare attiene, comunque, alla congruità dei dati forniti dagli enti locali attraverso i questionari in esame, da considerarsi attendibili nella misura in cui l'ente sia adeguatamente strutturato alla gestione ed al monitoraggio economico e finanziario del fenomeno delle partecipazioni.

Nell'analisi dei flussi di spesa in conto capitale sono state prese in considerazione le spese per "partecipazioni azionarie" e per "conferimenti di capitale", oltre al totale della spesa per ricapitalizzazioni societarie per perdite desunta dai questionari ex art.1, comma 166 e ss. LF 2006, sui rendiconti 2006.

¹³¹ Specificamente, le voci rilevate sono per: acquisizione di beni e servizi, trasferimenti in conto esercizio, trasferimenti in conto impianti, concessione di crediti, copertura di disavanzi, aumenti di capitale non per perdite, aumenti di capitale per perdite.

¹³² Va detto al riguardo che nei questionari successivi sono stati esclusi, tra le partite da computare, gli acquisti di beni e servizi che prevedono un corrispettivo non discrezionale e quindi acqua, luce, gas, energia elettrica e rifiuti.

Nella spesa per “**partecipazioni azionarie**” (individuata nel tit. II, int. 8 che trova conciliazione con parte della voce A III dell’attivo del conto del patrimonio¹³³ e CVI del passivo del conto del patrimonio¹³⁴), oltre a quella per acquisto di nuove partecipazioni azionarie, dovrebbe confluire tutto il complesso delle spese correlato al mantenimento della posizioni all’interno di compagini societarie precedentemente acquisite, correlate, ad esempio, agli aumenti di capitale. Laddove non coperta con spesa corrente, anche la ricapitalizzazione per perdite potrebbe trovare allocazione nella tipologia “partecipazioni azionarie”, così come il complesso dei debiti dell’ente verso le imprese partecipate. Premesso che nei Comuni capoluogo di alcune Regioni la voce in esame è pari a zero (Basilicata e Liguria nel 2005), l’andamento nel biennio della tipologia di spesa in esame appare complessivamente in notevole riduzione (63,77%), riscontrabile specificamente al Nord (ad eccezione del Veneto e del Trentino A.A.) e al Centro. La riduzione della spesa si rileva anche al Sud, pur se il dato medio appare condizionato dal forte incremento registrato in Molise (concentrato nel Comune di Campobasso) ed in Calabria (specificamente rilevato nel Comune di Catanzaro e Reggio Calabria). Il rapporto di incidenza delle partecipazioni azionarie rispetto al totale della spesa in conto capitale appare nel biennio in riduzione sia complessivamente che per area territoriale. È il Nord che fa registrare il tasso di incidenza minore, non arrivando all’1%, con le eccezioni del Piemonte (l’incidenza più elevata è registrata nei Comuni di Torino, Cuneo, Verbania) e dell’Emilia Romagna (Ferrara). È invece il Centro che fa rilevare i tassi di incidenza maggiori, soprattutto in Toscana (nei Comuni di Massa e di Carrara dove il tasso nel 2005 si avvicina al 55% e nel 2006 supera il 70%) e nelle Marche (a Pesaro il tasso nel 2005 supera il 27%). Anche alcune Regioni del Sud mostrano tassi superiori alla media: la Campania (Napoli) e la Puglia (Bari).

Nei “**conferimenti di capitale**” (individuata nel tit.II della spesa, int.9) dovrebbe trovare apposizione la spesa per il conferimento del capitale e la costituzione di fondi di dotazione degli enti strumentali del Comune (aziende speciali, istituzioni) e verosimilmente il complesso delle spese destinate alla ricostituzione di essi. Anche in questo caso, i consuntivi dei Comuni di alcune Regioni non hanno riportato la spesa in questione (Friuli V.G. e Basilicata nel 2005, Umbria, Molise). Diversamente dalle partecipazioni azionarie, la spesa per conferimento di capitale appare complessivamente in rilevante crescita, peraltro diffusa in tutte le aree territoriali, seppur con percentuali fortemente differenziate. In alcune Regioni l’incremento è particolarmente rilevante (Abruzzo, Campania, Trentino A.A., Veneto, Liguria, Lazio). Il rapporto di incidenza della spesa per conferimento di capitale sulla spesa in conto capitale raddoppia a livello complessivo

¹³³ Sono le immobilizzazioni finanziarie le cui componenti sono date dalle partecipazioni in imprese controllate e collegate e quelle che costituiscono investimento durevole, i crediti caratterizzati dalla destinazione durevole nel patrimonio dell’ente, i titoli che l’ente prevede di tenere nel proprio portafoglio, i crediti per depositi cauzionali.

¹³⁴ Sono i debiti verso imprese controllate, collegate e altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni).

nel biennio (da 1,25% a 2,67%) con aree territoriali in cui supera il 9% (nel Centro è il Lazio, con il Comune di Roma che nel 2006 supera il 13%). Nel Nord è la regione Piemonte che presenta il maggiore tasso di incidenza (mediamente dell'8%) mentre al Sud è l'Abruzzo.

Rapportando la somma della spesa per partecipazioni azionarie e per conferimento di capitale alla spesa in conto capitale si evidenziano percentuali decisamente rilevanti in alcune aree (Centro e Sud) e complessivamente oscillanti intorno al 3%. Spiccano, a livello regionale, i dati del Piemonte (Torino e Verbania), del Lazio (Roma e Viterbo), della Campania (Caserta e Napoli).

Anche nell'analisi della spesa in conto capitale sono state introdotte informazioni tratte dai questionari sui rendiconti 2006 acquisiti dalle Sezioni regionali ex art. 1, comma 166 e ss. della legge finanziaria 2006. Si tratta di quelle relative alla voce per **ricapitalizzazioni per perdite effettuate nel 2006**¹³⁵, in cui sono state comprese sia le spese per ripiano perdite che quelle sostenute in presenza delle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c., che potrebbero avere trovato copertura con spesa in conto capitale.¹³⁶ Premesso che nei Comuni del Trentino A.A., del Molise e della Calabria la spesa in esame non è stata segnalata e che, comunque, il dato qui esaminato sconta un non verificabile grado di completezza e di affidabilità, complessivamente la tipologia di spesa in esame grava per il 6,75% sul totale della spesa in conto capitale degli enti rilevati, che raggiunge il 15% al Centro, per la forte incidenza rilevata nel Lazio (nel Comune di Roma l'incidenza è del 18,39% ed in quello di Latina è del 10,26%) e nelle Marche (nel Comune di Ascoli Piceno l'incidenza è del 31,83%). Particolarmente elevato è il rapporto riscontrato anche in altre Regioni (Liguria, Emilia Romagna, Sicilia) mentre spicca per scarsa rilevanza il rapporto registrato in Campania (0,06%). Anche in questo caso, si evidenzia, pur con la precisazione che né l'attendibilità né la completezza delle informazioni acquisite è verificabile dalla Sezione delle Autonomie, che l'analisi condotta su dati comunicati direttamente dagli enti indica un grado medio di incidenza sui bilanci degli enti stessi molto più rilevante di quello riscontrato considerando le singole unità elementari di bilancio desumibili dai consuntivi.

In effetti, sotto lo specifico profilo delle forme di copertura della spesa per ricapitalizzazione societaria, va considerato che, come già rilevato dalla Sezione delle Autonomie nella recente relazione sulla finanza locale, riferita agli esercizi 2006 e 2007 (deliberazione della Sezione delle Autonomie 10/2008), cresce il ricorso degli enti locali ai debiti fuori bilancio. Infatti, il rapporto tra le spese per ricapitalizzazione coperte con debiti fuori bilancio rispetto al totale dei debiti cresce

¹³⁵ Anche in questo caso, la rilevazione non è stata condotta con riferimento al 2005 per mancanza di omogeneità dei dati, espressi a volte in euro a volte in migliaia di euro. Si sottolinea, inoltre, che i questionari relativi al rendiconto 2006 avevano ad oggetto soltanto le società con quote di partecipazioni superiori al 10% che avessero chiuso in perdita in un esercizio del precedente triennio.

¹³⁶ Va comunque ricordato che, come già riferito, i Principi contabili degli enti locali (punto 95) prevedono l'allocazione delle perdite negli oneri straordinari di gestione.

complessivamente dall'1,25% del 2006 al 2,49% nel 2007, con un incremento complessivo riferito alle Province che dallo 0,61% del 2006 aumenta al 4,09%.

Cap. III - La rilevanza del fenomeno delle partecipazioni nel Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE). Gestione di cassa dei Comuni capoluogo

Al fine di superare o circoscrivere al minimo i limiti correlati ad un'analisi della spesa derivante dalla gestione delle partecipazioni che utilizzi i dati dei conti consuntivi degli enti locali, ampiamente descritti nel precedente capitolo, si è proceduto anche alla rilevazione di dati dal Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)¹³⁷. Detto sistema, avendo alla base del proprio funzionamento l'obbligo, imposto ai singoli enti, di codificare correttamente e tempestivamente ogni incasso e pagamento in maniera uniforme sul territorio nazionale, dovrebbe consentire la configurazione di un quadro informativo della finanza pubblica omogeneo, trasparente e comparabile, a partire dal 2006, anno in cui esso è diventato pienamente operativo¹³⁸. Utilizzando i dati SIOPE si è, pertanto, potuto procedere a rilevare la gestione di cassa (pagamenti) delle voci di spesa più significative, sotto i profili che qui rilevano, dei Comuni capoluogo con riferimento al biennio 2006/2007. Come risulta dalle tabelle in allegato, i singoli interventi di spesa rilevati sono stati per la spesa corrente: prestazioni di servizi (che comprendono le spese per i contratti di servizio per trasporto cod. 1302, per smaltimento rifiuti cod. 1303, per riscossione tributi cod. 1304, per altri contratti di servizio cod. 1305), trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi (ad aziende speciali cod. 1551, ad altre imprese di servizi pubblici cod. 1552, a imprese pubbliche cod. 1571, a imprese private cod. 1572), oneri straordinari di gestione (spese per ripiano perdite in aziende di pubblici servizi cod. 1801). Per la spesa in conto capitale sono stati, invece, rilevati: trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi (ad aziende speciali cod. 2751, ad altre imprese di servizi pubblici cod. 2752, a imprese pubbliche cod. 2781, a imprese private cod. 2782), partecipazioni azionarie (in imprese di pubblici servizi cod. 2801, in altre imprese cod. 2882), conferimento di capitale (in aziende di pubblici servizi cod. 2901, in altre imprese

¹³⁷ Com'è noto, il SIOPE è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche, realizzato in attuazione dell'art.28 della legge 27 dicembre 2002, n.289, per migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e per rispondere tempestivamente alle esigenze di verifica delle regole comunitarie (disavanzi eccessivi e patto di stabilità e crescita). Gli schemi dei codici gestionali SIOPE degli enti pubblici sono stati definiti con decreti del MEF del 18 febbraio 2005, del 14 novembre 2006 (enti locali), del 5 marzo 2007 e del 9 gennaio 2008.

¹³⁸ Va detto che nei primi due anni di attuazione della rilevazione sono stati riscontrati considerevoli ritardi e criticità nella regolarizzazione delle operazioni di cassa con effetti importanti sull'affidabilità delle operazioni di consolidamento dei conti pubblici, necessarie a verificare il rispetto delle regole stabilite in ambito europeo (Circ. MEF n.15/2008).

cod. 2902), concessione di crediti ad aziende di pubblici servizi (ad aziende di pubblici servizi cod. 2041, ad altre imprese di pubblici servizi cod. 2042), concessione di crediti a altre imprese (a imprese pubbliche cod. 2071, a imprese private cod. 2081).

Anche questa analisi è stata svolta per singolo ente, per Regione e per area territoriale.

Con riferimento al **Titolo I - spesa corrente**, le **prestazioni di servizi** mostrano un'incidenza complessiva decisamente rilevante sia nel 2006 (9,79%) che nel 2007 (11,44%), con un incremento complessivo nel biennio del 9,40%. L'area territoriale con la maggiore incidenza complessiva è il Sud (17% nel 2006 e 20% nel 2007), con un incremento complessivo superiore al 28%, (in Calabria l'incremento supera il 54%). La minore incidenza media (circa 5%) si registra, invece, nell'area Nord-Est¹³⁹, seguita dal Centro (circa 7%), dove si registra nel biennio un decremento di quasi il 27%, a causa di una variazione negativa nel Lazio del 50,47% e in Toscana dell'11,12%. La tipologia dei contratti per prestazioni di servizi che presenta la maggiore incidenza sul totale della spesa corrente è quella per smaltimento rifiuti cod.1303 (6,56% nel 2006 e 8,10% nel 2007 con un incremento complessivo nel biennio del 15,59%). L'area con la maggiore incidenza sulla spesa corrente è il Sud (12,96% nel 2006 e 14,55% nel 2007), dove in Puglia ha superato il 18% nel 2007 ed in Campania e in Abruzzo il 13%. In valore assoluto, i Comuni che hanno speso più di 100 milioni di euro per il servizio smaltimento rifiuti sono Milano (con un incremento nel biennio superiore al 19% ed un'incidenza sulla spesa corrente 2007 di circa il 17%), Torino (con un'incidenza sulla spesa corrente 2006 superiore al 12% ed un decremento nel biennio del 26%) e Napoli (con un'incidenza sulla spesa corrente 2007 del 21% ed un incremento nel biennio del 32%). Anche i contratti di servizio per trasporto cod.1302 hanno un'incidenza rilevante sulla spesa corrente (circa il 2,50%, con un incremento complessivo nel biennio del 6,47%), maggiormente riscontrabile al Centro e al Sud (superiore al 4%). Le Regioni con i più elevati tassi di incidenza sono, infatti, l'Umbria, le Marche, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Basilicata. In valore assoluto, i Comuni che hanno speso più di 10 milioni di euro per trasporto sono Bergamo (con un'incidenza sulla spesa corrente superiore al 13% nel 2007 ed un incremento nel biennio del 32%), Padova (con un'incidenza sulla spesa corrente superiore al 9% nel 2007 ed un incremento nel biennio del 53%), Livorno (con un'incidenza sulla spesa corrente superiore al 9% nel 2007 ed un incremento nel biennio di circa il 12%), Perugia (con un'incidenza sulla spesa corrente superiore all'11% ed un incremento nel biennio superiore al 58%), Napoli (con un'incidenza sulla spesa corrente superiore al 6% nel 2007 ed un incremento nel biennio del 119%), Bari (con un'incidenza sulla spesa corrente

¹³⁹ Trentino A.A., Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna

superiore all'11% nel 2007 ed un incremento nel biennio del 24%), Palermo (con un'incidenza sulla spesa corrente superiore al 3% nel 2007 ed un incremento nel biennio del 127%). Roma è l'unico Comune che ha speso più di 100 milioni (nel 2006), con un'incidenza sulla spesa corrente superiore al 4% ed un decremento nel biennio del 48%.

I trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi rappresentano poco più del 2% del titolo I della spesa sia nel 2006 che nel 2007¹⁴⁰ ed aumentano nel biennio del 2,23%. L'andamento di tale intervento nel biennio appare fortemente erratico, sia a livello regionale che comunale. Infatti, a fronte di una variazione positiva del 10,90% nel Nord-ovest¹⁴¹ e dell'87,44% nelle Isole, si registra un decremento del 14,31% nel Nord-est, del 20,88% al Centro e del 10,17% al Sud. L'incremento maggiore si riscontra in Lombardia (90,10%), seguita dalla Sicilia (82,62%), Marche (82,29%), Campania, Molise, Trentino A.A. e Friuli V.G. La tipologia dei trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi che presenta la maggiore incidenza sulla spesa corrente è rappresentata dai trasferimenti ad altre imprese di pubblici servizi cod.1552 (vicino all'1,50%), con un incremento complessivo nel biennio del 2%. In valore assoluto, i Comuni che hanno speso più di 10 milioni di euro sono Genova (con un'incidenza sulla spesa corrente superiore al 12% nel 2007 ed un incremento nel biennio del 9,83%), Venezia (con un'incidenza sulla spesa corrente superiore al 9% nel 2006 ed un decremento nel biennio del 55%), Vicenza (con un'incidenza sulla spesa corrente superiore al 13% nel 2006 ed un decremento nel biennio del 57%), Firenze (con un'incidenza sulla spesa corrente superiore al 6% nel 2006 ed un decremento nel biennio del 36%), Taranto (con un'incidenza sulla spesa corrente superiore al 9% nel 2006 e la mancata rilevazione della spesa nel 2007). I Comuni che hanno speso più di un milione di euro sono, invece, Alessandria, Asti, Trento, Treviso, Reggio Emilia, Rimini, Lucca, Terni, Viterbo, Campobasso, Palermo. Anche le tipologie di spesa relativa ai trasferimenti correnti ad aziende speciali cod.1551 presentano aspetti interessanti, con numerosi Comuni che hanno speso più di un milione di euro (Alessandria, Asti, Trento, Benevento, Napoli, Foggia, Taranto, Caltanissetta) e due Comuni che hanno speso più di 20 milioni (Bolzano e Messina entrambi nel 2006).

Il ripiano perdite in aziende di pubblici servizi cod.1801, voce di spesa rilevata nell'ambito dell'intervento “oneri straordinari di gestione”, rappresenta una percentuale decisamente trascurabile del titolo I della spesa (0,10% circa sia nel 2006 che nel 2007), anche perché pari a zero in quasi l'80% dei casi, e presenta una riduzione nel biennio del 32,33%. L'elevatissima percentuale di mancata rilevazione del dato relativo ai ripiani perdite

¹⁴⁰ Numerosi sono i casi, nelle rilevazioni relative al presente intervento, di valore zero.

¹⁴¹ Piemonte, V.d'Aosta, Lombardia, Liguria

indicherebbe la diffusa prassi di riportare le perdite a nuovo e/o a quella di far ricorso, per la ricapitalizzazione per ripiano perdite a spese in conto capitale o a debiti fuori bilancio, come evidenziato nel precedente capitolo. Ad ogni buon conto, si può comunque rilevare la presenza di Comuni che hanno speso più di un milione di euro per ripiano perdite (Sassari nel 2006 e Lecce, Catania e Sassari nel 2007) ed un Comune che ha speso circa 20 milioni (Milano nel 2006).

Rispetto al **titolo II – spesa in conto capitale, le concessioni di crediti ad aziende di pubblici servizi e ad altre imprese** presentano un tasso di incidenza complessivo di circa il 3,50% nel 2006 e del 2,19% nel 2007, con un decremento nel biennio del 42,06%. In effetti, nell’ambito delle tipologie di spesa qui esaminate che costituiscono l’intervento in questione, la sola rilevante sotto il profilo dei valori assoluti e dell’incidenza sulla spesa in conto capitale è quella rappresentata dalla concessione di crediti a altre imprese di pubblici servizi cod.2042¹⁴². Nei pochi casi in cui è stata sostenuta questa spesa, si è trattato, comunque, di erogazioni importanti, a volte superiori a 100 milioni di euro. Così è stato per il Comune di Roma (con un tasso di incidenza sulla spesa in conto capitale di circa il 28% nel 2006 e del 23% nel 2007) e per il Comune di Milano (con un tasso di incidenza sulla spesa dell’1,57% nel 2007 ed un incremento nel biennio del 105%). In altri casi gli importi sono stati, comunque, superiori a un milione di euro (così nei Comuni di Belluno e Vicenza nel 2006 e di Bologna nel 2007).

I **trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi** rappresentano l’1,22% nel 2006 e il 2,15% nel 2007 della spesa in conto capitale e fanno registrare una variazione in aumento nel biennio del 63,31%, pur con un andamento assolutamente erratico tra Regioni e Comuni. Infatti, a fronte di un incremento complessivo nel biennio registrato nel Nord-ovest del 450%, in tutte le altre aree territoriali si riscontra un decremento considerevole. Come per la corrispondente tipologia di spesa corrente, anche qui quella che fa registrare i valori assoluti più rilevanti è data dai trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi cod.2752, che nel 2007 incide sul totale della spesa in conto capitale per l’1,30%, con un incremento nel biennio del 137%. L’unica area territoriale che fa registrare incrementi (in verità, estremamente rilevanti) nel biennio è il Nord-ovest, concentrati in Lombardia (935%, per gli incrementi di Milano, Cremona e Brescia) e Piemonte (103%, per gli incrementi di Asti e Biella). Le Regioni Veneto, Lazio, Campania e Calabria presentano tassi di incidenza sul totale della spesa in conto capitale superiori al 2%. In tali Regioni si trovano, infatti, Comuni che hanno tassi di incidenza

¹⁴² Delle altre spese che costituiscono l’intervento qui rilevate, quella per concessione di crediti ad aziende di pubblici servizi cod.2041 risulta complessivamente pari a zero, e quelle per concessione crediti a imprese pubbliche cod.2071 e per concessione crediti a imprese private cod.2081 hanno un’incidenza che non supera lo 0,1% della spesa in conto capitale.

significativi per la spesa ora in esame: Belluno, Padova, Treviso e Vicenza (con tassi di incidenza sulla spesa anche superiori all'11%), Roma (con un incremento nel biennio vicino al 50% ed un tasso di incidenza del 2,22% nel 2007), Napoli (con un tasso di incidenza nel 2006 superiore al 4%) e Cosenza (con un tasso di incidenza nel 2006 superiore al 14%). Anche i trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali cod. 2751 costituiscono, in termini assoluti, una spesa rilevante, pur se poco incidente sul totale della spesa in conto capitale, con un incremento nel biennio di circa il 72%. Gli incrementi più rilevanti si riscontrano al Centro (Toscana, per gli aumenti nei Comuni di Prato, Livorno, Firenze e Carrara) e al Nord-ovest (Piemonte, per l'aumento del 500% registrato a Torino), ma la Regione che fa registrare l'incremento più consistente è l'Emilia Romagna, che complessivamente passa da €61.000 nel 2006 ad €2.116.000 nel 2007. I Comuni con tassi di incidenza superiori al 2% sono Alessandria, Torino, Brescia, Savona, Verona e Livorno. Spicca il tasso di incidenza del Comune di Catania superiore al 23% nel 2006 e al 6% nel 2007.

Le partecipazioni azionarie rappresentano l'1,15% nel 2006 e lo 0,64% nel 2007 della spesa in conto capitale e subiscono nel biennio una diminuzione del 48,09% determinata dalla forte riduzione delle partecipazioni in imprese di pubblici servizi cod. 2801 (-63,64%), parzialmente compensata dall'incremento nel biennio delle partecipazioni azionarie in altre imprese cod. 2802 (5,48%). Tranne che nel Nord-est e nelle Isole, dove si registrano incrementi nel biennio, nel resto delle altre aree geografiche la diminuzione delle partecipazioni azionarie in imprese di pubblici servizi arriva a superare il 50%. In alcuni Comuni (Gorizia e Pescara), però, l'incremento nel biennio è stato maggiore del 100%, mentre in altri ha raggiunto, comunque, importi considerevoli (Imperia, Rovigo, Pisa, Perugia, Reggio Calabria). Le partecipazioni in altre imprese presentano un incremento rilevante nel Nord-ovest (241%, per l'aumento rilevantissimo riscontrato in Lombardia) e al Sud (18,50%, per l'aumento rilevato in Campania e in Calabria). I Comuni con i più elevati incrementi nel biennio sono Alessandria, Bolzano, Milano, Udine, Parma, Carrara, Livorno, Terni, Napoli.

I conferimenti di capitale rappresentano il 2,21% nel 2006 e l'1,63% nel 2007 del titolo II della spesa diminuendo complessivamente nel biennio del 31,36%. Il decremento è diffuso in tutte le aree territoriali, eccetto che nel Nord-ovest e al Sud, dove si registrano aumenti rispettivamente del 66% e del 300%, quest'ultimo attribuibile a forti incrementi registrati in Abruzzo, in Campania e in Calabria. I conferimenti di capitale in aziende di pubblici servizi cod.2901 presentano un tasso di incidenza complessivo sul totale della spesa in conto capitale nel 2006 dell'1,80%, che nel 2007 si riduce allo 0,70%, con una variazione percentuale in diminuzione nel biennio del 65,35%. Detta riduzione è concentrata al Centro, al Sud e nelle

Isole, in quanto il Nord-ovest ed il Nord-est presentano, invece, valori in crescita (rispettivamente del 22% e del 118%, per gli incrementi verificatisi in Piemonte, in Liguria e in Veneto). I conferimenti di capitale in altre imprese cod.2902, presentano tassi di incidenza complessivi sul totale della spesa in conto capitale che non arrivano all'1%, ma con un incremento complessivo nel biennio del 119%, costituito dagli aumenti riscontrabili dappertutto tranne che nel Nord-est e nelle Isole. Le Regioni dove si registrano incrementi superiori al 100% sono il Piemonte, il Friuli V.G., la Campania e la Calabria.

Le risultanze della presente analisi portano ad alcune considerazioni di sintesi.

- 1) Le erogazioni di spesa corrente correlate alle partecipazioni dei Comuni capoluogo in organismi esterni gravano complessivamente sul totale del titolo I della spesa del 2006 e del 2007 rispettivamente per il 12,11% e per il 13,93% e presentano, quindi un incremento considerevole nel biennio. Invece, quelle di spesa in conto capitale correlate alle partecipazioni degli stessi enti locali si riducono, gravando complessivamente sul totale del titolo II della spesa del 2006 e del 2007 per l'8,09% e per il 6,61%.
- 2) Delle voci di spesa corrente qui rilevate, quelle per prestazioni di servizi correlate ai contratti di servizio presentano i più alti tassi di incidenza sul totale del titolo I della spesa (9-11%). Tale tipologia di spesa segna un incremento nel biennio vicino al 16% ed è maggiormente concentrata al Sud. All'interno delle spese per contratti di servizio, quelle più rilevanti si registrano nel servizio di smaltimento rifiuti, seguite dal servizio di trasporto. La spesa per trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi cresce nel biennio del 2,23%, ha un tasso di incidenza sulla spesa corrente di poco superiore al 2% e presenta flussi di spesa estremamente differenziati tra Comuni e Regioni, con maggiori concentrazioni nel Nord-ovest. Nell'ambito di tale tipologia di spesa, quella individuata come "trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi" registra i più elevati importi di spesa, seguita dai "trasferimenti correnti ad aziende speciali". Importi meno significativi si riscontrano nei trasferimenti correnti a imprese pubbliche e ad imprese private. All'interno degli oneri straordinari di gestione, la voce "ripiano perdite in aziende di pubblici servizi" è rilevata in meno del 20% dei casi ed ha importi trascurabili (circa lo 0,10% è il tasso di incidenza sulla spesa corrente). Particolarmente diffusa sembrerebbe la prassi di riportare le perdite a nuovo e/o quella di far ricorso, per la copertura di ricapitalizzazioni per ripiano perdite, a spese in conto capitale o a debiti fuori bilancio (cresciuti con riferimento alle spese per ricapitalizzazione societaria, da 8,8 milioni di euro nel 2006 a 12,4 milioni di euro nel 2007, per il totale degli enti locali).

3) Delle tipologie di spesa in conto capitale analizzate, quella che presenta i maggiori importi ed i più elevati tassi di incidenza è quella per concessione di crediti ad aziende di pubblici servizi, che grava sulla spesa in conto capitale per il 3,50% nel 2006 e per il 2,19% nel 2007, con un incremento nel biennio del 42%. Le erogazioni risultano sostanzialmente concentrate nelle concessioni di crediti ad altre imprese di pubblici servizi, rilevate, peraltro, in pochi enti, anche se per importi considerevoli. La spesa per trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi rappresenta l'1,22% nel 2006 e il 2,15% nel 2007 della spesa in conto capitale e fa registrare una variazione in aumento nel biennio del 63,31%, concentrata nel Nord-ovest. Come rilevato nella corrispondente voce di spesa corrente, anche in questo caso la tipologia di spesa che aggrega maggiori allocazioni è quella, più generica delle altre, per trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi, seguita da quelli ad aziende speciali. La spesa per partecipazioni azionarie rappresenta l'1,15% nel 2006 e lo 0,64% nel 2007 della spesa in conto capitale e subisce nel biennio una diminuzione del 48,09%, determinata dalla forte riduzione delle partecipazioni in imprese di pubblici servizi (64%), parzialmente compensata dall'incremento nel biennio delle partecipazioni azionarie in altre imprese (5,50%). La spesa per conferimenti di capitale rappresenta il 2,21% nel 2006 e l'1,63% nel 2007 del titolo II della spesa diminuendo complessivamente nel biennio del 31,36%. Di essa, i conferimenti di capitale in aziende di pubblici servizi presentano una variazione percentuale in diminuzione nel biennio del 65,35%, mentre i conferimenti di capitale in altre imprese presentano un incremento complessivo nel biennio del 119%.

Cap. IV - Applicazione dell'articolo unico, comma 735, della legge finanziaria per il 2007. Pubblicità dei compensi

Com'è noto, l'articolo unico, comma 735, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha posto a carico degli enti locali specifici oneri di pubblicità, assistiti da specifica sanzione, riguardo agli incarichi di amministratore delle società miste o totalmente partecipate conferiti da soci pubblici ed ai relativi compensi.¹⁴³

Alla norma, oltre che una chiara finalità di trasparenza e di informazione in merito ai costi sostenuti dai soci pubblici legati all'amministrazione delle società partecipate, può verosimilmente riconoscersi anche una valenza strumentale riferita alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nei commi 725¹⁴⁴ e ss., che pongono limiti precisi all'entità e ad eventuali aumenti dei compensi lordi dei membri dei Consigli di Amministrazione delle società a totale o parziale partecipazione di Comuni e Province.¹⁴⁵ Anche in considerazione di ciò, sarebbe stata opportuna una formulazione normativa più dettagliata, che garantisse applicazioni tendenzialmente uniformi; invece, la norma, nella sua sinteticità, ha dato luogo ad interpretazioni differenti, che non hanno facilitato la lettura e l'analisi dei dati acquisiti, compromettendone la piena affidabilità e l'utilizzabilità a fini conoscitivi e comparativi. Ad esempio, il riferimento generico al socio pubblico ha indotto alcuni enti locali a pubblicare le informazioni relative agli amministratori da se stessi nominati ed altri a quelli nominati da tutti i soci pubblici della medesima società, con duplicazione di dati non sempre tra loro concordanti. Inoltre, l'incarico di amministratore di società conferito da socio pubblico è stato in alcuni casi riferito, oltre che agli amministratori della società, anche ai sindaci ed ai componenti del

¹⁴³ La norma così recita: “*Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecunaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento*”.

¹⁴⁴ La norma così recita: “*Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata*”.

¹⁴⁵ Si torna a ricordare che con sentenza 159 del 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato, con riferimento all'articolo unico della legge finanziaria per il 2007, l'illegittimità costituzionale del comma 730, l'illegittimità costituzionale dei commi 725,726, 727,e 728 nella parte in cui essi trovano applicazione nei confronti degli enti locali delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'illegittimità costituzionale del comma 734 nella parte in cui si riferisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Con tale sentenza la Corte ha, da un lato fatto salve le disposizioni che pongono alle Regioni criteri ed obiettivi finanziari globali, e dall'altro ha riconosciuto che norme che vincolano Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne comprimono illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia.

Consiglio di sorveglianza. Una malintesa esigenza di maggiore garanzia ha, poi, spinto alcuni enti locali a pubblicare tutti gli incarichi di amministratore delle società, con relativi compensi, senza distinzione tra quelli nominati da soci pubblici e non, rendendo molto difficoltosa, se non talvolta impossibile, l'estrapolazione delle informazioni richieste dalla norma. Ancora, il generico riferimento ai compensi percepiti è stato riferito anche ai gettoni di presenza soltanto da alcuni enti locali. Infine, non sembra che tutti gli enti locali abbiano messo in luce il ricorrere dell'ipotesi prevista dal comma 718¹⁴⁶ dell'art. 1 della legge 296/2006, che, stando alle risultanze dell'analisi, ha riguardato solo 39 incarichi di amministratori di società di capitale su 4630 rilevati. È pur vero, però, che in altri 1966 casi ricorrono ipotesi di rinuncia o di compenso uguale a zero o non indicato, rendendo verosimile la possibilità di una più diffusa applicazione del comma 718 citato, pur senza riferimento espresso.

Nonostante le difficoltà elencate, la ricerca dei dati, che ha occupato il trimestre aprile-giugno 2008, ha comunque consentito di rilevare informazioni contenute nei siti di 87 Comuni e 85 Province, riferite ai compensi percepiti dagli amministratori, distinti per cariche sociali¹⁴⁷, relativi a 1527 società¹⁴⁸, nonché il valore dei gettoni di presenza erogati da 53 Comuni e 55 Province.

Tra gli enti di cui nell'ambito dei rispettivi siti *web* non sono stati individuati i dati¹⁴⁹, vanno distinti quelli privi di obbligo per non possesso di quote di partecipazione (secondo quanto presente nel sito Unioncamere soltanto il Comune di Iglesias e la Provincia di Medio Campidano e Provincia di Ogliastra in Sardegna) da quelli effettivamente inadempienti.¹⁵⁰

¹⁴⁶ La norma così recita: “*Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società*”.

¹⁴⁷ Presidente del Consiglio d'amministrazione compreso Amministratore unico, Vice presidente, Amministratore delegato, Componente organo collegiale.

¹⁴⁸ In effetti, le società partecipate riferibili agli enti rilevati sono circa 1920, con una percentuale di mancata evidenziazione di circa il 20%, la quale, però, almeno in parte, potrebbe essere attribuibile a società in cui l'ente non ha proceduto alla nomina di propri rappresentanti.

¹⁴⁹ Va tenuto conto al riguardo anche della difficoltà, riscontrata molto spesso, di localizzare i dati ex comma 735 all'interno del sito dell'ente.

¹⁵⁰ All'interno di tale categoria, non è stato possibile estrarre gli enti che correttamente non hanno proceduto alla pubblicazione in questione per non avere nominato propri rappresentanti.

Nella seguente tabella sono esposte le percentuali di effettivo inadempimento per Regione al 30 giugno 2008, calcolate scorporando gli enti privi di obbligo:

REGIONE	*ENTI	**Enti tenuti alla pubblicazione	N. siti web dove non sono stati individuati i dati	Percentuale di siti non rilevati per regione
Valle d'Aosta / Piemonte	17	17	0	0%
Lombardia	22	22	0	0%
Trentino – Alto Adige	4	4	0	0%
Veneto	14	14	0	0%
Friuli Venezia Giulia	8	8	1	12%
Liguria	8	8	0	0%
Emilia Romagna	19	19	0	0%
Toscana	21	21	0	0%
Umbria	4	4	0	0%
Marche	9	9	0	0%
Lazio	10	10	3	30%
Abruzzo	8	8	1	12%
Molise	4	4	4	100%
Campania	10	10	5	50%
Basilicata	4	4	2	50%
Puglia	10	10	4	40%
Calabria	10	10	6	60%
Sicilia	18	18	7	39%
Sardegna	20	17	12	71%
TOTALE	220	217	45	21%

* Comuni capoluogo e Province

** In quanto detentori di partecipazioni societarie (sito Unioncamere)

Dall'analisi della tabella si evince una percentuale complessiva di inadempimento del 21% con percentuali elevate di inadempienza diffuse in quasi tutto il Sud (qui la percentuale media di inadempimento è del 52,50%), oltre che nel Lazio e nelle Isole; qui, il mancato adempimento può essere talvolta attribuibile alla presenza di enti di recente istituzione (è il caso di alcune Province sarde). Va al riguardo considerato che la significatività delle analisi svolte in questa sede è sicuramente condizionata dal mancato adempimento di alcuni enti di rilevanti dimensioni, soprattutto se si considera che le elaborazioni hanno avuto come principale riferimento territoriale, la Regione e l'area geografica di appartenenza.

Effetti di ciò si riscontrano già sul numero degli incarichi rilevati, pari complessivamente a 4630, con una media nazionale di 3,02 rappresentanti per società, che diventa 3,55 al Centro, 2,94 al Nord, 2,66 al Sud e 2,52 nelle Isole.

Come si evince dalle tabelle in allegato, i valori assoluti più elevati riferiti al numero dei rappresentanti dei soci pubblici nei Comuni si riscontrano nelle Regioni Toscana ed Emilia Romagna (671 e 479), dove, però, i dati pubblicati potrebbero avere, talvolta, riguardato l'intero CdA, senza distinzione dei rappresentanti dei soci pubblici. I valori medi più elevati si registrano,

di conseguenza, nelle aree Centro e Nord (rispettivamente 251 e 206), contro valori di gran lunga inferiori accertati al Sud e nelle Isole (rispettivamente 38 e 74). I rappresentanti provinciali presentano, invece, valori medi più omogenei a livello territoriale (142 al Nord, 112 nelle Isole, 96 al Centro e 47 al Sud).

I compensi annui rilevati per la carica di presidente del Consiglio d'amministrazione abbracciano un campo di variazione che va da €32.064 del Sud a €42.279 delle Isole. A livello regionale, il valore medio più elevato si registra nel Lazio (€58.027), seguito da Lombardia (€ 44.640) e Sicilia (€44.163). La elevata consistenza dei valori rilevati in Lombardia e nel Lazio potrebbe trovare ragione sia nelle grandi dimensioni ed elevata redditività di alcune società che nelle difficoltà logistico-operative che caratterizzano la gestione di altre società operanti in realtà complesse come Roma e Milano. Nel caso della Sicilia l'alto valore medio dei compensi non trova sempre analoga spiegazione, risultando, più spesso, attribuibile ad una consistenza generalmente elevata dei compensi medi, diffusa in tutte le cariche sociali. I valori medi più bassi si segnalano in Basilicata (€ 16.000), i cui dati sono relativi solo al Comune e alla Provincia di Potenza, e delle Marche (€18.452), dove invece la base dei dati è relativa a tutti i Comuni capoluogo e a tutte le Province della Regione.

I compensi medi annui corrisposti per la carica di vice presidente del Consiglio di amministrazione presentano un'oscillazione nettamente più ampia, variando tra €9.580 del Sud ed €35.634 delle Isole. Quest'ultimo valore è attribuibile all'elevato valore medio riscontrato in Sicilia (€38.186), notevolmente più alto dei valori medi immediatamente seguenti, riscontrati in Lombardia (€26.945) e nel Lazio (€24.874). Il *trend* rilevato nelle altre Regioni è abbastanza regolare, con valori che oscillano in una fascia compresa tra €11.800 e €18.700. Particolarità si rilevano in Calabria (€ 1.162) e Abruzzo (€ 6.729), trascurabili visto il ridotto numero di rilevazioni a disposizione (8 per l'Abruzzo e 2 per la Calabria).

I compensi per la carica di amministratore delegato registrano i valori medi più elevati considerato, probabilmente, il maggior grado di responsabilità e di operatività che tale ruolo richiede. Anche in questo caso le Isole (Sicilia) si distinguono nettamente rispetto alle altre aree territoriali con una media di compensi pari a €73.537 rispetto a €52.716 del Sud, a €44.559 del Nord e ad €40.363 del Centro.

Tra le Regioni, il valore più elevato si riscontra in Lombardia con €98.167, seguito dalla Sicilia (€76.153), dal Piemonte (€69.341) e dal Lazio (€64.502). Meritano citazione i casi delle Marche (€7.100) e del Friuli V.G. (€26.234), riferiti entrambi a 2 sole rilevazioni ma di consistenza sensibilmente diversa. Da segnalare anche il caso del Veneto, dove non sembra che esistano rappresentanti di soci pubblici che svolgono funzioni di A.D. per le quali vengono remunerati.

Le rilevazioni che hanno riguardato gli altri componenti degli organi collegiali sono comprensive di tutte le informazioni acquisite dai siti *web*, relative non soltanto agli amministratori societari ma anche ai componenti degli organi di controllo comunque nominati dai soci pubblici (sindaci e componenti dei Consigli di sorveglianza), laddove disponibili. La disponibilità di informazioni relativamente ampia per questa carica dovrebbe sottendere una maggiore attendibilità dei dati medi ricavati dalle elaborazioni, attesa anche una minore incidenza di dati anomali nel calcolo delle medie. Pure in questo caso, sotto il profilo dell'area territoriale di appartenenza, sono le Isole a presentare il valore medio più elevato, pari a € 15.558, verso € 11.919 del Sud, € 10.781 del Centro ed € 10.617 del Nord. Tra le Regioni la Puglia registra il valore medio maggiore (€ 16.758), seguita da Sicilia, Lazio e Lombardia (rispettivamente € 16.689, € 16.538 ed € 14.683). Con un compenso medio al di sotto di € 7.000 si segnalano Trentino-Alto Adige, Basilicata, Abruzzo e Liguria.

Si è già accennato alla limitatezza del numero delle informazioni relative agli importi dei gettoni di presenza erogati per seduta (rispetto a 5744 informazioni complessive, 1114 sono quelle relative ai gettoni e di queste, in 331 casi il compenso è percepito unitamente al gettone di presenza mentre nei restanti 771 è percepito il solo gettone) con una significatività delle elaborazioni verosimilmente scarsa, in particolare per le cariche più importanti (Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato¹⁵¹). Infatti, ad esempio, il valore medio dei gettoni di presenza percepiti dai Presidenti del Consiglio di Amministrazione nelle Isole è pari a 340 Euro ma è calcolata in relazione a 2 soli casi (1 in Sardegna ed 1 in Sicilia), mentre il valore medio dei gettoni percepiti al Sud per la carica di Vice Presidente e Amministratore Delegato è pari a € 100, ma ha come base di calcolo 2 soli casi rilevati in Campania¹⁵².

Leggermente più affidabili, sotto il profilo del numero delle rilevazioni, sono i dati del Centro e del Nord. Il dato medio dei gettoni di presenza erogati per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Nord è di 187 Euro, al Centro di 267 Euro e al Sud di 122 Euro. A livello regionale i valori medi più elevati si riscontrano in Trentino Alto Adige (€ 1.963)¹⁵³, in Sardegna (€ 500), entrambi riferiti ad un solo caso, e nelle Marche (€ 465, calcolato su sei rilevazioni).

¹⁵¹ Al riguardo, va comunque evidenziato che alcuni Comuni (es. Trento) generalmente remunerano le cariche presidenziali attraverso indennità di carica e quella di semplice componente attraverso gettoni di presenza, dal che deriva un minor numero di informazioni relative alla carica di Presidente CdA, Vice Presidente e AD.

¹⁵² Nel Sud e nelle Isole sono state complessivamente acquisite soltanto 13 informazioni.

¹⁵³ L'elevatezza degli importi dei gettoni di presenza erogati nella Regione Trentino Alto Adige ai presidenti e vice presidenti dei CdA è quasi integralmente attribuibile a quanto rilevato con riferimento al Comune di Bolzano (v. nota precedente) il quale, in un caso, remunera un incarico di presidente, tra l'altro, con un gettone di € 1.962 ed un incarico di vice, tra l'altro, con un gettone di € 2.169.

Per la carica di vice presidente del Consiglio di amministrazione, a livello di area territoriale spicca il dato medio del Nord (€306), influenzato dai dati rilevati in Trentino Alto Adige (€1.260) ed Emilia Romagna (€345), mentre al Centro (area territoriale in cui è presente il più alto numero di informazioni relative ai gettoni di presenza percepiti dai vice presidenti) la media calcolata è di €174. Al Sud si dispone del solo dato della Campania, sopra rilevato.

Relativamente alla carica di amministratore delegato si registra una media di € 213 al Centro e € 142 al Nord, ma va considerato che gli unici dati significativi sotto il profilo del numero delle rilevazioni (a livello regionale) sono quelli di Toscana (€269 quale valore medio calcolato in relazione a sette casi) ed Emilia Romagna (€110 calcolato in relazione a quattro casi).

Il valore medio dei gettoni erogati agli altri componenti degli organi collegiali presenta una più ampia base di calcolo, con rilevazioni effettuate per tutte le Regioni (tranne che per la Basilicata). L'andamento dei valori medi per area territoriale risulta abbastanza omogeneo, ad eccezione del Sud dove la media è sensibilmente più bassa (€ 110 contro € 147 delle Isole, € 157 del Centro e €162 del Nord); a livello regionale i dati più elevati si registrano in Lombardia (€234), Veneto (€207), Trentino-Alto Adige (€202), Sardegna (169) e Toscana (168).

Le considerazioni possibili in ordine alle presenti rilevazioni attengono, in primo luogo, alla percentuale media nazionale di inadempimento normativo (21%), particolarmente alta al Sud (52,50%). Di tale elemento andrebbe tenuto conto nelle sedi opportune, stante la previsione di una specifica sanzione irrogabile dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. Percentuale, si ricorda, riscontrata con riferimento ai soli Comuni capoluogo e Province, enti che probabilmente, data la loro rilevanza, potrebbero avere avuto maggiore attenzione nel dare applicazione alla norma in questione. È verosimile, pertanto, che la percentuale di inadempimento cresca relativamente agli enti di minore rilievo.

Con riferimento ai valori medi dei compensi rilevati, l'analisi si limita ad evidenziare valori via via più elevati man mano che dai compensi erogati ai componenti degli organi collegiali si passa a quelli dei vice presidenti, dei presidenti e degli amministratori o consiglieri delegati. Valori che mostrano, inoltre, un elevato campo di variazione tra Regioni e tra aree territoriali, con medie sistematicamente più elevate nelle Isole, dove determinante è l'influenza degli elevati valori riscontrati in Sicilia.

Non è stato possibile un approccio al comma 735 in questione comparato con il comma 725 e ss. dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007, al fine di verificare se e come abbia avuto luogo il contenimento dei costi ivi previsto. Si può soltanto evidenziare che, nel periodo in cui è stata effettuata la ricerca dei dati qui in esame, è stata rilevata una non diffusa

ma comunque esistente tendenza ad una certa riduzione dei compensi che potrebbe considerarsi sintomatica di una nuova sensibilità che gli enti locali stanno acquisendo al riguardo.

Proprio con riferimento a tale nuova auspicabile sensibilità, dovrebbe tenersi conto del fatto che il legislatore della legge finanziaria per il 2007 e per il 2008, pur se, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali, ha disciplinato in maniera sensibilmente diversa il contenimento dei costi delle partecipazioni societarie di controllo detenute da enti territoriali e da amministrazioni statali, ha comunque previsto per queste ultime (art.3, comma 12, legge 244/2007), tra l'altro: a) l'attribuzione gratuita al presidente della carica di amministratore delegato, b) la soppressione della carica di vice presidente, se non quale sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi, c) l'eliminazione della previsione dei gettoni di presenza. Nell'opera di generale revisione di tutto il fenomeno delle partecipazioni che gli enti locali sono tenuti ad operare ai sensi delle ultime disposizioni normative (con riferimento, in particolare, all'oggetto sociale ex art. 3, commi 27 e ss. legge 244/2007), sarebbe auspicabile che, anche per ragioni di omogeneità, gli enti stessi si riferissero ad un modello non lontano da quello che il legislatore ha previsto per le partecipazioni societarie di controllo di amministrazioni statali, valutando se esiste un'effettiva necessità di mantenere la remunerazione per la carica di amministratore delegato e vice presidente e la corresponsione dei gettoni di presenza. Va al riguardo messo in evidenza, peraltro, che il comma 725 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007, nel disciplinare i compensi lordi annuali, si è riferito esclusivamente a quelli di presidente e di componente del consiglio d'amministrazione delle società a totale partecipazione di Comuni e Province, non ritenendo, verosimilmente, che le cariche di vice presidente e amministratore delegato andassero autonomamente remunerate.

ALLEGATI

ALLEGATO I

Analisi dei dati rilevati attraverso i questionari di cui all'articolo unico, comma 166 e ss. della legge finanziaria per il 2006

LEGENDA

Spa:	società per azioni
srl:	società a responsabilità limitata
scarl:	società consortile a responsabilità limitata
scpa:	società consortile per azioni
scoop:	società cooperativa
azspec:	azienda speciale
ato:	ambito territoriale ottimale
azmunicip:	azienda municipalizzata
onlus:	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
geie:	Gruppo Europeo di Interesse Economico
nd:	dato non disponibile

Codice	nome settore
E	Energia elettrica e gas
I	Idrico
T	Trasporto pubblico locale
A	Igiene urbana
AG	Agricoltura, silvicoltura e pesca
IND	Industria in senso stretto
COM	Commercio e pubblici esercizi (incluse farmacie)
INFRA	Infrastrutture e servizi alle imprese
INFRA-AE	Aeroportuale
FORM	Formazione
SAN	Servizi socio-sanitari
CT	Cultura e Turismo
ALTRI	altri servizi
FC	Funebre e Cimiteriale
ICT	Information Technology e TLC

Analisi organismi partecipati rilevati dalla Corte dei conti


Confronto con *data base* UNIONCAMERE (Registro delle Imprese)

Biennio 2005/2006

Universo indagine questionari Corte dei conti biennio 2005/2006

TOTALE PARTECIPAZIONI: 3367

TOTALE ORGANISMI: 2231



636 sono gli organismi presenti nei questionari 2005 e 2006 può, pertanto, affermarsi che nel 2006 il 33% degli organismi partecipati nel 2005 ha chiuso in perdita in uno degli esercizi del triennio precedente al 2006.

Confronto fra questionari Corte dei conti e data base Unioncamere

DB Unioncamere	organismo	forma giuridica	Totale	%
No Unioncamere (*)	società	consorzio	199	30,24
		scarl	43	6,53
		scoop	14	2,13
		scpa	9	1,37
		spa	324	49,24
		srl	69	10,49
	società Totale		658	60,59
	altro	agenzia	22	5,14
		associazione	20	4,67
		ato	21	4,91
		autorità	2	0,47
		azmunicip	3	0,70
		azspec	18	4,21
		banca	14	3,27
		ente	47	10,98
		fondazione	150	35,05
		geie	1	0,23
		istituzione	33	7,71
		nd	94	21,96
		onlus	3	0,70
	altro Totale		428	39,41
No Unioncamere Totale			1086	48,68
Unioncamere	società	consorzio	47	4,15
		scarl	113	9,97
		scpa	47	4,15
		spa	705	62,22
		srl	221	19,51
	società Totale		1133	98,95
	altro	azspec	4	33,33
		ente	2	16,67
		fondazione	1	8,33
		geie	1	8,33
		nd	3	25,00
		srl	1	8,33
	altro Totale		12	1,05
Unioncamere Totale			1145	51,32
Totale complessivo			2231	100,00

(*) non presente nel data base UNIONCAMERE (Registro delle Imprese)

Ripartizione territoriale

No Unioncamere

DB Unioncamere	organismo	REGIONE	Totale
società	ABRUZZO		14
	BASILICATA		2
	CALABRIA		3
	CAMPANIA		42
	E.ROMAGNA		49
	FRIULI V. G.		45
	LAZIO		8
	LIGURIA		17
	LOMBARDIA		228
	MARCHE		17
	PIEMONTE		58
	PUGLIA		10
	SARDEGNA		12
	SICILIA		26
	TOSCANA		68
	TRENTINO A.A.		1
	UMBRIA		4
	VENETO		54
società	Totale		658
altro	ABRUZZO		16
	BASILICATA		2
	CALABRIA		4
	CAMPANIA		25
	E.ROMAGNA		64
	FRIULI V. G.		19
	LAZIO		15
	LIGURIA		2
	LOMBARDIA		72
	MARCHE		11
	MOLISE		1
	PIEMONTE		29
	PUGLIA		10
	SARDEGNA		3
	SICILIA		21
	TOSCANA		101
	TRENTINO A. A.		1
	UMBRIA		6
	VENETO		26
altro	Totale		428
Totale			1086
			Totale complessivo 2231

Unioncamere

DB Unioncamere	organismo	REGIONE	Totale
società	ABRUZZO		39
	BASILICATA		13
	CALABRIA		32
	CAMPANIA		62
	E. ROMAGNA		141
	FRIULI V. G.		30
	LAZIO		59
	LIGURIA		70
	LOMBARDIA		124
	MARCHE		50
	MOLISE		11
	PIEMONTE		91
	PUGLIA		49
	SARDEGNA		18
	SICILIA		67
	TOSCANA		145
	TRENTINO A. A.		16
	UMBRIA		22
	VENETO		94
società	Totale		1133
altro	CALABRIA		1
	E.ROMAGNA		3
	PIEMONTE		2
	PUGLIA		1
	SARDEGNA		1
	TOSCANA		2
	UMBRIA		1
	VENETO		1
altro	Totale		12
Totale			1145

Analisi questionari Corte dei conti biennio 2005/2006

Analisi degli organismi partecipati

FORMA GIURIDICA

MULTISERVIZI

AREE DI ATTIVITA'

RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Ripartizione per forma giuridica

Organismo	Forma giuridica	Totale	%	%
società	spa	1029	57,42	
	srl	291	16,24	
	consorzio	246	13,73	
	scarl	156	8,71	
	scpa	56	3,13	
	scoop	14	0,78	
Totale società		1792	100,00	80,32
altro	fondazione	151	34,40	
	nd	97	22,10	
	ente	49	11,16	
	istituzione	33	7,52	
	agenzia	22	5,01	
	azspec	22	5,01	
	ato	21	4,78	
	associazione	20	4,56	
	banca	14	3,19	
	azmunicip	3	0,68	
	onlus	3	0,68	
	autorità	2	0,46	
	geie	2	0,46	
Totale altro		439	100,00	19,68
Totale complessivo		2231		100,00


Ripartizione tra mono e multiservizi

Organismo	Forma giuridica	Servizi	Totale	%
società	consorzio	mono multiservizi	237 9	96,34 3,66
	consorzio Totale		246	13,74
	scarl	mono multiservizi	129 27	82,69 17,31
	scarl Totale		156	8,71
	scoop	mono	14	
	scoop Totale		14	0,78
	scpa	mono multiservizi	48 8	85,71 14,29
	scpa Totale		56	3,13
	spa	mono multiservizi	744 285	72,30 27,70
	spa Totale		1029	57,45
società Totale	srl	mono multiservizi	225 65	12,56 22,41
	srl Totale		290	16,19
società Totale			1791	80,28
altro	agenzia	mono multiservizi	21 1	95,45 4,55
	agenzia Totale		22	5,00
	associazione	mono	20	
	associazione Totale		20	4,55
	ato	mono multiservizi	19 2	90,48 9,52
	ato Totale		21	4,77
	autorità	mono	2	
	autorità Totale		2	0,45
	azmunicip	mono	3	
	azmunicip Totale		3	0,68
	azspec	mono multiservizi	17 5	77,27 22,73
	azspec Totale		22	5,00
	banca	mono	14	
	banca Totale		14	3,18
	ente	mono	49	
	ente Totale		49	11,14
	fondazione	mono	151	
	fondazione Totale		151	34,32
	geie	mono multiservizi	1 1	50,00 50,00
	geie Totale		2	0,45
	istituzione	mono	33	
	istituzione Totale		33	7,50
	nd	mono multiservizi	96 1	98,97 1,03
	nd Totale		97	22,05
	onlus	mono	3	
	onlus Totale		3	0,68
	srl	mono	1	
	srl Totale		1	0,23
altro Totale			440	19,72
Totale complessivo			2231	

Ripartizione per area di attività

Area di attività	Tipologia servizi	Totale	%
servizi	trasporti	A	13
		ALTRO	2
		INFRA	2
		T	190
	trasporti Totale	207	32,70
	INFRA-AE	INFRA-AE	53
	INFRA-AE Totale	53	8,37
	idrico	I	161
	idrico Totale	161	25,43
	energia,gas	E	97
	energia,gas Totale	97	15,32
	ambiente	A	115
	ambiente Totale	115	18,17
servizi Totale		633	28,37
altro	AG	72	
	ALTRO	291	
	COM	44	
	CT	412	
	FORM	143	
	ICT	69	
	IND	22	
	INFRA	459	
	ND	86	
altro Totale		1598	71,63
Totale complessivo		2231	

Servizi	n. organismi partecipati
trasporti	207
Infrastrutture aeroporti	53
idrico	161
energia,gas	97
ambiente	115



Ripartizione territoriale


Rip. terr.le	N. organismi partecipati	%
Nord	1237	55,45
Centro	509	22,81
Sud	337	15,11
Isole	148	6,63
Totale complessivo	2231	100,00

organismo	Rip. terr.le	Forma giuridica	Totale	%
Nord	spa srl consorzio scarl scpa scoop	spa	602	59,14
		srl	164	16,11
		consorzio	134	13,16
		scarl	82	8,06
		scpa	22	2,16
		scoop	14	1,38
		Nord Totale	1018	100
Centro	spa srl scarl consorzio scpa	spa	213	57,10
		srl	79	21,18
		scarl	39	10,46
		consorzio	32	8,58
		scpa	10	2,68
		Centro Totale	373	100
Sud	spa consorzio srl scarl scpa	spa	154	55,60
		consorzio	55	19,86
		srl	28	10,11
		scarl	20	7,22
		scpa	20	7,22
		Sud Totale	277	100
Isole	spa consorzio srl scarl scpa	spa	60	48,78
		consorzio	25	20,33
		srl	19	15,45
		scarl	15	12,20
		scpa	4	3,25
		Isole Totale	123	100
		Totale società	1791	80,3

altro

organismo	Rip. terr.le	Forma giuridica	Totale	%
Nord	fondazione	90	41,10	
	nd	48	21,92	
	ente	25	11,42	
	istituzione	19	8,68	
	azspec	11	5,02	
	agenzia	8	3,65	
	banca	6	2,74	
	ato	5	2,28	
	associazione	3	1,37	
	geie	2	0,91	
	azmunicip	1	0,46	
	onlus	1	0,46	
	Nord Totale	219	100	
Centro	fondazione	42	30,88	
	nd	27	19,85	
	associazione	17	12,50	
	ente	13	9,56	
	istituzione	11	8,09	
	agenzia	7	5,15	
	ato	6	4,41	
	azspec	5	3,68	
	banca	5	3,68	
	autorità	1	0,74	
	azmunicip	1	0,74	
	onlus	1	0,74	
	Centro Totale	136	100	
Sud	fondazione	18	30,00	
	nd	16	26,67	
	ente	7	11,67	
	agenzia	4	6,67	
	ato	4	6,67	
	azspec	4	6,67	
	banca	3	5,00	
	autorità	1	1,67	
	istituzione	1	1,67	
	onlus	1	1,67	
	srl	1	1,67	
	Sud Totale	60	100	
Isole	ato	6	24,00	
	nd	6	24,00	
	ente	4	16,00	
	agenzia	3	12,00	
	azspec	2	8,00	
	istituzione	2	8,00	
	azmunicip	1	4,00	
	fondazione	1	4,00	
Isole Totale		25	100	
Totale altro		440	19,7	
Totale complessivo		2231		

questionari Corte dei conti 2005/2006 - Distribuzione territoriale società partecipate suddivise per forma giuridica



Analisi questionari Corte dei conti biennio 2005/2006

Analisi delle partecipazioni

RIPARTIZIONE TERRITORIALE

COMUNI

PROVINCE

SOCIETÀ - QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SOCIETÀ - RISULTATO DI ESERCIZIO

SOCIETÀ - PATRIMONIO NETTO 2006

ESTERNALIZZAZIONI

RICAPITALIZZAZIONI PER PERDITE


Ripartizione territoriale
Distribuzione provinciale e comunale delle partecipazioni – anno 2005-2006


ENTE	Classe demografica	2005	% 2005 su tot naz.	2006	% 2006 su tot naz.	Totale complessivo
Comuni	11	204	8,83	70	6,62	274
	10	143	6,19	61	5,77	204
	9	380	16,46	167	15,78	547
	8	357	15,46	155	14,65	512
	7	204	8,83	86	8,13	290
	6	4	0,17	3	0,28	7
Comuni Totale		1292	55,95	542	51,23	1834
Province		1017	44,05	516	48,77	1533
Province Totale		1017	44,05	516	48,77	1533
Totale complessivo		2309	100,00	1058	100,00	3367

COMUNI**Ripartizione territoriale**



Rip. terr.le	Regione	2005	% 2005	2006	% 2006	Totale complessivo
Centro	TOSCANA	244	18,89	85	15,68	329
	MARCHE	63	4,88	28	5,17	91
	LAZIO	52	4,02	28	5,17	80
	UMBRIA	25	1,93	13	2,40	38
	tot	29,72			28,41	
Isole	SICILIA	65	5,03	26	4,80	91
	SARDEGNA	5	0,39	23	4,24	28
	tot	5,42			9,04	
Nord	EMILIA ROMAGNA	168	13,00	74	13,65	242
	VENETO	150	11,61	46	8,49	196
	LOMBARDIA	158	12,23	37	6,83	195
	PIEMONTE	107	8,28	34	6,27	141
	LIGURIA	48	3,72	28	5,17	76
	FRIULI V. GIULIA	49	3,79	15	2,77	64
	tot	52,63			43,17	
Sud	CAMPANIA	62	4,80	50	9,23	112
	PUGLIA	38	2,94	16	2,95	54
	CALABRIA	29	2,24	16	2,95	45
	ABRUZZO	23	1,78	19	3,51	42
	BASILICATA	5	0,39	3	0,55	8
	MOLISE	1	0,08	1	0,18	2
	tot	12,23			19,37	
Totale complessivo		1292		542		1834

Raggruppamento Comuni per rip.territoriale e regioni
% partecipazioni su totale complessivo annuale





Raggruppamento Comuni per rip. territoriale
% partecipazioni su totale complessivo annuale



COMUNI**Ripartizione per classe demografica**

Classe dem.	Rip. terr.le	2005	% 2005	2006 (soc. part quota>10% - chiusura in perdita in almeno uno dei tre prec. esercizi)	% 2006 (soc. part quota>10% - chiusura in perdita in almeno uno dei tre prec. esercizi)	INCIDENZA 2006/2005 %
11	Centro	24	1,86	12	2,21	50
	Isole	12	0,93	4	0,74	33
	Nord	144	11,15	29	5,35	20
	Sud	24	1,86	25	4,61	104
10	Centro	22	1,70	10	1,85	45
	Isole	26	2,01	14	2,58	54
	Nord	85	6,58	32	5,90	38
	Sud	10	0,77	5	0,92	50
9	Centro	101	7,82	47	8,67	47
	Isole	8	0,62	8	1,48	100
	Nord	217	16,80	83	15,31	38
	Sud	54	4,18	29	5,35	54
8	Centro	166	12,85	55	10,15	33
	Isole	20	1,55	8	1,48	40
	Nord	116	8,98	53	9,78	46
	Sud	55	4,26	39	7,20	71
7	Centro	67	5,19	29	5,35	43
	Isole	4	0,31	13	2,40	325
	Nord	118	9,13	37	6,83	31
	Sud	15	1,16	7	1,29	47
6	Centro	4	0,31	1	0,18	25
	Isole		0,00	2	0,37	n.a.
		1292			542	

ENTE	Classe dem.	2005	% 2005 su tot naz.	2006	% 2006 su tot naz.
Comuni	11	204	15,79	70	12,92
	10	143	11,07	61	11,25
	9	380	29,41	167	30,81
	8	357	27,63	155	28,60
	7	204	15,79	86	15,87
	6	4	0,31	3	0,55
Comuni Totale		1292		542	

COMUNI**Ripartizione per organismo e oggetto**

			2005	%	2006	%
società	servizi	ambiente	83		37	
		energia,gas	62		15	
		idrico	89		46	
		INFRA-AE	52		16	
		trasporti	135		70	
	Totale servizi		421	38,80	184	39,40
	altro	altro	664		283	
	Totale altro		664	61,20	283	60,60
	Totale società		1085	83,98	467	86,16

altro	servizi	ambiente	9		5	
		energia,gas	4		1	
		idrico	9		4	
		trasporti	6		5	
		Totale servizi		28	13,53	15
	altro	altro	179		60	
	Totale altro		179	86,47	60	80,00
	Totale altro		207	16,02	75	13,84
	Totale complessivo				542	



PROVINCE**Ripartizione territoriale**

Rip. terr.le	Regione	2005	% 2005	2006 (soc. part quota>10% - chiusura in perdita in almeno uno dei tre prec. esercizi)	% 2006 (soc. part quota>10% - chiusura in perdita in almeno uno dei tre prec. esercizi)	Totale complessivo
Nord	LOMBARDIA	212	20,85	87	16,86	299
	E. ROMAGNA	131	12,88	62	12,02	193
	PIEMONTE	98	9,64	46	8,91	144
	FRIULI V. GIULIA	70	6,88	10	1,94	80
	LIGURIA	57	5,60	21	4,07	78
	VENETO	21	2,06	45	8,72	66
	TRENTINO A. A.	20	1,97	5	0,97	25
	tot	59,88			53,49	
Centro	TOSCANA	110	10,82	52	10,08	162
	LAZIO	33	3,24	29	5,62	62
	MARCHE	11	1,08	24	4,65	35
	UMBRIA	3	0,29	7	1,36	10
	tot	15,44			21,71	
Sud	CAMPANIA	74	7,28	33	6,40	107
	ABRUZZO	57	5,60	18	3,49	75
	PUGLIA	44	4,33	28	5,43	72
	BASILICATA	12	1,18	7	1,36	19
	MOLISE	8	0,79	5	0,97	13
	CALABRIA	6	0,59	7	1,36	13
	tot	19,76			18,99	
Isole	SICILIA	40	3,93	20	3,88	60
	SARDEGNA	10	0,98	10	1,94	20
	tot	4,92			5,81	
Tot.compl.		1017		516		1533

PROVINCE**Ripartizione per organismo e oggetto**

			2005	%	2006	%
società	servizi	ambiente	21		10	
		energia,gas	23		16	
		idrico	49		19	
		INFRA-AE	38		21	
		trasporti	87		42	
	Totale servizi		218	26,65	108	24,38
	altro	altro	600		335	
	Totale altro		600	73,35	335	75,62
Totale società			818	80,43	443	85,85
altro	servizi	ambiente	3		1	
		energia,gas	3		2	
		idrico	9			
		INFRA-AE	1			
		trasporti	6		4	
	Totale servizi		22	11,06	7	9,59
	altro	altro	177		66	
	Totale altro		177	88,94	66	90,41
Totale altro			199	19,57	73	14,15
Totale complessivo			1017		516	

Raggruppamento Province per rip.territoriale e regioni
% partecipazioni su totale complessivo annuale



COMUNI e PROVINCE**Partecipazioni di controllo (quota di partecipazione)**

Classe quota %	Ente	Area di attività	Tipologia servizi	2005	%	2006 (soc. part quota>10% - chiusura in perdita in almeno uno dei tre prec. esercizi)	%	Totale complessivo	
[50,100)	Comuni	servizi	ambiente	22	8,94	11	8,40	33	
			energia,gas	15	6,10	6	4,58	21	
			idrico	18	7,32	10	7,63	28	
			INFRA-AE	2	0,81		0,00	2	
			trasporti	50	20,33	27	20,61	77	
		servizi Totale		107	43,50	54	41,22	161	
		altro	altro	139	56,50	77	58,78	216	
		altro Totale		139	56,50	77	58,78	216	
		Comuni Totale			246	68,91	131	59,01	
								377	
Province	Province	servizi	ambiente	3	2,70	1	1,10	4	
			energia,gas	13	11,71	8	8,79	21	
			idrico	1	0,90	2	2,20	3	
			INFRA-AE		0,00	2	2,20	2	
			trasporti	20	18,02	14	15,38	34	
		servizi Totale		37	33,33	27	29,67	64	
		altro	altro	74	66,67	64	70,33	138	
		altro Totale		74	66,67	64	70,33	138	
		Province Totale			111	31,09	91	40,99	
								202	
[50,100] Totale				357	68,65	222	69,38	579	
[100]	Comuni	servizi	ambiente	16	11,76	15	20,27	31	
			energia,gas	19	13,97	5	6,76	24	
			idrico	9	6,62	5	6,76	14	
			trasporti	27	19,85	15	20,27	42	
		servizi Totale		71	52,21	40	54,05	111	
		altro	altro	65	47,79	34	45,95	99	
		altro Totale		65	47,79	34	45,95	99	
		Comuni Totale			136	83,44	74	75,51	
								210	
		Province Totale							
[100]	Province	servizi	ambiente		0,00	1	4,17	1	
			energia,gas		1	3,70	0,00	1	
			idrico		2	7,41	1	4,17	
			INFRA-AE		1	3,70	1	4,17	
			trasporti		3	11,11	2	8,33	
		servizi Totale			7	25,93	5	20,83	
		altro	altro		20	74,07	19	79,17	
		altro Totale			20	74,07	19	79,17	
		Province Totale			27	16,56	24	24,49	
								51	
[100] Totale				163	31,35	98	30,63	261	
Totale complessivo				520		320		840	

COMUNI**Partecipazioni in società - Ripartizione per quota di partecipazione e per settori di intervento**

Area di attività	Tipologia servizi	Classe quota	2005	%	2006 (soc. part quota>10% - chiusura in perdita in almeno uno dei tre prec. esercizi)	%	Totale complessivo
servizi	ambiente	[0,10)	5	6,02		0,00	5
		[10,50)	35	42,17	11	29,73	46
		[50,100)	22	26,51	11	29,73	33
		[100]	16	19,28	15	40,54	31
		NA	5	6,02		0,00	5
	ambiente Totale		83	19,71	37	20,11	120
	energia,gas	[0,10)	9	14,52		0,00	9
		[10,50)	16	25,81	4	26,67	20
		[50,100)	15	24,19	6	40,00	21
		[100]	19	30,65	5	33,33	24
		NA	3	4,84		0,00	3
	energia,gas Totale		62	14,73	15	8,15	77
	idrico	[0,10)	9	10,11	2	4,35	11
		[10,50)	51	57,30	29	63,04	80
		[50,100)	18	20,22	10	21,74	28
		[100]	9	10,11	5	10,87	14
		NA	2	2,25		0,00	2
	idrico Totale		89	21,14	46	25,00	135
	INFRA-AE	[0,10)	25	48,08	1	6,25	26
		[10,50)	23	44,23	15	93,75	38
		[50,100)	2	3,85		0,00	2
		NA	2	3,85		0,00	2
	INFRA-AE Totale		52	12,35	16	8,70	68
	trasporti	[0,10)	16	11,85		0,00	16
		[10,50)	39	28,89	27	38,57	66
		[50,100)	50	37,04	27	38,57	77
		[100]	27	20,00	15	21,43	42
		NA	3	2,22	1	1,43	4
	trasporti Totale		135	32,07	70	38,04	205
	servizi Totale		421	38,80	184	39,40	605
altro	altro	[0,10)	169	25,45	9	3,18	178
		[10,50)	239	35,99	158	55,83	397
		[50,100)	139	20,93	77	27,21	216
		[100]	65	9,79	34	12,01	99
		NA	52	7,83	5	1,77	57
	altro Totale		664	100,00	283	100,00	947
altro Totale			664	61,20	283	60,60	947
Comuni Totale			1085	57,02	467	51,32	1552

PROVINCE

Partecipazioni in società - Ripartizione per quota di partecipazione e per settori di intervento

Area di attività	Tipologia servizi	Classe quota	2005	%	2006 (soc. part quota>10% - chiusura in perdita in almeno uno dei tre prec. esercizi)	%	Totale complessivo
servizi	ambiente	[0,10)	4	19,05	1	10,00	5
		[10,50)	11	52,38	6	60,00	17
		[50,100)	3	14,29	1	10,00	4
		[100]		0,00	1	10,00	1
		NA	3	14,29	1	10,00	4
	ambiente Totale		21	9,63	10	9,26	31
	energia,gas	[0,10)	5	21,74		0,00	5
		[10,50)	3	13,04	8	50,00	11
		[50,100)	13	56,52	8	50,00	21
		[100]	1	4,35		0,00	1
		NA	1	4,35		0,00	1
	energia,gas Totale		23	10,55	16	14,81	39
	idrico	[0,10)	12	24,49		0,00	12
		[10,50)	22	44,90	16	84,21	38
		[50,100)	1	2,04	2	10,53	3
		[100]	2	4,08	1	5,26	3
		NA	12	24,49		0,00	12
	idrico Totale		49	22,48	19	17,59	68
	INFRA-AE	[0,10)	24	63,16	1	4,76	25
		[10,50)	12	31,58	17	80,95	29
		[50,100)		0,00	2	9,52	2
		[100]	1	2,63	1	4,76	2
		NA	1	2,63		0,00	1
	INFRA-AE Totale		38	17,43	21	19,44	59
	trasporti	[0,10)	21	24,14		0,00	21
		[10,50)	38	43,68	24	57,14	62
		[50,100)	20	22,99	14	33,33	34
		[100]	3	3,45	2	4,76	5
		NA	5	5,75	2	4,76	7
	trasporti Totale		87	39,91	42	38,89	129
servizi Totale			218	26,65	108	24,38	326
altro	altro	[0,10)	218	36,33	10	2,99	228
		[10,50)	231	38,50	231	68,96	462
		[50,100)	74	12,33	64	19,10	138
		[100]	20	3,33	19	5,67	39
		NA	57	9,50	11	3,28	68
	altro Totale		600	100,00	335	100,00	935
altro Totale			600	73,35	335	75,62	935
Province Totale			818	42,98	443	48,68	1261
Totale complessivo Comuni E Province			1903		910		2813

Partecipazioni in società - Ripartizione per risultato di esercizio

ANNO 2005

Risultato di esercizio (RE)	Rip. terr.le	regione	Totale (tipo organismo: società)	% su totale partecipazioni in perdita 2005 (712)	% partecipazioni in perdita su totale partecip. in società (1903)
RE-negativo	Centro	LAZIO	43	6,04	2,26
		MARCHE	32	4,49	1,68
		TOSCANA	84	11,80	4,41
		UMBRIA	11	1,54	0,58
	Centro Totale		170	23,88	8,93
	Isole	SICILIA	41	5,76	2,15
	Isole Totale		41	5,76	2,15
	Nord	EMILIA ROMAGNA	88	12,36	4,62
		FRIULI V. GIULIA	31	4,35	1,63
		LIGURIA	31	4,35	1,63
		LOMBARDIA	95	13,34	4,99
		PIEMONTE	68	9,55	3,57
		TRENTINO A. A.	7	0,98	0,37
		VENETO	51	7,16	2,68
	Nord Totale		371	52,11	19,50
	Sud	ABRUZZO	22	3,09	1,16
		BASILICATA	5	0,70	0,26
		CALABRIA	17	2,39	0,89
		CAMPANIA	42	5,90	2,21
		MOLISE	2	0,28	0,11
		PUGLIA	42	5,90	2,21
	Sud Totale		130	18,26	6,83
RE-negativo Totale			712	100,00	37,41

ANNO 2006

(soc. part quota>10% - chiusura in perdita in almeno uno dei tre prec. esercizi)

Risultato di esercizio (RE)	Rip. terr.le	REGIONE	Totale (tipo organismo: società)	% su totale partecipazioni in perdita 2006 (596)	% partecipazioni in perdita su totale part. in società (910)
RE-negativo	Centro	LAZIO	42	7,05	4,62
		MARCHE	25	4,19	2,75
		TOSCANA	52	8,72	5,71
		UMBRIA	11	1,85	1,21
	Centro Totale		130	21,81	14,29
	Isole	SARDEGNA	19	3,19	2,09
		SICILIA	32	5,37	3,52
	Isole Totale		51	8,56	5,60
	Nord	EMILIA ROMAGNA	68	11,41	7,47
		FRIULI V. GIULIA	12	2,01	1,32
		LIGURIA	32	5,37	3,52
		LOMBARDIA	75	12,58	8,24
		PIEMONTE	47	7,89	5,16
		TRENTINO A.A.	3	0,50	0,33
		VENETO	47	7,89	5,16
	Nord Totale		284	47,65	31,21
	Sud	ABRUZZO	23	3,86	2,53
		BASILICATA	9	1,51	0,99
		CALABRIA	19	3,19	2,09
		CAMPANIA	45	7,55	4,95
		MOLISE	4	0,67	0,44
		PUGLIA	31	5,20	3,41
	Sud Totale		131	21,98	14,40
RE-negativo Totale			596	100,00	65,49

Partecipazioni in società - Ripartizione per patrimonio netto anno 2006

2006

(soc. part quota>10% - chiusura in perdita in almeno uno dei tre prec. esercizi)

		Patrimonio netto			Totale
		negativo	positivo	non applicabile	
Risultato di esercizio	negativo	50	538	8	596
		5,49%	59,12%	0,88%	65,49%
	positivo	4	282	1	287
		0,44%	30,99%	0,11%	31,54%
	non applicabile		11	16	27
		0,00%	1,21%	1,76%	2,97%
Totale		54	831	25	910
		5,93%	91,32%	2,75%	100,00%

Partecipazioni in società - Ripartizione per patrimonio netto anno 2006

Società con PN e RE negativi

Rip. terr.le	Totale	Totale %
Nord	11	22,00
Centro	13	26,00
Sud	18	36,00
Isole	8	16,00
Tot. Compl.	50	100,00

Analisi forma giuridica (50 società PN e RE negativi)

Ente	Forma giuridica	Totale %	Forma giuridica	Totale %
Comuni	spa	20,00	spa	40,00
	srl	14,00	srl	34,00
	consorzio	6,00	consorzio	12,00
	scarl	2,00	scpa	8,00
	scpa	2,00	scarl	6,00
Comuni Totale		44,00	Totale complessivo	100,00
Province	spa	20,00		
	srl	20,00		
	consorzio	6,00		
	scpa	6,00		
	scarl	4,00		
Province Totale		56,00		
Tot.complessivo		100,00		

Analisi servizi (50 società PN e RE negativi)

Ente	Servizi	Totale %	Tipologia servizi	Totale %
Comuni	mono	32,00		
	multiservizi	12,00	altro	80,00
Comuni Totale		44,00	trasporti	8,00
Province	mono	46,00	ambiente	6,00
	multiservizi	10,00	idrico	6,00
Province Totale		56,00		
Tot.complessivo		100,00	Totale complessivo	100,00

Analisi quota di partecipazione (50 società PN e RE negativi)

Ente	Classe quota part.	Totale %	Ente	Classe quota part.	Totale %	Classe quota part.	Totale %
Comuni	[10,50)	12,00	Comuni	[0,50)	12,00		
	[50,100)	14,00		[50,100)	14,00	[0,50)	56,00
	[100]	18,00		[100]	18,00	[50,100)	22,00
Comuni Totale		44,00	Comuni Totale		44,00	[100]	22,00
Province	[0,10)	2,00	Province	[0,50)	44,00		
	[10,50)	42,00		[50,100)	8,00		
	[50,100)	8,00		[100]	4,00		
	[100]	4,00					
	Province Totale	56,00		Province Totale	56,00		
Tot.complessivo		100,00				Tot.complessivo	100,00

Esternalizzazioni – Ripartizione territoriale

Rip. terr.le	Regione	Area di attività	Tipologia servizi	2005	2006	Totale complessivo	
Nord	EMILIA ROMAGNA	altro	altro	1	5	6	
		altro Totale		1	5	6	
		(vuoto)	(vuoto)		3	3	
		(vuoto) Totale			3	3	
	EMILIA ROMAGNA Totale			1	8	9	
	LIGURIA	altro	altro		3	3	
		altro Totale			3	3	
		(vuoto)	(vuoto)		1	1	
		(vuoto) Totale			1	1	
	LIGURIA Totale				4	4	
	PIEMONTE	altro	altro	2	1	3	
		altro Totale		2	1	3	
		servizi	ambiente	1		1	
		servizi Totale		1		1	
		(vuoto)	(vuoto)		2	2	
		(vuoto) Totale			2	2	
	PIEMONTE Totale			3	3	6	
	VENETO	altro	altro	2	4	6	
		altro Totale		2	4	6	
		servizi	ambiente energia,gas trasporti	2	5	7	
		servizi Totale		2	7	9	
		(vuoto)	(vuoto)	1	3	4	
		(vuoto) Totale		1	3	4	
		VENETO Totale			5	14	
Nord Totale				9	29	38	
Centro	LAZIO	servizi	ambiente	1		1	
			trasporti		1	1	
		servizi Totale		1	1	2	
	LAZIO Totale			1	1	2	
	MARCHE	altro	altro		5	5	
		altro Totale			5	5	
	MARCHE Totale				5	5	
	UMBRIA	altro	altro	1		1	
		altro Totale		1		1	
		servizi	ambiente	1		1	
		servizi Totale		1		1	
UMBRIA Totale					2	2	
Centro Totale				1	8	9	

Segue

Segue

Rip. terr.le	REGIONE	Area di attività	Tipologia servizi	2005	2006	Totale complessivo
Sud	ABRUZZO	altro	altro	2	2	2
		altro Totale		2	2	2
		servizi	ambiente	2	2	2
		servizi Totale		2	2	2
		(vuoto)	(vuoto)	7	7	7
		(vuoto) Totale		7	7	7
	ABRUZZO Totale			11	11	11
	BASILICATA	servizi	ambiente	1	1	1
		servizi Totale		1	1	1
	BASILICATA Totale			1	1	1
	CALABRIA	altro	altro	2	1	3
		altro Totale		2	1	3
	CALABRIA Totale			2	1	3
	CAMPANIA	altro	altro	1	1	1
		altro Totale		1	1	1
	CAMPANIA Totale			1	1	1
	MOLISE	altro	altro	1	1	1
		altro Totale		1	1	1
		(vuoto)	(vuoto)	1	1	1
		(vuoto) Totale		1	1	1
	MOLISE Totale			2	2	2
	PUGLIA	altro	altro	15	15	15
		altro Totale		15	15	15
		servizi	ambiente	1	1	1
		trasporti		1	1	1
		servizi Totale		2	2	2
		(vuoto)	(vuoto)	3	3	3
	(vuoto) Totale			3	3	3
	PUGLIA Totale			20	20	20
Sud Totale				4	34	38
Totale complessivo				14	71	85

Rip. terr.le	REGIONE	2005	2006	Totale
Nord	EMILIA ROMAGNA	1	8	9
	LIGURIA		4	4
	PIEMONTE	3	3	6
	VENETO	5	14	19
Nord Totale		9	29	38
Centro	LAZIO	1	1	2
	MARCHE		5	5
	UMBRIA		2	2
Centro Totale		1	8	9
Sud	ABRUZZO		11	11
	BASILICATA	1		1
	CALABRIA	2	1	3
	CAMPANIA	1		1
	MOLISE		2	2
	PUGLIA		20	20
Sud Totale		4	34	38
Totale complessivo		14	71	85

Esternalizzazioni - Analisi Risultato di esercizio negativo**2005**

Rip. terr.Ie	Organismo costituito o partecipato	RE-negativo	Totale
Nord	A.F.C. TORINO S.P.A.		1
	AZ.SPECIALE CONSORTILE		1
	Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani		1
	Consorzio Intercomunale servizi socio- assistenziali comuni associati		1
	ISTITUZIONE CASA DELLA MUSICA		1
	PROV.VERONA TURISMO SRL		1
	TREVISO SERVIZI SRL	2	2
	VI.ASSISTE SOC.COOP	1	1
Nord Totale		3	9
Centro	C.E.V. S.p.a.		1
Centro Totale			1
Sud	ACTA	1	1
	MARSEC s.p.a		1
	RE.CA.S.I. SPA	1	1
	RE.G.E.S. SPA	1	1
Sud Totale		3	4
Totali complessivo		6	14

2006

Rip. terr.le	Organismo costituito o partecipato	RE-negativo	Totale
Nord	A.F.C. TORINO S.P.A.		1
	ACER		1
	AGEC	1	1
	Agenzia per la mobilità e il welfare della Provincia di Belluno		1
	AMES spa		1
	AZ. SPECIALE PROV.LE SERVIZI		1
	costituito		1
	Dolomiti TURISMO		1
	Farmacie comunali di Cuneo S.r.l.		1
	Farmacie comunali piacentine S.r.l.	1	1
	FCR		1
	FONDAZIONE M. BENTEGODI	1	1
	Ist. Autonomo A.F.A.M.		1
	Istituz. Scuole e Nidi d'Infanzia		1
	Istituzione Comunale		1
	Istituzione del Comune di Cuneo per la sostenibilità educativa		1
	Istituzione Infanzia e Istruzione		1
	Parma Turism S.r.l.		1
	partecipato		1
	Soc. Cons. per azioni		1
	Spezia Risorse S.p.A.		1
	Sportingenova Spa	1	1
	Tecnocivis Spa		1
	TREVISO SERVIZI SRL		4
	TREVISO SINERGIE SRL		1
	Vi.energia S.r.l.		1
Nord Totale		4	29
Centro	A.M.I. SERVIZI S.P.A. – SOCIO UNICO COMUNE DI URBINO		4
	Centro Multimediale di Terni S.p.A.	1	1
	CSPA s.r.l		1
	GESENU SpA		1
	LATINA AMBIENTE SPA		1
Centro Totale		1	8
Sud	A.S.T.P.I. SCARL		1
	ALBA SERVICE SPA		1
	Associazioni sportive locali		2
	ATI CAPOGRUPPO POLISPORT SSD A R.L.		1
	Azienda Speciale Multiservizi		5
	B.P.S.P. SPA		4
	FIDAL		1
	GESTIONE SERVIZI SPA	1	1
	LUPIAE SERVIZI SPA	4	4
	MULTISERVIZI SPA		1
	O.P.S. SPA	2	2
	S.G.M. SPA		1
	S.TERESA SPA		6
	SOPROS SPA	1	1
	SUPERNOVA S.C.R.L.		1
	TE.AM. Spa	2	2
Sud Totale		10	34
Totale complessivo		15	71

Ricapitalizzazioni per perdite**2005**

Regione	RE-negativo	RE-positivo	NA	Totale complessivo
ABRUZZO		1		1
BASILICATA	2			2
CAMPANIA		1		1
EMILIA ROMAGNA	8	2		10
LIGURIA	2		3	5
MARCHE	3	1		4
PIEMONTE	8	2	1	11
PUGLIA	3			3
SICILIA	5	1	1	7
TOSCANA	5			5
TRENTINO ALTO ADIGE	1			1
UMBRIA	3			3
VENETO	1			1
Totale complessivo	41	8	5	54

2006

Regione	RE-negativo	RE-positivo	NA	Totale complessivo
ABRUZZO			1	1
CALABRIA	2			2
CAMPANIA	3			3
EMILIA ROMAGNA	6	1		7
LAZIO	4			4
LIGURIA	2			2
LOMBARDIA	3			3
MOLISE	2			2
PIEMONTE	5	1	1	7
PUGLIA	7	1		8
SARDEGNA	5			5
SICILIA	1	1	2	4
TOSCANA	4			4
UMBRIA	1	1		2
VENETO	4	3		7
Totale complessivo	49	8	4	61

COMUNI

Ricapitalizzazioni per perdite – Interventi effettuati ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

RIP TERR	REGIONE	COMUNE	ANNO	DENOMINAZIONE	Decisione dell'assemblea	Oneri a carico dell'Ente		Fonti di finanziamento	art. CC	
						2006	2007			
Centro	Abruzzo	L'aquila	2006	Centro Turistico Gran Sasso		286.000,00		Avanzo di amministrazione	2446	
Centro	Lazio	Roma	2006	Gemma Spa	da assumere nel 2007				2446	
Centro	Lazio	Viterbo	2006	Francigena Srl	Ass. str. del 28-4-2006	371.798,00		Alienazione di beni patrimoniali	2446	
Centro	Marche	Ascoli Piceno	2006	Soc. di turismo "Parco Piceno" Cons.R.L.	05/12/2007				2446	
Centro	Marche	Pesaro	2006	Aspes Spa	rinvio all'assemblea straordinaria successiva	0,00	0		2446	
Centro	Toscana	Firenze	2006	ATAF spa	riduzione dal capitale sociale a 14.202.894,00 (20/07/2006) e successivo aumento a 37.698.894,00 a fronte conferimento piena proprietà di beni immobili comune di firenze	copertura perdite per 6.211.856,00 conferimento piena proprietà beni immobili per 23.496.000,00		riduzione quota partecipazione a euro 10.285.559,95		2446
Centro	Toscana	Firenze	2006	Servizi alla strada spa	in data 26 gennaio 2006 è stato deliberato di ridurre il capitale sociale per coprire le perdite esistenti a tale data			riduzione quota partecipazione a euro 302.315,00		2446
Centro	Toscana	Livorno	2006	ATL spa	notaio Mameli 30/11/2006					2446
Centro	Toscana	Siena	2006	C.A.T spa	–	–	–			2446
Centro	Toscana	Siena	2006	Siena innovazione surl	in liquidazione					2447
Centro	Umbria	Perugia	2006	MINIMETRO' Spa	39028	1.409.908,00		Alienaz. Patrimoniali		2446
Centro	Umbria	Perugia	2006	S.A.S.E. Spa	19/4/2007 (*)	233.145,00		(*)		2446
Centro	Umbria	Perugia	2006	Sistema Area Perugia Scarl	Ricapitalizzazione	5.714,00		Utilizzo plusvalenze alienazioni		2447
Nord	E. Romagna	Cesena	2006	E-BUS S.p.A.	Abattimento Capitale Sociale					2446
Nord	E. Romagna	Forlì'	2006	E-BUS S.p.A.	Riduzione del capitale sociale	Non prevista ricapitalizzazione del capitale sociale				2446
Nord	E. Romagna	Forlì	2006	SEAF S.p.A.	Ricapitalizzazione del capitale sociale	428.786,69		Alienazioni (2007)		2446
Nord	E. Romagna	Parma	2006	Authority STU S.p.A.	Ricapitalizzazione					2446
Nord	E. Romagna	Reggio Emilia	2006	Reggio Emilia Innovazione Scrl	39041	184.934,00		Concessioni ED.		2446
Nord	Friuli V. G.	Trieste	2006	Consorzio per l'aeroporto FVG S.p.a.	aumento capitale					2447
Nord	Liguria	Genova	2006	AMI S.p.a.	Richiesta di finanziamento in conto futuro aumento di capitale					2446
Nord	Liguria	Genova	2006	Palazzo Ducale S.p.a.	Richiesta di ricapitalizzazione	5.000.000,00		Proventi straordinari finalizzati (Alienazione beni immobili)		2446
Nord	Liguria	Genova	2006	Tunnel di Genova S.p.a.	Riduzione capitale sociale attraverso riduzione proporzionale del valore nominale dell'azione					2446
Nord	Liguria	Savona	2006	A.C.T.S. S.p.a.	Ricapitalizzazione	662.107,00	19.612,00	2006:Avanzo di amministrazione. 2007:Alienazione immobili		2446
Nord	Piemonte	Cuneo	2006	AG.EN. GRANDA S.r.l.	nd	0,00				2446

RIP TERR	REGIONE	COMUNE	ANNO	DENOMINAZIONE	Decisione dell'assemblea	Oneri a carico dell'Ente		Fonti di finanziamento	art. CC
						2006	2007		
Nord	Piemonte	Torino	2006	Parco scientifico tecnologico per l'ambiente ENVIRONMENT PARK	Con l' approvazione del bilancio 2006 del 17/04/2007 si è preso atto del cumulo delle perdite pregresse oltre il livello di 1/3 del capitale sociale e si è ricordato che tali perdite devono essere ridotte a meno di 1/3 entro l'esercizio successivo	nd			2446
Nord	Piemonte	Verbania	2006	Lido di Suna S.r.l.	COPERTURA PERDITE	1.421,75		Utilizzo apposito capitolo di bilancio "accantonamento rischio credito - copertura perdite su partecipazioni"	2447
Nord	Piemonte	Vercelli	2006	CO.VER.F.O.P.		7.456,00		Avanzo	2446
Nord	Veneto	Venezia	2006	Casinò Municipale di Venezia spa chiusura esercizio 2005	delibera assemblea straordinaria del 19/06/2006. Importo di 8.286.592,00 per copertura perdite e ricostituzione capitale sociale	8.286.592,00		conferimento in proprietà ai sensi dell'art. 2342 c.c. in c. cap. alla soc Casino Municipale spa di una quota indivisa del complesso immobiliare denominato Ca' Vendramin Calergi,	2447
Nord	Veneto	Venezia	2006	Nicelli spa	delibera assemblea straordinaria del 23/06/2006 di copertura perdite e riduzione del capitale sociale. Importo di 176.590,00 per copertura perdite anni 2001-2005	176.590,00		2.179,00 contrib permesso costruire, 174.411,00 alienaz beni patrimoniali	2446
Nord	Veneto	Verona	2006	Immobiliare Verona Srl	scioglimento				2446
Nord	Veneto	Verona	2006	Parco Scientifico Di Verona Spa	riduz.capitale soc.				2446
Sud	Calabria	Catanzaro	2006	COMALCA	Il 11/12/06 il capitale sociale è stato abbattuto sino a euro 2.961.431 e poi sino a euro 2.000.000 e quindi aumentato fino ad euro 6.500.000. La Regione Calabria ha sottoscritto in conto la quota di €500.000.				
Sud	Calabria	Cosenza	2006	MULTISERVIZI SPA	Ricapitalizzazione	632.774,00		debiti fuori bilancio D.C.C. n. 22 del 29/09/06	2447
Sud	Molise	Campobasso	2006	S.E.A. S.P.A.	aumento capitale	2.200.000,00		Beni Immobili	2446
Sud	Puglia	Bari	2006	vedi verbale allegato al questionario					
Sud	Puglia	Brindisi	2006	BRINDISI MULTISERVIZI SPA	39261		83.841,00	Entrate Dell'ente	2447
Sud	Puglia	Foggia	2006	A.M.I.C.A.	ricapitalizzazione	8.732.601,00		Conf.Beni	2446
Sud	Puglia	Lecce	2006	Lupiae Servizi Spa	ricapitalizzazione	2.896.659,00		Bilancio Ente	2446
Sud	Puglia	Lecce	2006	Lupiae Servizi Spa	ricapitalizzazione	2.896.659,00	0,00	Bilancio Ente	2447
Isole	Sardegna	Nuoro	2006	OLBIA EXPO S.R.L.			45.369,00	entrate correnti	2447
Isole	Sardegna	Oristano	2006	SO.GE.A.OR. S.p.A.		195.992,00		entrate correnti	2446
Isole	Sardegna	Tempio Pausania	2006	S.I.I.T. S.R.L.		231.187,00		entrate correnti	2447

PROVINCE

Ricapitalizzazioni per perdite – Interventi effettuati ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.

RIP TERR	REGIONE	PROVINCIA	ANNO	DENOMINAZIONE	Decisione dell'assemblea	Oneri a carico dell'Ente		Fonti di finanziamento	art. CC
						2006	2007		
Centro	Abruzzo	L'aquila	2006	Bacini Sciistici Di Scanno Spa	Assemblea straordinaria del 01.12.2006 (entrambi i soci versano €. 54.500,00 per copertura perdite)	54.500,00		Avanzo di amministrazione	2447
Centro	Lazio	Roma	2006	COTRAL SPA		2.318.599,32		Entr.correnti	2447
Centro	Lazio	Roma	2006	COTRAL SPA		6.881.400,68		Avanzo di amm.ne	2447
Centro	Lazio	Viterbo	2006	TALETE SPA	Ripianamento perdite	132.080,00		mezzi di bilancio	2447
Centro	Marche	Ancona	2006	agenzia risparmio energetico srl	39209	49.499,15			
Centro	Toscana	Arezzo	2006	Scuola orafa arezzo scrI	Assemblea 30/06/2007	nessuno	–	–	2446
Centro	Toscana	Carrara	2006	C.A.T spa	rinvio al futuro esercizio ai sensi dell'art 2446, comma 2, c.c.	nessuno	–	–	2446
Centro	Toscana	Grosseto	2006	S.E.A.M aeroporto spa	Entro Settembre 2006	226.237,50	–	Proventi vendita patrimonio	2446
Centro	Toscana	Livorno	2006	Parco minerario isola d'elba srl	RIDUZIONE C.S EFFETTUATA NEL 2007	4.519,14		mezzi propri	2447
Centro	Toscana	Pisa	2006	Consorzio incubatore	riporto a nuovo	0,00			2446
Centro	Toscana	Pisa	2006	Pisa congressi srl	riporto a nuovo	0,00			2447
Centro	Toscana	Pisa	2006	Soc. consortile poli scientifici e tecnologici della Toscana srl	riporto a nuovo	0,00			2447
Centro	Toscana	Siena	2006	Eurobic toscana sud spa	abbattimento valore nominale azioni per perdite per ricostruzione capitale sociale per euro 400.000,00	l'ente non ha esercitato il diritto di opzione pertanto la quota di partecipazione si è ridotta dal 48,52 a circa il 17 %			2446
Centro	Toscana	Siena	2006	G.A.T.T gestione att.tà turistiche termali spa	riduzione del capitale	0,00	0,00	0	2446
Nord	E. Romagna	Ferrara	2006	DELTA 2000 Soc. Consortile a R.L.	28/06/2007				2446
Nord	E. Romagna	Ferrara	2006	S.A.F.F. Soc.Attività Fieristiche Ferraresi S.r.l.	19/07/2007				2447
Nord	E. Romagna	Fori Cesena	2006	E-BUS S.p.A.	Totale copertura della perdita di € 2.700.000 al 30/09/06 mediante la corrispondente riduzione del capitale sociale da € 3.000.000 a € 300.000	0,00			2446
Nord	E. Romagna	Ravenna	2006	TERRE NALDI Soc. cons. a.r.l.	Assemblea del 17/10/2005	0,00			2446
Nord	E. Romagna	Rimini	2006	Agenzia Promozione e sviluppo Srl	Azzeramento e ricostituzione capitale sociale	6.651,17		Riduzione di credito vantato dalla Provincia verso la stessa società	2447
Nord	Liguria	Genova	2006	Promoprovincia Srl	Riduzione capitale sociale da euro 1.020.000 a euro 950.000 al 28/04/2006 - Ulteriore riduzione capitale sociale da euro 950.000 a euro 215.538 al 30/06/2006				2446
Nord	Liguria	La Spezia	2006	G.A.L. coop r.l.	Riduzione capitale sociale	0,00			2446
Nord	Liguria	Savona	2006	A.C.T.S. S.p.a.		562.107,00	19611,80	avanzo amm.ne	2447
Nord	Liguria	Savona	2006	Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.a.		97.416,09		avanzo amm.ne	2446
Nord	Liguria	Savona	2006	Cengio Sviluppo s.c.p.a.		9.445,36		avanzo amm.ne	2446

RIP TERR	REGIONE	PROVINCIA	ANNO	DENOMINAZIONE	Decisione dell'assemblea	Oneri a carico dell'Ente		Fonti di finanziamento	art. CC
						2006	2007		
Nord	Liguria	Savona	2006	I.P.S. s.c.p.a.		31.500,00		avanzo amm.ne	2446
Nord	Piemonte	Alessandria	2006	SISTEMI s.p.a	diminuzione capitale	0,00			2446
Nord	Piemonte	Cuneo	2006	Sitraci SPA	diminuzione capitale	0,00			2446
Nord	Piemonte	Torino	2006	R.T.M. S.P.A.	aumento capitale	41.716,00			2447
Nord	Piemonte	Torino	2006	virtual reality e multi media park	rinvio al success. eserc.	0,00			2446
Nord	Piemonte	Vercelli	2006	ente servizi ed aree espositive caresanablot srl	rinuncia dei soci a crediti verso la società	0,00		Non vi è movimento finanziario, ma solo riclassificazione da debiti a finanziamento soci nel bilancio della società partecipata	2447
Nord	Trentino	Bolzano	2006	Strutture trasporto Alto Adige - S.P.A. / Südtiroler Transportstrukturen - A.G.	39057	8.000.000,00		Bilancio provinciale 2007	
Nord	Veneto	Pordenone	2006	Consorzio per l'aeroporto FVG S.p.a.	aumento capitale				2447
Nord	Veneto	Verona	2006	Parco Scientifico di Verona Spa	L'assemblea del 12/5/2007 ha deliberato la riduzione del cap.sociale da euro 2.928.298,41 a euro 1.489.953,60	0,00	0,00	0	
Nord	Veneto	Vicenza	2006	Aeroporto Di Asiago S.P.A	29/05/2006	15.927,00		Mezzi propri	2446
Sud	Abruzzo	Aquila	2006	Bacini Sciistici Di Scanno Spa	Assemblea straordinaria del 01.12.2006 (entrambi i soci versano E. 54.500,00 per copertura perdite	54.500,00		Avanzo di amministrazione	2447
Sud	Basilicata	Potenza	2006	Pa. Te. Cor. S.P.A.					
Sud	Calabria	Catanzaro	2006	Consorzio per lo sviluppo industriale Cz		123.960,00		Entrate Correnti	2446
Sud	Calabria	Crotone	2006	Gestione Servizi Spa	Abattimento e ricapitalizzazione del C.S.	712.824,00		avanzo di amministrazione 2006	2446
Sud	Campania	Avellino	2006	A.S.S.E	rinvio all'assemblea successiva				2446
Sud	Campania	Benevento	2006	Sviluppo Sele picentino spa	rinvio a nuovo				2446
Sud	Campania	Napoli	2006	ASUB spa	assemblea dei soci del 16/07/2007	3.140.000,00		conferimento di beni	
Sud	Campania	Napoli	2006	CTP Spa		18.670.000,00		bilancio	
Sud	Campania	Salerno	2006	Irno picentini sviluppo spa	ricostituzione capitale	l'ente provincia non ha esercitato il diritto di opzione			2446
Sud	Puglia	Bari	2006	Moda Mediterranea Spa	0	0,00	0,00	0	0
Sud	Puglia	Lecce	2006	Mercaflor	rinvio esercizio prossimo				2446/2 447
Sud	Puglia	Lecce	2006	Soc.Trasporti Pubb.Terra D'otranto Spa	rinvio esercizio prossimo	0,00	0,00	0	2446/2 447
Isole	Sardegna	Oristano	2006	SO.GE.A.OR. S.p.A.		465.550,68			2446
Isole	Sardegna	Sassari	2006	SO.GE.A.AL SPA					2446
Isole	Sicilia	Palermo	2006	ALTE MADONIE AMBIENTE S.p.A.	ricapitalizzazione	153.163,80		mezzi propri	2447

ALLEGATO II

Rilevanza del fenomeno delle partecipazioni nei conti consuntivi. Gestione di competenza dei Comuni capoluogo

Entrate Correnti

(in euro senza decimali)

	Entrate Correnti (Trib: contributi e traferimenti correnti da Stato, Regione, altri enti pubb.; Extratrib.) Acc				% Var. Entrate Tributarie	Utili netti ad aziende speciali partecipate da conto econ. C) 17+IVA o Titolo III Entrate cat. IV		% Var. Utili	Utili netti / Entrate correnti		
	2005	2006	2005	2006		2005	2006		2005/ 2006	2005	2006
	a	b	a1	b1		c	d		c/d	c/a	d/b
Alessandria	84.088.772	81.103.440	48.243.083	44.681.702	-7,38	19.532	521.869	2571,86	0,02	0,64	
Asti	63.212.676	57.891.218	33.163.101	29.427.766	-11,26	336.080	196.178	-41,63	0,53	0,34	
Biella	40.864.255	38.555.381	27.679.932	26.232.367	-5,23	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	
Cuneo	49.303.741	47.420.372	31.193.116	31.718.718	1,68	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	
Novara	100.959.869	103.135.855	67.695.157	68.252.900	0,82	27.540	27.540	0	0,03	0,03	
Torino	1.186.392.382	1.147.006.444	625.008.620	627.464.494	0,39	16.765.756	11.861.635	-29,25	1,41	1,03	
Verbania	28.836.795	24.820.669	16.692.846	12.119.132	-27,4	50.000	50.000	0	0,17	0,2	
Vercelli	38.255.994	38.370.672	25.711.815	26.006.065	1,14	881.860	377.624	-57,18	2,31	0,98	
Totale PIEMONTE	1.591.914.485	1.538.304.051	875.387.669	865.903.144	-1,08	18.080.769	13.034.847	-27,91	1,14	0,85	
Bergamo	101.581.986	121.800.443	65.525.730	68.845.183	5,07	3.725.509	10.347.485	177,75	3,67	8,5	
Brescia	219.688.532	228.646.238	97.154.947	95.371.818	-1,84	54.334.116	63.542.328	16,95	24,73	27,79	
Como	90.818.075	94.515.395	57.431.758	57.886.836	0,79	1.425.240	1.401.840	-1,64	1,57	1,48	
Cremona	69.857.830	71.314.273	43.800.051	43.466.335	-0,76	985.064	766.845	-22,15	1,41	1,08	
Lecco	44.823.354	47.638.760	31.733.616	30.104.800	-5,13	199.073	199.073	0	0,44	0,42	
Lodi	40.137.364	45.261.526	25.262.606	24.911.555	-1,39	1.484.603	1.278.646	-13,87	3,7	2,83	
Mantova	60.496.131	53.229.880	32.550.582	32.118.447	-1,33	739.979	1.054.594	42,52	1,22	1,98	
Milano	1.862.291.145	1.751.464.127	1.180.978.548	1.084.003.171	-8,21	73.842.596	89.481.581	21,18	3,97	5,11	
Pavia	76.909.012	79.219.846	52.017.904	53.091.041	2,06	786.115	334.736	-57,42	1,02	0,42	
Sondrio	20.251.936	19.351.042	13.909.777	14.329.008	3,01	130.200	16.501	-87,33	0,64	0,09	
Varese	71.935.659	71.883.469	45.141.424	44.946.107	-0,43	913.302	1.642.034	79,79	1,27	2,28	
Totale LOMBARDIA	2.658.791.023	2.584.324.998	1.645.506.944	1.549.074.301	-5,86	138.565.798	170.065.662	22,73	5,21	6,58	
Genova	761.659.475	707.307.314	422.537.872	353.363.144	-16,37	3.106.784	5.033.083	62	0,41	0,71	
Imperia	38.255.557	36.600.969	23.886.973	25.494.276	6,73	380.000	742.960	95,52	0,99	2,03	
La Spezia	90.100.886	81.043.403	58.243.495	46.494.879	-20,17	1.846.196	3.357.024	81,83	2,05	4,14	
Savona	56.403.886	52.973.842	38.600.598	35.888.259	-7,03	430.436	571.821	32,85	0,76	1,08	
Totale LIGURIA	946.419.804	877.925.527	543.268.938	461.240.558	-15,1	5.763.415	9.704.888	68,39	0,61	1,11	
Bolzano	166.155.046	167.707.058	24.414.320	26.044.108	6,68	4.522.077	3.034.802	-32,89	2,72	1,81	
Trento	182.243.207	198.237.764	23.393.112	23.683.731	1,24	3.318.957	3.408.546	2,7	1,82	1,72	
Totale TAA	348.398.253	365.944.821	47.807.432	49.727.838	4,02	7.841.034	6.443.348	-17,83	2,25	1,76	
Belluno	31.890.162	28.322.833	22.577.129	16.866.401	-25,29	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	
Padova	205.139.600	196.731.908	123.944.757	122.928.608	-0,82	9.457.078	5.440.702	-42,47	4,61	2,77	
Rovigo	43.272.244	42.783.748	21.796.406	22.616.206	3,76	2.399.679	2.526.618	5,29	5,55	5,91	
Treviso	87.001.053	75.806.434	54.305.682	44.061.125	-18,86	222.043	183.205	-17,49	0,26	0,24	
Venezia	478.007.432	509.386.868	283.747.283	310.958.205	9,59	1.522.481	1.505.391	-1,12	0,32	0,3	
Verona	263.197.801	264.157.400	148.999.846	150.117.680	0,75	5.758.347	9.253.977	60,71	2,19	3,5	
Vicenza	99.482.734	97.206.758	59.369.987	59.623.902	0,43	0	1.500.000	n.a.	n.a.	1,54	
Totale VENETO	1.207.991.026	1.214.395.949	714.741.092	727.172.128	1,74	19.359.629	20.409.894	5,43	1,6	1,68	
Gorizia	41.690.878	40.951.121	10.567.786	10.527.671	-0,38	60.000	173.199	188,66	0,14	0,42	
Pordenone	70.667.672	73.650.600	24.511.906	22.888.080	-6,62	0	233.387	n.a.	n.a.	0,32	
Trieste	263.900.431	262.337.155	87.985.093	89.207.499	1,39	11.768.200	7.637.371	-35,1	4,46	2,91	
Udine	102.905.855	105.632.088	28.161.085	24.812.054	-11,89	2.208.139	2.811.063	27,3	2,15	2,66	
Totale FVG	479.164.836	482.570.963	151.225.869	147.435.304	-2,51	14.036.339	10.855.019	-22,66	2,93	2,25	
Bologna	512.234.143	492.500.306	332.177.132	329.128.238	-0,92	9.776.086	11.037.200	12,9	1,91	2,24	
Cesena	70.011.453	66.902.807	42.252.861	43.145.676	2,11	1.713.153	2.074.690	21,1	2,45	3,1	
Ferrara	112.172.208	114.757.416	70.014.352	71.777.840	2,52	2.583.633	2.387.391	-7,6	2,3	2,08	
Forlì	99.811.552	95.260.409	55.261.583	57.847.380	4,68	1.889.308	2.181.771	15,48	1,89	2,29	

Segue

	Entrate Correnti (Trib., contributi e traferimenti correnti da Stato, Regione, altri enti pubb.; Extratrib.) Acc		Entrate Tributarie		% Var. Entrate Tributarie	Utili netti ad aziende speciali partecipate da conto econ. C) 17+IVA o Titolo III Entrate cat. IV		% Var. Utili	Utili netti / Entrate correnti	
	2005	2006	2005	2006		2005	2006		2005/2006	2005
		a	b	a1	b1	a1/b1	c	d	c/d	c/a
Modena	213.933.556	188.230.068	130.480.860	105.167.081	-19,4	11.596.104	9.571.661	-17,46	5,42	5,09
Parma	156.134.609	156.415.935	93.581.613	94.046.745	0,5	6.312.666	3.561.617	-43,58	4,04	2,28
Piacenza	85.845.230	82.158.597	54.239.224	49.865.506	-8,06	668.160	904.612	35,39	0,78	1,1
Ravenna	120.052.886	110.421.100	73.057.224	74.869.723	2,48	4.128.668	1.501.578	-63,63	3,44	1,36
Reggio E.	120.898.552	117.878.761	81.957.909	82.727.890	0,94	3.073.097	5.173.165	68,34	2,54	4,39
Rimini	139.638.380	115.589.254	67.665.065	69.100.665	2,12	5.978.670	2.495.356	-58,26	4,28	2,16
Totale EMILIA R	1.630.732.570	1.540.114.653	1.000.687.822	977.676.743	-2,3	47.719.544	40.889.043	-14,31	2,93	2,65
Totale NORD	8.863.411.998	8.603.580.963	4.978.625.766	4.778.230.017	-4,03	251.366.527	271.402.701	7,97	2,84	3,15
Arezzo	71.487.111	69.060.668	40.035.343	41.796.827	4,4	2.256.395	2.077.602	-7,92	3,16	3,01
Carrara	66.601.814	69.782.011	43.906.371	44.096.428	0,43	7.138	9.853	38,03	0,01	0,01
Firenze	520.205.109	527.718.450	241.388.741	245.930.272	1,88	629.359	415.343	-34,01	0,12	0,08
Grosseto	72.431.467	72.493.726	49.193.329	49.980.409	1,6	183.846	209.869	14,15	0,25	0,29
Livorno	162.533.167	135.602.944	102.931.948	78.869.823	-23,38	5.215	5.215	0	0	0
Lucca	87.669.186	75.277.406	45.808.565	37.490.729	-18,16	1.535.536	0	-100	1,75	n.a.
Massa	69.878.166	74.513.007	41.750.074	43.111.545	3,26	483.880	1.634	-99,66	0,69	0
Pisa	119.254.439	108.282.682	75.001.282	73.882.532	-1,49	1.027.193	835.659	-18,65	0,86	0,77
Pistoia	71.998.427	72.057.321	36.727.781	36.922.552	0,53	266.157	354.824	33,31	0,37	0,49
Prato	134.132.033	134.312.361	81.566.614	82.904.923	1,64	1.056.611	1.033.513	-2,19	0,79	0,77
Siena	86.428.454	81.511.518	30.942.487	31.143.295	0,65	498.949	450.000	-9,81	0,58	0,55
Totale TOSCANA	1.462.619.372	1.420.612.095	789.252.536	766.129.335	-2,93	7.950.280	5.393.512	-32,16	0,54	0,38
Perugia	156.704.743	133.132.781	101.329.490	78.945.559	-22,09	826.317	835.487	1,11	0,53	0,63
Terni	104.231.427	94.498.318	55.950.371	46.090.540	-17,62	0	650.000	n.a.	n.a.	0,69
Totale UMBRIA	260.936.170	227.631.098	157.279.861	125.036.099	-20,5	826.317	1.485.487	79,77	0,32	0,65
Ancona	114.241.112	109.136.133	70.267.824	69.709.392	-0,79	700.000	0	-100	0,61	n.a.
Ascoli Piceno	53.296.493	53.769.562	26.942.601	27.858.657	3,4	2.900.000	2.700.000	-6,9	5,44	5,02
Macerata	34.893.032	35.209.808	23.792.052	24.472.419	2,86	232.514	36.184	-84,44	0,67	0,1
Pesaro	73.957.326	73.820.691	39.002.916	42.453.946	8,85	438.571	329.669	-24,83	0,59	0,45
Urbino	17.206.374	17.961.570	6.038.232	6.383.437	5,72	37.556	41.900	11,57	0,22	0,23
Totale MARCHE	293.594.336	289.897.764	166.043.626	170.877.850	2,91	4.308.642	3.107.753	-27,87	1,47	1,07
Frosinone	32.791.851	36.952.163	24.436.633	26.847.261	9,86	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Latina	96.223.175	82.088.852	57.593.916	46.427.928	-19,39	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Rieti	45.828.783	45.708.238	27.808.220	30.200.198	8,6	101.051	117.300	16,08	0,22	0,26
Roma	3.082.326.914	3.473.733.123	1.733.875.715	1.777.968.952	2,54	45.583.215	56.279.568	23,47	1,48	1,62
Viterbo	49.218.883	49.419.772	33.018.110	35.647.843	7,96	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Totale LAZIO	3.306.389.607	3.687.902.147	1.876.732.594	1.917.092.181	2,15	45.684.266	56.396.868	23,45	1,38	1,53
Totale CENTRO	5.323.539.485	5.626.043.105	2.989.308.617	2.979.135.465	-0,34	58.769.504	66.383.620	12,96	1,1	1,18
Chieti	43.823.373	43.935.838	27.977.578	27.803.338	-0,62	46.704	47.082	0,81	0,11	0,11
L'aquila	59.547.557	60.345.162	44.354.715	44.762.775	0,92	224.100	224.100	0	0,38	0,37
Pescara	110.551.079	101.139.558	71.217.597	67.142.302	-5,72	0	500.000	n.a.	n.a.	0,49
Teramo	37.636.677	41.515.851	19.653.711	20.614.737	4,89	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Totale ABRUZZO	251.558.686	246.936.409	163.203.602	160.323.152	-1,76	270.804	771.182	184,77	0,11	0,31
Campobasso			23.428.972	23.106.521	-1,38	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Isernia	15.289.634	16.133.053	9.612.429	9.970.933	3,73	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Totale MOLISE	15.289.634	16.133.053	33.041.402	33.077.454	0,11	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Avellino	51.676.604	49.401.919	34.447.629	33.957.671	-1,42	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Benevento	55.034.882	55.337.079	33.629.983	31.585.118	-6,08	161.169	0	-100	0,29	n.a.

Segue

	Entrate Correnti (Trib.: contributi e traferimenti correnti da Stato, Regione, altri enti pubb.; Extratrib.) Acc		Entrate Tributarie		% Var. Entrate Tributarie	Utili netti ad aziende speciali partecipate da conto econ. C) 17+IVA o Titolo III Entrate cat. IV		% Var. Utili	Utili netti / Entrate correnti	
	2005	2006	2005	2006		2005	2006		2005	2006
	a	b	a1	b1		c	d		c/d	c/a
Caserta	75.246.778	79.666.295	45.853.935	56.505.219	23,23	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Napoli	1.323.224.381	1.319.625.919	474.141.867	468.786.056	-1,13	1.335.960	250.400	-81,26	0,1	0,02
Salerno	139.546.426	149.004.093	82.767.561	82.625.824	-0,17	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Totale CAMPANIA	1.644.729.070	1.653.035.306	670.840.974	673.459.888	0,39	1.497.129	250.400	-83,27	0,09	0,02
Bari	296.467.510	294.054.942	187.587.893	186.696.901	-0,47	3.860.932	4.016.357	4,03	1,3	1,37
Brindisi	74.779.842	78.726.417	43.862.660	43.806.558	-0,13	25.000	25.000	0	0,03	0,03
Foggia	138.663.239	133.626.617	65.875.451	69.316.333	5,22	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Lecce	81.474.800	92.088.878	51.863.104	65.551.712	26,39	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Totale PUGLIA	591.385.391	598.496.855	349.189.107	365.371.504	4,63	3.885.932	4.041.357	4	0,66	0,68
Matera	39.715.179	38.323.309	23.467.030	24.126.468	2,81	183.031	183.031	0	0,46	0,48
Potenza	78.242.333	78.240.544	34.291.598	35.729.674	4,19	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Totale BASILICATA	117.957.512	116.563.852	57.758.628	59.856.142	3,63	183.031	183.031	0	0,16	0,16
Catanzaro	81.285.750	75.245.293	41.593.997	35.258.960	-15,23	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Cosenza	80.261.870	77.773.956	33.339.957	33.487.865	0,44	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Crotone	42.740.074	35.915.889	21.574.845	18.642.392	-13,59	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Reggio C.	149.056.524	162.179.854	64.211.898	67.077.129	4,46	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Vibo Valentia	23.042.167	28.023.314	10.362.197	12.271.357	18,42	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Totale CALABRIA	376.386.385	379.138.306	171.082.895	166.737.703	-2,54	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Totale SUD	2.997.306.678	3.010.303.781	1.445.116.608	1.458.825.842	0,95	5.836.896	5.245.970	-10,12	0,19	0,17
Agrigento	47.866.558	53.753.721	11.983.362	16.002.630	33,54	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Caltanissetta					n.a.			n.a.	n.a.	n.a.
Catania					n.a.			n.a.	n.a.	n.a.
Enna	21.007.685	22.126.324	5.370.995	5.534.949	3,05	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Messina	239.321.514	240.545.635	65.501.878	60.957.844	-6,94	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Palermo	731.978.162	821.111.168	178.833.262	239.456.468	33,9	1.530.000	0	-100	0,21	n.a.
Ragusa	66.879.465	61.394.507	21.950.644	13.647.833	-37,82	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Siracusa	108.063.699	111.078.188	39.346.758	45.714.763	16,18	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Trapani	77.732.475	70.698.247	26.351.920	24.278.308	-7,87	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Totale SICILIA	1.292.849.557	1.380.707.789	349.338.818	405.592.796	16,1	1.530.000	0	-100	0,12	n.a.
Cagliari	190.145.215	180.927.369	89.174.322	79.012.151	-11,4	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Carbonia	23.257.897	24.593.884	7.063.817	7.463.193	5,65	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Iglesias	23.912.054	24.537.705	7.167.949	7.735.180	7,91	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Lanusei	6.416.495	6.149.291	611.912	685.169	11,97	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Nuoro	38.109.475	39.080.633	16.335.735	16.859.442	3,21	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Olbia	44.299.113	45.517.540	28.510.234	28.753.663	0,85	45.000	90.000	100	0,1	0,2
Oristano	31.505.069	32.071.452	11.689.981	12.571.697	7,54	0	10.286	n.a.	n.a.	0,03
Sanluri	6.226.296	6.171.952	1.973.303	1.980.631	0,37	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Sassari	110.785.351	116.108.976	34.619.237	33.300.165	-3,81	750.950	0	-100	0,68	n.a.
Tempio Pausania	12.407.065	12.858.246	3.900.755	3.966.237	1,68	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Tortoli'	10.368.968	10.052.913	4.264.001	4.810.739	12,82	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Villacidro	10.361.741	10.716.994	2.938.762	3.214.753	9,39	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Totale SARDEGNA	507.794.738	508.786.955	208.250.008	200.353.019	-3,79	795.950	100.286	-87,4	0,16	0,02
Totale ISOLE	1.800.644.296	1.889.494.744	557.588.827	605.945.815	8,67	2.325.950	100.286	-95,69	0,13	0,01
Totale SUD E ISOLE	4.797.950.974	4.899.798.526	2.002.705.434	2.064.771.658	3,1	8.162.846	5.346.256	-34,51	0,17	0,11
Totale GENERALE	18.984.902.457	19.129.422.593	9.970.639.817	9.822.137.140	-1,49	318.298.877	343.132.577	7,8	1,68	1,79

Spese Correnti

(in euro senza decimali)

	Titolo I Impegni		Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Da conto economico C) 19 (parte del Titolo I Spesa int. 5)		Trasferimenti 2005/2006	Trasferimenti ad aziende speciali Titolo I impegni		Oneri straordinari gestione corrente Titolo I Spesa int. 8		Spese ordinarie 2005/2006	% Variazione Oneri straordinari Titolo I Impegni		Trasferimenti ad aziende speciali + Oneri straordinari/ Titolo I impegni		Risorse Ente locale impegnate da Questionario 2006	Rapp. % con Titolo I+II Imp.	Acquisizione beni e servizi da Quest. 2006	Rapp. % con Risorse Ente locale imp.	Rapp. % con Titolo I Imp.	
	Da Rendiconto 2005	Da Rendiconto 2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	
		e	f	g	h	g/h	g/e	h/f	i	l	i/l	i/e	l/f	(g+i) e	(h+l) f	m	(f+p*)/m	n	m/n	n/f
Alessandria	80.471.364	80.877.407	6.387.593	3.279.537	-48,66	7,94	4,05	1.013.593	707.137	-30,23	1,26	0,87	9,2	4,93	14.264.040	13,18	14.114.040	98,95	17,45	
Asti	55.587.093	54.204.028	4.027.737	3.874.273	-3,81	7,25	7,15	0	0	0	0	0	0	7,25	7,15	1.982.610	2,95	1.929.974	97,35	3,56
Biella	37.062.031	33.367.171	0	0	0	0	0	0	263.923	117.454	-55,5	0,71	0,35	0,71	0,35	50.000	0,11	0	n.a.	n.a.
Cuneo	46.826.584	43.712.448	2.163.721	2.230.285	3,08	4,62	5,1	0	278.851	0	0	0,64	4,62	5,74	6.340.775	10,82	5.489.780	86,58	12,56	
Novara	99.274.206	98.184.260	6.562.551	6.406.648	-2,38	6,61	6,53	1.512.481	1.454.384	-3,84	1,52	1,48	8,13	8,01	16.088.582	12,87	16.088.582	100	16,39	
Torino	1.191.684.421	1.170.802.413	51.646	46.500	-9,96	0	0	33.090.253	13.852.007	-58,14	2,78	1,18	2,78	1,19	265.324.702	12,79	249.588.316	94,07	21,32	
Verbania	27.047.835	22.512.085	0	0	0	0	0	366.250	54.805	-85,04	1,35	0,24	1,35	0,24	0	n.a.	0	n.a.	n.a.	
Vercelli	37.428.545	38.415.289	0	0	0	0	0	59.719	52.000	-12,93	0,16	0,14	0,16	0,14	9.806.441	20,61	9.605.627	97,95	25	
Tot.PIEMONTE	1.575.382.077	1.542.075.101	19193248	15.837.242	-17,49	1,22	1,03	36.306.219	16.516.639	-54,51	2,3	1,07	3,52	2,1	313.857.150	12,28	296.816.319	94,57	19,25	
Bergamo	96.517.709	108.789.444	0	0	0	0	0	621.324	1.213.639	95,33	0,64	1,12	0,64	1,12	8.725.000	5,6	8.725.000	100	8,02	
Brescia	187.257.359	175.969.650	10.297.579	3.358.162	-67,39	5,5	1,91	1.007.102	1.113.674	10,58	0,54	0,63	6,04	2,54	21.763.295	8,47	7.890.598	36,26	4,48	
Como	83.156.945	87.047.389	0	0	0	0	0	1.448.723	374.683	-74,14	1,74	0,43	1,74	0,43	1.930.910	1,77	1.850.000	95,81	2,13	
Cremona	70.923.301	71.062.100	991.195	441.141	-55,49	1,4	0,62	5.420.040	2.398.324	-55,75	7,64	3,37	9,04	4	5.392.326	6,22	5.392.326	100	7,59	
Lecco	43.112.376	46.259.290	305.545	134.798	-55,88	0,71	0,29	366.132	318.180	-13,1	0,85	0,69	1,56	0,98	5.776.734	8,47	5.776.734	100	12,49	
Lodi	37.635.313	44.163.469	111.038	111.038	0	0,3	0,25	268.697	166.818	-37,92	0,71	0,38	1,01	0,63	5.830.961	9,75	5.830.961	100	13,2	
Mantova	54.434.200	51.213.333	475.047	1.067.797	124,78	0,87	2,08	764.474	311.172	-59,3	1,4	0,61	2,28	2,69	5.543.800	7,26	5.543.800	100	10,82	
Milano	1.751.968.170	1.704.474.034	0	0	0	0	0	44.231.139	23.478.761	-46,92	2,52	1,38	2,52	1,38	439.276.515	4,81	336.130.633	76,52	19,72	
Pavia	74.776.068	76.976.691	0	0	0	0	0	2.076.275	1.050.764	-49,39	2,78	1,37	2,78	1,37	13.962.555	15,11	13.962.555	100	18,14	
Sondrio	20.041.011	18.806.106	0	0	0	0	0	215.773	88.392	-59,03	1,08	0,47	1,08	0,47	3.700.635	13,77	3.666.560	99,08	19,5	
Varese	70.849.115	69.347.331	0	0	0	0	0	195.000	548.761	181,42	0,28	0,79	0,28	0,79	4.220.919	5,07	4.220.919	100	6,09	
Tot.LOMBARDIA	2.490.671.569	2.454.108.836	12.180.404	5.112.936	-58,02	0,49	0,21	56.614.679	31.063.167	-45,13	2,27	1,27	2,76	1,47	516.123.650	5,08	398.990.086	77,31	16,26	
Genova	704.494.493	634.797.252	156.882.716	73.643.467	-53,06	22,27	11,6	14.724.712	10.727.459	-27,15	2,09	1,69	24,36	13,29	33.697.639	4,07	28.518.119	84,63	4,49	
Imperia	35.222.590	34.258.456	0	0	0	0	0	305.828	549.401	79,64	0,87	1,6	0,87	1,6	38.161	0,08	n.a.	n.a.		
La Spezia	83.132.710	72.294.007	0	420.365	0	0	0,58	110.419	2.248.976	1936,77	0,13	3,11	0,13	3,69	5.700.243	6,12	5.150.243	90,35	7,12	
Savona	52.076.552	50.642.763	0	812.312	0	0	1,6	1.209.386	152.231	-87,41	2,32	0,3	2,32	1,9	9.970.027	15,8	9.307.920	93,36	18,38	
Totale LIGURIA	874.926.345	791.992.478	156.882.716	74.876.144	-52,27	17,93	9,45	16.350.345	13.678.067	-16,34	1,87	1,73	19,8	11,18	49.406.070	4,8	42.976.282	86,99	5,43	
Bolzano	151.499.091	149.489.352	0	0	0	0	0	3.101.034	1.739.392	-43,91	2,05	1,16	2,05	1,16	0	n.a.	n.a.	n.a.		
Trento	175.236.369	177.945.349	6.879.000	6.622.436	-3,73	3,93	3,72	668.673	585.611	-12,42	0,38	0,33	4,31	4,05	0	n.a.	n.a.	n.a.		
Totale TAA	326.735.459	327.434.701	6.879.000	6.622.436	-3,73	2,11	2,02	3.769.707	2.325.003	-38,32	1,15	0,71	3,26	2,73	0	n.a.	0	n.a.		
Belluno	27.860.853	24.236.385	510.167	386.809	-24,18	1,83	1,6	78.075	621.899	696,54	0,28	2,57	2,11	4,16	7.613.923	20,38	4.793.923	62,96	19,78	

Segue

	Titolo I Impegni		Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Da conto economico C) 19 (parte del Titolo I Spesa int. 5)				Trasferimenti ad aziende speciali / Titolo I impegni		Oneri straordinari gestione corrente Titolo I Spesa int. 8		straordinari		% Var. Oneri straordinari		% Variazione Oneri straordinari Titolo I Impegni		Trasferimenti ad aziende speciali + Oneri straordinari/ Titolo I impegni		Risorse Ente locale impegnate da Questionario 2006	Rapp. % con Titolo I+II Imp.	Acquisizione beni e servizi da Quest. 2006	Rapp % con Risorse Ente locale imp.	Rapp.% con Titolo I Imp.
	Da Rendiconto 2005	Da Rendiconto 2006	2005	2006	2005/2006	2005	2006	2005	2006	2005/2006	2005	2006	i/l	i/e	I/f	e	f	m	(f+p*)/m	n	m/n	n/f	
			e	f	g	h	g/h	g/e	h/f	i	l	i/l	i/e	I/f	(g+i)	(h+l)							
Padova	203.277.820	187.701.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.348.791	9,1	24.318.791	99,88	12,96	
Rovigo	40.478.128	36.803.148	175.092	146.837	-16,14	0,43	0,4	398.375	513.593	28,92	0,98	1,4	1,42	1,79	5.116.554	9,66	3.718.280	72,67	10,1				
Treviso	68.410.438	65.386.910	6.889.140	5.764.340	-16,33	10,07	8,82	739.687	666.879	-9,84	1,08	1,02	11,15	9,84	8.956.531	9,18	8.556.531	95,53	13,09				
Venezia	474.214.840	495.474.105	96.738.857	36.465.864	-62,3	20,4	7,36	5.365.320	339.792	-93,67	1,13	0,07	21,53	7,43	214.187.853	34,31	179.404.980	83,76	36,21				
Verona	251.866.069	247.366.040	813.134	0	-100	0,32	0	1.541.073	2.026.915	31,53	0,61	0,82	0,93	0,82	43.512.191	13,79	43.412.191	99,77	17,55				
Vicenza	87.692.659	85.625.388	563.322	88.140	-84,35	0,64	0,1	1.307.015	1.272.350	-2,65	1,49	1,49	2,13	1,59	9.200.000	5,48	9.200.000	100	10,74				
Totale VENETO	1.153.800.806	1.142.593.342	105.689.712	42.851.990	-59,45	9,16	3,75	9.429.545	5.441.429	-42,29	0,82	0,48	9,98	4,23	312.935.843	20,02	273.404.696	87,37	23,93				
Gorizia	35.599.007	37.403.843	0	0	0	0	0	102.464	623	-99,39	0,29	0	0,29	0	1.421.205	2,93	1.420.344	99,94	3,8				
Pordenone	61.203.215	64.816.681	0	0	0	0	0	711.700	2.612.006	267,01	1,16	4,03	1,16	4,03	7.030.939	6,47	6.806.249	96,8	10,5				
Trieste	250.880.810	248.422.854	0	1.670.906	0	0	0,67	3.560.568	1.775.763	-50,13	1,42	0,71	1,42	1,39	0	n.a.	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
Udine	96.547.107	98.207.126	0	0	0	0	0	2.235.594	2.616.985	17,06	2,32	2,66	2,32	2,66	8.155.592	4,69	6.576.440	80,64	6,7				
Totale FVG	444.230.138	448.850.504	0	1.670.906	0	0	0,37	6.610.327	7.005.377	5,98	1,49	1,56	1,49	1,93	16.607.736	2,72	14.803.032	89,13	3,3				
Bologna	499.266.443	470.686.146	0	0	0	0	0	12.115.924	5.534.573	-54,32	2,43	1,18	2,43	1,18	0	n.a.	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
Cesena	60.319.461	56.841.782	0	0	0	0	0	265.505	68.270	-74,29	0,44	0,12	0,44	0,12	6.949.210	7,6	6.284.753	90,44	11,06				
Ferrara	108.422.353	111.095.782	372	156.344	41941,52	0	0,14	378.809	330.139	-12,85	0,35	0,3	0,35	0,44	6.206.231	3,88	5.909.412	95,22	5,32				
Forlì'	91.565.282	82.981.115	0	516.500	0	0	0,62	0	3.000	0	0	0	0	0,63	8.863.484	5,43	7.141.893	80,58	8,61				
Modena	215.595.834	190.818.017	524.327	994.405	89,65	0,24	0,52	1.367.732	41.932	-96,93	0,63	0,02	0,88	0,54	11.490.318	4,81	11.480.876	99,92	6,02				
Parma	157.173.522	164.731.619	388.244	0	-100	0,25	0	464.517	568.254	22,33	0,3	0,34	0,54	0,34	63.078.625	22,39	26.116.978	41,4	15,85				
Piacenza	78.500.557	79.152.270	466.144	562.334	20,64	0,59	0,71	347.535	249.466	-28,22	0,44	0,32	1,04	1,03	4.853.647	4,7	4.853.647	100	6,13				
Ravenna	125.183.102	116.215.640	160.100	187.132	16,88	0,13	0,16	533.778	655.388	22,78	0,43	0,56	0,55	0,72	9.759.464	5,75	9.713.675	99,53	8,36				
Reggio E.	118.793.398	114.264.506	2.680.309	3.025.848	12,89	2,26	2,65	312.394	844.892	170,46	0,26	0,74	2,52	3,39	4.743.437	2,53	3.625.406	76,43	3,17				
Rimini	114.033.888	110.430.278	5.858.267	2.397.068	-59,08	5,14	2,17	286.059	413.043	44,39	0,25	0,37	5,39	2,54	6.157.843	3,3	6.157.843	100	5,58				
Totale EMILIA R	1.568.853.841	1.497.217.154	10.077.763	7.839.631	-22,21	0,64	0,52	16.072.252	8.708.957	-45,81	1,02	0,58	1,67	1,11	122.102.259	5,61	81.284.483	66,57	5,43				
Totale NORD	8.434.600.236	8.204.272.117	310.902.844	154.811.285	-50,21	3,69	1,89	145.153.073	84.738.638	-41,62	1,72	1,03	5,41	2,92	1.331.032.708	7,18	1.108.274.898	83,26	13,51				
Arezzo	67.980.188	65.516.063	0	0	0	0	0	700.622	678.394	-3,17	1,03	1,04	1,03	1,04	2.794.948	3,59	2.744.948	98,21	4,19				
Carrara	59.985.303	62.054.275	0	0	0	0	0	0	826.955	0	0	1,33	0	1,33	0	n.a.	0	n.a.	n.a.	n.a.			
Firenze	480.444.257	500.543.967	23.329.879	34.469.060	47,75	4,86	6,89	1.518.668	3.486.870	129,6	0,32	0,7	5,17	7,58	79.822.622	13,06	79.501.822	99,6	15,88				
Grosseto	72.102.363	72.619.155	0	0	0	0	0	485.215	325.152	-32,99	0,67	0,45	0,67	0,45	154.173	0,19	0	n.a.	n.a.	n.a.			
Livorno	160.321.157	132.246.118	17.163.860	2.071.573	-87,93	10,71	1,57	1.101.786	593.540	-46,13	0,69	0,45	11,39	2,02	16.832.808	9,69	16.832.808	100	12,73				
Lucca	74.195.575	71.629.129	0	0	0	0	0	0	2.099.225	4.030.207	91,99	2,83	5,63	2,83	5,63	6.708.417	6,85	6.708.417	100	9,37			
Massa	63.649.417	64.019.377	0	0	0	0	0	0	429.038	465.194	8,43	0,67	0,73	0,67	0,73	3.476.174	3,4	0	n.a.	n.a.			

Segue

Segue	Titolo I Impegni		Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Da conto economico C) 19 (parte del Titolo I Spesa int. 5)				Trasferimenti ad aziende speciali / Titolo I impegni		Oneri straordinari gestione corrente Titolo I Spesa int. 8		% Var. Oneri straordinari		% Variazione Oneri straordinari Titolo I Impegni		Trasferimenti ad aziende speciali + Oneri straordinari/ Titolo I impegni		Risorse Ente locale impegnate da Questionario 2006		Rapp. % con Titolo I+II Imp.		Acquisizione beni e servizi da Quest. 2006		Rapp % con Risorse Ente locale imp.		Rapp.% con Titolo I Imp.			
		e	f	g	h	g/h	g/e	h/f	i	l	i/l	i/e	l/f	(g+i)	(h+l)	e	f	m	(f+p*)/m	n	m/n	n/f						
Pisa	110.836.638	95.911.495	0	3.382.934	0	0	3,53	3.070.807	1.650.304	-46,26	2,77	1,72	2,77	5,25	26.627.526	16,96	26.196.426	98,38	27,31									
Pistoia	70.241.429	67.795.828	216.527	219.054	1,17	0,31	0,32	791.520	268.305	-66,1	1,13	0,4	1,44	0,72	1.368.805	1,38	1.159.751	84,73	1,71									
Prato	129.235.683	125.835.255	0	2.168.039	0	0	1,72	3.091.245	1.692.440	-45,25	2,39	1,34	2,39	3,07	15.807.950	9,29	12.093.950	76,51	9,61									
Siena	84.426.977	75.914.781	0	0	0	0	0	468.023	811.154	73,32	0,55	1,07	0,55	1,07	6.221.454	5,66	6.221.454	100	8,2									
Tot.TOSCANA	1.373.418.987	1.334.085.443	40.710.266	42.310.660	3,93	2,96	3,17	13.756.149	14.828.517	7,8	1	1,11	3,97	4,28	159.814.878	9,02	151.459.576	94,77	11,35									
Perugia	145.426.570	136.013.129	85.823	65.573	-23,59	0,06	0,05	790.423	11.482.082	1352,65	0,54	8,44	0,6	8,49	14.234.731	7,84	13.995.872	98,32	10,29									
Terni	103.335.235	89.482.114	0	0	0	0	0	1.060.116	34.618	-96,73	1,03	0,04	1,03	0,04	362.908	0,23	362.908	100	0,41									
Totale UMBRIA	248.761.805	225.495.243	85.823	65.573	-23,59	0,03	0,03	1.850.540	11.516.700	522,34	0,74	5,11	0,78	5,14	14.597.639	4,32	14.358.780	98,36	6,37									
Ancona	107.343.424	103.326.448	2.348.327	2.891.289	23,12	2,19	2,8	168.021	132.780	-20,97	0,16	0,13	2,34	2,93	1.361.661	1,05		n.a.	n.a.									
Ascoli Piceno	51.703.480	52.959.014	0	2.352.200	0	0	4,44	492.759	71.320	-85,53	0,95	0,13	0,95	4,58	1.407.517	1,64	24.114	1,71	0,05									
Macerata	34.784.062	34.503.352	1.084.559	1.084.559	0	3,12	3,14	644.354	321.672	-50,08	1,85	0,93	4,97	4,08	7.042.607	16,49		n.a.	n.a.									
Pesaro	73.316.811	69.673.938	71.000	71.000	0	0,1	0,1	509.018	371.360	-27,04	0,69	0,53	0,79	0,63	5.449.089	6,32		n.a.	n.a.									
Urbino	17.063.737	17.057.584	47.000	41.500	-11,7	0,28	0,24	73.089	10.772	-85,26	0,43	0,06	0,7	0,31	3.603.702	18,76	1.801.851	50	10,56									
Totale MARCHE	284.211.514	277.520.336	3.550.886	6.440.548	81,38	1,25	2,32	1.887.240	907.904	-51,89	0,66	0,33	1,91	2,65	18.864.576	5,19	1.825.965	9,68	0,66									
Frosinone	35.864.686	38.258.100	0	0	0	0	0	661.578	0	-100	1,84	0	1,84	0	425.000	0,76	425.000	100	1,11									
Latina	93.223.563	77.339.185	20.000	146.064	630,32	0,02	0,19	1.664.352	1.823.035	9,53	1,79	2,36	1,81	2,55	0	n.a.	n.a.	n.a.										
Rieti	44.644.451	44.079.467	2.440.051	8.384.444	243,62	5,47	19,02	1.253.123	1.174.061	-6,31	2,81	2,66	8,27	21,68	8.168.444	13,86	8.168.444	100	18,53									
Roma	3.050.261.192	2.965.861.220	19.642.644	21.814.888	11,06	0,64	0,74	93.687.918	54.353.940	-41,98	3,07	1,83	3,72	2,57	831.363.261	19,32	486.120.747	58,47	16,39									
Viterbo	50.521.256	45.959.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.410.845	31,92	16.520.218	89,73	35,95									
Totale LAZIO	3.274.515.148	3.171.497.060	22.102.695	30.345.396	37,29	0,67	0,96	97.266.971	57.351.036	-41,04	2,97	1,81	3,65	2,77	858.367.549	18,76	511.234.409	59,56	16,12									
Totale CENTRO	5.180.907.453	5.008.598.082	66.449.670	79.162.177	19,13	1,28	1,58	114.760.900	84.604.157	-26,28	2,22	1,69	3,5	3,27	1.051.644.642	14,92	678.878.730	64,55	13,55									
Chieti	47.231.822	43.817.676	46.481	40.000	-13,94	0,1	0,09	180.000	1.132.757	529,31	0,38	2,59	0,48	2,68	516.774	0,7	516.774	100	1,18									
L'aquila	56.969.205	54.018.800	2.730.561	2.523.392	-7,59	4,79	4,67	4.935.832	1.464.066	-70,34	8,66	2,71	13,46	7,38	1.500	0	1.500	100	0									
Pescara	99.388.728	93.964.333	0	0	0	0	0	3.548.363	939.520	-73,52	3,57	1	3,57	1	8.229.255	5,68	8.229.255	100	8,76									
Teramo	36.294.497	39.655.026	198.372	200.121	0,88	0,55	0,5	343.055	499.367	45,56	0,95	1,26	1,49	1,76	0	n.a.	n.a.	n.a.										
Tot.ABRUZZO	239.884.253	231.455.836	2.975.413	2.763.513	-7,12	1,24	1,19	9.007.251	4.035.710	-55,19	3,75	1,74	5	2,94	8.747.529	2,37	8.747.529	100	3,78									
Campobasso	41.830.315	42.188.670	0	0	0	0	0	1.257.299	176.507	-85,96	3,01	0,42	3,01	0,42	5.218.267	9,91	4.583.912	87,84	10,87									
Isernia	13.024.064	14.592.537	0	0	0	0	0	140.264	136.817	-2,46	1,08	0,94	1,08	0,94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.										
Totale MOLISE	54.854.379	56.781.208	0	0	0	0	0	1.397.563	313.324	-77,58	2,55	0,55	2,55	0,55	5.218.267	7,23	4.583.912	87,84	8,07									
Avellino	43.320.642	41.871.588	87.420	174.840	100	0,2	0,42	1.820.250	1.007.751	-44,64	4,2	2,41	4,4	2,82	373.200	0,51	373.200	100	0,89									
Benevento	48.925.236	52.358.151	3.338.085	90.831	-97,28	6,82	0,17	3.859.899	4.280.138	10,89	7,89	8,17	14,71	8,35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.										

Segue

	Titolo I Impegni		Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Da conto economico C) 19 (parte del Titolo I Spesa int. 5)				Trasferimenti ad aziende speciali / Titolo I impegni		Oneri straordinari gestione corrente Titolo I Spesa int. 8		% Var. Oneri straordinari		% Variazione Oneri straordinari Titolo I Impegni	Trasferimenti ad aziende speciali + Oneri straordinari/ Titolo I impegni		Risorse Ente locale impegnate da Questionario 2006	Rapp. % con Titolo I+II Imp.	Acquisizione beni e servizi da Quest. 2006	Rapp % con Risorse Ente locale imp.	Rapp.% con Titolo I Imp.	
			Da Rendiconto 2005	Da Rendiconto 2006	2005	2006	2005/2006	2005	2006	2005	2006	2005/2006	2005	2006	2005	2006	2006	2006	2006	2006	2006
		e	f	g	h	g/h	g/e	h/f	i	l	i/l	i/e	l/f	(g+i)	(h+l)	e	f	m	(f+p*)/m	n	m/n
Caserta	70.298.251	71.129.848	0	0	0	0	0	0	2.970.657	2.855.967	-3,86	4,23	4,02	4,23	4,02	450.000	0,4	450.000	100	0,63	
Napoli	1.276.469.692	1.234.119.603	310.249.561	288.055.707	-7,15	24,31	23,34	67.742.698	59.692.785	-11,88	5,31	4,84	29,61	28,18	285.176.187	17,85	244.965.173	85,9	19,85		
Salerno	140.984.200	141.076.220	203.276	8.300	-95,92	0,14	0,01	2.209.990	912.071	-58,73	1,57	0,65	1,71	0,65	19.316.919	10,14	19.271.135	99,76	13,66		
Tot.CAMPANIA	1.579.998.021	1.540.555.409	313.878.342	288.329.678	-8,14	19,87	18,72	78.603.494	68.748.712	-12,54	4,97	4,46	24,84	23,18	305.316.306	14,76	265.059.508	86,81	17,21		
Bari	272.293.903	266.696.158	0	0	0	0	0	0	2.010.581	1.336.412	-33,53	0,74	0,5	0,74	0,5	77.346.488	21,44	77.046.488	99,61	28,89	
Brindisi	71.082.546	73.943.414	17.107	17.107	0	0,02	0,02	773.753	77.205	-90,02	1,09	0,1	1,11	0,13	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Foggia	130.689.797	124.120.194	0	0	0	0	0	0	720.618	1.751.639	143,07	0,55	1,41	0,55	1,41	13.700.000	6,03		n.a.	n.a.	
Lecce	83.660.465	84.642.571	3.151	0	-100	0	0	0	733.048	867.441	18,33	0,88	1,02	0,88	1,02		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Tot. PUGLIA	557.726.711	549.402.338	20.258	17.107	-15,55	0	0	4.238.000	4.032.697	-4,84	0,76	0,73	0,76	0,74	91.046.488	10,24	77.046.488	84,62	14,02		
Matera	37.359.072	35.249.690	57.785	0	-100	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0		n.a.	n.a.	n.a.
Potenza	75.340.788	73.400.670	0	0	0	0	0	0	4.102.129	2.081.518	-49,26	5,44	2,84	5,44	2,84	0	n.a.	0	n.a.	n.a.	n.a.
Tot.BASILICATA	112.699.860	108.650.360	57.785	0	-100	0,05	0	4.102.129	2.081.518	-49,26	3,64	1,92	3,69	1,92	0	n.a.	0	n.a.	n.a.	n.a.	
Catanzaro	68.283.099	69.878.670	0	0	0	0	0	68.235	98.770	44,75	0,1	0,14	0,1	0,14	11.061.029	11,69	10.252.529	92,69	14,67		
Cosenza	78.062.156	75.690.092	0	0	0	0	0	0	1.575.241	1.893.746	20,22	2,02	2,5	2,02	2,5	632.774	0,68		n.a.	n.a.	
Crotone	35.745.874	32.898.905	0	0	0	0	0	0	882.379	1.202.648	36,3	2,47	3,66	2,47	3,66	10.733	0,03		n.a.	n.a.	
Reggio C.	150.157.165	156.458.083	0	0	0	0	0	0	14.479.850	11.923.927	-17,65	9,64	7,62	9,64	7,62	13.336.327	6,1	13.266.066	99,47	8,48	
Vibo Valentia	23.226.364	26.623.473	0	0	0	0	0	0	508.272	466.682	-8,18	2,19	1,75	2,19	1,75		n.a.		n.a.	n.a.	
Tot. CALABRIA	355.474.659	361.549.223	0	0	0	0	0	0	17.513.978	15.585.773	-11,01	4,93	4,31	4,93	4,31	25.040.864	5,12	23.518.596	93,92	6,5	
Totale SUD	2.900.637.882	2.848.394.373	316.931.798	291.110.299	-8,15	10,93	10,22	114.862.415	94.797.733	-17,47	3,96	3,33	14,89	13,55	435.369.454	10,74	378.956.032	87,04	13,3		
Agrigento	46.990.700	55.518.016	N.P.	0	n.a.	n.a.	0	1.909.488	2.662.637	39,44	4,06	4,8	n.a.	4,8		n.a.		n.a.	n.a.		
Caltanissetta					0	0	0			0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0	n.a.		n.a.	n.a.		
Catania					0	0	0			0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.	n.a.		
Enna	18.372.577	18.712.181	0	0	0	0	0	778.107	1.405.149	80,59	4,24	7,51	4,24	7,51		n.a.		n.a.	n.a.		
Messina	222.960.226	240.127.778	13.698.268	52.698.818	284,71	6,14	21,95	6.198.295	14.720.071	137,49	2,78	6,13	8,92	28,08	151.589	0,06		n.a.	n.a.		
Palermo	743.994.317	756.215.485	13.634.883	474.250	-96,52	1,83	0,06	12.058.423	35.117.769	191,23	1,62	4,64	3,45	4,71	238.852.010	25,67	234.852.010	98,33	31,06		
Ragusa	60.861.425	57.879.047	22.245	14.000	-37,06	0,04	0,02	423.471	392.667	-7,27	0,7	0,68	0,73	0,7	7.299.324	10,03	7.299.324	100	12,61		
Siracusa	106.164.656	104.962.352	0	0	0	0	0	4.529.130	712.019	-84,28	4,27	0,68	4,27	0,68		n.a.		n.a.	n.a.		
Trapani	77.684.453	67.245.785	0	51.970	0	0	0,08	1.304.409	1.044.964	-19,89	1,68	1,55	1,68	1,63	170.326	0,23		n.a.	n.a.		
Totale SICILIA	1.277.028.355	1.300.660.644	27.355.396	53.239.038	94,62	2,14	4,09	27.201.324	56.055.277	106,08	2,13	4,31	4,27	8,4	246.473.249	15,91	242.151.334	98,25	18,62		
Cagliari	175.694.015	174.772.495	0	0	0	0	0	3.416.708	2.112.605	-38,17	1,94	1,21	1,94	1,21	1.272.289	0,53	1.272.289	100	0,73		
Carbonia	23.090.808	23.230.178	N.P.	0	n.a.	n.a.	0	364.872	464.262	27,24	1,58	2	n.a.	2		n.a.		n.a.	n.a.		

Segue

	Titolo I Impegni		Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate Da conto economico C) 19 (parte del Titolo I Spesa int. 5)				Trasferimenti ad aziende speciali / Titolo I impegni		Oneri straordinari gestione corrente Titolo I Spesa int. 8		% Var. Oneri straordinari	% Variazione Oneri straordinari Titolo I Impegni		Trasferimenti ad aziende speciali + Oneri straordinari/ Titolo I impegni		Risorse Ente locale impegnate da Questionario 2006	Rapp. % con Titolo I+II Imp.	Acquisizione beni e servizi da Quest. 2006	Rapp % con Risorse Ente locale imp.	Rapp.% con Titolo I Imp.
	Da Rendiconto 2005	Da Rendiconto 2006	2005	2006	2005/2006	2005	2006	2005	2006	2005/2006	2005	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	
		e	f	g	h	g/h	g/e	h/f	i	l	i/l	i/e	l/f	e	f	m	(f+p*)/m	n	m/n	n/f
Iglesias	21.420.489	23.917.325	36.008	36.008	0	0,17	0,15	1.229.982	845.292	-31,28	5,74	3,53	5,91	3,68			n.a.		n.a.	n.a.
Lanusei	6.054.567	5.953.027	7.690	0	-100	0,13	0	49.287	228.234	363,07	0,81	3,83	0,94	3,83	3.085	0,04			n.a.	n.a.
Nuoro	34.946.164	34.120.883	326.982	286.455	-12,39	0,94	0,84	1.562.532	901.658	-42,3	4,47	2,64	5,41	3,48	0	n.a.			n.a.	n.a.
Olbia	43.662.080	40.197.986	0	0	0	0	0	2.057.835	706.358	-65,67	4,71	1,76	4,71	1,76	155.369	0,23	110.000	70,8	0,27	
Oristano	30.628.944	29.729.234	0	0	0	0	0	0	961.214	359.269	-62,62	3,14	1,21	3,14	1,21	195.992	0,46		n.a.	n.a.
Sanluri	5.832.248	6.163.385	0	0	0	0	0	0	58.100	2.144	-96,31	1	0,03	1	0,03		n.a.		n.a.	n.a.
Sassari	101.913.410	104.256.555	0	0	0	0	0	6.955.817	5.011.943	-27,95	6,83	4,81	6,83	4,81	1.807.533	1,22	1.807.533	100	1,73	
Tempio Pausania	12.215.942	13.134.695	0	0	0	0	0	111.143	285.383	156,77	0,91	2,17	0,91	2,17	0	n.a.		n.a.	n.a.	
Tortoli	9.510.603	9.951.197	N.P.	0	n.a.	n.a.	0	32.225	493.119	1430,25	0,34	4,96	n.a.	4,96		n.a.		n.a.	n.a.	
Villacidro	9.488.739	9.905.584	N.P.	0	n.a.	n.a.	0	144.527	101.015	-30,11	1,52	1,02	n.a.	1,02		n.a.		n.a.	n.a.	
Tot.SARDEGNA	474.458.010	475.332.544	370.680	322.463	-13,01	0,08	0,07	16.944.240	11.511.281	-32,06	3,57	2,42	3,65	2,49	3.434.268	0,48	3.189.822	92,88	0,67	
Totale ISOLE	1.751.486.365	1.775.993.187	27.726.076	53.561.501	93,18	1,58	3,02	44.145.564	67.566.558	53,05	2,52	3,8	4,1	6,82	249.907.518	11,06	245.341.157	98,17	13,81	
Tot.Sud e Isole	4.652.124.248	4.624.387.560	344.657.874	344.671.800	0	7,41	7,45	159.007.978	162.364.291	2,11	3,42	3,51	10,83	10,96	685.276.972	10,86	624.297.189	91,1	13,5	
Totale GENERALE	18.267.631.936	17.837.257.758	722.010.388	578.645.262	-19,86	3,95	3,24	418.921.951	331.707.087	-20,82	2,29	1,86	6,25	5,1	3.067.954.322	9,62	2.411.450.817	78,6	13,52	

* Voce presente su Spese c/capitale

Spese c/capitale

	Titolo II Impegni		Partecipazioni azionarie Titolo II Spesa int. 8		% Variazione	Ricapitalizzazione 2006	Ricapitaliz.ni 2006 / Tit. II imp. 2006	Conferimento di capitale Titolo II Spesa int. 9		% Variazione	%	%	%	%	%	%
	da Rendiconto 2005	da Rendiconto 2006	2005	2006	2005/2006	da Questionario 2006	2006	2005	2006	2005/2006	q/o	r/p	t/o	u/p	(q+t)/o	(r+u)/p
	o	p	q	r	q/r	s	s/p	t	u	t/u						
Alessandria	59.905.347	27.326.123	1.549	0	-100	10.349.118	37,87	3.360.000	435.810	-87,03	0	n.a.	5,61	1,59	5,61	1,59
Asti	16.437.101	13.040.654	6.167	0	-100	6.027.249	46,22	0	52.638	n.a.	0,04	n.a.	0	0,4	0,04	0,4
Biella	17.560.035	10.241.340	169.954	0	-100	763.000	7,45	0	50.000	n.a.	0,97	n.a.	0	0,49	0,97	0,49
Cuneo	14.580.489	14.878.595	183.629	790.995	330,76	3.675.774	24,71	0	0	n.a.	1,26	5,32	0	0	1,26	5,32
Novara	44.063.385	26.798.811	0	591.929	n.a.	6.952.674	25,94	0	0	n.a.	2,21	0	0	0	2,21	
Torino	861.068.037	904.152.169	44.591.970	16.024.935	-64,06	78.411.703	8,67	71.760.250	86.819.550	20,99	5,18	1,77	8,33	9,6	13,51	11,37
Verbania	8.762.152	8.340.004	4.192	1.515.000	36043,72	0	n.a.	0	0	n.a.	0,05	18,17	0	0	0,05	18,17
Vercelli	13.864.667	9.168.280	112.495	2.486	-97,79	396.540	4,33	0	7.456	n.a.	0,81	0,03	0	0,08	0,81	0,11
Totale PIEMONTE	1.036.241.213	1.013.945.977	45.069.956	18.925.345	-58,01	106.576.058	10,51	75.120.250	87.365.454	16,3	4,35	1,87	7,25	8,62	11,6	10,48
Bergamo	30.892.709	47.066.101	3.710.000	45.146	-98,78	214.000	0,45	0	0	n.a.	12,01	0,1	0	0	12,01	0,1
Brescia	83.422.920	81.116.394	31.547.194	12.602.530	-60,05	4.801.990	5,92	30.000	1.270.167	4133,89	37,82	15,54	0,04	1,57	37,85	17,1
Como	27.323.395	21.772.602	0	20.910	n.a.	176.312	0,81	157.000	210.000	33,76	n.a.	0,1	0,57	0,96	0,57	1,06
Cremona	19.989.603	15.638.533	1.836.462	0	-100	1.836.241	11,74	6.100.000	0	-100	9,19	n.a.	30,52	0	39,7	0
Lecco	15.057.853	21.950.894	0	0	n.a.	209.449	0,95	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Lodi	7.888.665	15.669.098	0	0	n.a.	270.000	1,72	48.886	262.818	437,62	n.a.	n.a.	0,62	1,68	0,62	1,68
Mantova	45.970.674	25.138.775	0	0	n.a.	1.340.347	5,33	0	900.000	n.a.	n.a.	n.a.	0	3,58	0	3,58
Milano	8.830.003.024	7.433.978.948	79.190	2.292.335	2794,72	200.301.490	2,69	0	0	n.a.	0	0,03	0	0	0	0,03
Pavia	17.198.771	15.437.367	0	75.000	n.a.	1.827.854	11,84	2.480.000	0	-100	n.a.	0,49	14,42	0	14,42	0,49
Sondrio	14.600.851	8.073.855	665.000	0	-100	0	n.a.	1.010.000	0	-100	4,55	n.a.	6,92	0	11,47	0
Varese	13.418.822	13.842.286	0	0	n.a.	237.570	1,72	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Tot.LOMBARDIA	9.105.767.286	7.699.684.854	37.837.846	15.035.921	-60,26	211.215.253	2,74	9.825.886	2.642.985	-73,1	0,42	0,2	0,11	0,03	0,52	0,23
Genova	334.912.475	192.531.389	0	0	n.a.	91.046.921	47,29	1.780.961	5.179.520	190,83	n.a.	n.a.	0,53	2,69	0,53	2,69
Imperia	32.403.854	11.494.961	0	30.779	n.a.	417.389	3,63	0	0	n.a.	n.a.	0,27	0	0	0	0,27
La Spezia	12.466.091	20.875.845	0	0	n.a.	4.121.550	19,74	362.500	550.000	51,72	n.a.	n.a.	2,91	2,63	2,91	2,63
Savona	24.117.376	12.459.312	0	0	n.a.	1.057.312	8,49	0	662.107	n.a.	n.a.	n.a.	0	5,31	0	5,31
Tot. LIGURIA	403.899.796	237.361.507	0	30.779	n.a.	96.643.172	40,72	2.143.461	6.391.627	198,19	n.a.	0,01	0,53	2,69	0,53	2,71
Bolzano	46.147.763	48.642.144	629	1.089.471	173051,82		n.a.	50.305	907.128	1703,26	0	2,24	0,11	1,86	0,11	4,1
Trento	73.157.964	71.506.414	100.000	50.000	-50		n.a.	0	0	n.a.	0,14	0,07	0	0	0,14	0,07
Totale TAA	119.305.726	120.148.559	100.629	1.139.471	1032,35	0	n.a.	50.305	907.128	1703,26	0,08	0,95	0,04	0,76	0,13	1,7
Belluno	8.788.864	13.123.568	0	0	n.a.	0	n.a.	1.661.879	420.000	-74,73	n.a.	n.a.	18,91	3,2	18,91	3,2
Padova	75.963.109	79.968.168	50.000	4.890	-90,22	0	n.a.	0	0	n.a.	0,07	0,01	0	0	0,07	0,01
Rovigo	14.939.382	16.164.405	361.295	1.272.432	252,19	297.956	1,84	0	0	n.a.	2,42	7,87	0	0	2,42	7,87
Treviso	36.109.911	32.197.810	91.397	16.001	-82,49	0	n.a.	779.001	400.000	-48,65	0,25	0,05	2,16	1,24	2,41	1,29

Segue

	Titolo II Impegni		Partecipazioni azionarie Titolo II Spesa int. 8		% Variazione	Ricapitalizzazione 2006	Ricapitaliz.ni 2006 / Tit. II imp. 2006	Conferimento di capitale Titolo II Spesa int. 9		% Variazione	%	%	%	%	%	%
	da Rendiconto 2005	da Rendiconto 2006	2005	2006	2005/2006	da Questionario 2006	2006	2005	2006	2005/2006	%	%	%	%	(q+t)/o	(r+u)/p
			o	p	q	r	s	s/p	t	u	t/u	q/o	r/p	t/o	u/p	
Venezia	156.611.792	128.841.329	291.597	900.000	208,64	16.041.165	12,45	50.000	20.066.500	40033	0,19	0,7	0,03	15,57	0,22	16,27
Verona	131.816.028	68.064.730	0	0	n.a.	1.001.289	1,47	0	100.000	n.a.	n.a.	0	0,15	0	0,15	
Vicenza	76.102.985	82.218.170	490.000	550.000	12,24	1.292.383	1,57	0	0	n.a.	0,64	0,67	0	0	0,64	0,67
Totale VENETO	500.332.070	420.578.180	1.284.290	2.743.323	113,61	18.632.793	4,43	2.490.880	20.986.500	742,53	0,26	0,65	0,5	4,99	0,75	5,64
Gorizia	14.543.717	11.043.269	0	778.512	n.a.	862	0,01	0	0	n.a.	n.a.	7,05	0	0	0	7,05
Pordenone	99.813.908	43.797.549	0	162.000	n.a.	0	n.a.	0	0	n.a.	n.a.	0,37	0	0	0	0,37
Trieste	69.739.053	30.994.310	0	0	n.a.	0	n.a.	0	0	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0
Udine	64.187.967	75.643.216	73.570	6.666	-90,94	0	n.a.	0	25.000	n.a.	0,11	0,01	0	0,03	0,11	0,04
Totale FVG	248.284.645	161.478.344	73.570	947.178	1187,45	862	0	0	25.000	n.a.	0,03	0,59	0	0,02	0,03	0,6
Bologna	126.945.236	123.985.376	0	4.120.364	n.a.		n.a.	0	450.000	n.a.	n.a.	3,32	0	0,36	0	3,69
Cesena	30.959.949	34.628.765	1.014.994	465.358	-54,15	9.361.586	27,03	170.000	200.000	17,65	3,28	1,34	0,55	0,58	3,83	1,92
Ferrara	57.628.075	48.755.630	22.589.942	346.819	-98,46	2.735.100	5,61	0	0	n.a.	39,2	0,71	0	0	39,2	0,71
Forlì'	80.622.786	80.203.932	546.445	1.856.591	239,76	149.891	0,19	0	0	n.a.	0,68	2,31	0	0	0,68	2,31
Modena	101.005.668	48.042.222	175.250	81.442	-53,53	6.818.401	14,19	0	0	n.a.	0,17	0,17	0	0	0,17	0,17
Parma	166.366.810	116.934.042	754.996	1.972.723	161,29	42.111.402	36,01	552.263	55.500	-89,95	0,45	1,69	0,33	0,05	0,79	1,73
Piacenza	27.102.282	24.226.515	0	0	n.a.	354.250	1,46	80.000	150.000	87,5	n.a.	n.a.	0,3	0,62	0,3	0,62
Ravenna	65.818.771	53.556.122	345.000	0	-100	18.957.858	35,4	315.500	45.789	-85,49	0,52	n.a.	0,48	0,09	1	0,09
Reggio E.	55.879.638	73.588.008	340.340	696.772	104,73	26.338.929	35,79	0	0	n.a.	0,61	0,95	0	0	0,61	0,95
Rimini	125.445.191	76.102.575	0	0	n.a.	2.407.981	3,16	3.338.758	102.000	-96,94	n.a.	n.a.	2,66	0,13	2,66	0,13
Totale EMILIA R	837.774.406	680.023.186	25.766.967	9.540.069	-62,98	109.235.398	16,06	4.456.521	1.003.289	-77,49	3,08	1,4	0,53	0,15	3,61	1,55
Totale NORD	12.251.605.142	10.333.220.606	110.133.258	48.362.086	-56,09	542.303.536	5,25	94.087.302	119.321.983	26,82	0,9	0,47	0,77	1,15	1,67	1,62
Arezzo	17.309.274	12.310.138	0	0	n.a.	1.989.560	16,16	66.600	157.786	136,92	n.a.	n.a.	0,38	1,28	0,38	1,28
Carrara	38.608.836	29.280.684	20.982.545	20.934.164	-0,23		n.a.	0	0	n.a.	54,35	71,49	0	0	54,35	71,49
Firenze	231.578.535	110.581.166	816.623	320.800	-60,72	16.384.754	14,82	588.000	0	-100	0,35	0,29	0,25	0	0,61	0,29
Grosseto	14.122.184	9.548.882	743.050	79.173	-89,34	774.980	8,12	0	0	n.a.	5,26	0,83	0	0	5,26	0,83
Livorno	24.255.313	41.447.788	0	0	n.a.	18.442.489	44,5	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Lucca	36.059.689	26.306.567	0	0	n.a.	2.003.371	7,62	481.158	543.225	12,9	n.a.	n.a.	1,33	2,06	1,33	2,06
Massa	28.127.501	38.083.243	1.449.874	4.474.699	208,63	0	n.a.	0	100.000	n.a.	5,15	11,75	0	0,26	5,15	12,01
Pisa	62.537.307	61.093.422	801.399	598.966	-25,26	699.521	1,15	0	431.100	n.a.	1,28	0,98	0	0,71	1,28	1,69
Pistoia	37.911.740	31.516.404	0	0	n.a.	127.475	0,4	1.114.258	209.054	-81,24	n.a.	n.a.	2,94	0,66	2,94	0,66
Prato	43.588.035	44.281.715	1.068.520	0	-100	5.552.021	12,54	1.299.070	0	-100	2,45	n.a.	2,98	0	5,43	0
Siena	37.895.824	33.979.287	290.000	210.206	-27,52	1.570.922	4,62	0	0	n.a.	0,77	0,62	0	0	0,77	0,62
Totale TOSCANA	571.994.240	438.429.296	26.152.012	26.618.008	1,78	47.545.093	10,84	3.549.086	1.441.165	-59,39	4,57	6,07	0,62	0,33	5,19	6,4
Perugia	49.167.927	45.646.596	651.861	238.859	-63,36	0	n.a.	0	0	n.a.	1,33	0,52	0	0	1,33	0,52
Terni	102.679.211	66.817.088	0	125.000	n.a.	125.000	0,19	0	0	n.a.	0,19	0	0	0	0	0,19
Totale UMBRIA	151.847.138	112.463.684	651.861	363.859	-44,18	125.000	0,11	0	0	n.a.	0,43	0,32	0	0	0,43	0,32
Ancona	73.128.178	26.154.160	741.049	676.639	-8,69	0	n.a.	0	0	n.a.	1,01	2,59	0	0	1,01	2,59
Ascoli Piceno	22.301.132	32.688.604	0	0	n.a.	10.405.424	31,83	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Macerata	7.333.784	8.203.772	306.397	200.000	-34,73	0	n.a.	79.721	80.000	0,35	4,18	2,44	1,09	0,98	5,26	3,41

Segue

	Titolo II Impegni		Partecipazioni azionarie Titolo II Spesa int. 8		% Variazione	Ricapitalizzazione 2006	Ricapitaliz.ni 2006 / Tit. II imp. 2006	Conferimento di capitale Titolo II Spesa int. 9		% Variazione	%	%	%	%	%	%
	da Rendiconto 2005	da Rendiconto 2006	2005	2006	2005/2006	da Questionario 2006	2006	2005	2006	2005/2006	%	%	%	(q+t)/o	(r+u)/p	
			o	p	q	r	s	t	u	t/u	q/o	r/p	t/o	u/p	(q+t)/o	(r+u)/p
Pesaro	25.411.019	16.593.605	6.905.000	95.842	-98,61	0	n.a.	0	0	n.a.	27,17	0,58	0	0	27,17	0,58
Urbino	7.120.891	2.148.840	0	0	n.a.	0	n.a.	0	0	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0
Totale MARCHE	135.295.004	85.788.980	7.952.446	972.481	-87,77	10.405.424	12,13	79.721	80.000	0,35	5,88	1,13	0,06	0,09	5,94	1,23
Frosinone	16.871.354	17.980.273	0	0	n.a.	0	n.a.	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Latina	130.018.668	22.560.740	0	0	n.a.	2.315.064	10,26	0	119.000	n.a.	n.a.	n.a.	0	0,53	0	0,53
Rieti	19.008.492	14.846.787	0	0	n.a.	216.000	1,45	270.000	0	-100	n.a.	n.a.	1,42	0	1,42	0
Roma	1.249.717.212	1.337.332.428	46.199.560	190.000	-99,59	245.996.662	18,39	79.515.351	185.465.592	133,25	3,7	0,01	6,36	13,87	10,06	13,88
Viterbo	14.909.264	11.728.029	0	249.800	n.a.	0	n.a.	0	1.352.418	n.a.	n.a.	2,13	0	11,53	0	13,66
Totale LAZIO	1.430.524.990	1.404.448.257	46.199.560	439.800	-99,05	248.527.726	17,7	79.785.351	186.937.010	134,3	3,23	0,03	5,58	13,31	8,81	13,34
Totale CENTRO	2.289.661.373	2.041.130.217	80.955.879	28.394.148	-64,93	306.603.243	15,02	83.414.157	188.458.174	125,93	3,54	1,39	3,64	9,23	7,18	10,62
Chieti	12.347.813	30.285.501	0	0	n.a.	1.244.268	4,11	187.836	125.271	-33,31	n.a.	n.a.	1,52	0,41	1,52	0,41
L'aquila	11.418.902	12.453.108	0	0	n.a.	10.032.139	80,56	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Pescara	139.808.237	50.889.087	120.000	30.000	-75	114.000	0,22	30.000	9.876.554	32821,85	0,09	0,06	0,02	19,41	0,11	19,47
Teramo	17.788.928	43.674.834	0	0	n.a.	400.242	0,92	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Totale ABRUZZO	181.363.879	137.302.530	120.000	30.000	-75	11.790.649	8,59	217.836	10.001.824	4491,44	0,07	0,02	0,12	7,28	0,19	7,31
Campobasso	37.650.458	10.452.557	100.000	634.355	534,36	0	n.a.			n.a.	0,27	6,07	0	0	0,27	6,07
Isernia	5.353.284	4.916.019	0	0	n.a.		n.a.	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Totale MOLISE	43.003.742	15.368.576	100.000	634.355	534,36	0	n.a.	0	0	n.a.	0,23	4,13	0	0	0,23	4,13
Avellino	54.776.379	31.129.686	0	500	n.a.	0	n.a.	0	569	n.a.	n.a.	0	0	0	0	0
Benevento	52.897.173	41.290.225	42.556	42.556	0		n.a.	3.318.169	637.370	-80,79	0,08	0,1	6,27	1,54	6,35	1,65
Caserta	87.903.384	42.290.453	0	0	n.a.	0	n.a.	3.524.591	7.400.460	109,97	n.a.	n.a.	4,01	17,5	4,01	17,5
Napoli	361.020.770	363.776.605	36.120.960	5.980.000	-83,44	0	n.a.	0	40.731.015	n.a.	10,01	1,64	0	11,2	10,01	12,84
Salerno	95.255.003	49.498.506	775.325	45.784	-94,09	308.658	0,62	0	0	n.a.	0,81	0,09	0	0	0,81	0,09
Totale CAMPANIA	651.852.709	527.985.475	36.938.841	6.068.840	-83,57	308.658	0,06	6.842.760	48.769.414	612,72	5,67	1,15	1,05	9,24	6,72	10,39
Bari	83.503.522	94.084.700	13.207.710	300.000	-97,73	0	n.a.	0	0	n.a.	15,82	0,32	0	0	15,82	0,32
Brindisi	27.663.659	59.340.968	400.000	262.768	-34,31	5.767.438	9,72	0	350.000	n.a.	1,45	0,44	0	0,59	1,45	1,03
Foggia	61.398.934	102.916.958	0	0	n.a.	5.970.105	5,8	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Lecce	59.882.907	83.636.952	0	0	n.a.		n.a.	3.890.000	979.957	-74,81	n.a.	n.a.	6,5	1,17	6,5	1,17
Totale PUGLIA	232.449.022	339.979.578	13.607.710	562.768	-95,86	11.737.543	3,45	3.890.000	1.329.957	-65,81	5,85	0,17	1,67	0,39	7,53	0,56
Matera	16.452.468	25.489.062	0	0	n.a.		n.a.	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Potenza	48.144.687	30.138.345	0	0	n.a.	39.273	0,13	0	39.273	n.a.	n.a.	n.a.	0	0,13	0	0,13
Totale BASILICATA	64.597.155	55.627.407	0	0	n.a.	39.273	0,07	0	39.273	n.a.	n.a.	n.a.	0	0,07	0	0,07
Catanzaro	18.461.572	24.765.197	30.000	1.286.214	4187,38	0	n.a.	1.250.000	1.510.000	20,8	0,16	5,19	6,77	6,1	6,93	11,29
Cosenza	30.683.366	17.019.695	0	0	n.a.	0	n.a.	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Crotone	28.496.582	5.348.827	0	159.458	n.a.	0	n.a.	0	0	n.a.	n.a.	2,98	0	0	0	2,98
Reggio C.	261.737.956	62.329.321	45.700	1.434.833	3039,68	0	n.a.	4.575.201	0	-100	0,02	2,3	1,75	0	1,77	2,3
Vibo Valentia	16.274.909	17.858.613	0	0	n.a.		n.a.	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Totale CALABRIA	355.654.384	127.321.652	75.700	2.880.505	3705,16	0	n.a.	5.825.201	1.510.000	-74,08	0,02	2,26	1,64	1,19	1,66	3,45
Totale SUD	1.528.920.890	1.203.585.219	50.842.251	10.176.467	-79,98	23.876.123	1,98	16.775.798	61.650.468	267,5	3,33	0,85	1,1	5,12	4,42	5,97

Segue

	Titolo II Impegni		Partecipazioni azionarie Titolo II Spesa int. 8		% Variazione	Ricapitalizzazione 2006	Ricapitaliz.ni 2006 / Tit. II imp. 2006	Conferimento di capitale Titolo II Spesa int. 9		% Variazione	%	%	%	%	%	%
	da Rendiconto 2005	da Rendiconto 2006	2005	2006	2005/2006	da Questionario 2006	2006	2005	2006	2005/2006	%	%	%	%	(q+t)/o	(r+u)/p
	o	p	q	r	q/r	s	s/p	t	u	t/u	q/o	r/p	t/o	u/p	(q+t)/o	(r+u)/p
Agrigento	8.558.499	11.542.298	0	227.007	n.a.		n.a.	0	50.000	n.a.	n.a.	1,97	0	0,43	0	2,4
Caltanissetta					n.a.	2.386.800	0			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Catania					n.a.		n.a.			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Enna	540.020	731.884	0	0	n.a.		n.a.	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Messina	52.098.146	25.655.485	85.742	907.300	958,17	67.881.386	264,59	0	0	n.a.	0,16	3,54	0	0	0,16	3,54
Palermo	512.566.528	174.347.388	0	0	n.a.	919.000	0,53	18.120.000	5.576.605	-69,22	n.a.	n.a.	3,54	3,2	3,54	3,2
Ragusa	51.848.053	14.904.857	0	0	n.a.	1.600.000	10,73	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Siracusa	71.146.345	15.202.959	0	0	n.a.		n.a.	75.000	26.000	-65,33	n.a.	n.a.	0,11	0,17	0,11	0,17
Trapani	27.089.016	6.099.239	511.000	0	-100	67.594	1,11	852.394	118.356	-86,11	1,89	n.a.	3,15	1,94	5,03	1,94
Totale SICILIA	723.846.607	248.484.110	596.742	1.134.307	90,08	72.854.780	29,32	19.047.394	5.770.961	-69,7	0,08	0,46	2,63	2,32	2,71	2,78
Cagliari	108.764.283	63.924.965	0	0	n.a.	705.813	1,1	0	35.720	n.a.	n.a.	0	0,06	0	0,06	0,06
Carbonia	29.820.673	27.567.645	10.000	5.000	-50		n.a.	0	0	n.a.	0,03	0,02	0	0	0,03	0,02
Iglesias	6.037.985	8.331.443	0	0	n.a.		n.a.	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Lanusei	6.576.427	2.700.111	0	0	n.a.	0	n.a.	566.869	196.167	-65,39	n.a.	n.a.	8,62	7,27	8,62	7,27
Nuoro	21.520.897	22.187.163	0	0	n.a.	915.529	4,13	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Olbia	18.990.208	26.594.042	401.000	0	-100	0	n.a.	62.245	46.537	-25,24	2,11	n.a.	0,33	0,17	2,44	0,17
Oristano	13.287.006	12.955.518	0	0	n.a.	0	n.a.	116.173	246.439	112,13	n.a.	n.a.	0,87	1,9	0,87	1,9
Sanluri	1.891.638	8.108.002	0	0	n.a.		n.a.	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Sassari	34.869.405	43.573.176	216.985	15.752	-92,74	1.323.450	3,04	0	0	n.a.	0,62	0,04	0	0	0,62	0,04
Tempio Pausania	9.548.158	6.830.480	0	0	n.a.	0	n.a.	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Tortoli'	8.295.813	4.526.576	0	0	n.a.		n.a.	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Villacidro	3.815.017	7.417.789	0	0	n.a.		n.a.	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	0	0	0	0
Totale SARDEGNA	263.417.511	234.716.910	627.985	20.752	-96,7	2.944.792	1,25	745.286	524.863	-29,58	0,24	0,01	0,28	0,22	0,52	0,23
Totale ISOLE	987.264.118	483.201.020	1.224.727	1.155.059	-6,61	75.799.573	15,69	19.792.680	6.295.825	-68,19	0,12	0,24	2	1,3	2,13	1,54
Totale SUD e ISOLE	2.516.185.008	1.686.786.238	52.066.978	11.331.527	-78,24	99.675.696	5,91	36.568.478	67.946.293	85,81	2,07	0,67	1,45	4,03	3,52	4,7
Totale GENERALE	17.057.451.523	14.061.137.062	243.156.115	88.087.761	-63,77	948.582.475	6,75	214.069.937	375.726.450	75,52	1,43	0,63	1,25	2,67	2,68	3,30

Regioni**Entrate Correnti**

(in euro senza decimali)

	Entrate Correnti (Trib.; Derivanti da contributi e traf. correnti da Stato, Regione, altri enti pubb.; Extratrib) Acc		Entrate Tributarie		% Variazione Entrate Tributarie	Utili netti ad aziende speciali partecipate da conto economico C) 17 + IVA oppure Titolo III Entrate cat. IV		% Variazione Utili	Utili netti/ Entrate correnti		
	2005	2006	2005	2006		2005	2006		2005/2006	2005	2006
	a	b	a1	b1		c	d		c/d	c/a	d/b
PIEMONTE	1.591.914.485	1.538.304.051	875.387.669	865.903.144	-1,08	18.080.769	13.034.847	-27,91	1,14	0,85	
LOMBARDIA	2.658.791.023	2.584.324.998	1.645.506.944	1.549.074.301	-5,86	138.565.798	170.065.662	22,73	5,21	6,58	
LIGURIA	946.419.804	877.925.527	543.268.938	461.240.558	-15,1	5.763.415	9.704.888	68,39	0,61	1,11	
TAA	348.398.253	365.944.821	47.807.432	49.727.838	4,02	7.841.034	6.443.348	-17,83	2,25	1,76	
VENETO	1.207.991.026	1.214.395.949	714.741.092	727.172.128	1,74	19.359.629	20.409.894	5,43	1,6	1,68	
FVG	479.164.836	482.570.963	151.225.869	147.435.304	-2,51	14.036.339	10.855.019	-22,66	2,93	2,25	
EMILIA R	1.630.732.570	1.540.114.653	1.000.687.822	977.676.743	-2,3	47.719.544	40.889.043	-14,31	2,93	2,65	
Totale NORD	8.863.411.998	8.603.580.963	4.978.625.766	4.778.230.017	-4,03	251.366.527	271.402.701	7,97	2,84	3,15	
TOSCANA	1.462.619.372	1.420.612.095	789.252.536	766.129.335	-2,93	7.950.280	5.393.512	-32,16	0,54	0,38	
UMBRIA	260.936.170	227.631.098	157.279.861	125.036.099	-20,5	826.317	1.485.487	79,77	0,32	0,65	
MARCHE	293.594.336	289.897.764	166.043.626	170.877.850	2,91	4.308.642	3.107.753	-27,87	1,47	1,07	
LAZIO	3.306.389.607	3.687.902.147	1.876.732.594	1.917.092.181	2,15	45.684.266	56.396.868	23,45	1,38	1,53	
Totale CENTRO	5.323.539.485	5.626.043.105	2.989.308.617	2.979.135.465	-0,34	58.769.504	66.383.620	12,96	1,1	1,18	
ABRUZZO	251.558.686	246.936.409	163.203.602	160.323.152	-1,76	270.804	771.182	184,77	0,11	0,31	
MOLISE	15.289.634	16.133.053	33.041.402	33.077.454	0,11	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	
CAMPANIA	1.644.729.070	1.653.035.306	670.840.974	673.459.888	0,39	1.497.129	250.400	-83,27	0,09	0,02	
PUGLIA	591.385.391	598.496.855	349.189.107	365.371.504	4,63	3.885.932	4.041.357	4	0,66	0,68	
BASILICATA	117.957.512	116.563.852	57.758.628	59.856.142	3,63	183.031	183.031	0	0,16	0,16	
CALABRIA	376.386.385	379.138.306	171.082.895	166.737.703	-2,54	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	
Totale SUD	2.997.306.678	3.010.303.781	1.445.116.608	1.458.825.842	0,95	5.836.896	5.245.970	-10,12	0,19	0,17	
SICILIA	1.292.849.557	1.380.707.789	349.338.818	405.592.796	16,1	1.530.000	0	-100	0,12	n.a.	
SARDEGNA	507.794.738	508.786.955	208.250.008	200.353.019	-3,79	795.950	100.286	-87,4	0,16	0,02	
Totale ISOLE	1.800.644.296	1.889.494.744	557.588.827	605.945.815	8,67	2.325.950	100.286	-95,69	0,13	0,01	
Totale SUD e ISOLE	4.797.950.974	4.899.798.526	2.002.705.434	2.064.771.658	3,1	8.162.846	5.346.256	-34,51	0,17	0,11	
Totale GENERALE	18.984.902.457	19.129.422.593	9.970.639.817	9.822.137.140	-1,49	318.298.877	343.132.577	7,8	1,68	1,79	

Regioni**Spese Correnti**

(in euro senza decimali)

	Titolo I Impegni <i>Da Rendiconto</i>		Trasf.ad aziende speciali e partecipate <i>Da conto econ. C) 19</i> (parte del Titolo I Spesa int. 5)		% Var. Trasf.	Trasf. ad aziende speciali /Titolo I Impegni		Oneri straord. gestione corrente Titolo I Spesa int. 8		% Var. Oneri straord.	% Var. Oneri straord. Titolo I Impegni	Trasf. ad aziende speciali + Oneri straord./ Titolo I impegni		Risorse dell'Ente locale impegnate <i>da Questionario</i>	Rapp. % con Titolo I+II Impegni	Acquisizione di beni e servizi <i>da Questionario</i>	Rapp. % con Risorse dell'Ente locale impegnate	Rapp. % con Titolo I Impegni	
	2005	2006	2005	2006		2005/2006	2005	2006	2005	2006		2005/2006	2005	2006	2006	2006	2006	2006	2006
		e	f	g	h	g/h	g/e	h/f	i	l	i/l	i/e	i/f	(g+i)e	(h+l)f	m	(f+p*)/m	n	m/n
PIEMONTE	1.575.382.077	1.542.075.101	19.193.248	15.837.242	-17,49	1,22	1,03	36.306.219	16.516.639	-54,51	2,3	1,07	3,52	2,1	313.857.150	12	296.816.319	94,57	19,25
LOMBARDIA	2.490.671.569	2.454.108.836	12.180.404	5.112.936	-58,02	0,49	0,21	56.614.679	31.063.167	-45,13	2,27	1,27	2,76	1,47	516.123.650	5	398.990.086	77,31	16,26
LIGURIA	874.926.345	791.992.478	156.882.716	74.876.144	-52,27	17,93	9,45	16.350.345	13.678.067	-16,34	1,87	1,73	19,8	11,18	49.406.070	5	42.976.282	86,99	5,43
TAA	326.735.459	327.434.701	6.879.000	6.622.436	-3,73	2,11	2,02	3.769.707	2.325.003	-38,32	1,15	0,71	3,26	2,73	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
VENETO	1.153.800.806	1.142.593.342	105.689.712	42.851.990	-59,45	9,16	3,75	9.429.545	5.441.429	-42,29	0,82	0,48	9,98	4,23	312.935.843	20	273.404.696	87,37	23,93
FVG	444.230.138	448.850.504	0	1.670.906	0	0	0,37	6.610.327	7.005.377	5,98	1,49	1,56	1,49	1,93	16.607.736	3	14.803.032	89,13	3,3
EMILIA R	1.568.853.841	1.497.217.154	10.077.763	7.839.631	-22,21	0,64	0,52	16.072.252	8.708.957	-45,81	1,02	0,58	1,67	1,11	122.102.259	6	81.284.483	66,57	5,43
Tot.NORD	8.434.600.236	8.204.272.117	310.902.844	154.811.285	-50,21	3,69	1,89	145.153.073	84.738.638	-41,62	1,72	1,03	5,41	2,92	1.331.032.708	7	1.108.274.898	83,26	13,51
TOSCANA	1.373.418.987	1.334.085.443	40.710.266	42.310.660	3,93	2,96	3,17	13.756.149	14.828.517	7,8	1	1,11	3,97	4,28	159.814.878	9	151.459.576	94,77	11,35
UMBRIA	248.761.805	225.495.243	85.823	65.573	-23,59	0,03	0,03	1.850.540	11.516.700	522,34	0,74	5,11	0,78	5,14	14.597.639	4	14.358.780	98,36	6,37
MARCHE	284.211.514	277.520.336	3.550.886	6.440.548	81,38	1,25	2,32	1.887.240	907.904	-51,89	0,66	0,33	1,91	2,65	18.864.576	5	1.825.965	9,68	0,66
LAZIO	3.274.515.148	3.171.497.060	22.102.695	30.345.396	37,29	0,67	0,96	97.266.971	57.351.036	-41,04	2,97	1,81	3,65	2,77	858.367.549	19	511.234.409	59,56	16,12
Tot.CENTRO	5.180.907.453	5.008.598.082	66.449.670	79.162.177	19,13	1,28	1,58	114.760.900	84.604.157	-26,28	2,22	1,69	3,5	3,27	1.051.644.642	15	678.878.730	64,55	13,55
ABRUZZO	239.884.253	231.455.836	2.975.413	2.763.513	-7,12	1,24	1,19	9.007.251	4.035.710	-55,19	3,75	1,74	5	2,94	8.747.529	2	8.747.529	100	3,78
MOLISE	54.854.379	56.781.208	0	0	0	0	0	1.397.563	313.324	-77,58	2,55	0,55	2,55	0,55	5.218.267	7	4.583.912	87,84	8,07
CAMPANIA	1.579.998.021	1.540.555.409	313.878.342	288.329.678	-8,14	19,87	18,72	78.603.494	68.748.712	-12,54	4,97	4,46	24,84	23,18	305.316.306	15	265.059.508	86,81	17,21
PUGLIA	557.726.711	549.402.338	20.258	17.107	-15,55	0	0	4.238.000	4.032.697	-4,84	0,76	0,73	0,76	0,74	91.046.488	10	77.046.488	84,62	14,02
BASILICATA	112.699.860	108.650.360	57.785	0	-100	0,05	0	4.102.129	2.081.518	-49,26	3,64	1,92	3,69	1,92	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
CALABRIA	355.474.659	361.549.223	0	0	0	0	0	17.513.978	15.585.773	-11,01	4,93	4,31	4,93	4,31	25.040.864	5	23.518.596	93,92	6,5
Tot. SUD	2.900.637.882	2.848.394.373	316.931.798	291.110.299	-8,15	10,93	10,22	114.862.415	94.797.733	-17,47	3,96	3,33	14,89	13,55	435.369.454	11	378.956.032	87,04	13,3
SICILIA	1.277.028.355	1.300.660.644	27.355.396	53.239.038	94,62	2,14	4,09	27.201.324	56.055.277	106,08	2,13	4,31	4,27	8,4	246.473.249	16	242.151.334	98,25	18,62
SARDEGNA	474.458.010	475.332.544	370.680	322.463	-13,01	0,08	0,07	16.944.240	11.511.281	-32,06	3,57	2,42	3,65	2,49	3.434.268	0	3.189.822	92,88	0,67
Tot. ISOLE	1.751.486.365	1.775.993.187	27.726.076	53.561.501	93,18	1,58	3,02	44.145.564	67.566.558	53,05	2,52	3,8	4,1	6,82	249.907.518	11	245.341.157	98,17	13,81
Tot. SUD e ISOLE	4.652.124.248	4.624.387.560	344.657.874	344.671.800	0	7,41	7,45	159.007.978	162.364.291	2,11	3,42	3,51	10,83	10,96	685.276.972	11	624.297.189	91,1	13,5
Tot. GENERALE	18.267.631.936	17.837.257.758	722.010.388	578.645.262	-19,86	3,95	3,24	418.921.951	331.707.087	-20,82	2,29	1,86	6,25	5,1	3.067.954.322	10	2.411.450.817	78,6	13,52

Regioni**Spese c/capitale**

(in euro senza decimali)

	Titolo II Impegni da Rendiconto		Partecipazioni azionarie Titolo II Spesa int. 8		% Variazione	Ricapitalizzazione 2006 da Questionario	Ricapitaliz. 2006 / Titolo II impegni	Conferimento di capitale Titolo II Spesa int. 9		% Variazione	%	%	%	%	%	
	2005	2006	2005	2006		2006	2006	2005	2006							
		o	p	q	r	q/r	s	s/p	t	u	t/u	q/o	r/p	t/o	u/p	(q+t)/o
PIEMONTE	1.036.241.213	1.013.945.977	45.069.956	18.925.345	-58,01	106.576.058	10,51	75.120.250	87.365.454	16,3	4,35	1,87	7,25	8,62	11,6	10,48
LOMBARDIA	9.105.767.286	7.699.684.854	37.837.846	15.035.921	-60,26	211.215.253	2,74	9.825.886	2.642.985	-73,1	0,42	0,2	0,11	0,03	0,52	0,23
LIGURIA	403.899.796	237.361.507	0	30.779	n.a.	96.643.172	40,72	2.143.461	6.391.627	198,19	n.a.	0,01	0,53	2,69	0,53	2,71
TAA	119.305.726	120.148.559	100.629	1.139.471	1032,35	0	n.a.	50.305	907.128	1703,26	0,08	0,95	0,04	0,76	0,13	1,7
VENETO	500.332.070	420.578.180	1.284.290	2.743.323	113,61	18.632.793	4,43	2.490.880	20.986.500	742,53	0,26	0,65	0,5	4,99	0,75	5,64
FVG	248.284.645	161.478.344	73.570	947.178	1187,45	862	0	0	25.000	n.a.	0,03	0,59	0	0,02	0,03	0,6
EMILIA R	837.774.406	680.023.186	25.766.967	9.540.069	-62,98	109.235.398	16,06	4.456.521	1.003.289	-77,49	3,08	1,4	0,53	0,15	3,61	1,55
Tot.NORD	12.251.605.142	10.333.220.606	110.133.258	48.362.086	-56,09	542.303.536	5,25	94.087.302	119.321.983	26,82	0,9	0,47	0,77	1,15	1,67	1,62
TOSCANA	571.994.240	438.429.296	26.152.012	26.618.008	1,78	47.545.093	10,84	3.549.086	1.441.165	-59,39	4,57	6,07	0,62	0,33	5,19	6,4
UMBRIA	151.847.138	112.463.684	651.861	363.859	-44,18	125.000	0,11	0	0	n.a.	0,43	0,32	0	0	0,43	0,32
MARCHE	135.295.004	85.788.980	7.952.446	972.481	-87,77	10.405.424	12,13	79.721	80.000	0,35	5,88	1,13	0,06	0,09	5,94	1,23
LAZIO	1.430.524.990	1.404.448.257	46.199.560	439.800	-99,05	248.527.726	17,7	79.785.351	186.937.010	134,3	3,23	0,03	5,58	13,31	8,81	13,34
Tot.CENTRO	2.289.661.373	2.041.130.217	80.955.879	28.394.148	-64,93	306.603.243	15,02	83.414.157	188.458.174	125,93	3,54	1,39	3,64	9,23	7,18	10,62
ABRUZZO	181.363.879	137.302.530	120.000	30.000	-75	11.790.649	8,59	217.836	10.001.824	4491,44	0,07	0,02	0,12	7,28	0,19	7,31
MOLISE	43.003.742	15.368.576	100.000	634.355	534,36	0	n.a.	0	0	n.a.	0,23	4,13	0	0	0,23	4,13
CAMPANIA	651.852.709	527.985.475	36.938.841	6.068.840	-83,57	308.658	0,06	6.842.760	48.769.414	612,72	5,67	1,15	1,05	9,24	6,72	10,39
PUGLIA	232.449.022	339.979.578	13.607.710	562.768	-95,86	11.737.543	3,45	3.890.000	1.329.957	-65,81	5,85	0,17	1,67	0,39	7,53	0,56
BASILICATA	64.597.155	55.627.407	0	0	n.a.	39.273	0,07	0	39.273	n.a.	n.a.	0	0,07	0	0,07	
CALABRIA	355.654.384	127.321.652	75.700	2.880.505	3705,16	0	n.a.	5.825.201	1.510.000	-74,08	0,02	2,26	1,64	1,19	1,66	3,45
Totale SUD	1.528.920.890	1.203.585.219	50.842.251	10.176.467	-79,98	23.876.123	1,98	16.775.798	61.650.468	267,5	3,33	0,85	1,1	5,12	4,42	5,97
SICILIA	723.846.607	248.484.110	596.742	1.134.307	90,08	72.854.780	29,32	19.047.394	5.770.961	-69,7	0,08	0,46	2,63	2,32	2,71	2,78
SARDEGNA	263.417.511	234.716.910	627.985	20.752	-96,7	2.944.792	1,25	745.286	524.863	-29,58	0,24	0,01	0,28	0,22	0,52	0,23
Tot.ISOLE	987.264.118	483.201.020	1.224.727	1.155.059	-6,61	75.799.573	15,69	19.792.680	6.295.825	-68,19	0,12	0,24	2	1,3	2,13	1,54
Tot.SUD e ISOLE	2.516.185.008	1.686.786.238	52.066.978	11.331.527	-78,24	99.675.696	5,91	36.568.478	67.946.293	85,81	2,07	0,67	1,45	4,03	3,52	4,7
Totale GENERALE	17.057.451.523	14.061.137.062	243.156.115	88.087.761	-63,77	948.582.475	6,75	214.069.937	375.726.450	75,52	1,43	0,63	1,25	2,67	2,68	3,3

ALLEGATO III

Rilevanza del fenomeno delle partecipazioni nel Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE). Gestione di cassa dei Comuni capoluogo

Legenda codici:

Prestazioni di servizi

1302	Contratti di servizio per trasporto
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi
1305	Altri contratti di servizio

Trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi

1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
1572	Trasferimenti correnti a imprese private

Oneri straordinari di gestione

1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi
------	------------------------------------------------

Trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi

2751	Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi
2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private

Partecipazioni azionarie

2801	Partecipazioni azionarie in imprese di pubblici servizi
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese

Conferimenti di capitale

2901	Conferimenti di capitale in aziende di pubblici servizi
2902	Conferimenti di capitale in altre imprese

Concessione di crediti ad aziende di pubblici servizi

2041	Concessione di crediti ad aziende di pubblici servizi
2042	Concessione di crediti a altre imprese di pubblici servizi

Concessione di crediti a altre imprese

2071	Concessione di crediti a imprese pubbliche
2081	Concessione di crediti a imprese private

Prestazioni di servizi – Dati

REGIONI	COMUNI	1302 2006	1303 2006	1304 2006	1305 2006	Somma voci 13 2006	1302 2007	1303 2007	1304 2007	1305 2007	Somma voci 13 2007	Pag.ti tot. Tit I 2006	Pag.ti tot. Tit I 2007
PIEMONTE	Alessandria	3.698.806,37	1.512.489,28	184.489,08	500.430,64	5.896.215,37	1.984.459,39	1.585.687,63	471.473,76	365.909,16	4.407.529,94	81.852.744,95	73.901.539,10
PIEMONTE	Asti	203.480,69	0,00	411.531,30	8.839,95	623.851,94	30.829,42	487.068,83	753.080,49	25.555,53	1.296.534,27	54.371.822,89	55.740.936,60
PIEMONTE	Biella	1.434.204,93	8.857,23	357.308,49	93.561,73	1.893.932,38	2.024.674,57	1.255,36	332.047,86	970,00	2.358.947,79	33.600.583,52	31.883.649,54
PIEMONTE	Cuneo	4.125.308,92	4.498.490,57	177.827,64	119.211,36	8.920.838,49	4.305.990,73	6.267.001,01	720.723,88	12.664,92	11.306.380,54	43.276.341,56	42.886.220,80
PIEMONTE	Novara	237.825,09	13.049.846,79	272.775,48	108.204,32	13.668.651,68	1.441.129,54	13.972.262,07	718.199,81	8.784,18	16.140.375,60	99.401.738,97	102.256.352,10
PIEMONTE	Torino	4.078.181,23	144.507.647,88	23.108,41	678.703,16	149.287.640,68	29.244,71	107.195.859,79	20.648,37	1.370.689,56	108.616.442,43	1.212.288.066,93	1.054.998.494,43
PIEMONTE	Verbania	157.663,61	286.711,66	69.402,88	253,05	514.031,20	366.561,68	25.166,50	34.559,78	10.755,35	437.043,31	22.944.186,31	24.186.413,40
PIEMONTE	Vercelli	1.165.974,04	6.230.736,21	231.750,00	135.423,05	7.763.883,30	1.577.739,92	6.199.679,88	326.146,27	231.956,62	8.335.522,69	37.695.104,05	37.325.487,16
Totale PIEMONTE		15.101.445	15.101.444,88	170.094.779,62	1.728.193,28	1.644.627,26	188.569.045,04	11.760.629,96	135.733.981,07	3.376.880,22	2.027.285,32	152.898.776,57	1.585.430.589,18
VALLE D'AOSTA	Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.984,43	4.133.796,99	231.741,78	167.087,38	4.592.610,58	0,00	47.882.566,40
Totale V. D'AOSTA		0	0,00	0,00	0,00	0,00	59.984,43	4.133.796,99	231.741,78	167.087,38	4.592.610,58	0,00	
LOMBARDIA	Bergamo	11.138.798,62	174.250,71	729.994,79	1.089.018,05	13.132.062,17	14.709.287,11	313.534,87	656.894,09	348.247,46	16.027.963,53	106.599.195,78	107.931.103,53
LOMBARDIA	Brescia	7.116.035,33	432.115,59	722.277,38	2.632.072,91	10.902.501,21	6.517.395,13	403.741,03	1.612.223,82	2.710.671,28	11.244.031,26	178.661.987,80	176.621.876,83
LOMBARDIA	Como	5.270.679,07	11.380.417,49	397.483,11	0,00	17.048.579,67	5.071.067,78	11.854.994,72	103.306,38	151,00	17.029.519,88	85.566.559,82	83.362.510,03
LOMBARDIA	Cremona	2.754.857,90	7.031.644,02	433.556,28	685.419,08	10.905.477,28	2.752.258,48	15.585,65	430.067,10	64.503,14	3.262.414,37	68.534.008,90	65.682.043,77
LOMBARDIA	Lecco	3.424.562,53	3.764.303,27	82.212,81	92.725,82	7.363.804,43	3.561.400,91	6.189.530,71	390.113,03	1.457,78	10.142.502,43	38.977.427,15	48.436.217,05
LOMBARDIA	Lodi	249.606,76	7.549.774,04	551.347,31	41.033,57	8.391.761,68	261.124,14	6.405.504,00	241.110,98	149.348,65	7.057.087,77	42.051.360,19	40.766.679,13
LOMBARDIA	Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.746,96	0,00	11.033,13	563,39	3.218.343,48	0,00	44.132.634,22
LOMBARDIA	Milano	3.441.037,30	167.526.271,87	7.233.132,67	6.321.381,22	184.521.823,06	3.037.190,54	199.663.304,10	7.457.079,48	2.196.104,36	212.353.678,48	1.675.018.806,36	1.251.111.461,85
LOMBARDIA	Pavia	7.037.272,38	8.472.266,50	481.967,16	1.173.838,19	17.165.344,23	1.826.560,53	12.080.653,65	482.328,18	15.457,99	14.405.000,35	74.554.968,72	78.454.426,51
LOMBARDIA	Sondrio	397.150,23	2.826.947,14	48.403,23	46.369,97	3.318.870,57	542.534,95	3.943.243,25	41.771,99	8.698,66	4.536.248,85	18.663.809,61	19.041.406,45
LOMBARDIA	Varese	37.704,30	43.737,86	237.363,87	488.813,31	807.619,34	4.306.897,49	24.318,53	757.697,81	548.343,50	5.637.257,33	62.973.592,06	76.058.489,94
Totale LOMBARDIA		40.867.704	40.867.704,42	209.201.728,49	10.917.738,61	12.570.672,12	273.557.843,64	45.792.464,02	240.894.410,51	12.183.625,99	6.043.547,21	304.914.047,73	2.351.601.716,39
LIGURIA	Genova	7.995.090,47	45.167,54	2.120.016,76	1.388.642,93	11.548.917,70	5.471.466,64	52.531,49	2.784.819,29	58.349,84	8.367.167,26	619.675.367,96	632.222.116,11
LIGURIA	Imperia	806.596,69	6.574.161,27	46.170,41	105.963,82	7.532.892,19	800.710,10	8.418.205,01	44.699,03	54.172,32	9.317.786,46	34.153.985,13	36.094.963,50
LIGURIA	La Spezia	2.177.563,40	5.072.843,10	879.630,83	91.450,01	8.221.487,34	1.755.919,30	314.128,70	1.568.777,74	0,00	3.638.825,74	73.929.863,26	68.213.042,32
LIGURIA	Savona	196.551,93	4.886.275,98	484.267,68	61.594,98	5.628.690,57	155.662,33	10.643.482,65	516.720,22	1.956,82	11.317.822,02	46.951.154,50	54.186.730,12
Totale LIGURIA		11.175.802	11.175.802,49	16.578.447,89	3.530.085,68	1.647.651,74	32.931.987,80	8.183.758,37	19.428.347,85	4.915.016,28	114.478,98	32.641.601,48	774.710.370,85
Totale Nord Ovest		67.144.951,79	395.874.956,00	16.176.017,57	15.862.951,12	495.058.876,48	65.796.836,78	400.190.536,42	20.707.264,27	8.352.398,89	495.047.036,36	4.711.742.676,42	4.253.377.360,89

Segue

REGIONI	COMUNI	1302 2006	1303 2006	1304 2006	1305 2006	Somma voci 13 2006	1302 2007	1303 2007	1304 2007	1305 2007	Somma voci 13 2007	Pag.ti tot.Tit I 2006	Pag.ti tot.Tit I 2007
TRENTINO A. A.	Bolzano	0,00	0,00	357.267,98	157.919,48	515.187,46	0,00	24.284,04	627.341,74	533.707,50	1.185.333,28	74.950.350,40	154.502.318,77
TRENTINO A. A.	Trento	0,00	4.824.524,38	0,00	0,00	4.824.524,38	121,20	5.635.207,72	0,00	0,00	5.635.328,92	169.509.394,40	173.673.962,78
Totale TRENTINO ALTO ADIGE		0,00	4.824.524,38	357.267,98	157.919,48	5.339.711,84	121,20	5.659.491,76	627.341,74	533.707,50	6.820.662,20	244.459.744,80	328.176.281,55
VENETO	Belluno	2.284.474,94	252.871,32	0,00	74.438,86	2.611.785,12	2.375.434,33	166.586,15	0,00	0,00	2.542.020,48	24.602.250,43	22.261.281,30
VENETO	Padova	12.076.646,35	2.641,08	268.945,16	2.119.728,52	14.467.961,11	18.516.176,66	1.140,52	424.895,60	368.776,91	19.310.989,69	188.546.564,83	194.315.208,34
VENETO	Rovigo	2.037.527,84	0,00	120.304,09	0,00	2.157.831,93	2.669.375,70	6.600,00	226.374,06	0,00	2.902.349,76	38.177.942,07	38.672.808,99
VENETO	Treviso	2.795,00	17.425,56	421.910,14	369.250,82	811.381,52	11.419,17	2.018,62	1.174.613,60	3.214,76	1.191.266,15	66.932.055,89	65.557.773,00
VENETO	Venezia	993,41	11.841.666,65	0,00	0,00	11.842.660,06	102,00	17.333.333,67	0,00	13.760,00	17.347.195,67	450.885.223,14	554.068.151,95
VENETO	Verona	956.300,94	46.809,27	58.042,08	5.863.278,69	6.924.430,98	247.535,37	212.709,50	30.679,26	4.368.976,56	4.859.900,69	253.703.914,45	245.613.977,03
VENETO	Vicenza	458.922,30	6.190,68	247.321,63	11.000,00	723.434,61	406.490,56	7.424,66	267.435,10	7.188,86	688.539,18	101.343.522,10	82.385.569,62
Totale VENETO		17.817.660,78	12.167.604,56	1.116.523,10	8.437.696,89	39.539.485,33	24.226.533,79	17.729.813,12	2.123.997,62	4.761.917,09	48.842.261,62	1.124.191.472,91	1.202.874.770,23
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	39.533,14	77.624,44	165.172,15	114.122,05	396.451,78	25.579,30	114.765,35	179.280,27	32.805,40	352.430,32	32.805.770,40	38.010.151,45
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	97.255,79	4.984.761,74	654.742,55	977.584,88	6.714.344,96	68.024,68	7.049.333,74	675.607,23	479.316,19	8.272.281,84	61.464.797,99	67.967.611,42
FRIULI V. GIULIA	Trieste	69.737,35	24.794.333,53	14.755,52	512.643,32	25.391.469,72	216.945,06	26.457.126,20	1.288.243,71	10.709,28	27.973.024,25	242.205.510,24	265.614.702,61
FRIULI V. GIULIA	Udine	364.508,59	306.914,69	62.010,60	644.946,86	1.378.380,74	359.495,62	318.803,27	58.479,74	258.896,69	995.675,32	97.270.567,23	103.502.780,77
Totale FRIULI VENEZIA GIULIA		571.034,87	30.163.634,40	896.680,82	2.249.297,11	33.880.647,20	670.044,66	33.940.028,56	2.201.610,95	781.727,56	37.593.411,73	433.746.645,86	475.095.246,25
E. ROMAGNA	Bologna	1.132.592,91	55.509.905,84	1.606.289,00	1.720.204,58	59.968.992,33	1.452.182,72	58.202.278,59	589.291,69	125.698,45	60.369.451,45	469.661.663,08	489.698.747,87
E. ROMAGNA	Cesena	1.682.449,65	159.180,00	418.474,95	0,00	2.260.104,60	146.337,86	70.455,89	373.558,46	348,00	590.700,21	57.848.297,93	53.148.771,71
E. ROMAGNA	Ferrara	775.724,39	195.188,83	161.088,27	1.620,00	1.133.621,49	700.754,49	9.572,60	52.103,24	0,00	762.430,33	113.821.187,22	105.382.078,07
E. ROMAGNA	Forlì	2.064.430,65	538.755,92	142.926,30	391.799,27	3.137.912,14	1.433.349,59	364.347,09	197.338,94	242.266,99	2.237.302,61	84.011.646,74	84.265.856,53
E. ROMAGNA	Modena	109,60	68.105,04	937.589,26	1.016.323,45	2.022.127,35	6.949,37	186,93	877.513,83	1.050.615,18	1.935.265,31	189.835.947,12	195.001.675,11
E. ROMAGNA	Parma	7.454.407,09	433.148,65	2.174.328,42	679.914,61	10.741.798,77	8.211.738,02	1.699.916,86	3.468.816,70	405.113,04	13.785.584,62	156.104.551,32	183.903.112,51
E. ROMAGNA	Piacenza	299,62	0,00	0,00	89.426,67	89.726,29	0,00	0,00	1.038.691,67	252,37	1.038.944,04	76.529.358,45	84.789.824,74
E. ROMAGNA	Ravenna	510.580,65	0,00	1.379.140,24	1.347.651,60	3.237.372,49	212.038,77	11.616,11	1.046.102,48	127.586,21	1.397.343,57	117.852.004,53	98.039.452,67
E. ROMAGNA	Reggio Emilia	1.800,00	7.183,98	101.241,26	314.016,24	424.241,48	765.058,80	202.709,33	101.106,95	83.677,97	1.152.553,05	116.984.488,67	117.899.964,83
E. ROMAGNA	Rimini	162.878,00	181,67	105.641,55	97.849,23	366.550,45	1.566.848,96	0,00	16.353,63	424,34	1.583.626,93	111.831.264,23	113.904.788,03
Totale EMILIA ROMAGNA		13.785.272,56	56.911.649,93	7.026.719,25	5.658.805,65	83.382.447,39	14.495.258,58	60.561.083,40	7.760.877,59	2.035.982,55	84.853.202,12	1.494.480.409,29	1.526.034.272,07
Totale Nord Est		32.173.968,21	104.067.413,27	9.397.191,15	16.503.719,13	162.142.291,76	39.391.958,23	117.890.416,84	12.713.827,90	8.113.334,70	178.109.537,67	3.296.878.272,86	3.532.180.570,10

Segue

REGIONI	COMUNI	1302 2006	1303 2006	1304 2006	1305 2006	Somma voci 13 2006	1302 2007	1303 2007	1304 2007	1305 2007	Somma voci 13 2007	Pag.ti tot. Tit I 2006	Pag.ti tot. Tit I 2007
TOSCANA	Arezzo	231.836,00	0,00	397.276,84	66.472,16	695.585,00	296.593,67	0,00	323.659,81	108.432,28	728.685,76	57.112.155,98	66.075.686,56
TOSCANA	Carrara	530.902,37	10.032.588,20	7.910,61	0,00	10.571.401,18	767.399,47	9.855.368,66	718.986,75	5.193,02	11.346.947,90	57.565.429,60	57.932.415,38
TOSCANA	Firenze	8.230.395,28	3.061,44	2.525.239,92	3.531.239,59	14.289.936,23	7.760.094,45	11.980,78	1.390.691,87	2.700.290,46	11.863.057,56	474.155.891,44	489.970.230,35
TOSCANA	Grosseto	1.283.150,67	15.212.975,67	339.164,58	518.908,96	17.354.199,88	618.026,53	11.339.579,03	614.224,07	284.247,72	12.856.077,35	72.666.229,25	64.789.040,51
TOSCANA	Livorno	11.402.963,97	2.493.124,76	14.087,50	39.349,86	13.949.526,09	12.757.781,25	183.018,45	42.500,00	23.145,74	13.006.445,44	130.865.683,47	130.810.715,37
TOSCANA	Lucca	2.195.573,44	368.611,80	266.141,55	767.560,58	3.597.887,37	1.897.978,75	355.494,19	334.927,41	107.723,73	2.696.124,08	72.051.392,34	68.896.571,26
TOSCANA	Massa	160.982,76	12.878.036,44	3.410.377,39	720.321,06	17.169.717,65	196.789,62	11.678.997,17	1.666.268,66	145.853,03	13.687.908,48	64.261.947,64	60.663.534,92
TOSCANA	Pisa	1.647.681,99	12.868.982,45	2.223.678,11	0,00	16.740.342,55	1.839.443,80	20.785.571,36	3.141.675,44	1.000,00	25.767.690,60	103.270.405,92	99.051.563,12
TOSCANA	Pistoia	4.370.026,34	126.208,39	19.429,47	114.861,09	4.630.525,29	3.836.739,49	37.538,91	13.559,73	2.997,46	3.890.835,59	69.990.105,80	64.161.037,90
TOSCANA	Prato	8.037.040,08	1.737.039,70	2.743.807,15	1.588.273,40	14.106.160,33	3.971.400,83	949.050,40	1.321.353,93	5.200,00	6.247.005,16	127.096.012,93	117.312.136,65
TOSCANA	Siena	2.858.586,94	1.424.983,78	0,00	0,00	4.283.570,72	1.912.327,48	330.231,99	0,00	0,00	2.242.559,47	72.361.753,26	75.090.182,10
Totale TOSCANA		40.949.139,84	57.145.612,63	11.947.113,12	7.346.986,70	117.388.852,29	35.854.575,34	55.526.830,94	9.567.847,67	3.384.083,44	104.333.337,39	1.301.397.007,63	1.294.753.114,12
UMBRIA	Perugia	9.973.220,96	6.722.118,17	427.404,82	482.408,50	17.605.152,45	15.814.402,22	2.228.153,03	3.864.383,84	1.155.466,81	23.062.405,90	121.928.876,08	143.502.317,66
UMBRIA	Terni	1.490.023,27	0,00	7.015,57	963.736,34	2.460.775,18	2.828.785,06	0,00	3.520,20	11.071,91	2.843.377,17	93.557.158,96	86.688.172,84
Totale UMBRIA		11.463.244,23	6.722.118,17	434.420,39	1.446.144,84	20.065.927,63	18.643.187,28	2.228.153,03	3.867.904,04	1.166.538,72	25.905.783,07	215.486.035,04	230.190.490,50
MARCHE	Ancona	7.738.171,21	10.365.436,17	0,00	0,00	18.103.607,38	9.620.960,36	11.781.999,92	111,28	0,00	21.403.071,56	102.450.722,47	108.190.757,35
MARCHE	Ascoli Piceno	118.910,40	6.076.887,88	253.489,49	0,00	6.449.287,77	1.619.261,16	5.148.164,06	330.108,90	0,00	7.097.534,12	52.162.306,33	49.141.805,31
MARCHE	Macerata	172.753,29	4.977.743,95	351,35	0,00	5.150.848,59	897.358,77	3.936.394,35	0,00	0,00	4.833.753,12	34.493.764,18	34.437.038,95
MARCHE	Pesaro	2.622.519,63	38.096,59	579.380,50	1.348.743,66	4.588.740,38	2.456.131,14	8.418,36	370.046,44	35.302,60	2.869.898,54	71.069.436,96	65.626.199,93
Totale MARCHE		10.652.354,53	21.458.164,59	833.221,34	1.348.743,66	34.292.484,12	14.593.711,43	20.874.976,69	700.266,62	35.302,60	36.204.257,34	260.176.229,94	257.395.801,54
LAZIO	Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,68	4.369.391,31	0,00	0,00	4.375.558,99	36.814.509,19	36.678.892,89
LAZIO	Latina	3.046.856,87	882.254,20	329.192,66	0,00	4.258.303,73	3.652.650,51	233.093,13	592.549,61	12.960,00	4.491.253,25	76.860.204,45	74.963.225,78
LAZIO	Rieti	957.086,66	4.368.653,33	0,00	826.415,83	6.152.155,82	401.800,00	3.871.100,80	101.088,00	34.789,78	4.408.778,58	41.044.337,29	38.195.415,53
LAZIO	Roma	117.707.066,84	2.803.054,92	34.598.341,26	6.306.714,42	161.415.177,44	61.061.055,18	224.914,42	4.557.414,60	1.333.568,32	67.176.952,52	2.724.710.490,14	1.344.063.397,58
LAZIO	Viterbo	1.016.418,22	582.488,96	268.560,44	25.469,78	1.892.937,40	642.255,81	4.314.014,42	573.316,46	69.269,87	5.598.856,56	44.101.424,69	48.560.863,51
Totale LAZIO		122.727.428,59	8.636.451,41	35.196.094,36	7.158.600,03	173.718.574,39	65.763.929,18	13.012.514,08	5.824.368,67	1.450.587,97	86.051.399,90	2.923.530.965,76	1.542.461.795,29
Totale Centro		185.792.167,19	93.962.346,80	48.410.849,21	17.300.475,23	345.465.838,43	134.855.403,23	91.642.474,74	19.960.387,00	6.036.512,73	252.494.777,70	4.700.590.238,37	3.324.801.201,45

Segue

REGIONI	COMUNI	1302 2006	1303 2006	1304 2006	1305 2006	Somma voci 13 2006	1302 2007	1303 2007	1304 2007	1305 2007	Somma voci 13 2007	Pag.ti tot.Tit I 2006	Pag.ti tot.Tit I 2007
ABRUZZO	Chieti	745.316,42	5.752.994,40	5.000,00	902.403,80	7.405.714,62	481.736,48	6.984.270,43	243.538,92	576.139,01	8.285.684,84	44.188.112,77	41.253.238,35
ABRUZZO	L'aquila	744.200,63	5.501.575,54	0,00	0,00	6.245.776,17	768.872,26	5.885.000,00	0,00	0,00	6.653.872,26	55.403.283,57	53.678.907,03
ABRUZZO	Pescara	23.218,88	11.819.730,14	461.421,47	11.987,84	12.316.358,33	577.196,74	16.171.384,83	3.482.514,78	0,00	20.231.096,35	93.496.965,68	97.841.568,30
ABRUZZO	Teramo	186.882,63	7.203.149,98	75.036,57	484.246,74	7.949.315,92	184.877,08	1.405.533,70	0,00	556.540,25	2.146.951,03	39.329.522,49	32.446.124,86
Totale ABRUZZO		1.699.618,56	30.277.450,06	541.458,04	1.398.638,38	33.917.165,04	2.012.682,56	30.446.188,96	3.726.053,70	1.132.679,26	37.317.604,48	232.417.884,51	225.219.838,54
MOLISE	Campobasso	0,00	4.577.177,95	282.700,39	29.818,04	4.889.696,38	0,00	4.398.945,32	315.070,59	47.618,81	4.761.634,72	39.409.476,20	38.346.859,86
MOLISE	Isernia	1.570,04	1.486.347,87	99.617,35	0,00	1.587.535,26	224.355,19	1.049.058,20	227.632,60	0,00	1.501.045,99	12.260.961,50	13.275.894,65
Totale MOLISE		1.570,04	6.063.525,82	382.317,74	29.818,04	6.477.231,64	224.355,19	5.448.003,52	542.703,19	47.618,81	6.262.680,71	51.670.437,70	51.622.754,51
CAMPANIA	Avellino	10.346,30	8.722.768,83	272.386,82	0,00	9.005.501,95	699.599,54	7.750.740,42	167.822,07	2.552,36	8.620.714,39	43.033.680,13	42.437.200,62
CAMPANIA	Benevento	3.906.860,13	7.948.500,00	0,00	0,00	11.855.360,13	5.126.129,45	7.932.332,83	4.834,58	108.685,41	13.171.982,27	57.398.749,01	56.548.733,60
CAMPANIA	Caserta	0,00	10.851.229,25	3.276.625,68	0,00	14.127.854,93	0,00	8.997.112,94	3.307.482,37	0,00	12.304.595,31	66.408.612,59	61.576.553,77
CAMPANIA	Napoli	34.998.649,99	122.682.418,16	1.037.174,73	0,00	158.718.242,88	76.824.701,59	161.983.137,27	19.470,27	19.999,82	238.847.308,95	920.076.672,55	1.131.462.368,20
CAMPANIA	Salerno	127.276,70	14.515.481,05	353.164,62	42.544,85	15.038.467,22	160.690,25	12.848.111,86	2.053.880,75	619,79	15.063.302,65	130.873.808,57	143.820.151,34
Totale CAMPANIA		39.043.133,12	164.720.397,29	4.939.351,85	42.544,85	208.745.427,11	82.811.120,83	199.511.435,32	5.553.490,04	131.857,38	288.007.903,57	1.217.791.522,85	1.435.845.007,53
PUGLIA	Bari	24.689.535,11	38.588.953,38	0,00	96.632,90	63.375.121,39	30.657.848,50	53.246.410,48	0,00	40.168,24	83.944.427,22	250.763.212,97	280.083.357,98
PUGLIA	Brindisi	0,00	14.468.053,81	578.600,24	0,00	15.046.654,05	9.523,20	14.104.460,17	892.311,35	0,00	15.006.294,72	69.784.017,84	64.890.515,63
PUGLIA	Foggia	1.457.261,58	18.178.756,65	350.000,00	354.598,80	20.340.617,03	2.049.170,10	18.564.406,69	1.209.557,45	0,00	21.823.134,24	126.889.756,86	135.578.562,78
PUGLIA	Lecce	697.969,56	12.750.588,06	297.111,22	1.200,00	13.746.868,84	6.802.565,10	12.469.096,67	693.617,57	364,25	19.965.643,59	82.918.574,88	94.749.737,64
PUGLIA	Taranto	18.337.712,46	15.886.340,57	1.149.426,59	0,00	35.373.479,62	735.604,21	28.382.609,91	1.256.202,65	0,00	30.374.416,77	164.185.472,25	117.213.786,61
Totale PUGLIA		45.182.478,71	99.872.692,47	2.375.138,05	452.431,70	147.882.740,93	40.254.711,11	126.766.983,92	4.051.689,02	40.532,49	171.113.916,54	694.541.034,80	692.515.960,64
BASILICATA	Matera	0,00	2.278.679,90	113.370,56	694.944,70	3.086.995,16	0,00	1.857.726,64	191.500,02	478.319,25	2.527.545,91	35.428.237,34	36.825.860,15
BASILICATA	Potenza	6.560.845,28	8.289.541,57	250.053,83	2.775.621,86	17.876.062,54	9.173.749,70	12.932.167,17	195.000,00	413.620,67	22.714.537,54	71.273.529,65	75.211.238,01
Totale BASILICATA		6.560.845,28	10.568.221,47	363.424,39	3.470.566,56	20.963.057,70	9.173.749,70	14.789.893,81	386.500,02	891.939,92	25.242.083,45	106.701.766,99	112.037.098,16
CALABRIA	Catanzaro	151.661,95	6.751.156,17	0,00	38.238,88	6.941.057,00	360.000,00	8.000.336,07	0,00	243.404,99	8.603.741,06	59.747.917,27	76.730.117,33
CALABRIA	Cosenza	117.333,32	0,00	0,00	0,00	117.333,32	1.829.911,20	8.517.662,23	65.320,00	0,00	10.412.893,43	68.949.735,78	79.757.371,49
CALABRIA	Crotone	198.043,13	2.597.233,55	0,00	0,00	2.795.276,68	1.122.568,48	6.088.669,20	350.973,69	0,00	7.562.211,37	24.650.553,20	41.555.220,77
CALABRIA	Reggio Calabria	983.300,46	19.886.466,59	123.018,61	723.226,38	21.716.012,04	1.334.878,11	19.919.889,22	0,00	997.813,68	22.252.581,01	163.429.777,25	154.345.225,74
CALABRIA	Vibo Valentia	0,00	1.708.470,52	305.952,71	0,00	2.014.423,23	0,00	2.708.091,71	267.491,71	0,00	2.975.583,42	23.218.775,37	31.654.599,36
Totale CALABRIA		1.450.338,86	30.943.326,83	428.971,32	761.465,26	33.584.102,27	4.647.357,79	45.234.648,43	683.785,40	1.241.218,67	51.807.010,29	339.996.758,87	384.042.534,69
Totale Sud		93.937.984,57	342.445.613,94	9.030.661,39	6.155.464,79	451.569.724,69	139.123.977,18	422.197.153,96	14.944.221,37	3.485.846,53	579.751.199,04	2.643.119.405,72	2.901.283.194,07

Segue

REGIONI	COMUNI	1302 2006	1303 2006	1304 2006	1305 2006	Somma voci 13 2006	1302 2007	1303 2007	1304 2007	1305 2007	Somma voci 13 2007	Pag.ti tot.Tit I 2006	Pag.ti tot.Tit I 2007
SICILIA	Agrigento	60.819,22	912.397,67	0,00	0,00	973.216,89	0,00	79.902,33	0,00	0,00	79.902,33	48.838.873,20	46.378.635,03
SICILIA	Caltanissetta	28.227,30	783.935,92	364.952,03	0,00	1.177.115,25	137.490,23	657.639,20	234.945,28	0,00	1.030.074,71	33.327.110,02	44.889.359,39
SICILIA	Catania	2.100.487,99	18.277.826,64	748.068,52	4.201.339,21	25.327.722,36	11.139.750,76	30.111.453,58	456.109,10	1.466.794,95	43.174.108,39	291.477.864,77	306.015.548,55
SICILIA	Enna	122.416,23	2.497,50	1.813,19	0,00	126.726,92	147.585,68	5.513,40	53.387,49	0,00	206.486,57	11.886.672,92	17.849.532,27
SICILIA	Messina	451.317,51	24.229.976,45	0,00	0,00	24.681.293,96	202.620,48	1.518.739,13	0,00	5.605,79	1.726.965,40	160.002.799,44	239.834.259,55
SICILIA	Palermo	12.005.247,85	61.051.311,83	9.524,02	805.272,79	73.871.356,49	27.228.802,47	138.291.210,59	3.535.344,13	2.850,09	169.058.207,28	653.279.794,23	742.389.274,76
SICILIA	Ragusa	493.197,62	6.766.682,55	191.980,84	0,00	7.451.861,01	401.161,35	7.917.618,43	168.299,16	0,00	8.487.078,94	62.056.703,41	66.855.164,98
SICILIA	Siracusa	456.181,42	21.822.787,04	2.046.220,80	0,00	24.325.189,26	461.611,56	27.560.865,55	2.318.320,54	40.715,83	30.381.513,48	103.677.686,77	107.109.292,88
SICILIA	Trapani	1.746.421,16	8.723.164,60	191.852,76	105.937,82	10.767.376,34	3.907.527,04	13.087.095,18	357.863,09	0,00	17.352.485,31	59.671.499,92	70.804.322,90
Totale SICILIA		17.464.316,30	142.570.580,20	3.554.412,16	5.112.549,82	168.701.858,48	43.626.549,57	219.230.037,39	7.124.268,79	1.515.966,66	271.496.822,41	1.424.219.004,68	1.642.125.390,31
SARDEGNA	Cagliari	1.072.354,03	24.491.920,46	1.434.951,93	1.463.918,81	28.463.145,23	1.032.516,87	25.508.449,31	1.905.395,06	745.138,34	29.191.499,58	172.065.164,78	176.591.147,13
SARDEGNA	Carbonia	39.101,13	1.968.141,15	22.409,35	0,00	2.029.651,63	158,93	5.688.276,83	129.894,52	4.650,00	5.822.980,28	20.869.010,14	26.567.075,33
SARDEGNA	Iglesias	2.655.418,41	1.071.978,71	173.509,85	253.352,38	4.154.259,35	2.632.367,13	1.131.995,49	231.877,28	49.474,83	4.045.714,73	21.893.425,07	23.227.802,74
SARDEGNA	Nuoro	251.762,25	5.339.012,46	293.599,68	0,00	5.884.374,39	200.496,98	5.727.094,42	322.641,17	1.392,00	6.251.624,57	33.548.786,25	34.893.057,26
SARDEGNA	Olbia	742.470,18	10.051.915,54	279.836,75	0,00	11.074.222,47	631.546,53	9.197.622,90	915.265,83	24.731,47	10.769.166,73	44.467.282,63	42.242.277,15
SARDEGNA	Oristano	1.540.690,42	2.789.864,07	1.253,40	73,80	4.331.881,69	2.075.240,39	3.139.741,92	4.866,02	641,20	5.220.489,53	28.817.901,71	31.552.535,68
SARDEGNA	Sassari	492.493,67	3.479.843,78	57.731,55	1.142,00	4.031.211,00	24.318,56	2.413.123,42	451.156,27	9.155,35	2.897.753,60	98.159.943,44	108.185.268,37
Totale SARDEGNA		6.794.290,09	49.192.676,17	2.263.292,51	1.718.486,99	59.968.745,76	6.596.645,39	52.806.304,29	3.961.096,15	835.183,19	64.199.229,02	419.821.514,02	443.259.163,66
Totale Isole		24.258.606,39	191.763.256,37	5.817.704,67	6.831.036,81	228.670.604,24	50.223.194,96	272.036.341,68	11.085.364,94	2.351.149,85	335.696.051,43	1.844.040.518,70	2.085.384.553,97
TOTALE COMPLESSIVO		403.307.678,15	1.128.113.586,38	88.832.423,99	62.653.647,08	1.682.907.335,60	429.391.370,38	1.303.956.923,64	79.411.065,48	28.339.242,70	1.841.098.602,20	17.196.371.112,07	16.097.026.880,48

Prestazioni di servizi - Elaborazioni

REGIONI	COMUNI	1302 Var. %	1303 Var. %	1304 Var. %	1305 Var. %	S.voci 13 Var. %	Incid. % 1302/ 06	Incid. % 1302/ 07	Incid. % 1303/ 06	Incid. % 1303/ 07	Incid. % 1304/ 06	Incid. % 1304/ 07	Incid. % 1305/ 06	Incid. % 1305/ 07	Incid. % Voci 13/06	Incid. % Voci 13/07
PIEMONTE	Alessandria	-46,35	4,84	155,56	-26,88	-25,25	4,52	2,69	1,85	2,15	0,23	0,64	0,61	0,50	7,20	5,96
PIEMONTE	Asti	-84,85	0	82,99	189,09	107,83	0,37	0,06	0,00	0,87	0,76	1,35	0,02	0,05	1,15	2,33
PIEMONTE	Biella	41,17	-85,83	-7,07	-98,96	24,55	4,27	6,35	0,03	0,00	1,06	1,04	0,28	0,00	5,64	7,40
PIEMONTE	Cuneo	4,38	39,31	305,29	-89,38	26,74	9,53	10,04	10,39	14,61	0,41	1,68	0,28	0,03	20,61	26,36
PIEMONTE	Novara	505,96	7,07	163,29	-91,88	18,08	0,24	1,41	13,13	13,66	0,27	0,70	0,11	0,01	13,75	15,78
PIEMONTE	Torino	-99,28	-25,82	-10,65	101,96	-27,24	0,34	0,00	11,92	10,16	0,00	0,00	0,06	0,13	12,31	10,30
PIEMONTE	Verbania	132,50	-91,22	-50,20	4150,29	-14,98	0,69	1,52	1,25	0,10	0,30	0,14	0,00	0,04	2,24	1,81
PIEMONTE	Vercelli	35,32	-0,50	40,73	71,28	7,36	3,09	4,23	16,53	16,61	0,61	0,87	0,36	0,62	20,60	22,33
Totale PIEMONTE		-22,12	-20,20	95,40	23,27	-18,92	0,95	0,83	10,73	9,54	0,11	0,24	0,10	0,14	11,89	10,74
VALLE D'AOSTA	Aosta	0	0	0	0	0	0,13	0	8,63	0	0,48	0	0,35	0	0	9,59
Totale VALLE D'AOSTA		0	0	0	0	0	0,13	0	8,63	0	0,48	0	0,35	0	0	9,59
LOMBARDIA	Bergamo	32,05	79,93	-10,01	-68,02	22,05	10,45	13,63	0,16	0,29	0,68	0,61	1,02	0,32	12,32	14,85
LOMBARDIA	Brescia	-8,41	-6,57	123,21	2,99	3,13	3,98	3,69	0,24	0,23	0,40	0,91	1,47	1,53	6,10	6,37
LOMBARDIA	Como	-3,79	4,17	-74,01	0	-0,11	6,16	6,08	13,30	14,22	0,46	0,12	0,00	0,00	19,92	20,43
LOMBARDIA	Cremona	-0,09	-99,78	-0,80	-90,59	-70,08	4,02	4,19	10,26	0,02	0,63	0,65	1,00	0,10	15,91	4,97
LOMBARDIA	Lecco	4,00	64,43	374,52	-98,43	37,73	8,79	7,35	9,66	12,78	0,21	0,81	0,24	0,00	18,89	20,94
LOMBARDIA	Lodi	4,61	-15,16	-56,27	263,97	-15,90	0,59	0,64	17,95	15,71	1,31	0,59	0,10	0,37	19,96	17,31
LOMBARDIA	Mantova	0	0	0	0	0	0	7,27	0	0,00	0	0,02	0	0,00	0	7,29
LOMBARDIA	Milano	-11,74	19,18	3,10	-65,26	15,08	0,21	0,24	10,00	15,96	0,43	0,60	0,38	0,18	11,02	16,97
LOMBARDIA	Pavia	-74,04	42,59	0,07	-98,68	-16,08	9,44	2,33	11,36	15,40	0,65	0,61	1,57	0,02	23,02	18,36
LOMBARDIA	Sondrio	36,61	39,49	-13,70	-81,24	36,68	2,13	2,85	15,15	20,71	0,26	0,22	0,25	0,05	17,78	23,82
LOMBARDIA	Varese	11322,83	-44,40	219,21	12,18	598,01	0,06	5,66	0,07	0,03	0,38	1,00	0,78	0,72	1,28	7,41
Totale LOMBARDIA		12,05	15,15	11,59	-51,92	11,46	1,74	2,30	8,90	12,10	0,46	0,61	0,53	0,30	11,63	15,31
LIGURIA	Genova	-31,56	16,30	31,36	-95,80	-27,55	1,29	0,87	0,01	0,01	0,34	0,44	0,22	0,01	1,86	1,32
LIGURIA	Imperia	-0,73	28,05	-3,19	-48,88	23,69	2,36	2,22	19,25	23,32	0,14	0,12	0,31	0,15	22,06	25,81
LIGURIA	La Spezia	-19,36	-93,81	78,35	-100,00	-55,74	2,95	2,57	6,86	0,46	1,19	2,30	0,12	0,00	11,12	5,33
LIGURIA	Savona	-20,80	117,82	6,70	-96,82	101,07	0,42	0,29	10,41	19,64	1,03	0,95	0,13	0,00	11,99	20,89
Totale LIGURIA		-26,77	17,19	39,23	-93,05	-0,88	1,44	1,03	2,14	2,46	0,46	0,62	0,21	0,01	4,25	4,13
Totale Nord Ovest		-2,01	1,09	28,01	-47,35	0,00	1,43	1,55	8,40	9,41	0,34	0,49	0,34	0,20	10,51	11,64

Segue

REGIONI	COMUNI	1302 Var. %	1303 Var. %	1304 Var. %	1305 Var. %	S.voci 13 Var. %	Incid. % 1302/ 06	Incid. % 1302/ 07	Incid. % 1303/ 06	Incid. % 1303/ 07	Incid. % 1304/ 06	Incid. % 1304/ 07	Incid. % 1305/ 06	Incid. % 1305/ 07	Incid. % Voci 13/06	Incid. % Voci 13/07
TRENTINO A. ADIGE	Bolzano	0	0	75,59	237,96	130,08	0,00	0,00	0,00	0,02	0,48	0,41	0,21	0,35	0,69	0,77
TRENTINO A. ADIGE	Trento	0	16,80	0	0	16,81	0,00	0,00	2,85	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	3,24
Totale TRENTINO ALTO ADIGE		0	17,31	75,59	237,96	27,73	0,00	0,00	1,97	1,72	0,15	0,19	0,06	0,16	2,18	2,08
VENETO	Belluno	3,98	-34,12	0	-100,00	-2,67	9,29	10,67	1,03	0,75	0,00	0,00	0,30	0,00	10,62	11,42
VENETO	Padova	53,32	-56,82	57,99	-82,60	33,47	6,41	9,53	0,00	0,00	0,14	0,22	1,12	0,19	7,67	9,94
VENETO	Rovigo	31,01	0	88,17	0	34,50	5,34	6,90	0,00	0,02	0,32	0,59	0,00	0,00	5,65	7,50
VENETO	Treviso	308,56	-88,42	178,40	-99,13	46,82	0,00	0,02	0,03	0,00	0,63	1,79	0,55	0,00	1,21	1,82
VENETO	Venezia	-89,73	46,38	0	0	46,48	0,00	0,00	2,63	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	3,13
VENETO	Verona	-74,12	354,42	-47,14	-25,49	-29,82	0,38	0,10	0,02	0,09	0,02	0,01	2,31	1,78	2,73	1,98
VENETO	Vicenza	-11,42	19,93	8,13	-34,65	-4,82	0,45	0,49	0,01	0,01	0,24	0,32	0,01	0,01	0,71	0,84
Totale VENETO		35,97	45,71	90,23	-43,56	23,53	1,58	2,01	1,08	1,47	0,10	0,18	0,75	0,40	3,52	4,06
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	-35,30	47,85	8,54	-71,25	-11,10	0,12	0,07	0,24	0,30	0,50	0,47	0,35	0,09	1,21	0,93
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	-30,06	41,42	3,19	-50,97	23,20	0,16	0,10	8,11	10,37	1,07	0,99	1,59	0,71	10,92	12,17
FRIULI V. GIULIA	Trieste	211,09	6,71	8630,59	-97,91	10,17	0,03	0,08	10,24	9,96	0,01	0,49	0,21	0,00	10,48	10,53
FRIULI V. GIULIA	Udine	-1,38	3,87	-5,69	-59,86	-27,76	0,37	0,35	0,32	0,31	0,06	0,06	0,66	0,25	1,42	0,96
Totale FRIULI V. GIULIA		17,34	12,52	145,53	-65,25	10,96	0,13	0,14	6,95	7,14	0,21	0,46	0,52	0,16	7,81	7,91
EMILIA ROMAGNA	Bologna	28,22	4,85	-63,31	-92,69	0,67	0,24	0,30	11,82	11,89	0,34	0,12	0,37	0,03	12,77	12,33
EMILIA ROMAGNA	Cesena	-91,30	-55,74	-10,73		-73,86	2,91	0,28	0,28	0,13	0,72	0,70	0,00	0,00	3,91	1,11
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	-9,66	-95,10	-67,66	-100,00	-32,74	0,68	0,66	0,17	0,01	0,14	0,05	0,00	0,00	1,00	0,72
EMILIA ROMAGNA	Forlì'	-30,57	-32,37	38,07	-38,17	-28,70	2,46	1,70	0,64	0,43	0,17	0,23	0,47	0,29	3,74	2,66
EMILIA ROMAGNA	Modena	6240,67	-99,73	-6,41	3,37	-4,30	0,00	0,00	0,04	0,00	0,49	0,45	0,54	0,54	1,07	0,99
EMILIA ROMAGNA	Parma	10,16	292,46	59,54	-40,42	28,34	4,78	4,47	0,28	0,92	1,39	1,89	0,44	0,22	6,88	7,50
EMILIA ROMAGNA	Piacenza	-100,00	0	0	-99,72	1057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,12	0,00	0,12	1,23	
EMILIA ROMAGNA	Ravenna	-58,47	0	-24,15	-90,53	-56,84	0,43	0,22	0,00	0,01	1,17	1,07	1,14	0,13	2,75	1,43
EMILIA ROMAGNA	Reggio Nell'emilia	42403,27	2721,69	-0,13	-73,35	171,67	0,00	0,65	0,01	0,17	0,09	0,09	0,27	0,07	0,36	0,98
EMILIA ROMAGNA	Rimini	861,98	-100,00	-84,52	-99,57	332,04	0,15	1,38	0,00	0,00	0,09	0,01	0,09	0,00	0,33	1,39
Totale EMILIA ROMAGNA		5,15	6,41	10,45	-64,02	1,76	0,92	0,95	3,81	3,97	0,47	0,51	0,38	0,13	5,58	5,56
Totale Nord Est		22,43	13,28	35,29	-50,84	9,85	0,98	1,12	3,16	3,34	0,29	0,36	0,50	0,23	4,92	5,04

Segue

REGIONI	COMUNI	1302 Var. %	1303 Var. %	1304 Var. %	1305 Var. %	S.voci 13 Var. %	Incid. % 1302/ 06	Incid. % 1302/ 07	Incid. % 1303/ 06	Incid. % 1303/ 07	Incid. % 1304/ 06	Incid. % 1304/ 07	Incid. % 1305/ 06	Incid. % 1305/ 07	Incid. % Voci 13/06	Incid. % Voci 13/07
TOSCANA	Arezzo	27,93	0	-18,53	63,12	4,76	0,41	0,45	0,00	0,00	0,70	0,49	0,12	0,16	1,22	1,10
TOSCANA	Carrara	44,55	-1,77	8988,89	0	7,34	0,92	1,32	17,43	17,01	0,01	1,24	0,00	0,01	18,36	19,59
TOSCANA	Firenze	-5,71	291,34	-44,93	-23,53	-16,98	1,74	1,58	0,00	0,00	0,53	0,28	0,74	0,55	3,01	2,42
TOSCANA	Grosseto	-51,84	-25,46	81,10	-45,22	-25,92	1,77	0,95	20,94	17,50	0,47	0,95	0,71	0,44	23,88	19,84
TOSCANA	Livorno	11,88	-92,66	201,69	-41,18	-6,76	8,71	9,75	1,91	0,14	0,01	0,03	0,03	0,02	10,66	9,94
TOSCANA	Lucca	-13,55	-3,56	25,85	-85,97	-25,06	3,05	2,75	0,51	0,52	0,37	0,49	1,07	0,16	4,99	3,91
TOSCANA	Massa	22,24	-9,31	-51,14	-79,75	-20,28	0,25	0,32	20,04	19,25	5,31	2,75	1,12	0,24	26,72	22,56
TOSCANA	Pisa	11,64	61,52	41,28	0	53,93	1,60	1,86	12,46	20,98	2,15	3,17	0,00	0,00	16,21	26,01
TOSCANA	Pistoia	-12,20	-70,26	-30,21	-97,39	-15,97	6,24	5,98	0,18	0,06	0,03	0,02	0,16	0,00	6,62	6,06
TOSCANA	Prato	-50,59	-45,36	-51,84	-99,67	-55,71	6,32	3,39	1,37	0,81	2,16	1,13	1,25	0,00	11,10	5,33
TOSCANA	Siena	-33,10	-76,83	0	0	-47,65	3,95	2,55	1,97	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	2,99
Totale TOSCANA		-12,44	-2,83	-19,91	-53,94	-11,12	3,15	2,77	4,39	4,29	0,92	0,74	0,56	0,26	9,02	8,06
UMBRIA	Perugia	58,57	-66,85	804,15	139,52	31,00	8,18	11,02	5,51	1,55	0,35	2,69	0,40	0,81	14,44	16,07
UMBRIA	Terni	89,85	0	-49,82	-98,85	15,55	1,59	3,26	0,00	0,00	0,01	0,00	1,03	0,01	2,63	3,28
Totale UMBRIA		62,63	-66,85	790,36	-19,33	29,10	5,32	8,10	3,12	0,97	0,20	1,68	0,67	0,51	9,31	11,25
MARCHE	Ancona	24,33	13,67	0	0	18,23	7,55	8,89	10,12	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	19,78
MARCHE	Ascoli Piceno	1261,75	-15,28	30,23	0	10,05	0,23	3,30	11,65	10,48	0,49	0,67	0,00	0,00	12,36	14,44
MARCHE	Macerata	419,45	-20,92	-100,00	0	-6,16	0,50	2,61	14,43	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	14,04
MARCHE	Pesaro	-6,34	-77,90	-36,13	-97,38	-37,46	3,69	3,74	0,05	0,01	0,82	0,56	1,90	0,05	6,46	4,37
Totale MARCHE		37,00	-2,72	-15,96	-97,38	5,57	4,09	5,67	8,25	8,11	0,32	0,27	0,52	0,01	13,18	14,07
LAZIO	Frosinone	0	0	0	0	0	0,00	0,02	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93
LAZIO	Latina	19,88	-73,58	80,00	0	5,47	3,96	4,87	1,15	0,31	0,43	0,79	0,00	0,02	5,54	5,99
LAZIO	Rieti	-58,02	-11,39	0	-95,79	-28,34	2,33	1,05	10,64	10,13	0,00	0,26	2,01	0,09	14,99	11,54
LAZIO	Roma	-48,12	-91,98	-86,83	-78,85	-58,38	4,32	4,54	0,10	0,02	1,27	0,34	0,23	0,10	5,92	5,00
LAZIO	Viterbo	-36,81	640,62	113,48	171,97	195,78	2,30	1,32	1,32	8,88	0,61	1,18	0,06	0,14	4,29	11,53
Totale LAZIO		-46,41	50,67	-83,45	-79,74	-50,47	4,20	4,26	0,30	0,84	1,20	0,38	0,24	0,09	5,94	5,58
Totale Centro		-27,42	-2,47	-58,77	-65,11	-26,91	3,95	4,06	2,00	2,76	1,03	0,60	0,37	0,18	7,35	7,59

Segue

REGIONI	COMUNI	1302 Var. %	1303 Var. %	1304 Var. %	1305 Var. %	S.voci 13 Var. %	Incid. % 1302/ 06	Incid. % 1302/ 07	Incid. % 1303/ 06	Incid. % 1303/ 07	Incid. % 1304/ 06	Incid. % 1304/ 07	Incid. % 1305/ 06	Incid. % 1305/ 07	Incid. % Voci 13/06	Incid. % Voci 13/07
ABRUZZO	Chieti	-35,36	21,40	4770,78	-36,16	11,88	1,69	1,17	13,02	16,93	0,01	0,59	2,04	1,40	16,76	20,08
ABRUZZO	L'aquila	3,32	6,97	0	0	6,53	1,34	1,43	9,93	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	12,40
ABRUZZO	Pescara	2385,89	36,82	654,74	-100,00	64,26	0,02	0,59	12,64	16,53	0,49	3,56	0,01	0,00	13,17	20,68
ABRUZZO	Teramo	-1,07	-80,49	-100,00	14,93	-72,99	0,48	0,57	18,31	4,33	0,19	0,00	1,23	1,72	20,21	6,62
Totale ABRUZZO		18,42	0,56	588,15	-19,02	10,03	0,73	0,89	13,03	13,52	0,23	1,65	0,60	0,50	14,59	16,57
MOLISE	Campobasso	0	-3,89	11,45	59,70	-2,62	0,00	0,00	11,61	11,47	0,72	0,82	0,08	0,12	12,41	12,42
MOLISE	Isernia	14189,78	-29,42	128,51	0	-5,45	0,01	1,69	12,12	7,90	0,81	1,71	0,00	0,00	12,95	11,31
Totale MOLISE		14189,78	-10,15	41,95	59,70	-3,31	0,00	0,43	11,73	10,55	0,74	1,05	0,06	0,09	12,54	12,13
CAMPANIA	Avellino	6661,83	-11,14	-38,39	0	-4,27	0,02	1,65	20,27	18,26	0,63	0,40	0,00	0,01	20,93	20,31
CAMPANIA	Benevento	31,21	-0,20	0	0	11,11	6,81	9,06	13,85	14,03	0,00	0,01	0,00	0,19	20,65	23,29
CAMPANIA	Caserta	0	-17,09	0,94	0	-12,91	0,00	0,00	16,34	14,61	4,93	5,37	0,00	0,00	21,27	19,98
CAMPANIA	Napoli	119,51	32,03	-98,12	0	50,49	3,80	6,79	13,33	14,32	0,11	0,00	0,00	0,00	17,25	21,11
CAMPANIA	Salerno	26,25	-11,49	481,56	-98,54	0,17	0,10	0,11	11,09	8,93	0,27	1,43	0,03	0,00	11,49	10,47
Totale CAMPANIA		112,10	21,12	12,43	209,93	37,97	3,21	5,77	13,53	13,90	0,41	0,39	0,00	0,01	17,14	20,06
PUGLIA	Bari	24,17	37,98	0	-58,43	32,46	9,85	10,95	15,39	19,01	0,00	0,00	0,04	0,01	25,27	29,97
PUGLIA	Brindisi	0	-2,51	54,22	0	-0,27	0,00	0,01	20,73	21,74	0,83	1,38	0,00	0,00	21,56	23,13
PUGLIA	Foggia	40,62	2,12	245,59	-100,00	7,29	1,15	1,51	14,33	13,69	0,28	0,89	0,28	0,00	16,03	16,10
PUGLIA	Lecce	874,62	-2,21	133,45	-69,65	45,24	0,84	7,18	15,38	13,16	0,36	0,73	0,00	0,00	16,58	21,07
PUGLIA	Taranto	-95,99	78,66	9,29	0	-14,13	11,17	0,63	9,68	24,21	0,70	1,07	0,00	0,00	21,54	25,91
Totale PUGLIA		-10,91	26,93	70,59	-91,04	15,71	6,51	5,81	14,38	18,31	0,34	0,59	0,07	0,01	21,29	24,71
BASILICATA	Matera	0	-18,47	68,92	-31,17	-18,12	0,00	0,00	6,43	5,04	0,32	0,52	1,96	1,30	8,71	6,86
BASILICATA	Potenza	39,83	56,01	-22,02	-85,10	27,07	9,21	12,20	11,63	17,19	0,35	0,26	3,89	0,55	25,08	30,20
Totale BASILICATA		39,83	39,95	6,35	-74,30	20,41	6,15	8,19	9,90	13,20	0,34	0,34	3,25	0,80	19,65	22,53
CALABRIA	Catanzaro	137,37	18,50	0	536,54	23,95	0,25	0,47	11,30	10,43	0,00	0,00	0,06	0,32	11,62	11,21
CALABRIA	Cosenza	1459,58	0	0	0	8774,63	0,17	2,29	0,00	10,68	0,00	0,08	0,00	0,00	0,17	13,06
CALABRIA	Crotone	466,83	134,43	0	0	170,54	0,80	2,70	10,54	14,65	0,00	0,84	0,00	0,00	11,34	18,20
CALABRIA	Reggio Di Calabria	35,75	0,17	-100,00	37,97	2,47	0,60	0,86	12,17	12,91	0,08	0,00	0,44	0,65	13,29	14,42
CALABRIA	Vibo Valentia	0	58,51	-12,57	0	47,71	0,00	0,00	7,36	8,56	1,32	0,85	0,00	0,00	8,68	9,40
Totale CALABRIA		220,43	46,19	59,40	63,00	54,26	0,43	1,21	9,10	11,78	0,13	0,18	0,22	0,32	9,88	13,49
Totale Sud		48,10	23,29	65,48	-43,37	28,39	3,55	4,80	12,96	14,55	0,34	0,52	0,23	0,12	17,08	19,98

Segue

REGIONI	COMUNI	1302 Var. %	1303 Var. %	1304 Var. %	1305 Var. %	S.voci 13 Var. %	Incid. % 1302/ 06	Incid. % 1302/ 07	Incid. % 1303/ 06	Incid. % 1303/ 07	Incid. % 1304/ 06	Incid. % 1304/ 07	Incid. % 1305/ 06	Incid. % 1305/ 07	Incid. % Voci 13/06	Incid. % Voci 13/07
SICILIA	Agrigento	-100,00	-91,24	0	0	-91,79	0,12	0,00	1,87	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,17
SICILIA	Caltanissetta	387,08	-16,11	-35,62	0	-12,49	0,08	0,31	2,35	1,47	1,10	0,52	0,00	0,00	3,53	2,29
SICILIA	Catania	430,34	64,74	-39,03	-65,09	70,46	0,72	3,64	6,27	9,84	0,26	0,15	1,44	0,48	8,69	14,11
SICILIA	Enna	20,56	120,76	2844,40	0	62,94	1,03	0,83	0,02	0,03	0,02	0,30	0,00	0,00	1,07	1,16
SICILIA	Messina	-55,10	-93,73	0	0	-93,00	0,28	0,08	15,14	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	0,72
SICILIA	Palermo	126,81	126,52	37020,29	-99,65	128,85	1,84	3,67	9,35	18,63	0,00	0,48	0,12	0,00	11,31	22,77
SICILIA	Ragusa	-18,66	17,01	-12,34	0	13,89	0,79	0,60	10,90	11,84	0,31	0,25	0,00	0,00	12,01	12,69
SICILIA	Siracusa	1,19	26,29	13,30	0	24,90	0,44	0,43	21,05	25,73	1,97	2,16	0,00	0,04	23,46	28,36
SICILIA	Trapani	123,74	50,03	86,53	-100,00	61,16	2,93	5,52	14,62	18,48	0,32	0,51	0,18	0,00	18,04	24,51
Totale SICILIA		149,80	53,77	100,43	-70,35	60,93	1,23	2,66	10,01	13,35	0,25	0,43	0,36	0,09	11,85	16,53
SARDEGNA	Cagliari	-3,71	4,15	32,78	-49,10	2,56	0,62	0,58	14,23	14,44	0,83	1,08	0,85	0,42	16,54	16,53
SARDEGNA	Carbonia	-99,59	189,02	479,64	0	186,90	0,19	0,00	9,43	21,41	0,11	0,49	0,00	0,02	9,73	21,92
SARDEGNA	Iglesias	-0,87	5,60	33,64	-80,47	-2,61	12,13	11,33	4,90	4,87	0,79	1,00	1,16	0,21	18,97	17,42
SARDEGNA	Nuoro	-20,36	7,27	9,89	0	6,24	0,75	0,57	15,91	16,41	0,88	0,92	0,00	0,00	17,54	17,92
SARDEGNA	Olbia	-14,94	-8,50	227,07	0	-2,75	1,67	1,50	22,61	21,77	0,63	2,17	0,00	0,06	24,90	25,49
SARDEGNA	Oristano	34,70	12,54	288,23	768,83	20,51	5,35	6,58	9,68	9,95	0,00	0,02	0,00	0,00	15,03	16,55
SARDEGNA	Sassari	-95,06	-30,65	681,47	701,69	-28,12	0,50	0,02	3,55	2,23	0,06	0,42	0,00	0,01	4,11	2,68
Totale SARDEGNA		-2,91	7,35	75,01	-51,40	7,05	1,62	1,49	11,72	11,91	0,54	0,89	0,41	0,19	14,28	14,48
Totale Isole		107,03	41,86	90,55	-65,58	46,80	1,32	2,41	10,40	13,04	0,32	0,53	0,37	0,11	12,40	16,10
TOTALE COMPLESSIVO		6,47	15,59	-10,61	-54,77	9,40	2,35	2,67	6,56	8,10	0,52	0,49	0,36	0,18	9,79	11,44

Trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi – Dati

REGIONI	COMUNI	1551 2006	1552 2006	1571 2006	1572 2006	Somma voci 15 2006	1551 2007	1552 2007	1571 2007	1572 2007	Somma voci 15 2007	Pag.ti tot. Tit I 2006	Pag.ti tot. Tit I 2007
PIEMONTE	Alessandria	6.186.176,69	109.411,59	5.000,00	122.520,00	6.423.108,28	369.952,00	4.299.797,50	997.721,00	43.431,05	5.710.901,55	81.852.744,95	73.901.539,10
PIEMONTE	Asti	1.341.264,88	3.138.500,31	0,00	0,00	4.479.765,19	13.152,91	4.106.971,64	0,00	0,00	4.120.124,55	54.371.822,89	55.740.936,60
PIEMONTE	Biella	0,00	0,00	0,00	183.400,00	183.400,00	0,00	0,00	54.027,77	88.940,65	142.968,42	33.600.583,52	31.883.649,54
PIEMONTE	Cuneo	0,00	347.764,66	14.526,11	101.856,15	464.146,92	0,00	567.714,75	13.152,40	152.496,08	733.363,23	43.276.341,56	42.886.220,80
PIEMONTE	Novara	0,00	0,00	6.018.769,81	60.726,57	6.079.496,38	0,00	0,00	7.281.885,39	91.202,46	7.373.087,85	99.401.738,97	102.256.352,10
PIEMONTE	Torino	0,00	15.493,80	2.150.000,00	0,00	2.165.493,80	0,00	0,00	1.744.026,75	0,00	1.744.026,75	1.212.288.066,93	1.054.998.494,43
PIEMONTE	Verbania	0,00	0,00	52.863,00	27.500,00	80.363,00	0,00	151.536,36	0,00	0,00	151.536,36	22.944.186,31	24.186.413,40
PIEMONTE	Vercelli	0,00	33.497,28	0,00	10.000,00	43.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695.104,05	37.325.487,16
Totale PIEMONTE		7.527.441,57	3.644.667,64	8.241.158,92	506.002,72	19.919.270,85	383.104,91	9.126.020,25	10.090.813,31	376.070,24	19.976.008,71	1.585.430.589,18	1.423.179.093,13
VALLE D'AOSTA	Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.643,80	85.643,80	0,00	47.882.566,40
Totale VALLE D'AOSTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.643,80	85.643,80	0,00	47.882.566,40
LOMBARDIA	Bergamo	52.000,00	158.023,17	2.000,00	1.442.681,31	1.654.704,48	0,00	72.401,44	377.804,55	3.327.818,89	3.778.024,88	106.599.195,78	107.931.103,53
LOMBARDIA	Brescia	0,00	82.487,70	0,00	51.749,50	134.237,20	20.000,00	0,00	229,15	13.500,00	33.729,15	178.661.987,80	176.621.876,83
LOMBARDIA	Como	0,00	83.147,71	0,00	0,00	83.147,71	0,00	13.025,40	0,00	0,00	13.025,40	85.566.559,82	83.362.510,03
LOMBARDIA	Cremona	406.841,50	1.450,00	0,00	181.972,73	590.264,23	979.921,73	0,00	0,00	259.671,96	1.239.593,69	68.534.008,90	65.682.043,77
LOMBARDIA	Lecco	0,00	29.797,56	250,00	1.446,40	31.493,96	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	38.977.427,15	48.436.217,05
LOMBARDIA	Lodi	0,00	32.000,00	0,00	1.854,00	33.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.051.360,19	40.766.679,13
LOMBARDIA	Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.541,09	309,84	0,00	1.657,87	114.508,80	0,00	44.132.634,22
LOMBARDIA	Milano	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	9.984,07	130.000,00	139.984,07	1.675.018.806,36	1.251.111.461,85
LOMBARDIA	Pavia	0,00	0,00	0,00	25.776,00	25.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.554.968,72	78.454.426,51
LOMBARDIA	Sondrio	0,00	24.503,35	0,00	0,00	24.503,35	0,00	24.503,35	0,00	0,00	24.503,35	18.663.809,61	19.041.406,45
LOMBARDIA	Varese	0,00	22.830,76	54.106,95	0,00	76.937,71	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	62.973.592,06	76.058.489,94
Totale LOMBARDIA		458.841,50	434.240,25	56.356,95	1.865.479,94	2.814.918,64	1.112.462,82	110.240,03	395.927,77	3.732.648,72	5.351.279,34	2.351.601.716,39	1.991.598.849,31
LIGURIA	Genova	0,00	70.228.154,72	217.188,97	254.794,00	70.700.137,69	0,00	77.128.359,94	0,00	81.027,05	77.209.386,99	619.675.367,96	632.222.116,11
LIGURIA	Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.153.985,13	36.094.963,50
LIGURIA	La Spezia	0,00	43.700,00	100.973,48	1.385,71	146.059,19	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	73.929.863,26	68.213.042,32
LIGURIA	Savona	0,00	154.288,00	33.496,00	2.364,30	190.148,30	1.058.000,00	167.281,18	33.496,00	4.800,00	1.263.577,18	46.951.154,50	54.186.730,12
Totale LIGURIA		0,00	70.426.142,72	351.658,45	258.544,01	71.036.345,18	1.058.000,00	77.295.641,12	33.496,00	187.327,05	78.574.464,17	774.710.370,85	790.716.852,05
Totale Nord Ovest		7.986.283,07	74.505.050,61	8.649.174,32	2.630.026,67	93.770.534,67	2.553.567,73	86.531.901,40	10.520.237,08	4.381.689,81	103.987.396,02	4.711.742.676,42	4.253.377.360,89

Segue

REGIONI	COMUNI	1551 2006	1552 2006	1571 2006	1572 2006	Somma voci 15 2006	1551 2007	1552 2007	1571 2007	1572 2007	Somma voci 15 2007	Pag.ti tot. Tit I 2006	Pag.ti tot. Tit I 2007
TRENTINO A. A.	Bolzano	28.928.992,00	336.985,24	5.563,56	0,00	29.271.540,80	43.715.632,00	54.598,38	161.234,30	0,00	43.931.464,68	74.950.350,40	154.502.318,77
TRENTINO A. A.	Trento	6.476.465,30	9.326.460,51	0,00	0,00	15.802.925,81	6.189.237,11	14.776.076,28	1.200,00	56.150,00	21.022.663,39	169.509.394,40	173.673.962,78
Totale TRENTINO ALTO ADIGE		35.405.457,30	9.663.445,75	5.563,56	0,00	45.074.466,61	49.904.869,11	14.830.674,66	162.434,30	56.150,00	64.954.128,07	244.459.744,80	328.176.281,55
VENETO	Belluno	0,00	1.012,10	0,00	67.095,50	68.107,60	0,00	0,00	0,00	33.588,62	33.588,62	24.602.250,43	22.261.281,30
VENETO	Padova	3.262,20	2.820,58	26.546,22	828.386,01	861.015,01	0,00	72.588,63	23.132,42	337.514,20	433.235,25	188.546.564,83	194.315.208,34
VENETO	Rovigo	0,00	188.300,69	206.583,00	91.412,87	486.296,56	0,00	62.079,55	300.495,87	196.016,43	558.591,85	38.177.942,07	38.672.808,99
VENETO	Treviso	0,00	6.023.794,94	21.976,00	871.556,89	6.917.327,83	0,00	5.631.939,71	155.448,65	810.132,22	6.597.520,58	66.932.055,89	65.557.773,00
VENETO	Venezia	1.574,72	44.791.605,10	285.646,05	152.355,85	45.231.181,72	0,00	19.951.514,74	325.818,00	180.077,18	20.457.409,92	450.885.223,14	554.068.151,95
VENETO	Verona	158.357,28	15.843,30	0,00	1.991.470,16	2.165.670,74	21.611,31	0,00	249.999,99	2.200.072,07	2.471.683,37	253.703.914,45	245.613.977,03
VENETO	Vicenza	0,00	13.731.110,92	195.227,20	26.705,98	13.953.044,10	0,00	5.795.645,54	11.077,14	15.000,00	5.821.722,68	101.343.522,10	82.385.569,62
Totale VENETO		163.194,20	64.754.487,63	735.978,47	4.028.983,26	69.682.643,56	21.611,31	31.513.768,17	1.065.972,07	3.772.400,72	36.373.752,27	1.124.191.472,91	1.202.874.770,23
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	0,00	192.856,37	1.414,39	78.916,02	273.186,78	0,00	692.235,78	892,11	10.110,70	703.238,59	32.805.770,40	38.010.151,45
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.464.797,99	67.967.611,42
FRIULI V. GIULIA	Trieste	0,00	44.181,25	0,00	23.993,11	68.174,36	0,00	28.751,25	0,00	774,46	29.525,71	242.205.510,24	265.614.702,61
FRIULI V. GIULIA	Udine	0,00	0,00	56.956,20	1.150.628,17	1.207.584,37	0,00	0,00	42.649,55	1.396.909,21	1.439.558,76	97.270.567,23	103.502.780,77
Totale FRIULI-VENEZIA GIULIA		0,00	237.037,62	73.370,59	1.253.537,30	1.563.945,51	0,00	720.987,03	43.541,66	1.407.794,37	2.172.323,06	433.746.645,86	475.095.246,25
E. ROMAGNA	Bologna	416.748,76	0,00	89.777,30	2.250.036,90	2.756.562,96	404.318,88	10.864,38	1.869.838,44	1.627.934,04	3.912.955,74	469.661.663,08	489.698.747,87
E. ROMAGNA	Cesena	0,00	0,00	33.000,00	315.527,88	348.527,88	0,00	0,00	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	57.848.297,93	53.148.771,71
E. ROMAGNA	Ferrara	0,00	43.516,00	0,00	32.993,71	76.509,71	36.216,00	0,00	0,00	76.000,00	112.216,00	113.821.187,22	105.382.078,07
E. ROMAGNA	Forlì	0,00	0,00	3.125,00	67.037,85	70.162,85	0,00	1.033.000,00	0,00	50.895,39	1.083.895,39	84.011.646,74	84.265.856,53
E. ROMAGNA	Modena	0,00	922.258,84	105.690,78	691.128,14	1.719.077,76	0,00	766.504,05	175.563,22	552.549,83	1.494.617,10	189.835.947,12	195.001.675,11
E. ROMAGNA	Parma	0,00	0,00	2.210,36	55.455,53	57.665,89	0,00	84.154,20	3.271,34	146.489,00	233.914,54	156.104.551,32	183.903.112,51
E. ROMAGNA	Piacenza	0,00	350.000,00	26.340,85	303.811,62	680.152,47	0,00	350.000,00	179.516,45	854.756,30	1.384.272,75	76.529.358,45	84.789.824,74
E. ROMAGNA	Ravenna	163.025,10	10.410,06	0,00	339.876,57	513.311,73	119.470,80	63.884,28	157.308,03	176.001,20	516.664,31	117.852.004,53	98.039.452,67
E. ROMAGNA	Reggio Emilia	413,20	6.772.778,48	0,00	2.365.885,60	9.139.077,28	0,00	730.025,00	0,00	193.448,40	923.473,40	116.984.488,67	117.899.964,83
E. ROMAGNA	Rimini	0,00	2.077.063,40	0,00	669.115,48	2.746.178,88	0,00	400.686,98	36.372,80	382.627,32	819.687,10	111.831.264,23	113.904.788,03
Totale EMILIA ROMAGNA		580.187,06	10.176.026,78	260.144,29	7.090.869,28	18.107.227,41	560.005,68	3.439.118,89	3.627.870,28	4.060.701,48	11.687.696,33	1.494.480.409,29	1.526.034.272,07
Totale Nord Est		36.148.838,56	84.830.997,78	1.075.056,91	12.373.389,84	134.428.283,09	50.486.486,10	50.504.548,75	4.899.818,31	9.297.046,57	115.187.899,73	3.296.878.272,86	3.532.180.570,10

Segue

REGIONI	COMUNI	1551 2006	1552 2006	1571 2006	1572 2006	Somma voci 15 2006	1551 2007	1552 2007	1571 2007	1572 2007	Somma voci 15 2007	Pag.ti tot. Tit I 2006	Pag.ti tot. Tit I 2007
TOSCANA	Arezzo	0,00	535.790,71	0,00	0,00	535.790,71	0,00	745.223,60	0,00	0,00	745.223,60	57.112.155,98	66.075.686,56
TOSCANA	Carrara	66.795,91	0,00	0,00	411.650,71	478.446,62	0,00	354.186,30	18.000,00	808.471,90	1.180.658,20	57.565.429,60	57.932.415,38
TOSCANA	Firenze	0,00	32.509.659,33	0,00	0,00	32.509.659,33	0,00	20.733.153,08	283.281,13	3.295.000,00	24.311.434,21	474.155.891,44	489.970.230,35
TOSCANA	Grosseto	0,00	0,00	1.057.963,47	211.404,61	1.269.368,08	0,00	0,00	762.896,79	29.573,32	792.470,11	72.666.229,25	64.789.040,51
TOSCANA	Livorno	0,00	173.000,00	1.049.321,32	82.907,37	1.305.228,69	0,00	1.539.908,40	176.096,37	0,00	1.716.004,77	130.865.683,47	130.810.715,37
TOSCANA	Lucca	0,00	4.567.208,44	0,00	199.974,24	4.767.182,68	916.842,51	2.776.758,33	0,00	0,00	3.693.600,84	72.051.392,34	68.896.571,26
TOSCANA	Massa	258,50	27.858,69	0,00	4.710,00	32.827,19	0,00	0,00	0,00	19.367,00	19.367,00	64.261.947,64	60.663.534,92
TOSCANA	Pisa	0,00	349.408,11	0,00	329.975,54	679.383,65	0,00	1.951.162,73	0,00	79.468,53	2.030.631,26	103.270.405,92	99.051.563,12
TOSCANA	Pistoia	14.494,00	0,00	51.600,00	0,00	66.094,00	0,00	167.390,00	27.453,50	0,00	194.843,50	69.990.105,80	64.161.037,90
TOSCANA	Prato	0,00	598.897,48	0,00	43.140,00	642.037,48	0,00	350.000,00	944,00	37.000,00	387.944,00	127.096.012,93	117.312.136,65
TOSCANA	Siena	5.401,19	10.092,86	29,47	46.097,00	61.620,52	0,00	0,00	0,00	4.947,60	4.947,60	72.361.753,26	75.090.182,10
Totale TOSCANA		86.949,60	38.771.915,62	2.158.914,26	1.329.859,47	42.347.638,95	916.842,51	28.617.782,44	1.268.671,79	4.273.828,35	35.077.125,09	1.301.397.007,63	1.294.753.114,12
UMBRIA	Perugia	0,00	73.720,12	0,00	9.281,39	83.001,51	0,00	3.413,00	41.316,00	0,00	44.729,00	121.928.876,08	143.502.317,66
UMBRIA	Terni	821.584,83	2.148.099,40	0,00	0,00	2.969.684,23	0,00	3.325.105,21	10.161,60	31.361,83	3.366.628,64	93.557.158,96	86.688.172,84
Totale UMBRIA		821.584,83	2.221.819,52	0,00	9.281,39	3.052.685,74	0,00	3.328.518,21	51.477,60	31.361,83	3.411.357,64	215.486.035,04	230.190.490,50
MARCHE	Ancona	0,00	0,00	272.916,87	71.322,72	344.239,59	0,00	0,00	737.174,69	635.682,85	1.372.857,54	102.450.722,47	108.190.757,35
MARCHE	Ascoli Piceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.162.306,33	49.141.805,31
MARCHE	Macerata	745.673,95	0,00	0,00	0,00	745.673,95	517.109,79	0,00	0,00	0,00	517.109,79	34.493.764,18	34.437.038,95
MARCHE	Pesaro	0,00	0,00	0,00	95.250,00	95.250,00	0,00	0,00	30.000,00	240.439,39	270.439,39	71.069.436,96	65.626.199,93
Totale MARCHE		745.673,95	0,00	272.916,87	166.572,72	1.185.163,54	517.109,79	0,00	767.174,69	876.122,24	2.160.406,72	260.176.229,94	257.395.801,54
LAZIO	Frosinone	0,00	0,00	102.300,27	0,00	102.300,27	0,00	0,00	119.808,51	125.641,82	245.450,33	36.814.509,19	36.678.892,89
LAZIO	Latina	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	76.860.204,45	74.963.225,78
LAZIO	Rieti	0,00	680.016,99	0,00	504.296,99	1.184.313,98	0,00	183.788,16	0,00	506.068,56	689.856,72	41.044.337,29	38.195.415,53
LAZIO	Roma	0,00	0,00	3.105.000,00	3.727.567,41	6.832.567,41	0,00	0,00	200.000,00	706.620,77	906.620,77	2.724.710.490,14	1.344.063.397,58
LAZIO	Viterbo	3.956,00	1.350.428,85	0,00	74.721,00	1.429.105,85	0,00	1.792.137,86	0,00	104.918,41	1.897.056,27	44.101.424,69	48.560.863,51
Totale LAZIO		3.956,00	2.034.945,84	3.207.300,27	4.306.585,40	9.552.787,51	0,00	2.001.926,02	319.808,51	1.443.249,56	3.764.984,09	2.923.530.965,76	1.542.461.795,29
Totale Centro		1.658.164,38	43.028.680,98	5.639.131,40	5.812.298,98	56.138.275,74	1.433.952,30	33.948.226,67	2.407.132,59	6.624.561,98	44.413.873,54	4.700.590.238,37	3.324.801.201,45

Segue

REGIONI	COMUNI	1551 2006	1552 2006	1571 2006	1572 2006	Somma voci 15 2006	1551 2007	1552 2007	1571 2007	1572 2007	Somma voci 15 2007	Pag.ti tot. Tit I 2006	Pag.ti tot. Tit I 2007
ABRUZZO	Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.603,83	0,00	0,00	0,00	91.603,83	44.188.112,77	41.253.238,35
ABRUZZO	L'aquila	0,00	98.050,02	40.000,00	600.000,00	738.050,02	0,00	150.383,34	51.819,20	0,00	202.202,54	55.403.283,57	53.678.907,03
ABRUZZO	Pescara	0,00	0,00	0,00	856.191,99	856.191,99	0,00	0,00	0,00	316.166,79	316.166,79	93.496.965,68	97.841.568,30
ABRUZZO	Teramo	0,00	228.600,60	8.100,00	16.000,00	252.700,60	0,00	126.219,32	0,00	53.600,00	179.819,32	39.329.522,49	32.446.124,86
Totale ABRUZZO		0,00	326.650,62	48.100,00	1.472.191,99	1.846.942,61	0,00	368.206,49	51.819,20	369.766,79	789.792,48	232.417.884,51	225.219.838,54
MOLISE	Campobasso	0,00	2.366.867,94	0,00	0,00	2.366.867,94	0,00	3.868.066,67	0,00	0,00	3.868.066,67	39.409.476,20	38.346.859,86
MOLISE	Isernia	0,00	42,68	0,00	566.236,00	566.278,68	0,00	0,00	0,00	901.476,00	901.476,00	12.260.961,50	13.275.894,65
Totale MOLISE		0,00	2.366.910,62	0,00	566.236,00	2.933.146,62	0,00	3.868.066,67	0,00	901.476,00	4.769.542,67	51.670.437,70	51.622.754,51
CAMPANIA	Avellino	0,00	174.840,00	0,00	11.604,21	186.444,21	107.167,23	0,00	0,00	1.004.663,58	1.111.830,81	43.033.680,13	42.437.200,62
CAMPANIA	Benevento	1.160.514,41	128.644,73	0,00	0,00	1.289.159,14	1.283.961,71	7.340,74	0,00	0,00	1.291.302,45	57.398.749,01	56.548.733,60
CAMPANIA	Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.408.612,59	61.576.553,77
CAMPANIA	Napoli	4.219.657,25	979.018,78	3.000.000,00	3.871.412,38	12.070.088,41	10.998.937,40	1.103.151,91	4.800.000,00	3.964.269,67	20.866.358,98	920.076.672,55	1.131.462.368,20
CAMPANIA	Salerno	111.433,13	91.843,06	0,00	0,00	203.276,19	367.614,00	0,00	0,00	0,00	367.614,00	130.873.808,57	143.820.151,34
Totale CAMPANIA		5.491.604,79	1.374.346,57	3.000.000,00	3.883.016,59	13.748.967,95	12.757.680,34	1.110.492,65	4.800.000,00	4.968.933,25	23.637.106,24	1.217.791.522,85	1.435.845.007,53
PUGLIA	Bari	0,00	232,32	0,00	2.406.417,81	2.406.650,13	36.000,00	309,48	0,00	780.543,24	816.852,72	250.763.212,97	280.083.357,98
PUGLIA	Brindisi	0,00	17.106,65	53.164,20	442.796,75	513.067,60	0,00	17.106,55	0,00	187.108,90	204.215,45	69.784.017,84	64.890.515,63
PUGLIA	Foggia	7.329.113,57	566.233,92	0,00	15.324,00	7.910.671,49	3.932.213,88	8.228.937,68	0,00	0,00	12.161.151,56	126.889.756,86	135.578.562,78
PUGLIA	Lecce	0,00	0,00	341,54	134.330,00	134.671,54	153.779,20	0,00	5.988,31	67.715,83	227.483,34	82.918.574,88	94.749.737,64
PUGLIA	Taranto	3.344.879,70	14.856.880,24	0,00	419,00	18.202.178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.185.472,25	117.213.786,61
Totale PUGLIA		10.673.993,27	15.440.453,13	53.505,74	2.999.287,56	29.167.239,70	4.121.993,08	8.246.353,71	5.988,31	1.035.367,97	13.409.703,07	694.541.034,80	692.515.960,64
BASILICATA	Matera	0,00	0,00	0,00	3.179.919,31	3.179.919,31	0,00	0,00	0,00	3.692.515,57	3.692.515,57	35.428.237,34	36.825.860,15
BASILICATA	Potenza	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.273.529,65	75.211.238,01
Totale BASILICATA		0,00	0,00	1.032,00	3.179.919,31	3.180.951,31	0,00	0,00	0,00	3.692.515,57	3.692.515,57	106.701.766,99	112.037.098,16
CALABRIA	Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	59.747.917,27	76.730.117,33
CALABRIA	Cosenza	0,00	324.353,67	0,00	0,00	324.353,67	0,00	298.676,11	0,00	0,00	298.676,11	68.949.735,78	79.757.371,49
CALABRIA	Crotone	0,00	0,00	7.000,00	300,00	7.300,00	900,00	0,00	564,26	750,00	2.214,26	24.650.553,20	41.555.220,77
CALABRIA	Reggio Calabria	0,00	270.292,10	87.264,00	891.961,68	1.249.517,78	71.362,05	304.348,13	0,00	131.365,24	507.075,42	163.429.777,25	154.345.225,74
CALABRIA	Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218.775,37	31.654.599,36
Totale CALABRIA		0,00	594.645,77	94.264,00	892.261,68	1.581.171,45	72.262,05	603.024,24	564,26	149.915,24	825.765,79	339.996.758,87	384.042.534,69
Total Sud		16.165.598,06	20.103.006,71	3.196.901,74	12.992.913,13	52.458.419,64	16.951.935,47	14.196.143,76	4.858.371,77	11.117.974,82	47.124.425,82	2.643.119.405,72	2.901.283.194,07

Segue

REGIONI	COMUNI	1551 2006	1552 2006	1571 2006	1572 2006	Somma voci 15 2006	1551 2007	1552 2007	1571 2007	1572 2007	Somma voci 15 2007	Pag.ti tot. Tit I 2006	Pag.ti tot. Tit I 2007
SICILIA	Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.785,00	0,00	0,00	109.785,00	48.838.873,20	46.378.635,03
SICILIA	Caltanissetta	1.335.192,50	535.609,30	2.819,97	44.009,20	1.917.630,97	618.068,33	1.933.295,35	3.830,94	13.159,86	2.568.354,48	33.327.110,02	44.889.359,39
SICILIA	Catania	300.000,00	950.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.477.864,77	306.015.548,55
SICILIA	Enna	171.935,59	0,00	0,00	0,00	171.935,59	0,00	245.622,27	0,00	0,00	245.622,27	11.886.672,92	17.849.532,27
SICILIA	Messina	27.197.477,89	0,00	0,00	0,00	27.197.477,89	18.561.907,27	39.094.555,69	0,00	150.000,00	57.806.462,96	160.002.799,44	239.834.259,55
SICILIA	Palermo	2.375,00	6.494.227,82	21.000,00	7.060,71	6.524.663,53	406.750,00	8.381.682,03	894.379,00	0,00	9.682.811,03	653.279.794,23	742.389.274,76
SICILIA	Ragusa	0,00	22.245,00	5.794,49	372.009,41	400.048,90	28.000,00	0,00	43.614,89	604.590,82	676.205,71	62.056.703,41	66.855.164,98
SICILIA	Siracusa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.000,00	37.000,00	103.677.686,77	107.109.292,88
SICILIA	Trapani	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.970,00	0,00	0,00	10.000,00	61.970,00	59.671.499,92	70.804.322,90
Totale SICILIA		29.006.980,98	8.082.082,12	29.614,46	623.079,32	37.741.756,88	19.666.695,60	49.794.940,34	941.824,83	784.750,68	71.188.211,45	1.424.219.004,68	1.642.125.390,31
SARDEGNA	Cagliari	178.161,66	0,00	0,00	0,00	178.161,66	45.892,96	0,00	0,00	0,00	45.892,96	172.065.164,78	176.591.147,13
SARDEGNA	Carbonia	0,00	0,00	9.979,85	0,00	9.979,85	0,00	0,00	2.882,87	17.171,42	20.054,29	20.869.010,14	26.567.075,33
SARDEGNA	Iglesias	0,00	36.007,98	0,00	0,00	36.007,98	0,00	36.007,98	0,00	0,00	36.007,98	21.893.425,07	23.227.802,74
SARDEGNA	Nuoro	0,00	334.408,10	0,00	0,00	334.408,10	432.938,00	551.138,66	0,00	5.000,00	989.076,66	33.548.786,25	34.893.057,26
SARDEGNA	Olbia	0,00	0,00	3.763,28	600.746,94	604.510,22	0,00	0,00	17.505,90	677.585,00	695.090,90	44.467.282,63	42.242.277,15
SARDEGNA	Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.817.901,71	31.552.535,68
SARDEGNA	Sassari	0,00	0,00	0,00	514.300,70	514.300,70	0,00	0,00	0,00	914.357,89	914.357,89	98.159.943,44	108.185.268,37
Totale SARDEGNA		178.161,66	370.416,08	13.743,13	1.115.047,64	1.677.368,51	478.830,96	587.146,64	20.388,77	1.614.114,31	2.700.480,68	419.821.514,02	443.259.163,66
Totale Isole		29.185.142,64	8.452.498,20	43.357,59	1.738.126,96	39.419.125,39	20.145.526,56	50.382.086,98	962.213,60	2.398.864,99	73.888.692,13	1.844.040.518,70	2.085.384.553,97
TOTALE COMPLESSIVO		91.144.026,71	230.920.234,28	18.603.621,96	35.546.755,58	376.214.638,53	91.571.468,16	235.562.907,56	23.647.773,35	33.820.138,17	384.602.287,24	17.196.371.112,07	16.097.026.880,48

Trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi – Elaborazioni

REGIONI	COMUNI	1551 Var%	1552 Var%	1571 Var%	1572 Var%	S. voci 15 Var%	Incid % 1551/2006	Incid.% 1551/2007	Incid. % 1552/2006	Incid. % 1552/2007	Incid. % 1571/2006	Incid. % 1571/2007	Incid. % 1572/2006	Incid. % 1572/2007	Incid % Voci 15/06	Incid % Voci 15/07
PIEMONTE	Alessandria	-94,02	3829,93	19854,42	-64,55	-11,09	7,56	0,50	0,13	5,82	0,01	1,35	0,15	0,06	7,85	7,73
PIEMONTE	Asti	-99,02	30,86	0	0	-8,03	2,47	0,02	5,77	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	7,39
PIEMONTE	Biella	0	0	0	-51,50	-22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,55	0,28	0,55	0,45
PIEMONTE	Cuneo	0	63,25	-9,46	49,72	58,00	0,00	0,00	0,80	1,32	0,03	0,03	0,24	0,36	1,07	1,71
PIEMONTE	Novara	0	0	20,99	50,19	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	7,12	0,06	0,09	6,12	7,21
PIEMONTE	Torino	0	-100,00	-18,88	0	-19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,17	0,00	0,00	0,18	0,17
PIEMONTE	Verbania	0	0	-100,00	-100,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,63	0,23	0,00	0,12	0,00	0,35	0,63
PIEMONTE	Vercelli	0	-100,00	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00
Totale PIEMONTE		-94,91	150,39	22,44	-25,68	0,28	0,47	0,03	0,23	0,64	0,52	0,71	0,03	0,03	1,26	1,40
VALLE D'AOSTA	Aosta	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,18	0	0,18
Totale V. D'AOSTA		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,18	0	0,18	
LOMBARDIA	Bergamo	-100,00	-54,18	18790,23	130,67	128,32	0,05	0,00	0,15	0,07	0,00	0,35	1,35	3,08	1,55	3,50
LOMBARDIA	Brescia	0	-100,00	0	-73,91	-74,87	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,08	0,02
LOMBARDIA	Como	0	-84,33	0	0	-84,33	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02
LOMBARDIA	Cremona	140,86	-100,00	0	42,70	110,01	0,59	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,40	0,86	1,89
LOMBARDIA	Lecco	0	-100,00	64,00	-100,00	-98,70	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
LOMBARDIA	Lodi	0	-100,00	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
LOMBARDIA	Mantova	0	0	0	0	0	0,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,26
LOMBARDIA	Milano	0	0	0	-18,75	-12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
LOMBARDIA	Pavia	0	0	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
LOMBARDIA	Sondrio	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
LOMBARDIA	Varese	0	-100,00	-86,14	0	-90,25	0,00	0,00	0,04	0,00	0,09	0,01	0,00	0,00	0,12	0,01
Totale LOMBARDIA		142,45	-74,61	602,54	100,09	90,10	0,02	0,06	0,02	0,01	0,00	0,02	0,08	0,19	0,12	0,27
LIGURIA	Genova	0	9,83	-100,00	-68,20	9,21	0,00	0,00	11,33	12,20	0,04	0,00	0,04	0,01	11,41	12,21
LIGURIA	Imperia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGURIA	La Spezia	0	-100,00	-100,00	7224,76	-30,51	0,00	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	0,00	0,15	0,20	0,15
LIGURIA	Savona	0	8,42	0,00	103,02	564,52	0,00	1,95	0,33	0,31	0,07	0,06	0,01	0,01	0,40	2,33
Totale LIGURIA		0	9,75	-90,47	-27,55	10,61	0,00	0,13	9,09	9,78	0,05	0,00	0,03	0,02	9,17	9,94
Totale Nord Ovest		-68,03	16,14	21,63	66,60	10,90	0,17	0,06	1,58	2,03	0,18	0,25	0,06	0,10	1,99	2,44

Segue

REGIONI	COMUNI	1551 Var%	1552 Var%	1571 Var%	1572 Var%	S. voci 15 Var%	Incid % 1551/2006	Incid.% 1551/2007	Incid. % 1552/2006	Incid. % 1552/2007	Incid. % 1571/2006	Incid. % 1571/2007	Incid. % 1572/2006	Incid. % 1572/2007	Incid % Voci 15/06	Incid % Voci 15/07
TRENTINO A. A.	Bolzano	51,11	-83,80	2798,04	0	50,08	38,60	28,29	0,45	0,04	0,01	0,10	0,00	0,00	39,05	28,43
TRENTINO A. A.	Trento	-4,43	58,43	0	0	33,03	3,82	3,56	5,50	8,51	0,00	0,00	0,00	0,03	9,32	12,10
Totale TRENTINO A. A.		40,95	53,47	2819,61	0	44,10	14,48	15,21	3,95	4,52	0,00	0,05	0,00	0,02	18,44	19,79
VENETO	Belluno	0	-100,00	0	-49,94	-50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,15	0,28	0,15
VENETO	Padova	-100,00	2473,54	-12,86	-59,26	-49,68	0,00	0,00	0,04	0,01	0,01	0,44	0,17	0,46	0,22	
VENETO	Rovigo	0	-67,03	45,46	114,43	14,87	0,00	0,00	0,49	0,16	0,54	0,78	0,24	0,51	1,27	1,44
VENETO	Treviso	0	-6,51	607,36	-7,05	-4,62	0,00	0,00	9,00	8,59	0,03	0,24	1,30	1,24	10,33	10,06
VENETO	Venezia	-100,00	-55,46	14,06	18,20	-54,77	0,00	0,00	9,93	3,60	0,06	0,06	0,03	0,03	10,03	3,69
VENETO	Verona	-86,35	-100,00	0	10,47	14,13	0,06	0,01	0,01	0,00	0,00	0,10	0,78	0,90	0,85	1,01
VENETO	Vicenza	0	-57,79	-94,33	-43,83	-58,28	0,00	0,00	13,55	7,03	0,19	0,01	0,03	0,02	13,77	7,07
Totale VENETO		-86,76	-51,33	44,84	-6,37	-47,80	0,01	0,00	5,76	2,62	0,07	0,09	0,36	0,31	6,20	3,02
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	0	258,94	-36,93	-87,19	157,42	0,00	0,00	0,59	1,82	0,00	0,00	0,24	0,03	0,83	1,85
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	0	0	-100,00	0	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
FRIULI V. GIULIA	Trieste	0	-34,92	0	-96,77	-56,69	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01
FRIULI V. GIULIA	Udine	0	0	-25,12	21,40	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	1,18	1,35	1,24	1,39
Totale FRIULI V. G.		0	204,17	-40,66	12,31	38,90	0,00	0,00	0,05	0,15	0,02	0,01	0,29	0,30	0,36	0,46
E. ROMAGNA	Bologna	-2,98	0	1982,75	-27,65	41,95	0,09	0,08	0,00	0,00	0,02	0,38	0,48	0,33	0,59	0,80
E. ROMAGNA	Cesena	0	0	3554,55	-100,00	246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,27	0,55	0,00	0,60	2,27
E. ROMAGNA	Ferrara	0	-100,00	0	130,35	46,67	0,00	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,07	0,11
E. ROMAGNA	Forlì'	0	0	-100,00	-24,08	1444,83	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,08	0,06	0,08	1,29
E. ROMAGNA	Modena	0	-16,89	66,11	-20,05	-13,06	0,00	0,00	0,49	0,39	0,06	0,09	0,36	0,28	0,91	0,77
E. ROMAGNA	Parma	0	0	48,00	164,16	305,64	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,04	0,08	0,04	0,13
E. ROMAGNA	Piacenza	0	0,00	581,51	181,34	103,52	0,00	0,00	0,46	0,41	0,03	0,21	0,40	1,01	0,89	1,63
E. ROMAGNA	Ravenna	-26,72	513,68	0	-48,22	0,65	0,14	0,12	0,01	0,07	0,00	0,16	0,29	0,18	0,44	0,53
E. ROMAGNA	Reggio Emilia	-100,00	-89,22	0	-91,82	-89,90	0,00	0,00	5,79	0,62	0,00	0,00	2,02	0,16	7,81	0,78
E. ROMAGNA	Rimini	0	-80,71	0	-42,82	-70,15	0,00	0,00	1,86	0,35	0,00	0,03	0,60	0,34	2,46	0,72
Totale EMILIA ROMAGNA		-3,48	-66,20	1294,56	-42,73	-35,45	0,04	0,04	0,68	0,23	0,02	0,24	0,47	0,27	1,21	0,77
Totale Nord Est		39,66	-40,46	355,77	-24,86	-14,31	1,10	1,43	2,57	1,43	0,03	0,14	0,38	0,26	4,08	3,26

Segue

REGIONI	COMUNI	1551 Var%	1552 Var%	1571 Var%	1572 Var%	S. voci 15 Var%	Incid % 1551/2006	Incid.% 1551/2007	Incid. % 1552/2006	Incid. % 1552/2007	Incid. % 1571/2006	Incid. % 1571/2007	Incid. % 1572/2006	Incid. % 1572/2007	Incid % Voci 15/06	Incid % Voci 15/07
TOSCANA	Arezzo	0	39,09	0	0	39,09	0,00	0,00	0,94	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1,13
TOSCANA	Carrara	-100,00	0	0	96,40	146,77	0,12	0,00	0,00	0,61	0,00	0,03	0,72	1,40	0,83	2,04
TOSCANA	Firenze	0	-36,22	0	0	-25,22	0,00	0,00	6,86	4,23	0,00	0,06	0,00	0,67	6,86	4,96
TOSCANA	Grosseto	0	0	-27,89	-86,01	-37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,18	0,29	0,05	1,75	1,22
TOSCANA	Livorno	0	790,12	-83,22	-100,00	31,47	0,00	0,00	0,13	1,18	0,80	0,13	0,06	0,00	1,00	1,31
TOSCANA	Lucca	0	-39,20	0	-100,00	-22,52	0,00	1,33	6,34	4,03	0,00	0,00	0,28	0,00	6,62	5,36
TOSCANA	Massa	-100,00	-100,00	0	311,19	-41,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,03
TOSCANA	Pisa	0	458,42	0	-75,92	198,89	0,00	0,00	0,34	1,97	0,00	0,00	0,32	0,08	0,66	2,05
TOSCANA	Pistoia	-100,00	0	-46,80	0	194,80	0,02	0,00	0,00	0,26	0,07	0,04	0,00	0,00	0,09	0,30
TOSCANA	Prato	0	-41,56	0	-14,23	-39,58	0,00	0,00	0,47	0,30	0,00	0,00	0,03	0,03	0,51	0,33
TOSCANA	Siena	-100,00	-100,00	-100,00	-89,27	-91,97	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,09	0,01
Totale TOSCANA		954,45	-26,19	-41,24	221,37	-17,17	0,01	0,07	2,98	2,21	0,17	0,10	0,10	0,33	3,25	2,71
UMBRIA	Perugia	0	-95,37	0	-100,00	-46,11	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,07	0,03
UMBRIA	Terni	-100,00	54,79	0	0	13,37	0,88	0,00	2,30	3,84	0,00	0,01	0,00	0,04	3,17	3,88
Totale UMBRIA		-100,00	49,81	0	237,90	11,75	0,38	0,00	1,03	1,45	0,00	0,02	0,00	0,01	1,42	1,48
MARCHE	Ancona	0	0	170,11	791,28	298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,68	0,07	0,59	0,34	1,27
MARCHE	Ascoli Piceno	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE	Macerata	-30,65	0	0	0	-30,65	2,16	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	1,50
MARCHE	Pesaro	0	0	0	152,43	183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	0,37	0,13	0,41
Totale MARCHE		-30,65	0	181,10	425,97	82,29	0,29	0,20	0,00	0,00	0,10	0,30	0,06	0,34	0,46	0,84
LAZIO	Frosinone	0	0	17,11	0	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,33	0,00	0,34	0,28	0,67
LAZIO	Latina	0	477,78	0	0	477,78	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
LAZIO	Rieti	0	-72,97	0	0,35	-41,75	0,00	0,00	1,66	0,48	0,00	0,00	1,23	1,32	2,89	1,81
LAZIO	Roma	0	0	-93,56	-81,04	-86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	0,14	0,05	0,25	0,07
LAZIO	Viterbo	-100,00	32,71	0	40,41	32,74	0,01	0,00	3,06	3,69	0,00	0,00	0,17	0,22	3,24	3,91
Totale LAZIO		-100,00	-1,62	-90,03	-66,49	-60,59	0,00	0,00	0,07	0,13	0,11	0,02	0,15	0,09	0,33	0,24
Totale Centro		-13,52	-21,10	-57,31	13,97	-20,88	0,04	0,04	0,92	1,02	0,12	0,07	0,12	0,20	1,19	1,34

Segue

REGIONI	COMUNI	1551 Var%	1552 Var%	1571 Var%	1572 Var%	S. voci 15 Var%	Incid % 1551/2006	Incid.% 1551/2007	Incid. % 1552/2006	Incid. % 1552/2007	Incid. % 1571/2006	Incid. % 1571/2007	Incid. % 1572/2006	Incid. % 1572/2007	Incid % Voci 15/06	Incid % Voci 15/07
ABRUZZO	Chieti	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
ABRUZZO	L'aquila	0	53,37	29,55	-100,00	-72,60	0,00	0,00	0,18	0,28	0,07	0,10	1,08	0,00	1,33	0,38
ABRUZZO	Pescara	0	0	0	-63,07	-63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,32	0,92	0,32
ABRUZZO	Teramo	0	-44,79	-100,00	235,00	-28,84	0,00	0,00	0,58	0,39	0,02	0,00	0,04	0,17	0,64	0,55
Totale ABRUZZO		0	12,72	7,73	-74,88	-57,24	0,00	0,00	0,14	0,16	0,02	0,02	0,63	0,16	0,79	0,35
MOLISE	Campobasso	0	63,43	0	0	63,43	0,00	0,00	6,01	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	10,09
MOLISE	Isernia	0	-100,00	0	59,20	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	6,79	4,62	6,79
Totale MOLISE		0	63,42	0	59,20	62,61	0,00	0,00	4,58	7,49	0,00	0,00	1,10	1,75	5,68	9,24
CAMPANIA	Avellino	0	-100,00	0	8557,75	496,33	0,00	0,25	0,41	0,00	0,00	0,00	0,03	2,37	0,43	2,62
CAMPANIA	Benevento	10,64	-94,29	0	0	0,17	2,02	2,27	0,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,28
CAMPANIA	Caserta	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANIA	Napoli	160,66	12,68	60,00	2,40	72,88	0,46	0,97	0,11	0,10	0,33	0,42	0,42	0,35	1,31	1,84
CAMPANIA	Salerno	229,90	-100,00	0	0	80,84	0,09	0,26	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,26
Totale CAMPANIA		132,31	-19,20	60,00	27,97	71,92	0,45	0,89	0,11	0,08	0,25	0,33	0,32	0,35	1,13	1,65
PUGLIA	Bari	0	33,21	0	-67,56	-66,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,28	0,96	0,29
PUGLIA	Brindisi	0	0,00	-100,00	-57,74	-60,20	0,00	0,00	0,02	0,03	0,08	0,00	0,63	0,29	0,74	0,31
PUGLIA	Foggia	-46,35	1353,28	0	-100,00	53,73	5,78	2,90	0,45	6,07	0,00	0,00	0,01	0,00	6,23	8,97
PUGLIA	Lecce	0	0	1653,33	-49,59	68,92	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,16	0,07	0,16	0,24
PUGLIA	Taranto	-100,00	-100,00	0	-100,00	-100,00	2,04	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00
Totale PUGLIA		-61,38	-46,59	-88,81	-65,48	-54,02	1,54	0,60	2,22	1,19	0,01	0,00	0,43	0,15	4,20	1,94
BASILICATA	Matera	0	0	0	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	10,03	8,98	10,03
BASILICATA	Potenza	0	0	-100,00	0	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale BASILICATA		0	0	-100,00	16,12	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	3,30	2,98	3,30
CALABRIA	Catanzaro	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
CALABRIA	Cosenza	0	-7,92	0	0	-7,92	0,00	0,00	0,47	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,37
CALABRIA	Crotone	0	0	-91,94	150,00	-69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01
CALABRIA	R. Calabria	0	12,60	-100,00	-85,27	-59,42	0,00	0,05	0,17	0,20	0,05	0,00	0,55	0,09	0,76	0,33
CALABRIA	Vibo Valentia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CALABRIA		0	1,41	-99,40	-83,20	-47,78	0,00	0,02	0,17	0,16	0,03	0,00	0,26	0,04	0,47	0,22
Totale Sud		4,86	-29,38	51,97	-14,43	-10,17	0,61	0,58	0,76	0,49	0,12	0,17	0,49	0,38	1,98	1,62

Segue

REGIONI	COMUNI	1551 Var%	1552 Var%	1571 Var%	1572 Var%	S. voci 15 Var%	Incid % 1551/2006	Incid.% 1551/2007	Incid. % 1552/2006	Incid. % 1552/2007	Incid. % 1571/2006	Incid. % 1571/2007	Incid. % 1572/2006	Incid. % 1572/2007	Incid % Voci 15/06	Incid % Voci 15/07
SICILIA	Agrigento	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
SICILIA	Caltanissetta	-53,71	260,95	35,85	-70,10	33,93	4,01	1,38	1,61	4,31	0,01	0,01	0,13	0,03	5,75	5,72
SICILIA	Catania	-100,00	-100,00	0	0	-100,00	0,10	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	
SICILIA	Enna	-100,00	0	0	0	42,86	1,45	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,45	1,38	
SICILIA	Messina	-31,75	0	0	0	112,54	17,00	7,74	0,00	16,30	0,00	0,00	0,06	17,00	24,10	
SICILIA	Palermo	17026,32	29,06	4158,95	-100,00	48,40	0,00	0,05	0,99	1,13	0,00	0,12	0,00	0,00	1,00	1,30
SICILIA	Ragusa	0	-100,00	652,70	62,52	69,03	0,00	0,04	0,04	0,00	0,01	0,07	0,60	0,90	0,64	1,01
SICILIA	Siracusa	0	0	0	-96,50	-81,50	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,19	0,01	0,19	0,03
SICILIA	Trapani	0	-100,00	0	0	-22,54	0,00	0,07	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	0,09
Totale SICILIA		-32,20	516,12	3080,29	25,95	88,62	2,04	1,20	0,57	3,03	0,00	0,06	0,04	0,05	2,65	4,34
SARDEGNA	Cagliari	-74,24	0	0	0	-74,24	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03
SARDEGNA	Carbonia	0	0	-71,11	0	100,95	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,00	0,06	0,05	0,08	
SARDEGNA	Iglesias	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
SARDEGNA	Nuoro	0	64,81	0	0	195,77	0,00	1,24	1,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	2,83
SARDEGNA	Olbia	0	0	365,18	12,79	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	1,35	1,60	1,36	1,65
SARDEGNA	Oristano	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Sassari	0	0	0	77,79	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,85	0,52	0,85
Totale SARDEGNA		168,76	58,51	48,36	44,76	61,00	0,04	0,11	0,09	0,13	0,00	0,00	0,27	0,36	0,40	0,61
Total Isole		-30,97	496,06	2119,25	38,01	87,44	1,58	0,97	0,46	2,42	0,00	0,05	0,09	0,12	2,14	3,54
Total complessivo		0,47	2,01	27,11	-4,86	2,23	0,53	0,57	1,34	1,46	0,11	0,15	0,21	2,19	2,39	

Oneri straordinari di gestione

REGIONI	COMUNI	1801 2006	1801 2007	Pag.ti Tit I 2006	Pag.ti Tit I 2006	1801 Var%	Incid. % 1801/06	Incid. % 1801/07
PIEMONTE	Alessandria	0,00	0,00	81.852.744,95	73.901.539,10	0	0,00	0,00
PIEMONTE	Asti	0,00	0,00	54.371.822,89	55.740.936,60	0	0,00	0,00
PIEMONTE	Biella	18.587,56	0,00	33.600.583,52	31.883.649,54	-100,00	0,06	0,00
PIEMONTE	Cuneo	0,00	0,00	43.276.341,56	42.886.220,80	0	0,00	0,00
PIEMONTE	Novara	0,00	0,00	99.401.738,97	102.256.352,10	0	0,00	0,00
PIEMONTE	Torino	0,00	0,00	1.212.288.066,93	1.054.998.494,43	0	0,00	0,00
PIEMONTE	Verbania	0,00	0,00	22.944.186,31	24.186.413,40	0	0,00	0,00
PIEMONTE	Vercelli	0,00	0,00	37.695.104,05	37.325.487,16	0	0,00	0,00
Totale PIEMONTE		18.587,56	0,00	1.585.430.589,18	1.423.179.093,13	-100,00	0,00	0,00
VALLE D'AOSTA	Aosta	0,00	0,00	0,00	47.882.566,40	0	0	0,00
Totale VALLE D'AOSTA		0,00	0,00	0,00	47.882.566,40	0	0	0,00
LOMBARDIA	Bergamo	4.711,71	151.298,10	106.599.195,78	107.931.103,53	3111,11	0,00	0,14
LOMBARDIA	Brescia	1.907,78	0,00	178.661.987,80	176.621.876,83	-100,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Como	0,00	0,00	85.566.559,82	83.362.510,03	0	0,00	0,00
LOMBARDIA	Cremona	0,00	0,00	68.534.008,90	65.682.043,77	0	0,00	0,00
LOMBARDIA	Lecco	0,00	0,00	38.977.427,15	48.436.217,05	0	0,00	0,00
LOMBARDIA	Lodi	68,00	0,00	42.051.360,19	40.766.679,13	-100,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Mantova	0,00	0,00	0,00	44.132.634,22	0	0	0,00
LOMBARDIA	Milano	20.000.000,00	5.400,66	1.675.018.806,36	1.251.111.461,85	-99,97	1,19	0,00
LOMBARDIA	Pavia	0,00	0,00	74.554.968,72	78.454.426,51	0	0,00	0,00
LOMBARDIA	Sondrio	0,00	0,00	18.663.809,61	19.041.406,45	0	0,00	0,00
LOMBARDIA	Varese	4,19	0,00	62.973.592,06	76.058.489,94	-100,00	0,00	0,00
Totale LOMBARDIA		20.006.691,68	156.698,76	2.351.601.716,39	1.991.598.849,31	-99,22	0,85	0,01
LIGURIA	Genova	0,00	0,00	619.675.367,96	632.222.116,11	0	0,00	0,00
LIGURIA	Imperia	0,00	0,00	34.153.985,13	36.094.963,50	0	0,00	0,00
LIGURIA	La Spezia	0,00	0,00	73.929.863,26	68.213.042,32	0	0,00	0,00
LIGURIA	Savona	156.473,02	0,00	46.951.154,50	54.186.730,12	-100,00	0,33	0,00
Totale LIGURIA		156.473,02	0,00	774.710.370,85	790.716.852,05	-100,00	0,02	0,00
	Totale Nord Ovest	20.181.752,26	156.698,76	4.711.742.676,42	4.253.377.360,89	-99,22	0,43	0,00
TRENTINO ALTO ADIGE	Bolzano	0,00	407.444,03	74.950.350,40	154.502.318,77	0	0,00	0,26
TRENTINO ALTO ADIGE	Trento	0,00	0,00	169.509.394,40	173.673.962,78	0	0,00	0,00
Totale TRENTINO ALTO ADIGE		0,00	407.444,03	244.459.744,80	328.176.281,55	0	0,00	0,12
VENETO	Belluno	0,00	370.000,00	24.602.250,43	22.261.281,30	0	0,00	1,66
VENETO	Padova	0,00	0,00	188.546.564,83	194.315.208,34	0	0,00	0,00
VENETO	Rovigo	125.842,03	0,00	38.177.942,07	38.672.808,99	-100,00	0,33	0,00
VENETO	Treviso	0,00	8.587,40	66.932.055,89	65.557.773,00	0	0,00	0,01
VENETO	Venezia	2.759,63	0,00	450.885.223,14	554.068.151,95	-100,00	0,00	0,00
VENETO	Verona	0,00	0,00	253.703.914,45	245.613.977,03	0	0,00	0,00
VENETO	Vicenza	0,00	18.720,00	101.343.522,10	82.385.569,62	0	0,00	0,02
Totale VENETO		128.601,66	397.307,40	1.124.191.472,91	1.202.874.770,23	208,94	0,01	0,03
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	0,00	0,00	32.805.770,40	38.010.151,45	0	0,00	0,00
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	0,00	0,00	61.464.797,99	67.967.611,42	0	0,00	0,00
FRIULI V. GIULIA	Trieste	0,00	322.248,78	242.205.510,24	265.614.702,61	0	0,00	0,12
FRIULI V. GIULIA	Udine	8.563,79	0,00	97.270.567,23	103.502.780,77	-100,00	0,01	0,00
Totale FRIULI V. GIULIA		8.563,79	322.248,78	433.746.645,86	475.095.246,25	3662,92	0,00	0,07
EMILIA ROMAGNA	Bologna	0,00	0,00	469.661.663,08	489.698.747,87	0	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	Cesena	0,00	0,00	57.848.297,93	53.148.771,71	0	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	0,00	0,00	113.821.187,22	105.382.078,07	0	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	Forlì'	0,00	0,00	84.011.646,74	84.265.856,53	0	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	Modena	0,00	0,00	189.835.947,12	195.001.675,11	0	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	Parma	0,00	1.377,72	156.104.551,32	183.903.112,51	0	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	Piacenza	0,00	0,00	76.529.358,45	84.789.824,74	0	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	Ravenna	0,00	0,00	117.852.004,53	98.039.452,67	0	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	Reggio nell'Emilia	0,00	781.395,00	116.984.488,67	117.899.964,83	0	0,00	0,66
EMILIA ROMAGNA	Rimini	0,00	0,00	111.831.264,23	113.904.788,03	0	0,00	0,00
Totale EMILIA ROMAGNA		0,00	782.772,72	1.494.480.409,29	1.526.034.272,07	0	0,00	0,05
	Totale Nord Est	137.165,45	1.909.772,93	3.296.878.272,86	3.532.180.570,10	1292,31	0,00	0,05

Segue

REGIONI	COMUNI	1801 2006	1801 2007	Pag.ti Tit I 2006	Pag.ti Tit I 2006	1801 Var%	Incid. % 1801/06	Incid. % 1801/07
TOSCANA	Arezzo	0,00	0,00	57.112.155,98	66.075.686,56	0	0,00	0,00
TOSCANA	Carrara	0,00	0,00	57.565.429,60	57.932.415,38	0	0,00	0,00
TOSCANA	Firenze	0,00	4.909,47	474.155.891,44	489.970.230,35	0	0,00	0,00
TOSCANA	Grosseto	0,00	0,00	72.666.229,25	64.789.040,51	0	0,00	0,00
TOSCANA	Livorno	704,04	0,00	130.865.683,47	130.810.715,37	-100,00	0,00	0,00
TOSCANA	Lucca	9.914,55	0,00	72.051.392,34	68.896.571,26	-100,00	0,01	0,00
TOSCANA	Massa	0,00	0,00	64.261.947,64	60.663.534,92	0	0,00	0,00
TOSCANA	Pisa	0,00	0,00	103.270.405,92	99.051.563,12	0	0,00	0,00
TOSCANA	Pistoia	0,00	0,00	69.990.105,80	64.161.037,90	0	0,00	0,00
TOSCANA	Prato	34.107,79	2.715,00	127.096.012,93	117.312.136,65	-92,04	0,03	0,00
TOSCANA	Siena	0,00	0,00	72.361.753,26	75.090.182,10	0	0,00	0,00
Totale TOSCANA		44.726,38	7.624,47	1.301.397.007,63	1.294.753.114,12	-82,95	0,00	0,00
UMBRIA	Perugia	0,00	0,00	121.928.876,08	143.502.317,66	0	0,00	0,00
UMBRIA	Terni	22.178,33	0,00	93.557.158,96	86.688.172,84	-100,00	0,02	0,00
Totale UMBRIA		22.178,33	0,00	215.486.035,04	230.190.490,50	-100,00	0,01	0,00
MARCHE	Ancona	0,00	358,45	102.450.722,47	108.190.757,35	0	0,00	0,00
MARCHE	Ascoli Piceno	0,00	0,00	52.162.306,33	49.141.805,31	0	0,00	0,00
MARCHE	Macerata	0,00	0,00	34.493.764,18	34.437.038,95	0	0,00	0,00
MARCHE	Pesaro	208.418,63	0,00	71.069.436,96	65.626.199,93	-100,00	0,29	0,00
Totale MARCHE		208.418,63	358,45	260.176.229,94	257.395.801,54	-99,83	0,08	0,00
LAZIO	Frosinone	0,00	0,00	36.814.509,19	36.678.892,89	0	0,00	0,00
LAZIO	Latina	183.888,20	120,00	76.860.204,45	74.963.225,78	-99,93	0,24	0,00
LAZIO	Rieti	0,00	0,00	41.044.337,29	38.195.415,53	0	0,00	0,00
LAZIO	Roma	0,00	3.825,44	2.724.710.490,14	1.344.063.397,58	0	0,00	0,00
LAZIO	Viterbo	0,00	693.136,00	44.101.424,69	48.560.863,51	0	0,00	1,43
Totale LAZIO		183.888,20	697.081,44	2.923.530.965,76	1.542.461.795,29	279,08	0,01	0,05
Totale Centro		459.211,54	705.064,36	4.700.590.238,37	3.324.801.201,45	53,54	0,01	0,02
ABRUZZO	Chieti	0,00	0,00	44.188.112,77	41.253.238,35	0	0,00	0,00
ABRUZZO	L'aquila	0,00	0,00	55.403.283,57	53.678.907,03	0	0,00	0,00
ABRUZZO	Pescara	177,50	0,00	93.496.965,68	97.841.568,30	-100,00	0,00	0,00
ABRUZZO	Teramo	0,00	0,00	39.329.522,49	32.446.124,86	0	0,00	0,00
Totale ABRUZZO		177,50	0,00	232.417.884,51	225.219.838,54	-100,00	0,00	0,00
MOLISE	Campobasso	0,00	0,00	39.409.476,20	38.346.859,86	0	0,00	0,00
MOLISE	Isernia	25.981,00	18.120,39	12.260.961,50	13.275.894,65	-30,26	0,21	0,14
Totale MOLISE		25.981,00	18.120,39	51.670.437,70	51.622.754,51	-30,26	0,05	0,04
CAMPANIA	Avellino	133.459,71	200.699,59	43.033.680,13	42.437.200,62	50,38	0,31	0,47
CAMPANIA	Benevento	0,00	0,00	57.398.749,01	56.548.733,60	0	0,00	0,00
CAMPANIA	Caserta	0,00	0,00	66.408.612,59	61.576.553,77	0	0,00	0,00
CAMPANIA	Napoli	0,00	0,00	920.076.672,55	1.131.462.368,20	0	0,00	0,00
CAMPANIA	Salerno	6.941,22	3.308,34	130.873.808,57	143.820.151,34	-52,34	0,01	0,00
Totale CAMPANIA		140.400,93	204.007,93	1.217.791.522,85	1.435.845.007,53	45,30	0,01	0,01
PUGLIA	Bari	0,00	0,00	250.763.212,97	280.083.357,98	0	0,00	0,00
PUGLIA	Brindisi	0,00	0,00	69.784.017,84	64.890.515,63	0	0,00	0,00
PUGLIA	Foggia	0,00	705.639,91	126.889.756,86	135.578.562,78	0	0,00	0,52
PUGLIA	Lecce	61.541,23	3.445.477,47	82.918.574,88	94.749.737,64	5498,65	0,07	3,64
PUGLIA	Taranto	0,00	0,00	164.185.472,25	117.213.786,61	0	0,00	0,00
Totale PUGLIA		61.541,23	4.151.117,38	694.541.034,80	692.515.960,64	6645,26	0,01	0,60
BASILICATA	Matera	0,00	0,00	35.428.237,34	36.825.860,15	0	0,00	0,00
BASILICATA	Potenza	0,00	0,00	71.273.529,65	75.211.238,01	0	0,00	0,00
Totale BASILICATA		0,00	0,00	106.701.766,99	112.037.098,16	0	0,00	0,00
CALABRIA	Catanzaro	0,00	122.249,89	59.747.917,27	76.730.117,33	0	0,00	0,16
CALABRIA	Cosenza	0,00	0,00	68.949.735,78	79.757.371,49	0	0,00	0,00
CALABRIA	Crotone	76.707,08	6,20	24.650.553,20	41.555.220,77	-99,99	0,31	0,00
CALABRIA	Reggio Di Calabria	207.197,72	684.805,50	163.429.777,25	154.345.225,74	230,51	0,13	0,44
CALABRIA	Vibo Valentia	0,00	0,00	23.218.775,37	31.654.599,36	0	0,00	0,00
Totale CALABRIA		283.904,80	807.061,59	339.996.758,87	384.042.534,69	184,27	0,08	0,21
Totale Sud		512.005,46	5.180.307,29	2.643.119.405,72	2.901.283.194,07	911,77	0,02	0,18

Segue

REGIONI	COMUNI	1801 2006	1801 2007	Pag.ti Tit I 2006	Pag.ti Tit I 2006	1801 Var%	Incid. % 1801/06	Incid. % 1801/07
SICILIA	Agrigento	0,00	0,00	48.838.873,20	46.378.635,03	0	0,00	0,00
SICILIA	Caltanissetta	16.083,93	61.154,30	33.327.110,02	44.889.359,39	280,22	0,05	0,14
SICILIA	Catania	73.096,20	6.031.779,86	291.477.864,77	306.015.548,55	8151,84	0,03	1,97
SICILIA	Enna	3.500,00	2.000,00	11.886.672,92	17.849.532,27	-42,86	0,03	0,01
SICILIA	Messina	0,00	1.293,94	160.002.799,44	239.834.259,55	0	0,00	0,00
SICILIA	Palermo	5.539,96	60.360,66	653.279.794,23	742.389.274,76	989,55	0,00	0,01
SICILIA	Ragusa	0,00	0,00	62.056.703,41	66.855.164,98	0	0,00	0,00
SICILIA	Siracusa	0,00	0,00	103.677.686,77	107.109.292,88	0	0,00	0,00
SICILIA	Trapani	9.039,51	24.767,14	59.671.499,92	70.804.322,90	173,99	0,02	0,03
Totale SICILIA		107.259,60	6.181.355,90	1.424.219.004,68	1.642.125.390,31	5662,99	0,01	0,38
SARDEGNA	Cagliari	357,00	0,00	172.065.164,78	176.591.147,13	-100,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Carbonia	0,00	0,00	20.869.010,14	26.567.075,33	0	0,00	0,00
SARDEGNA	Iglesias	0,00	8,44	21.893.425,07	23.227.802,74	0	0,00	0,00
SARDEGNA	Nuoro	2.204,25	0,00	33.548.786,25	34.893.057,26	-100,00	0,01	0,00
SARDEGNA	Olbia	0,00	16.096,00	44.467.282,63	42.242.277,15	0	0,00	0,04
SARDEGNA	Oristano	0,00	0,00	28.817.901,71	31.552.535,68	0	0,00	0,00
SARDEGNA	Sassari	1.430.092,77	1.298.861,56	98.159.943,44	108.185.268,37	-9,18	1,46	1,20
Totale SARDEGNA		1.432.654,02	1.314.966,00	419.821.514,02	443.259.163,66	-8,21	0,34	0,30
Totale Isole		1.539.913,62	7.496.321,90	1.844.040.518,70	2.085.384.553,97	386,80	0,08	0,36
Totale complessivo		22.830.048,33	15.448.165,24	17.196.371.112,07	16.097.026.880,48	-32,33	0,13	0,10

Trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi – Dati

REGIONI	COMUNI	2751 2006	2752 2006	2781 2006	2782 2006	Somma voci 27 2006	2751 2007	2752 2007	2781 2007	2782 2007	Somma voci 27 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
PIEMONTE	Alessandria	2.242.657,88	0,00	0,00	100.000,00	2.342.657,88	256.500,00	1.600,00	100.000,00	3.000,00	361.100,00	32.508.354,96	26.918.339,75
PIEMONTE	Asti	0,00	41.850,00	0,00	25.314,00	67.164,00	0,00	95.219,38	0,00	0,00	95.219,38	17.613.887,41	22.120.719,76
PIEMONTE	Biella	0,00	50.346,00	0,00	50.000,00	100.346,00	0,00	80.000,00	20.000,00	189.092,63	289.092,63	10.907.098,18	12.451.305,11
PIEMONTE	Cuneo	0,00	574.531,10	10.000,00	0,00	584.531,10	0,00	147.641,90	0,00	223.860,35	371.502,25	13.633.295,71	21.143.832,55
PIEMONTE	Novara	0,00	0,00	0,00	1.086.905,80	1.086.905,80	0,00	0,00	13.314,97	94.626,58	107.941,55	31.237.907,09	32.238.466,34
PIEMONTE	Torino	9.319.186,80	2.807.691,93	0,00	0,00	12.126.878,73	56.583.291,85	7.680.720,91	0,00	0,00	64.264.012,76	835.002.756,26	875.512.944,18
PIEMONTE	Verbania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884.875,78	5.982.154,93
PIEMONTE	Vercelli	0,00	733.285,12	0,00	248.760,00	982.045,12	0,00	538.625,23	0,00	0,00	538.625,23	15.830.846,79	12.469.317,52
Totale PIEMONTE		11.561.844,68	4.207.704,15	10.000,00	1.510.979,80	17.290.528,63	56.839.791,85	8.543.807,42	133.314,97	510.579,56	66.027.493,80	963.619.022,18	1.008.837.080,14
VALLE D'AOSTA	Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.292,65
Totale VALLE D'AOSTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.292,65
LOMBARDIA	Bergamo	0,00	0,00	0,00	66.176,18	66.176,18	0,00	267.180,22	0,00	300.000,00	567.180,22	37.111.808,28	35.950.778,77
LOMBARDIA	Brescia	2.409.300,00	1.762.642,44	0,00	0,00	4.171.942,44	4.016.695,98	2.821.930,42	20.473,24	800.000,00	7.659.099,64	62.115.288,77	72.025.633,06
LOMBARDIA	Como	0,00	0,00	0,00	20.066,95	20.066,95	0,00	0,00	0,00	220.775,59	220.775,59	26.122.059,90	19.872.874,22
LOMBARDIA	Cremona	0,00	95.360,00	0,00	0,00	95.360,00	0,00	354.424,31	803.847,15	0,00	1.158.271,46	18.179.493,97	88.280.231,36
LOMBARDIA	Lecco	0,00	2.143.308,00	0,00	0,00	2.143.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.709.147,30	9.956.063,10
LOMBARDIA	Lodi	0,00	0,00	0,00	287.910,41	287.910,41	0,00	138.000,00	807.780,31	0,00	945.780,31	8.451.102,08	10.920.035,80
LOMBARDIA	Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.680,49	0,00	84.805,07	708.485,56	0,00	27.874.613,23
LOMBARDIA	Milano	0,00	7.549.077,39	0,00	0,00	7.549.077,39	0,00	115.750.557,63	75.000,00	0,00	115.825.557,63	7.207.804.435,76	6.524.784.816,76
LOMBARDIA	Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685.056,20	11.293.131,71
LOMBARDIA	Sondrio	0,00	34.075,00	0,00	0,00	34.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319.133,96	10.756.619,54
LOMBARDIA	Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.539,79	9.257.820,44
Totale LOMBARDIA		2.409.300,00	11.584.462,83	0,00	374.153,54	14.367.916,37	4.016.695,98	119.955.773,07	1.707.100,70	1.405.580,66	127.085.150,41	7.416.795.066,01	6.820.972.617,99
LIGURIA	Genova	90.340,00	0,00	135.168,96	1.773.909,84	1.999.418,80	0,00	2.500.000,00	10.000,02	1.823.618,69	4.333.618,71	195.918.392,33	201.247.253,00
LIGURIA	Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743.047,68	24.099.115,06
LIGURIA	La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306.023,25	11.978.484,51
LIGURIA	Savona	929.031,34	365.850,85	111.000,00	928.601,13	2.334.483,32	74.082,00	0,00	570.699,06	270.865,92	915.646,98	16.379.394,26	14.415.880,05
Totale LIGURIA		1.019.371,34	365.850,85	246.168,96	2.702.510,97	4.333.902,12	74.082,00	2.500.000,00	580.699,08	2.094.484,61	5.249.265,69	243.346.857,52	251.740.732,62
Totale Nord Ovest		14.990.516,02	16.158.017,83	256.168,96	4.587.644,31	35.992.347,12	60.930.569,83	130.999.580,49	2.421.114,75	4.010.644,83	198.361.909,90	8.623.760.945,71	8.095.917.723,40

Segue

REGIONI	COMUNI	2751 2006	2752 2006	2781 2006	2782 2006	Somma voci 27 2006	2751 2007	2752 2007	2781 2007	2782 2007	Somma voci 27 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
TRENTINO A.A.	Bolzano	0,00	128.418,78	0,00	13.805,31	142.224,09	467.157,48	32.049,22	0,00	147.049,94	646.256,64	18.620.140,91	34.033.063,74
TRENTINO A.A.	Trento	0,00	269.615,79	1.101.731,33	744.488,60	2.115.835,72	0,00	132.651,98	649.141,35	1.333.218,71	2.115.012,04	51.445.234,00	64.023.814,45
Totale TRENTINO ALTO ADIGE		0,00	398.034,57	1.101.731,33	758.293,91	2.258.059,81	467.157,48	164.701,20	649.141,35	1.480.268,65	2.761.268,68	70.065.374,91	98.056.878,19
VENETO	Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.250,00	0,00	12.500,00	596.750,00	7.646.150,86	4.633.709,13
VENETO	Padova	340.901,26	9.875.210,78	0,00	1.580.000,00	11.796.112,04	0,00	2.482.958,39	36.209,00	4.500,00	2.523.667,39	85.927.900,98	69.369.897,34
VENETO	Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.479.988,23	10.295.703,05
VENETO	Treviso	0,00	960.810,50	0,00	38.988,64	999.799,14	0,00	2.921.252,27	0,00	134.842,31	3.056.094,58	23.431.597,31	31.183.536,05
VENETO	Venezia	0,00	2.636.610,27	0,00	14.942.900,00	17.579.510,27	0,00	3.134.015,44	0,00	0,00	3.134.015,44	258.325.804,01	245.439.188,83
VENETO	Verona	6.680.177,34	0,00	0,00	0,00	6.680.177,34	650.646,03	0,00	0,00	0,00	650.646,03	99.207.435,07	72.172.597,38
VENETO	Vicenza	1.294.268,78	0,00	0,00	0,00	1.294.268,78	0,00	3.216.126,36	0,00	0,00	3.216.126,36	123.313.388,44	36.089.586,77
Totale VENETO		8.315.347,38	13.472.631,55	0,00	16.561.888,64	38.349.867,57	650.646,03	12.428.602,46	36.209,00	151.842,31	13.267.299,80	608.332.264,90	469.184.218,55
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387.716,46	12.185.968,69
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	0,00	0,00	0,00	328.290,51	328.290,51	0,00	0,00	0,00	49.701,27	49.701,27	47.501.633,80	20.554.132,84
FRIULI V. GIULIA	Trieste	0,00	0,00	253.500,00	75.000,00	328.500,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	110.741.902,55	67.212.499,66
FRIULI V. GIULIA	Udine	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.083.681,20	43.687.369,60
Totale FRIULI V. GIULIA		50.000,00	0,00	253.500,00	703.290,51	1.006.790,51	0,00	0,00	120.000,00	49.701,27	169.701,27	249.714.934,01	143.639.970,79
EMILIA ROMAGNA	Bologna	0,00	0,00	0,00	877.515,23	877.515,23	0,00	0,00	0,00	2.504.893,96	2.504.893,96	110.603.763,20	111.480.165,62
EMILIA ROMAGNA	Cesena	0,00	879.873,58	0,00	86.824,89	966.698,47	0,00	535.029,36	0,00	119.718,70	654.748,06	35.424.994,41	32.319.590,83
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	0,00	650.461,25	75.000,00	574.796,69	1.300.257,94	0,00	97.903,40	28.127,52	801.593,65	927.624,57	40.117.675,98	39.204.265,76
EMILIA ROMAGNA	Forlì'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.050,00	46.050,00	70.674.235,90	91.547.969,98
EMILIA ROMAGNA	Modena	0,00	729.495,37	0,00	2.641.832,54	3.371.327,91	0,00	0,00	0,00	1.625.352,06	1.625.352,06	70.308.454,04	62.184.994,02
EMILIA ROMAGNA	Parma	60.630,15	986.594,23	0,00	177.011,50	1.224.235,88	0,00	400.000,00	275.280,86	412.408,17	1.087.689,03	102.036.773,12	113.931.732,93
EMILIA ROMAGNA	Piacenza	0,00	113.135,04	0,00	182.937,06	296.072,10	47.134,08	23.567,04	0,00	0,00	70.701,12	23.809.844,71	19.996.254,25
EMILIA ROMAGNA	Ravenna	0,00	1.056.538,71	0,00	1.701.228,13	2.757.766,84	0,00	0,00	0,00	103.284,14	103.284,14	50.357.787,42	43.198.615,22
EMILIA ROMAGNA	Reggio Emilia	556,12	790,00	5.643.138,12	1.308.051,92	6.952.536,16	2.068.409,88	150.001,81	104.600,03	1.174.579,97	3.497.591,69	86.473.121,98	167.759.030,49
EMILIA ROMAGNA	Rimini	0,00	2.154.577,15	0,00	0,00	2.154.577,15	0,00	127.339,06	0,00	0,00	127.339,06	64.208.571,27	73.885.774,05
Totale EMILIA ROMAGNA		61.186,27	6.571.465,33	5.718.138,12	7.550.197,96	19.900.987,68	2.115.543,96	1.333.840,67	408.008,41	6.787.880,65	10.645.273,69	654.015.222,03	755.508.393,15
Totale Nord Est		8.426.533,65	20.442.131,45	7.073.369,45	25.573.671,02	61.515.705,57	3.233.347,47	13.927.144,33	1.213.358,76	8.469.692,88	26.843.543,44	1.582.127.795,85	1.466.389.460,68

Segue

REGIONI	COMUNI	2751 2006	2752 2006	2781 2006	2782 2006	Somma voci 27 2006	2751 2007	2752 2007	2781 2007	2782 2007	Somma voci 27 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
TOSCANA	Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157.949,28	12.064.068,03
TOSCANA	Carrara	0,00	1.085.444,02	0,00	579,90	1.086.023,92	0,00	149.520,62	8.000,00	220.565,90	378.086,52	31.573.037,59	87.731.026,73
TOSCANA	Firenze	0,00	0,00	149.466,81	3.431.191,43	3.580.658,24	0,00	2.558.537,42	1.084.500,00	341.920,02	3.984.957,44	155.505.462,88	148.901.612,02
TOSCANA	Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359.446,57	16.855.368,16
TOSCANA	Livorno	729.007,00	2.722.174,05	0,00	1.368.826,45	4.820.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.992.591,12	31.184.450,40
TOSCANA	Lucca	0,00	375,00	34.800,00	61.056,00	96.231,00	0,00	0,00	50.000,00	61.700,00	111.700,00	30.010.873,43	21.820.003,84
TOSCANA	Massa	0,00	416,66	0,00	0,00	416,66	626.253,23	0,00	0,00	0,00	626.253,23	35.051.409,42	38.983.490,48
TOSCANA	Pisa	0,00	0,00	815.681,80	15.000,00	830.681,80	3.568.000,00	1.013.566,20	500.000,00	7.500,00	5.089.066,20	57.866.060,67	64.728.463,92
TOSCANA	Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.502.873,17	30.037.261,38
TOSCANA	Prato	0,00	4.368.841,29	0,00	1.014.996,29	5.383.837,58	0,00	1.325.737,55	0,00	320.355,73	1.646.093,28	41.466.853,01	40.982.799,17
TOSCANA	Siena	0,00	0,00	0,00	70.593,39	70.593,39	0,00	0,00	0,00	18.636,21	18.636,21	48.419.235,15	40.493.207,74
Totale TOSCANA		729.007,00	8.177.251,02	999.948,61	5.962.243,46	15.868.450,09	4.194.253,23	5.047.361,79	1.642.500,00	970.677,86	11.854.792,88	480.905.792,29	533.781.751,87
UMBRIA	Perugia	0,00	38,73	0,00	0,00	38,73	0,00	0,00	0,00	83.633,07	83.633,07	44.849.613,51	64.070.562,88
UMBRIA	Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.734.653,18	25.958.234,18
Totale UMBRIA		0,00	38,73	0,00	0,00	38,73	0,00	0,00	0,00	83.633,07	83.633,07	109.584.266,69	90.028.797,06
MARCHE	Ancona	100.000,00	0,00	1.754.786,97	0,00	1.854.786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.667.736,19	46.240.432,56
MARCHE	Ascoli Piceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.183.967,99	15.217.160,86
MARCHE	Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696.290,50	10.010.274,93
MARCHE	Pesaro	0,00	0,00	0,00	14.380,27	14.380,27	0,00	635.931,46	0,00	17.522,83	653.454,29	23.371.287,45	24.959.603,84
Totale MARCHE		100.000,00	0,00	1.754.786,97	14.380,27	1.869.167,24	0,00	635.931,46	0,00	17.522,83	653.454,29	102.919.282,13	96.427.472,19
LAZIO	Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433.930,82	12.369.450,27
LAZIO	Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.917.464,64	23.501.481,31
LAZIO	Rieti	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843.465,07	8.401.624,01
LAZIO	Roma	0,00	8.105.010,21	0,00	0,00	8.105.010,21	0,00	12.155.684,09	0,00	0,00	12.155.684,09	1.130.598.647,79	547.208.098,39
LAZIO	Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.327.761,26	13.825.646,96
Totale LAZIO		0,00	8.520.010,21	0,00	0,00	8.520.010,21	0,00	12.155.684,09	0,00	0,00	12.155.684,09	1.188.121.269,58	605.306.300,94
Totale Centro		829.007,00	16.697.299,96	2.754.735,58	5.976.623,73	26.257.666,27	4.194.253,23	17.838.977,34	1.642.500,00	1.071.833,76	24.747.564,33	1.881.530.610,69	1.325.544.322,06

Segue

REGIONI	COMUNI	2751 2006	2752 2006	2781 2006	2782 2006	Somma voci 27 2006	2751 2007	2752 2007	2781 2007	2782 2007	Somma voci 27 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
ABRUZZO	Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782.991,35	15.925.450,56
ABRUZZO	L'aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597.219,22	11.268.894,76
ABRUZZO	Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.985.375,85	92.309.420,46
ABRUZZO	Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031.691,39	14.351.968,42
Totale ABRUZZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.397.277,81	133.855.734,20
MOLISE	Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174.211,63	17.206.535,93
MOLISE	Isernia	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602.173,27	4.792.274,19
Totale MOLISE		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776.384,90	21.998.810,12
CAMPANIA	Avellino	0,00	0,00	4.406,40	10.562,49	14.968,89	0,00	0,00	0,00	3.059,44	3.059,44	17.307.799,65	23.689.613,11
CAMPANIA	Benevento	0,00	0,00	0,00	171.787,60	171.787,60	0,00	0,00	400.000,00	650.989,27	1.050.989,27	45.334.713,35	22.505.491,05
CAMPANIA	Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.510.114,45	41.135.935,76
CAMPANIA	Napoli	0,00	12.848.417,82	0,00	212.990,72	13.061.408,54	0,00	1.000.000,00	0,00	777.218,50	1.777.218,50	288.986.619,14	507.466.403,04
CAMPANIA	Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,64	0,00	0,00	0,00	130,64	38.472.952,37	42.876.675,48
Totale CAMPANIA		0,00	12.848.417,82	4.406,40	395.340,81	13.248.165,03	130,64	1.000.000,00	400.000,00	1.431.267,21	2.831.397,85	424.612.198,96	637.674.118,44
PUGLIA	Bari	0,00	0,00	0,00	949.982,16	949.982,16	0,00	0,00	0,00	4.292.386,24	4.292.386,24	36.279.960,65	72.573.895,88
PUGLIA	Brindisi	60.108,00	0,00	0,00	688.191,82	748.299,82	0,00	0,00	0,00	1.462.392,47	1.462.392,47	19.180.740,79	25.670.438,18
PUGLIA	Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.885.281,06	27.499.360,29
PUGLIA	Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.205,39	719.205,39	64.650.408,53	80.533.384,76
PUGLIA	Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.555.617,77	14.184.107,48
Totale PUGLIA		60.108,00	0,00	0,00	1.638.173,98	1.698.281,98	0,00	0,00	0,00	6.473.984,10	6.473.984,10	176.552.008,80	220.461.186,59
BASILICATA	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.298.961,43	19.793.264,58
BASILICATA	Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.881.406,64	33.124.917,66
Totale BASILICATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.180.368,07	52.918.182,24
CALABRIA	Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.589.634,74	17.389.315,91
CALABRIA	Cosenza	0,00	2.343.825,00	0,00	0,00	2.343.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327.488,97	15.457.912,31
CALABRIA	Crotone	0,00	0,00	0,00	55.684,84	55.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.551.724,14	9.338.199,89
CALABRIA	Reggio Di Calabria	0,00	3.092,84	30.563,00	2.450.382,59	2.484.038,43	0,00	0,00	3.216,00	29.075,54	32.291,54	57.841.718,57	58.021.169,45
CALABRIA	Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703.295,05	11.635.326,49
Totale CALABRIA		0,00	2.346.917,84	30.563,00	2.506.067,43	4.883.548,27	0,00	0,00	3.216,00	29.075,54	32.291,54	110.013.861,47	111.841.924,05
Totale Sud		60.108,00	15.198.335,66	34.969,40	4.539.582,22	19.832.995,28	130,64	1.000.000,00	403.216,00	7.934.326,85	9.337.673,49	853.532.100,01	1.178.749.955,64

Segue

REGIONI	COMUNI	2751 2006	2752 2006	2781 2006	2782 2006	Somma voci 27 2006	2751 2007	2752 2007	2781 2007	2782 2007	Somma voci 27 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
SICILIA	Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283.356,02	3.810.780,16
SICILIA	Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.734,88	7.387.675,86
SICILIA	Catania	18.029.334,17	237.001,61	0,00	0,00	18.266.335,78	4.616.663,19	1.598,08	0,00	0,00	4.618.261,27	75.753.437,06	73.565.048,90
SICILIA	Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.241,71	2.028.771,36
SICILIA	Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.774.640,78	36.972.615,56
SICILIA	Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.983.235,33	122.425.706,51
SICILIA	Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.491.095,78	28.159.496,29
SICILIA	Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629.536,85	12.983.964,60
SICILIA	Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	19.536.598,65
Totale SICILIA		18.029.334,17	237.001,61	0,00	0,00	18.266.335,78	4.616.663,19	1.598,08	0,00	94.000,00	4.712.261,27	360.629.877,06	305.460.976,68
SARDEGNA	Cagliari	0,00	0,00	0,00	2.087.134,88	2.087.134,88	0,00	0,00	0,00	4.228.439,97	4.228.439,97	86.877.714,62	68.792.328,07
SARDEGNA	Carbonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,66	176.500,66	19.043.930,41	17.538.140,60
SARDEGNA	Iglesias	0,00	0,00	0,00	307.054,85	307.054,85	0,00	0,00	0,00	90.606,65	90.606,65	8.297.111,64	5.391.749,47
SARDEGNA	Nuoro	107.911,94	350.753,56	0,00	7.639,68	466.305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.495.184,05	10.845.992,79
SARDEGNA	Olbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.033.177,74	23.964.125,94
SARDEGNA	Oristano	0,00	0,00	2.508,00	215.717,22	218.225,22	0,00	0,00	0,00	260.066,29	260.066,29	13.557.067,84	12.371.277,92
SARDEGNA	Sassari	0,00	0,00	0,00	35.743,03	35.743,03	0,00	0,00	0,00	668.593,14	668.593,14	54.845.091,88	49.025.589,85
Totale SARDEGNA		107.911,94	350.753,56	2.508,00	2.653.289,66	3.114.463,16	0,00	0,00	0,00	5.424.206,71	5.424.206,71	222.149.278,18	187.929.204,64
Totale Isole		18.137.246,11	587.755,17	2.508,00	2.653.289,66	21.380.798,94	4.616.663,19	1.598,08	0,00	5.518.206,71	10.136.467,98	582.779.155,24	493.390.181,32
Totale complessivo		42.443.410,78	69.083.540,07	10.121.751,39	43.330.810,94	164.979.513,18	72.974.964,36	163.767.300,24	5.680.189,51	27.004.705,03	269.427.159,14	13.523.730.607,50	12.559.991.643,10

Trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi – Elaborazioni

REGIONI	COMUNI	2751 Var%	2752 Var%	2781 Var%	2782 Var%	S. voci 27 Var%	Incid. % 2751/06	Incid. % 2751/07	Incid. % 2752/06	Incid. % 2752/07	Incid. % 2781/06	Incid. % 2781/07	Incid. % 2782/06	Incid. % 2782/07	Incid. % Voci 27/06	Incid. % Voci 27/07
PIEMONTE	Alessandria	-88,56	0	0	-97,00	-84,59	6,90	0,95	0,00	0,01	0,00	0,37	0,31	0,01	7,21	1,34
PIEMONTE	Asti	0	127,53	0	-100,00	41,77	0,00	0,00	0,24	0,43	0,00	0,00	0,14	0,00	0,38	0,43
PIEMONTE	Biella	0	58,90	0	278,19	188,10	0,00	0,00	0,46	0,64	0,00	0,16	0,46	1,52	0,92	2,32
PIEMONTE	Cuneo	0	-74,30	-100,00	0	-36,44	0,00	0,00	4,21	0,70	0,07	0,00	0,00	1,06	4,29	1,76
PIEMONTE	Novara	0	0	0	-91,29	-90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,48	0,29	3,48	0,33
PIEMONTE	Torino	507,17	173,56	0	0	429,93	1,12	6,46	0,34	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	7,34
PIEMONTE	Verbania	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIEMONTE	Vercelli	0	-26,55	0	-100,00	-45,15	0,00	0,00	4,63	4,32	0,00	0,00	1,57	0,00	6,20	4,32
Totale PIEMONTE		391,62	103,05	1233,15	-66,21	281,87	1,20	5,63	0,44	0,85	0,00	0,01	0,16	0,05	1,79	6,54
VALLE D'AOSTA	Aosta	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Totale VALLE D'AOSTA		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
LOMBARDIA	Bergamo	0	0	0	353,34	757,08	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,18	0,83	0,18	1,58
LOMBARDIA	Brescia	66,72	60,10	0	0	83,59	3,88	5,58	2,84	3,92	0,00	0,03	0,00	1,11	6,72	10,63
LOMBARDIA	Como	0	0	0	1000,20	1000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,11	0,08	1,11
LOMBARDIA	Cremona	0	271,67	0	0	1114,63	0,00	0,00	0,52	0,40	0,00	0,91	0,00	0,00	0,52	1,31
LOMBARDIA	Lecco	0	-100,00	0	0	-100,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00
LOMBARDIA	Lodi	0	0	0	-100,00	228,50	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	7,40	3,41	0,00	3,41	8,66
LOMBARDIA	Mantova	0	0	0	0	0	0,00	0	2,24	0	0,00	0	0,30	0	2,54	
LOMBARDIA	Milano	0	1433,31	0	0	1434,30	0,00	0,00	0,10	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,78
LOMBARDIA	Pavia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Sondrio	0	-100,00	0	0	-100,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
LOMBARDIA	Varese	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale LOMBARDIA		66,72	935,49	0	275,67	784,51	0,03	0,06	0,16	1,76	0,00	0,03	0,01	0,02	0,19	1,86
LIGURIA	Genova	-100,00	0	-92,60	2,80	116,74	0,05	0,00	0,00	1,24	0,07	0,00	0,91	0,91	1,02	2,15
LIGURIA	Imperia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGURIA	La Spezia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGURIA	Savona	-92,03	-100,00	414,14	-70,83	-60,78	5,67	0,51	2,23	0,00	0,68	3,96	5,67	1,88	14,25	6,35
Totale LIGURIA		-92,73	583,34	135,89	-22,50	21,12	0,42	0,03	0,15	0,99	0,10	0,23	1,11	0,83	1,78	2,09
Totale Nord Ovest		306,46	710,74	845,12	-12,58	451,12	0,17	0,75	0,19	1,62	0,00	0,03	0,05	0,42	2,45	

Segue

REGIONI	COMUNI	2751 Var%	2752 Var%	2781 Var%	2782 Var%	Somma voci 27 Var%	Incid. % 2751/06	Incid. % 2751/07	Incid. % 2752/06	Incid. % 2752/07	Incid. % 2781/06	Incid. % 2781/07	Incid. % 2782/06	Incid. % 2782/07	Incid. % Voci 27/06	Incid. % Voci 27/07
TRENTINO A. A.	Bolzano	0	-75,04	0	965,17	354,39	0,00	1,37	0,69	0,09	0,00	0,00	0,07	0,43	0,76	1,90
TRENTINO A. A.	Trento	0	-50,80	-41,08	79,08	-0,04	0,00	0,00	0,52	0,21	2,14	1,01	1,45	2,08	4,11	3,30
Totale TRENTINO ALTO ADIGE		0	-58,62	-41,08	95,21	22,29	0,00	0,48	0,57	0,17	1,57	0,66	1,08	1,51	3,22	2,82
VENETO	Belluno	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	12,88
VENETO	Padova	-100,00	-74,86	0	-99,72	-78,61	0,40	0,00	11,49	3,58	0,00	0,05	1,84	0,01	13,73	3,64
VENETO	Rovigo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
VENETO	Treviso	0	204,04	0	245,85	205,67	0,00	0,00	4,10	9,37	0,00	0,00	0,17	0,43	4,27	9,80
VENETO	Venezia	0	18,87	0	-100,00	-82,17	0,00	0,00	1,02	1,28	0,00	0,00	5,78	0,00	6,81	1,28
VENETO	Verona	-90,26	0	0	0	-90,26	6,73	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,90
VENETO	Vicenza	-100,00	0	0	0	148,49	1,05	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	8,91
Totale VENETO		-92,18	-7,75	0	-99,08	-65,40	1,37	0,14	2,21	2,65	0,00	0,01	2,72	0,03	6,30	2,83
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	-100,00	0	0	0	-100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	0	0	0	-84,86	-84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,24	0,69	0,24
FRIULI V. GIULIA	Trieste	0	0	-52,66	-100,00	-63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,18	0,07	0,00	0,30	0,18
FRIULI V. GIULIA	Udine	0	0	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
Totale FRIULI V. GIULIA		-100,00	0	-52,66	-92,93	-83,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	0,28	0,03	0,40	0,12
E. ROMAGNA	Bologna	0	0	0	185,45	185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	2,25	0,79	2,25
E. ROMAGNA	Cesena	0	-39,19	0	37,89	-32,27	0,00	0,00	2,48	1,66	0,00	0,00	0,25	0,37	2,73	2,03
E. ROMAGNA	Ferrara	0	-84,95	-62,50	39,46	-28,66	0,00	0,00	1,62	0,25	0,19	0,07	1,43	2,04	3,24	2,37
E. ROMAGNA	Forlì'	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
E. ROMAGNA	Modena	0	-100,00	0	-38,48	-51,79	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	3,76	2,61	4,80	2,61
E. ROMAGNA	Parma	-100,00	-59,46	0	132,98	-11,15	0,06	0,00	0,97	0,35	0,00	0,24	0,17	0,36	1,20	0,95
E. ROMAGNA	Piacenza	0	-79,17	0	-100,00	-76,12	0,00	0,24	0,48	0,12	0,00	0,00	0,77	0,00	1,24	0,35
E. ROMAGNA	Ravenna	0	-100,00	0	-93,93	-96,25	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	3,38	0,24	5,48	0,24
E. ROMAGNA	Reggio Emilia	371835,89	18887,57	-98,15	-10,20	-49,69	0,00	1,23	0,00	0,09	6,53	0,06	1,51	0,70	8,04	2,08
E. ROMAGNA	Rimini	0	-94,09	0	0	-94,09	0,00	0,00	3,36	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,17
Totale EMILIA ROMAGNA		3357,55	-79,70	-92,86	-10,10	-46,51	0,01	0,28	1,00	0,18	0,87	0,05	1,15	0,90	3,04	1,41
Totale Nord Est		-61,63	-31,87	-82,85	-66,88	-56,36	0,53	0,22	1,29	0,95	0,45	0,08	1,62	0,58	3,89	1,83

Segue

REGIONI	COMUNI	2751 Var%	2752 Var%	2781 Var%	2782 Var%	Somma voci 27 Var%	Incid. % 2751/06	Incid. % 2751/07	Incid. % 2752/06	Incid. % 2752/07	Incid. % 2781/06	Incid. % 2781/07	Incid. % 2782/06	Incid. % 2782/07	Incid. % Voci 27/06	Incid. % Voci 27/07
TOSCANA	Arezzo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Carrara	0	-86,22	0	37935,16	-65,19	0,00	0,00	3,44	0,17	0,00	0,01	0,00	0,25	3,44	0,43
TOSCANA	Firenze	0	0	625,58	-90,03	11,29	0,00	0,00	0,00	1,72	0,10	0,73	2,21	0,23	2,30	2,68
TOSCANA	Grosseto	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Livorno	-100,00	-100,00	0	-100,00	-100,00	2,14	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	14,18	0,00
TOSCANA	Lucca	0	-100,00	43,68	1,05	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23	0,20	0,28	0,32	0,51
TOSCANA	Massa	0	-100,00	0	0	150203,18	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
TOSCANA	Pisa	0	0	-38,70	-50,00	512,64	0,00	5,51	0,00	1,57	1,41	0,77	0,03	0,01	1,44	7,86
TOSCANA	Pistoia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Prato	0	-69,65	0	-68,44	-69,43	0,00	0,00	10,54	3,23	0,00	0,00	2,45	0,78	12,98	4,02
TOSCANA	Siena	0	0	0	-73,60	-73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,05	0,15	0,05
Totale TOSCANA		475,34	-38,28	64,26	-83,72	-25,29	0,15	0,79	1,70	0,95	0,21	0,31	1,24	0,18	3,30	2,22
UMBRIA	Perugia	0	-100,00	0	0	215838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
UMBRIA	Terni	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UMBRIA		0	-100,00	0	0	215838,73	0,00	0,09	0,00	0,09						
MARCHE	Ancona	-100,00	0	-100,00	0	-100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00
MARCHE	Ascoli Piceno	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE	Macerata	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE	Pesaro	0	0	0	21,85	4444,10	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,06	0,07	0,06	2,62
Totale MARCHE		-100,00	0	-100,00	21,85	-65,04	0,10	0,00	0,00	0,66	1,71	0,00	0,01	0,02	1,82	0,68
LAZIO	Frosinone	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	Latina	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	Rieti	0	-100,00	0	0	-100,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00
LAZIO	Roma	0	49,98	0	0	49,98	0,00	0,00	0,72	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	2,22
LAZIO	Viterbo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LAZIO		0	42,67	0	0	42,67	0,00	0,00	0,72	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	2,01
Total Centro		405,94	6,84	-40,38	-82,07	-5,75	0,04	0,32	0,89	1,35	0,15	0,12	0,32	0,08	1,40	1,87

Segue

REGIONI	COMUNI	2751 Var%	2752 Var%	2781 Var%	2782 Var%	Somma voci 27 Var%	Incid. % 2751/06	Incid. % 2751/07	Incid. % 2752/06	Incid. % 2752/07	Incid. % 2781/06	Incid. % 2781/07	Incid. % 2782/06	Incid. % 2782/07	Incid. % Voci 27/06	Incid. % Voci 27/07
ABRUZZO	Chieti	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRUZZO	L'aquila	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRUZZO	Pescara	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRUZZO	Teramo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ABRUZZO		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOLISE	Campobasso	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOLISE	Isernia	0	-100,00	0	0	-100,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Totale MOLISE		0	-100,00	0	0	-100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
CAMPANIA	Avellino	0	0	-100,00	-71,03	-79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,06	0,01	0,09	0,01
CAMPANIA	Benevento	0	0	0	278,95	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,38	2,89	0,38	4,67	
CAMPANIA	Caserta	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANIA	Napoli	0	-92,22	0	264,91	-86,39	0,00	0,00	4,45	0,20	0,00	0,00	0,07	0,15	4,52	0,35
CAMPANIA	Salerno	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CAMPANIA		0	-92,22	8977,71	262,03	-78,63	0,00	0,00	3,03	0,16	0,00	0,06	0,09	0,22	3,12	0,44
PUGLIA	Bari	0	0	0	351,84	351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	5,91	2,62	5,91
PUGLIA	Brindisi	-100,00	0	0	112,50	95,43	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	5,70	3,90	5,70
PUGLIA	Foggia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUGLIA	Lecce	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89
PUGLIA	Taranto	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PUGLIA		-100,00	0	0	295,20	281,21	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	2,94	0,96	2,94
BASILICATA	Matera	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASILICATA	Potenza	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale BASILICATA		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALABRIA	Catanzaro	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALABRIA	Cosenza	0	-100,00	0	0	-100,00	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00
CALABRIA	Crotone	0	0	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
CALABRIA	Reggio Di Calabria	0	-100,00	-89,48	-98,81	-98,70	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,01	4,24	0,05	4,29	0,06
CALABRIA	Vibo Valentia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CALABRIA		0	-100,00	-89,48	-98,84	-99,34	0,00	0,00	2,13	0,00	0,03	0,00	2,28	0,03	4,44	0,03
Totale Sud		-99,78	-93,42	1053,05	74,78	-52,92	0,01	0,00	1,78	0,08	0,00	0,03	0,53	0,67	2,32	0,79

Segue

REGIONI	COMUNI	2751 Var%	2752 Var%	2781 Var%	2782 Var%	Somma voci 27 Var%	Incid. % 2751/06	Incid. % 2751/07	Incid. % 2752/06	Incid. % 2752/07	Incid. % 2781/06	Incid. % 2781/07	Incid. % 2782/06	Incid. % 2782/07	Incid. % Voci 27/06	Incid. % Voci 27/07
SICILIA	Agrigento	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Caltanissetta	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Catania	-74,39	-99,33	0	0	-74,72	23,80	6,28	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	6,28
SICILIA	Enna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Messina	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Palermo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Ragusa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Siracusa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Trapani	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52
Totale SICILIA		-74,39	-99,33	0	0	-74,20	5,00	1,51	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	5,07	1,54
SARDEGNA	Cagliari	0	0	0	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	6,15	2,40	6,15
SARDEGNA	Carbonia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01
SARDEGNA	Iglesias	0	0	0	-70,49	-70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	1,68	3,70	1,68
SARDEGNA	Nuoro	-100,00	-100,00	0	-100,00	-100,00	0,80	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	3,46	0,00
SARDEGNA	Olbia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Oristano	0	0	-100,00	20,56	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1,59	2,10	1,61	2,10
SARDEGNA	Sassari	0	0	0	1770,56	1770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1,36	0,07	1,36
Totale SARDEGNA		-100,00	-100,00	-100,00	104,43	74,16	0,05	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	1,19	2,89	1,40	2,89
Totale Isole		-74,55	-99,73	-100,00	107,98	-52,59	3,11	0,94	0,10	0,00	0,00	0,00	0,46	1,12	3,67	2,05
Totale complessivo		71,93	137,06	-43,88	-37,68	63,31	0,31	0,58	0,51	1,30	0,07	0,05	0,32	0,22	1,22	2,15

Partecipazioni azionarie – Dati

REGIONI	COMUNI	2801 2006	2802 2006	Somma voci 28 2006	2801 2007	2802 2007	Somma voci 28 2007	Pag.li tot. Tit. II 2006	Pag.li tot. Tit. II 2006
PIEMONTE	Alessandria	0,00	1.549,20	1.549,20	0,00	243.500,00	243.500,00	32.508.354,96	26.918.339,75
PIEMONTE	Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613.887,41	22.120.719,76
PIEMONTE	Biella	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	10.907.098,18	12.451.305,11
PIEMONTE	Cuneo	0,00	790.995,00	790.995,00	0,00	240.000,00	240.000,00	13.633.295,71	21.143.832,55
PIEMONTE	Novara	0,00	544.475,75	544.475,75	0,00	42.453,25	42.453,25	31.237.907,09	32.238.466,34
PIEMONTE	Torino	32.624.189,53	260.000,00	32.884.189,53	5.876.847,00	3.750,00	5.880.597,00	835.002.756,26	875.512.944,18
PIEMONTE	Verbania	1.503.766,00	0,00	1.503.766,00	11.234,00	0,00	11.234,00	6.884.875,78	5.982.154,93
PIEMONTE	Vercelli	0,00	2.486,43	2.486,43	0,00	774,69	774,69	15.830.846,79	12.469.317,52
Totale PIEMONTE		34.207.955,53	1.599.506,38	35.807.461,91	5.888.081,00	710.477,94	6.598.558,94	963.619.022,18	1.008.837.080,14
VALLE D'AOSTA	Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.292,65
Totale VALLE D'AOSTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.292,65
LOMBARDIA	Bergamo	1.863.254,00	0,00	1.863.254,00	1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00	37.111.808,28	35.950.778,77
LOMBARDIA	Brescia	14.489.915,44	102.530,00	14.592.445,44	12.099.246,17	0,00	12.099.246,17	62.115.288,77	72.025.633,06
LOMBARDIA	Como	20.910,00	0,00	20.910,00	8.711,99	0,00	8.711,99	26.122.059,90	19.872.874,22
LOMBARDIA	Cremona	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00	0,00	18.179.493,97	88.280.231,36
LOMBARDIA	Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.709.147,30	9.956.063,10
LOMBARDIA	Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451.102,08	10.920.035,80
LOMBARDIA	Mantova	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	27.874.613,23
LOMBARDIA	Milano	34.720.074,66	772.333,27	35.492.407,93	9.821.112,22	6.799.236,10	16.620.348,32	7.207.804.435,76	6.524.784.816,76
LOMBARDIA	Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685.056,20	11.293.131,71
LOMBARDIA	Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	900.250,00	900.250,00	8.319.133,96	10.756.619,54
LOMBARDIA	Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.539,79	9.257.820,44
Totale LOMBARDIA		51.094.154,10	877.312,27	51.971.466,37	24.029.070,38	7.729.486,10	31.758.556,48	7.416.795.066,01	6.820.972.617,99
LIGURIA	Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.918.392,33	201.247.253,00
LIGURIA	Imperia	38.160,66	0,00	38.160,66	57.897,99	0,00	57.897,99	16.743.047,68	24.099.115,06
LIGURIA	La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306.023,25	11.978.484,51
LIGURIA	Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.379.394,26	14.415.880,05
Totale LIGURIA		38.160,66	0,00	38.160,66	57.897,99	0,00	57.897,99	243.346.857,52	251.740.732,62
Totale Nord Ovest		85.340.270,29	2.476.818,65	87.817.088,94	29.975.049,37	8.439.964,04	38.415.013,41	8.623.760.945,71	8.095.917.723,40

Segue

REGIONI	COMUNI	2801 2006	2802 2006	Somma voci 28 2006	2801 2007	2802 2007	Somma voci 28 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2006
TRENTINO A. A.	Bolzano	0,00	10.700,48	10.700,48	0,00	330.400,00	330.400,00	18.620.140,91	34.033.063,74
TRENTINO A. A.	Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	51.445.234,00	64.023.814,45
Totale TRENTINO ALTO ADIGE		0,00	10.700,48	10.700,48	0,00	335.400,00	335.400,00	70.065.374,91	98.056.878,19
VENETO	Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	7.646.150,86	4.633.709,13
VENETO	Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,03	4.886,03	85.927.900,98	69.369.897,34
VENETO	Rovigo	165.923,74	0,00	165.923,74	208.008,26	0,00	208.008,26	10.479.988,23	10.295.703,05
VENETO	Treviso	0,00	0,00	0,00	273.995,69	664,32	274.660,01	23.431.597,31	31.183.536,05
VENETO	Venezia	0,00	410.565,15	410.565,15	0,00	2.881,14	2.881,14	258.325.804,01	245.439.188,83
VENETO	Verona	0,00	0,00	0,00	7.194,00	27.545,00	34.739,00	99.207.435,07	72.172.597,38
VENETO	Vicenza	0,00	754.665,60	754.665,60	0,00	512.865,05	512.865,05	123.313.388,44	36.089.586,77
Totale VENETO		165.923,74	1.165.230,75	1.331.154,49	489.197,95	550.441,54	1.039.639,49	608.332.264,90	469.184.218,55
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	34.111,96	0,00	34.111,96	777.650,31	47.093,00	824.743,31	15.387.716,46	12.185.968,69
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	5.000,00	5.000,00	47.501.633,80	20.554.132,84
FRIULI V. GIULIA	Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.741.902,55	67.212.499,66
FRIULI V. GIULIA	Udine	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	22.500,00	22.500,00	76.083.681,20	43.687.369,60
Totale FRIULI V. GIULIA		37.751,96	6.666,00	44.417,96	777.650,31	74.593,00	852.243,31	249.714.934,01	143.639.970,79
E. ROMAGNA	Bologna	0,00	4.120.363,98	4.120.363,98	0,00	0,00	0,00	110.603.763,20	111.480.165,62
E. ROMAGNA	Cesena	309.900,00	235.232,58	545.132,58	350.625,00	200.316,98	550.941,98	35.424.994,41	32.319.590,83
E. ROMAGNA	Ferrara	1.255.057,00	600.000,00	1.855.057,00	525.665,00	720.000,00	1.245.665,00	40.117.675,98	39.204.265,76
E. ROMAGNA	Forlì'	1.954.490,65	0,00	1.954.490,65	1.796.467,88	0,00	1.796.467,88	70.674.235,90	91.547.969,98
E. ROMAGNA	Modena	0,00	246.442,00	246.442,00	0,00	15.622,96	15.622,96	70.308.454,04	62.184.994,02
E. ROMAGNA	Parma	0,00	1.080.723,25	1.080.723,25	0,00	4.869.262,54	4.869.262,54	102.036.773,12	113.931.732,93
E. ROMAGNA	Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.809.844,71	19.996.254,25
E. ROMAGNA	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	50.357.787,42	43.198.615,22
E. ROMAGNA	Reggio Emilia	0,00	92.233,00	92.233,00	655.680,00	184.933,61	840.613,61	86.473.121,98	167.759.030,49
E. ROMAGNA	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.208.571,27	73.885.774,05
Totale EMILIA ROMAGNA		3.519.447,65	6.374.994,81	9.894.442,46	3.328.437,88	5.990.583,09	9.319.020,97	654.015.222,03	755.508.393,15
Totale Nord Est		3.723.123,35	7.557.592,04	11.280.715,39	4.595.286,14	6.951.017,63	11.546.303,77	1.582.127.795,85	1.466.389.460,68

Segue

REGIONI	COMUNI	2801 2006	2802 2006	Somma voci 28 2006	2801 2007	2802 2007	Somma voci 28 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2006
TOSCANA	Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157.949,28	12.064.068,03
TOSCANA	Carrara	2.232.343,00	12.034.158,95	14.266.501,95	1.393.927,00	13.580.007,30	14.973.934,30	31.573.037,59	87.731.026,73
TOSCANA	Firenze	0,00	497.685,00	497.685,00	0,00	320.799,60	320.799,60	155.505.462,88	148.901.612,02
TOSCANA	Grosseto	0,00	577.081,13	577.081,13	0,00	139.912,88	139.912,88	12.359.446,57	16.855.368,16
TOSCANA	Livorno	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.400,00	10.400,00	33.992.591,12	31.184.450,40
TOSCANA	Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.010.873,43	21.820.003,84
TOSCANA	Massa	0,00	3.446.174,00	3.446.174,00	0,00	1.393.927,00	1.393.927,00	35.051.409,42	38.983.490,48
TOSCANA	Pisa	839.416,00	1.050,00	840.466,00	2.349.704,22	0,00	2.349.704,22	57.866.060,67	64.728.463,92
TOSCANA	Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.502.873,17	30.037.261,38
TOSCANA	Prato	0,00	747.530,94	747.530,94	0,00	0,00	0,00	41.466.853,01	40.982.799,17
TOSCANA	Siena	0,00	208.206,00	208.206,00	0,00	0,00	0,00	48.419.235,15	40.493.207,74
Totale TOSCANA		3.071.759,00	17.514.886,02	20.586.645,02	3.743.631,22	15.445.046,78	19.188.678,00	480.905.792,29	533.781.751,87
UMBRIA	Perugia	233.145,00	19.260,00	252.405,00	1.643.053,50	5.700,00	1.648.753,50	44.849.613,51	64.070.562,88
UMBRIA	Terni	0,00	34.402,56	34.402,56	238.627,45	64.855,29	303.482,74	64.734.653,18	25.958.234,18
Totale UMBRIA		233.145,00	53.662,56	286.807,56	1.881.680,95	70.555,29	1.952.236,24	109.584.266,69	90.028.797,06
MARCHE	Ancona	181.139,00	0,00	181.139,00	100.165,00	0,00	100.165,00	43.667.736,19	46.240.432,56
MARCHE	Ascoli Piceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.183.967,99	15.217.160,86
MARCHE	Macerata	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	11.696.290,50	10.010.274,93
MARCHE	Pesaro	6.256.917,02	0,00	6.256.917,02	0,00	0,00	0,00	23.371.287,45	24.959.603,84
Totale MARCHE		6.438.056,02	0,00	6.438.056,02	300.165,00	0,00	300.165,00	102.919.282,13	96.427.472,19
LAZIO	Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433.930,82	12.369.450,27
LAZIO	Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	21.917.464,64	23.501.481,31
LAZIO	Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843.465,07	8.401.624,01
LAZIO	Roma	17.792.165,47	0,00	17.792.165,47	190.000,00	0,00	190.000,00	1.130.598.647,79	547.208.098,39
LAZIO	Viterbo	249.800,00	0,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	12.327.761,26	13.825.646,96
Totale LAZIO		18.041.965,47	0,00	18.041.965,47	190.000,00	120,00	190.120,00	1.188.121.269,58	605.306.300,94
Totale Centro		27.784.925,49	17.568.548,58	45.353.474,07	6.115.477,17	15.515.722,07	21.631.199,24	1.881.530.610,69	1.325.544.322,06

Segue

REGIONI	COMUNI	2801 2006	2802 2006	Somma voci 28 2006	2801 2007	2802 2007	Somma voci 28 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2006
ABRUZZO	Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782.991,35	15.925.450,56
ABRUZZO	L'aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597.219,22	11.268.894,76
ABRUZZO	Pescara	981,16	0,00	981,16	117.748,15	0,00	117.748,15	37.985.375,85	92.309.420,46
ABRUZZO	Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031.691,39	14.351.968,42
Totale ABRUZZO		981,16	0,00	981,16	117.748,15	0,00	117.748,15	73.397.277,81	133.855.734,20
MOLISE	Campobasso	634.355,00	0,00	634.355,00	0,00	0,00	0,00	17.174.211,63	17.206.535,93
MOLISE	Isernia	0,00	940,06	940,06	0,00	0,00	0,00	6.602.173,27	4.792.274,19
Totale MOLISE		634.355,00	940,06	635.295,06	0,00	0,00	0,00	23.776.384,90	21.998.810,12
CAMPANIA	Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.307.799,65	23.689.613,11
CAMPANIA	Benevento	42.556,05	0,00	42.556,05	42.556,05	0,00	42.556,05	45.334.713,35	22.505.491,05
CAMPANIA	Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.510.114,45	41.135.935,76
CAMPANIA	Napoli	2.019.999,68	800.000,00	2.819.999,68	70.000,00	3.930.000,00	4.000.000,00	288.986.619,14	507.466.403,04
CAMPANIA	Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	219.873,69	219.873,69	38.472.952,37	42.876.675,48
Totale CAMPANIA		2.062.555,73	800.000,00	2.862.555,73	112.556,05	4.149.873,69	4.262.429,74	424.612.198,96	637.674.118,44
PUGLIA	Bari	0,00	1.054.609,50	1.054.609,50	2.000.000,00	109,00	2.000.109,00	36.279.960,65	72.573.895,88
PUGLIA	Brindisi	0,00	0,00	0,00	4.988,42	741.393,96	746.382,38	19.180.740,79	25.670.438,18
PUGLIA	Foggia	0,00	2.352.055,42	2.352.055,42	0,00	3.831,00	3.831,00	37.885.281,06	27.499.360,29
PUGLIA	Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.650.408,53	80.533.384,76
PUGLIA	Taranto	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	18.555.617,77	14.184.107,48
Totale PUGLIA		0,00	3.406.664,92	3.406.664,92	2.184.988,42	745.333,96	2.930.322,38	176.552.008,80	220.461.186,59
BASILICATA	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.298.961,43	19.793.264,58
BASILICATA	Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.881.406,64	33.124.917,66
Totale BASILICATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.180.368,07	52.918.182,24
CALABRIA	Catanzaro	1.135.710,23	0,00	1.135.710,23	150.000,00	0,00	150.000,00	16.589.634,74	17.389.315,91
CALABRIA	Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,70	10.949,70	16.327.488,97	15.457.912,31
CALABRIA	Crotone	5.366,50	0,00	5.366,50	5.366,50	106.725,00	112.091,50	10.551.724,14	9.338.199,89
CALABRIA	Reggio Calabria	45.900,00	16.000,00	61.900,00	115.642,70	700,00	116.342,70	57.841.718,57	58.021.169,45
CALABRIA	Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703.295,05	11.635.326,49
Totale CALABRIA		1.186.976,73	16.000,00	1.202.976,73	271.009,20	118.374,70	389.383,90	110.013.861,47	111.841.924,05
Totale Sud		3.884.868,62	4.223.604,98	8.108.473,60	2.686.301,82	5.013.582,35	7.699.884,17	853.532.100,01	1.178.749.955,64

Segue

REGIONI	COMUNI	2801 2006	2802 2006	Somma voci 28 2006	2801 2007	2802 2007	Somma voci 28 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2006
SICILIA	Agrigento	0,00	0,00	0,00	242.451,00	0,00	242.451,00	3.283.356,02	3.810.780,16
SICILIA	Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.734,88	7.387.675,86
SICILIA	Catania	0,00	2.311.000,44	2.311.000,44	0,00	972.665,00	972.665,00	75.753.437,06	73.565.048,90
SICILIA	Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.241,71	2.028.771,36
SICILIA	Messina	0,00	899.389,45	899.389,45	0,00	83.480,60	83.480,60	25.774.640,78	36.972.615,56
SICILIA	Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.983.235,33	122.425.706,51
SICILIA	Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.491.095,78	28.159.496,29
SICILIA	Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629.536,85	12.983.964,60
SICILIA	Trapani	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.536.598,65	18.126.917,44
Totale SICILIA		0,00	3.230.389,89	3.230.389,89	242.451,00	1.056.145,60	1.298.596,60	360.629.877,06	305.460.976,68
SARDEGNA	Cagliari	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	86.877.714,62	68.792.328,07
SARDEGNA	Carbonia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.043.930,41	17.538.140,60
SARDEGNA	Iglesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.111,64	5.391.749,47
SARDEGNA	Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.495.184,05	10.845.992,79
SARDEGNA	Olbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.033.177,74	23.964.125,94
SARDEGNA	Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557.067,84	12.371.277,92
SARDEGNA	Sassari	7.252,30	0,00	7.252,30	8.500,00	0,00	8.500,00	54.845.091,88	49.025.589,85
Totale SARDEGNA		12.252,30	0,00	12.252,30	288.500,00	0,00	288.500,00	222.149.278,18	187.929.204,64
Totale Isole		12.252,30	3.230.389,89	3.242.642,19	530.951,00	1.056.145,60	1.587.096,60	582.779.155,24	493.390.181,32
TOTALE COMPLESSIVO		120.745.440,05	35.056.954,14	155.802.394,19	43.903.065,50	36.976.431,69	80.879.497,19	13.523.730.607,50	12.559.991.643,10

Partecipazioni azionarie – Elaborazioni

REGIONI	COMUNI	2801 Var%	2802 Var%	Somma voci 28 Var%	Incid. % 2801/2006	Incid. % 2801/2007	Incid. % 2802/2006	Incid. % 2802/2007	Incid. % Voci 28/2006	Incid. % Voci 28/2007
PIEMONTE	Alessandria	0	15617,79	15617,79	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
PIEMONTE	Asti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIEMONTE	Biella	-100,00	0	125,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,73	1,45
PIEMONTE	Cuneo	0	-69,66	-69,66	0,00	0,00	5,80	1,14	5,80	1,14
PIEMONTE	Novara	0	-92,20	-92,20	0,00	0,00	1,74	0,13	1,74	0,13
PIEMONTE	Torino	-81,99	-98,56	-82,12	3,91	0,67	0,03	0,00	3,94	0,67
PIEMONTE	Verbania	-99,25	0	-99,25	21,84	0,19	0,00	0,00	21,84	0,19
PIEMONTE	Vercelli	0	-68,84	-68,84	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01
Totale PIEMONTE		-82,79	-55,58	-81,57	3,55	0,58	0,17	0,07	3,72	0,65
VALLE D'AOSTA	Aosta	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Totale VALLE D'AOSTA		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOMBARDIA	Bergamo	-14,13	0	-12,52	5,02	4,45	0,00	0,08	5,02	4,53
LOMBARDIA	Brescia	-16,50	-100,00	-17,09	23,33	16,80	0,17	0,00	23,49	16,80
LOMBARDIA	Como	-58,34	0	-58,34	0,08	0,04	0,00	0,00	0,08	0,04
LOMBARDIA	Cremona	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
LOMBARDIA	Lecco	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Lodi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Mantova	0	0	0	0	1,79	0	0,00	0	1,79
LOMBARDIA	Milano	-71,71	780,35	-53,17	0,48	0,15	0,01	0,10	0,49	0,25
LOMBARDIA	Pavia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Sondrio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	8,37
LOMBARDIA	Varese	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale LOMBARDIA		-52,97	781,04	-38,89	0,69	0,35	0,01	0,11	0,70	0,47
LIGURIA	Genova	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGURIA	Imperia	51,72	0	51,72	0,23	0,24	0,00	0,00	0,23	0,24
LIGURIA	La Spezia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGURIA	Savona	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale LIGURIA		51,72	0	51,72	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
Totale Nord Ovest		-64,88	240,76	-56,26	0,99	0,37	0,03	0,10	1,02	0,47

Segue

REGIONI	COMUNI	2801 Var%	2802 Var%	Somma voci 28 Var%	Incid. % 2801/2006	Incid. % 2801/2007	Incid. % 2802/2006	Incid. % 2802/2007	Incid. % Voci 28/2006	Incid. % Voci 28/2007
TRENTINO ALTO ADIGE	Bolzano	0	2987,71	2987,71	0,00	0,00	0,06	0,97	0,06	0,97
TRENTINO ALTO ADIGE	Trento	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Totale TRENTINO ALTO ADIGE		0	3034,44	3034,44	0,00	0,00	0,02	0,34	0,02	0,34
VENETO	Belluno	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
VENETO	Padova	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
VENETO	Rovigo	25,36	0	25,36	1,58	2,02	0,00	0,00	1,58	2,02
VENETO	Treviso	0	0	0	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
VENETO	Venezia	0	-99,30	-99,30	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
VENETO	Verona	0	0	0	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,05
VENETO	Vicenza	0	-32,04	-32,04	0,00	0,00	0,61	1,42	0,61	1,42
Totale VENETO		194,83	-52,76	-21,90	0,03	0,10	0,19	0,12	0,22	0,22
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	2179,70	0	2317,75	0,22	6,38	0,00	0,39	0,22	6,77
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	-100,00	0	37,36	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02
FRIULI V. GIULIA	Trieste	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRIULI V. GIULIA	Udine	0	237,53	237,53	0,00	0,00	0,01	0,05	0,01	0,05
Totale FRIULI V. GIULIA		1959,89	1019,01	1818,69	0,02	0,54	0,00	0,05	0,02	0,59
EMILIA ROMAGNA	Bologna	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
EMILIA ROMAGNA	Cesena	13,14	-14,84	1,07	0,87	1,08	0,66	0,62	1,54	1,70
EMILIA ROMAGNA	Ferrara	-58,12	20,00	-32,85	3,13	1,34	1,50	1,84	4,62	3,18
EMILIA ROMAGNA	Forlì'	-8,09	0	-8,09	2,77	1,96	0,00	0,00	2,77	1,96
EMILIA ROMAGNA	Modena	0	-93,66	-93,66	0,00	0,00	0,35	0,03	0,35	0,03
EMILIA ROMAGNA	Parma	0	350,56	350,56	0,00	0,00	1,06	4,27	1,06	4,27
EMILIA ROMAGNA	Piacenza	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	Ravenna	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	Reggio Nell'emilia	0	100,51	811,40	0,00	0,39	0,11	0,11	0,11	0,50
EMILIA ROMAGNA	Rimini	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale EMILIA ROMAGNA		-5,43	-6,03	-5,82	0,54	0,44	0,97	0,79	1,51	1,23
Totale Nord Est		23,43	-8,03	2,35	0,24	0,31	0,48	0,47	0,71	0,79

Segue

REGIONI	COMUNI	2801 Var%	2802 Var%	Somma voci 28 Var%	Incid. % 2801/2006	Incid. % 2801/2007	Incid. % 2802/2006	Incid. % 2802/2007	Incid. % Voci 28/2006	Incid. % Voci 28/2007
TOSCANA	Arezzo	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Carrara	-37,56	12,85	4,96	7,07	1,59	38,12	15,48	45,19	17,07
TOSCANA	Firenze	0	-35,54	-35,54	0,00	0,00	0,32	0,22	0,32	0,22
TOSCANA	Grosseto	0	-75,76	-75,76	0,00	0,00	4,67	0,83	4,67	0,83
TOSCANA	Livorno	0	246,67	246,67	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03
TOSCANA	Lucca	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Massa	0	-59,55	-59,55	0,00	0,00	9,83	3,58	9,83	3,58
TOSCANA	Pisa	179,92	-100,00	179,57	1,45	3,63	0,00	0,00	1,45	3,63
TOSCANA	Pistoia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Prato	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
TOSCANA	Siena	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00
Totale TOSCANA		21,87	-11,82	-6,79	0,64	0,70	3,64	2,89	4,28	3,59
UMBRIA	Perugia	604,73	-70,40	553,22	0,52	2,56	0,04	0,01	0,56	2,57
UMBRIA	Terni	0	88,52	782,15	0,00	0,92	0,05	0,25	0,05	1,17
Totale UMBRIA		707,09	31,48	580,68	0,21	2,09	0,05	0,08	0,26	2,17
MARCHE	Ancona	-44,70	0	-44,70	0,41	0,22	0,00	0,00	0,41	0,22
MARCHE	Ascoli Piceno	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE	Macerata	0	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
MARCHE	Pesaro	-100,00	0	-100,00	26,77	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00
Totale MARCHE		-95,34	0	-95,34	6,26	0,31	0,00	0,00	6,26	0,31
LAZIO	Frosinone	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	Latina	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	Rieti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	Roma	-98,93	0	-98,93	1,57	0,03	0,00	0,00	1,57	0,03
LAZIO	Viterbo	-100,00	0	-100,00	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00
Totale LAZIO		-98,95	0	-98,95	1,52	0,03	0,00	0,00	1,52	0,03
Totale Centro		-77,99	-11,68	-52,31	1,48	0,46	0,93	1,17	2,41	1,63

Segue

REGIONI	COMUNI	2801 Var%	2802 Var%	Somma voci 28 Var%	Incid. % 2801/2006	Incid. % 2801/2007	Incid. % 2802/2006	Incid. % 2802/2007	Incid. % Voci 28/2006	Incid. % Voci 28/2007
ABRUZZO	Chieti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRUZZO	L'aquila	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRUZZO	Pescara	11900,91	0	11900,91	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
ABRUZZO	Teramo	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ABRUZZO		11900,91	0	11900,91	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
MOLISE	Campobasso	-100,00	0	-100,00	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00
MOLISE	Isernia	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Totale MOLISE		-100,00	-100,00	-100,00	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00
CAMPANIA	Avellino	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANIA	Benevento	0,00	0	0,00	0,09	0,19	0,00	0,00	0,09	0,19
CAMPANIA	Caserta	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANIA	Napoli	-96,53	391,25	41,84	0,70	0,01	0,28	0,77	0,98	0,79
CAMPANIA	Salerno	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
Totale CAMPANIA		-94,54	418,73	48,90	0,49	0,02	0,19	0,65	0,67	0,67
PUGLIA	Bari	0	-99,99	89,65	0,00	2,76	2,91	0,00	2,91	2,76
PUGLIA	Brindisi	0	0	0	0,00	0,02	0,00	2,89	0,00	2,91
PUGLIA	Foggia	0	-99,84	-99,84	0,00	0,00	6,21	0,01	6,21	0,01
PUGLIA	Lecce	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUGLIA	Taranto	0	0	0	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27
Totale PUGLIA		0	-78,12	-13,98	0,00	0,99	1,93	0,34	1,93	1,33
BASILICATA	Matera	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASILICATA	Potenza	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale BASILICATA		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALABRIA	Catanzaro	-86,79	0	-86,79	6,85	0,86	0,00	0,00	6,85	0,86
CALABRIA	Cosenza	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
CALABRIA	Crotone	0,00	0	1988,73	0,05	0,06	0,00	1,14	0,05	1,20
CALABRIA	Reggio Di Calabria	151,94	-95,63	87,95	0,08	0,20	0,03	0,00	0,11	0,20
CALABRIA	Vibo Valentia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CALABRIA		-77,17	639,84	-67,63	1,08	0,24	0,01	0,11	1,09	0,35
Totale Sud		-30,85	18,70	-5,04	0,46	0,23	0,49	0,43	0,95	0,65

Segue

REGIONI	COMUNI	2801 Var%	2802 Var%	Somma voci 28 Var%	Incid. % 2801/2006	Incid. % 2801/2007	Incid. % 2802/2006	Incid. % 2802/2007	Incid. % Voci 28/2006	Incid. % Voci 28/2007
SICILIA	Agrigento	0	0	0	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	6,36
SICILIA	Caltanissetta	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Catania	0	-57,91	-57,91	0,00	0,00	3,05	1,32	3,05	1,32
SICILIA	Enna	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Messina	0	-90,72	-90,72	0,00	0,00	3,49	0,23	3,49	0,23
SICILIA	Palermo	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Ragusa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Siracusa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Trapani	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
Totale SICILIA		0	-67,31	-59,80	0,00	0,08	0,90	0,35	0,90	0,43
SARDEGNA	Cagliari	0	0	0	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
SARDEGNA	Carbonia	-100,00	0	-100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
SARDEGNA	Iglesias	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Nuoro	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Olbia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Oristano	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Sassari	17,20	0	17,20	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	0,02
Totale SARDEGNA		2254,66	0	2254,66	0,01	0,15	0,00	0,00	0,01	0,15
Totale Isole		4233,48	-67,31	-51,06	0,00	0,11	0,55	0,21	0,56	0,32
Totale complessivo		-63,64	5,48	-48,09	0,89	0,35	0,26	0,29	1,15	0,64

Conferimenti di capitale – Dati

REGIONI	COMUNI	2901 2006	2902 2006	Somma voci 29 2006	2901 2007	2902 2007	Somma voci 29 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
PIEMONTE	Alessandria	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	32.508.354,96	26.918.339,75
PIEMONTE	Asti	52.636,00	0,00	52.636,00	0,00	0,00	0,00	17.613.887,41	22.120.719,76
PIEMONTE	Biella	0,00	4.354,50	4.354,50	0,00	100.000,00	100.000,00	10.907.098,18	12.451.305,11
PIEMONTE	Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633.295,71	21.143.832,55
PIEMONTE	Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237.907,09	32.238.466,34
PIEMONTE	Torino	0,00	20.981.500,00	20.981.500,00	19.155.000,00	56.179.950,00	75.334.950,00	835.002.756,26	875.512.944,18
PIEMONTE	Verbania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884.875,78	5.982.154,93
PIEMONTE	Vercelli	7.456,00	0,00	7.456,00	0,00	0,00	0,00	15.830.846,79	12.469.317,52
Totale PIEMONTE		60.092,00	20.993.104,50	21.053.196,50	19.155.000,00	56.294.200,00	75.449.200,00	963.619.022,18	1.008.837.080,14
VALLE D'AOSTA	Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.292,65
Total VALLE D'AOSTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.292,65
LOMBARDIA	Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.111.808,28	35.950.778,77
LOMBARDIA	Brescia	0,00	985.451,75	985.451,75	0,00	1.239.715,25	1.239.715,25	62.115.288,77	72.025.633,06
LOMBARDIA	Como	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	26.122.059,90	19.872.874,22
LOMBARDIA	Cremona	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.999.998,19	0,00	1.999.998,19	18.179.493,97	88.280.231,36
LOMBARDIA	Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.709.147,30	9.956.063,10
LOMBARDIA	Lodi	52.901,13	5.000,00	57.901,13	273.780,11	0,00	273.780,11	8.451.102,08	10.920.035,80
LOMBARDIA	Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.874.613,23
LOMBARDIA	Milano	20.834.901,46	0,00	20.834.901,46	6.548.984,96	0,00	6.548.984,96	7.207.804.435,76	6.524.784.816,76
LOMBARDIA	Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	11.685.056,20	11.293.131,71
LOMBARDIA	Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319.133,96	10.756.619,54
LOMBARDIA	Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.539,79	9.257.820,44
Totale LOMBARDIA		22.487.802,59	1.297.451,75	23.785.254,34	8.822.763,26	1.384.715,25	10.207.478,51	7.416.795.066,01	6.820.972.617,99
LIGURIA	Genova	5.000.000,00	4.879.519,80	9.879.519,80	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	195.918.392,33	201.247.253,00
LIGURIA	Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743.047,68	24.099.115,06
LIGURIA	La Spezia	178.221,76	516.625,00	694.846,76	500,00	461.000,00	461.500,00	14.306.023,25	11.978.484,51
LIGURIA	Savona	0,00	0,00	0,00	681.718,80	0,00	681.718,80	16.379.394,26	14.415.880,05
Total LIGURIA		5.178.221,76	5.396.144,80	10.574.366,56	5.682.218,80	461.000,00	6.143.218,80	243.346.857,52	251.740.732,62
Totale Nord Ovest		55.399.596,70	55.361.797,60	110.761.394,30	67.319.964,12	116.165.580,50	183.485.544,62	17.172.859.255,16	16.109.201.249,63

Segue

REGIONI	COMUNI	2901 2006	2902 2006	Somma voci 29 2006	2901 2007	2902 2007	Somma voci 29 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
TRENTINO A.A.	Bolzano	0,00	907.128,00	907.128,00	0,00	0,00	0,00	18.620.140,91	34.033.063,74
TRENTINO A. A.	Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.445.234,00	64.023.814,45
Totale TRENTINO ALTO ADIGE		0,00	907.128,00	907.128,00	0,00	0,00	0,00	70.065.374,91	98.056.878,19
VENETO	Belluno	705.666,11	0,00	705.666,11	130.000,00	0,00	130.000,00	7.646.150,86	4.633.709,13
VENETO	Padova	0,00	0,00	0,00	173.760,19	0,00	173.760,19	85.927.900,98	69.369.897,34
VENETO	Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479.988,23	10.295.703,05
VENETO	Treviso	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	23.431.597,31	31.183.536,05
VENETO	Venezia	0,00	19.976.305,00	19.976.305,00	3.900.000,00	15.080.254,06	18.980.254,06	258.325.804,01	245.439.188,83
VENETO	Verona	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.207.435,07	72.172.597,38
VENETO	Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.313.388,44	36.089.586,77
Totale VENETO		1.205.666,11	19.976.305,00	21.181.971,11	4.203.760,19	15.080.254,06	19.284.014,25	608.332.264,90	469.184.218,55
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387.716,46	12.185.968,69
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.501.633,80	20.554.132,84
FRIULI V. GIULIA	Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	125.124,31	125.124,31	110.741.902,55	67.212.499,66
FRIULI V. GIULIA	Udine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	76.083.681,20	43.687.369,60
Totale FRIULI V. GIULIA		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	179.124,31	179.124,31	249.714.934,01	143.639.970,79
E. ROMAGNA	Bologna	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	110.603.763,20	111.480.165,62
E. ROMAGNA	Cesena	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.424.994,41	32.319.590,83
E. ROMAGNA	Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	40.117.675,98	39.204.265,76
E. ROMAGNA	Forlì'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.674.235,90	91.547.969,98
E. ROMAGNA	Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.308.454,04	62.184.994,02
E. ROMAGNA	Parma	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	102.036.773,12	113.931.732,93
E. ROMAGNA	Piacenza	0,00	0,00	0,00	11.405,80	0,00	11.405,80	23.809.844,71	19.996.254,25
E. ROMAGNA	Ravenna	20.000,00	66.163,83	86.163,83	0,00	15.167,34	15.167,34	50.357.787,42	43.198.615,22
E. ROMAGNA	Reggio Nell'emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	86.473.121,98	167.759.030,49
E. ROMAGNA	Rimini	925.044,88	102.000,00	1.027.044,88	0,00	222,64	222,64	64.208.571,27	73.885.774,05
Totale EMILIA ROMAGNA		1.145.044,88	423.663,83	1.568.708,71	211.405,80	180.889,98	392.295,78	654.015.222,03	755.508.393,15
Totale Nord Est		3.995.755,87	40.849.937,66	44.845.693,53	8.700.331,98	30.880.536,70	39.580.868,68	3.016.478.691,02	2.732.031.455,85

Segue

REGIONI	COMUNI	2901 2006	2902 2006	Somma voci 29 2006	2901 2007	2902 2007	Somma voci 29 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
TOSCANA	Arezzo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	287.500,00	287.500,00	14.157.949,28	12.064.068,03
TOSCANA	Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.573.037,59	87.731.026,73
TOSCANA	Firenze	11.142.699,87	878.644,94	12.021.344,81	7.979.234,87	240.000,00	8.219.234,87	155.505.462,88	148.901.612,02
TOSCANA	Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359.446,57	16.855.368,16
TOSCANA	Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.992.591,12	31.184.450,40
TOSCANA	Lucca	0,00	68.103,92	68.103,92	0,00	418.683,73	418.683,73	30.010.873,43	21.820.003,84
TOSCANA	Massa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	35.051.409,42	38.983.490,48
TOSCANA	Pisa	431.100,00	0,00	431.100,00	0,00	0,00	0,00	57.866.060,67	64.728.463,92
TOSCANA	Pistoia	0,00	209.054,00	209.054,00	0,00	0,00	0,00	20.502.873,17	30.037.261,38
TOSCANA	Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	326.010,95	326.010,95	41.466.853,01	40.982.799,17
TOSCANA	Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.419.235,15	40.493.207,74
Totale TOSCANA		11.573.799,87	1.235.802,86	12.809.602,73	7.979.234,87	1.342.194,68	9.321.429,55	480.905.792,29	533.781.751,87
UMBRIA	Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.849.613,51	64.070.562,88
UMBRIA	Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.734.653,18	25.958.234,18
Totale UMBRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.584.266,69	90.028.797,06
MARCHE	Ancona	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	43.667.736,19	46.240.432,56
MARCHE	Ascoli Piceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.183.967,99	15.217.160,86
MARCHE	Macerata	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.014,00	7.014,00	11.696.290,50	10.010.274,93
MARCHE	Pesaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.371.287,45	24.959.603,84
Totale MARCHE		0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	7.014,00	7.014,00	102.919.282,13	96.427.472,19
LAZIO	Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433.930,82	12.369.450,27
LAZIO	Latina	0,00	0,00	0,00	119.000,00	200.000,00	319.000,00	21.917.464,64	23.501.481,31
LAZIO	Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843.465,07	8.401.624,01
LAZIO	Roma	162.832.260,12	1.782.554,75	164.614.814,87	31.656.829,18	1.612.049,28	33.268.878,46	1.130.598.647,79	547.208.098,39
LAZIO	Viterbo	1.352.418,00	0,00	1.352.418,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	12.327.761,26	13.825.646,96
Totale LAZIO		164.184.678,12	1.782.554,75	165.967.232,87	33.175.829,18	1.812.049,28	34.987.878,46	1.188.121.269,58	605.306.300,94
Totale Centro		340.374.256,11	5.518.070,28	345.892.326,39	74.330.893,23	5.795.015,92	80.125.909,15	3.549.465.325,06	2.385.536.569,18

Segue

REGIONI	COMUNI	2901 2006	2902 2006	Somma voci 29 2006	2901 2007	2902 2007	Somma voci 29 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
ABRUZZO	Chieti	0,00	437.836,41	437.836,41	0,00	9.270,63	9.270,63	9.782.991,35	15.925.450,56
ABRUZZO	L'aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597.219,22	11.268.894,76
ABRUZZO	Pescara	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.876.553,50	9.876.553,50	37.985.375,85	92.309.420,46
ABRUZZO	Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031.691,39	14.351.968,42
Totale ABRUZZO		0,00	467.836,41	467.836,41	0,00	9.885.824,13	9.885.824,13	73.397.277,81	133.855.734,20
MOLISE	Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174.211,63	17.206.535,93
MOLISE	Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602.173,27	4.792.274,19
Totale MOLISE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776.384,90	21.998.810,12
CAMPANIA	Avellino	0,00	0,00	0,00	569,31	0,00	569,31	17.307.799,65	23.689.613,11
CAMPANIA	Benevento	1.793.147,71	0,00	1.793.147,71	0,00	0,00	0,00	45.334.713,35	22.505.491,05
CAMPANIA	Caserta	3.025,00	1.636.233,82	1.639.258,82	163.332,92	2.248.747,50	2.412.080,42	34.510.114,45	41.135.935,76
CAMPANIA	Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	29.424.431,66	29.424.431,66	288.986.619,14	507.466.403,04
CAMPANIA	Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	38.472.952,37	42.876.675,48
Totale CAMPANIA		1.796.172,71	1.636.233,82	3.432.406,53	163.902,23	31.723.179,16	31.887.081,39	424.612.198,96	637.674.118,44
PUGLIA	Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.279.960,65	72.573.895,88
PUGLIA	Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180.740,79	25.670.438,18
PUGLIA	Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.885.281,06	27.499.360,29
PUGLIA	Lecce	4.808.721,14	0,00	4.808.721,14	106.099,00	0,00	106.099,00	64.650.408,53	80.533.384,76
PUGLIA	Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.555.617,77	14.184.107,48
Totale PUGLIA		4.808.721,14	0,00	4.808.721,14	106.099,00	0,00	106.099,00	176.552.008,80	220.461.186,59
BASILICATA	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.298.961,43	19.793.264,58
BASILICATA	Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	39.272,55	39.272,55	25.881.406,64	33.124.917,66
Totale BASILICATA		0,00	0,00	0,00	0,00	39.272,55	39.272,55	45.180.368,07	52.918.182,24
CALABRIA	Catanzaro	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	16.589.634,74	17.389.315,91
CALABRIA	Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327.488,97	15.457.912,31
CALABRIA	Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	47.081,02	47.081,02	10.551.724,14	9.338.199,89
CALABRIA	Reggio Di Calabria	1.886.450,27	84.673,34	1.971.123,61	1.022.629,00	0,00	1.022.629,00	57.841.718,57	58.021.169,45
CALABRIA	Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703.295,05	11.635.326,49
Totale CALABRIA		1.886.450,27	584.673,34	2.471.123,61	1.022.629,00	2.057.081,02	3.079.710,02	110.013.861,47	111.841.924,05
Totale Sud		16.982.688,24	4.441.814,32	21.424.502,56	2.585.260,46	67.639.065,46	70.224.325,92	1.543.095.432,77	2.072.581.906,95

Segue

REGIONI	COMUNI	2901 2006	2902 2006	Somma voci 29 2006	2901 2007	2902 2007	Somma voci 29 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
SICILIA	Agrigento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.283.356,02	3.810.780,16
SICILIA	Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	93.332,80	93.332,80	5.412.734,88	7.387.675,86
SICILIA	Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.753.437,06	73.565.048,90
SICILIA	Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.241,71	2.028.771,36
SICILIA	Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.774.640,78	36.972.615,56
SICILIA	Palermo	28.742.646,00	0,00	28.742.646,00	3.577.787,52	0,00	3.577.787,52	195.983.235,33	122.425.706,51
SICILIA	Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.491.095,78	28.159.496,29
SICILIA	Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629.536,85	12.983.964,60
SICILIA	Trapani	0,00	0,00	0,00	118.356,08	0,00	118.356,08	19.536.598,65	18.126.917,44
Totale SICILIA		28.742.646,00	50.000,00	28.792.646,00	3.696.143,60	93.332,80	3.789.476,40	360.629.877,06	305.460.976,68
SARDEGNA	Cagliari	35.720,00	68.581,12	104.301,12	79.200,88	0,00	79.200,88	86.877.714,62	68.792.328,07
SARDEGNA	Carbonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.043.930,41	17.538.140,60
SARDEGNA	Iglesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.111,64	5.391.749,47
SARDEGNA	Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.495.184,05	10.845.992,79
SARDEGNA	Olbia	0,00	45.369,00	45.369,00	0,00	8.956,55	8.956,55	26.033.177,74	23.964.125,94
SARDEGNA	Oristano	195.922,28	50.000,00	245.922,28	0,00	0,00	0,00	13.557.067,84	12.371.277,92
SARDEGNA	Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.845.091,88	49.025.589,85
Totale SARDEGNA		231.642,28	163.950,12	395.592,40	79.200,88	8.956,55	88.157,43	222.149.278,18	187.929.204,64
Total Isole		57.948.576,56	377.900,24	58.326.476,80	7.550.688,96	111.245,90	7.661.934,86	1.156.862.219,58	975.581.906,62
Totale complessivo		243.300.937,73	55.144.849,18	298.445.786,91	84.298.186,81	120.549.087,77	204.847.274,58	13.523.730.607,50	12.559.991.643,10

Conferimenti di capitale – Elaborazioni

REGIONI	COMUNI	2901 Var%	2902 Var%	Voci 29 Var%	Incid. % 2901/06	Incid. % 2901/07	Incid. % 2902/06	Incid. % 2902/07	Incid. % Voci 29/06	Incid. % Voci 29/07
PIEMONTE	Alessandria	0	96,55	96,55	0,00	0,00	0,02	0,05	0,02	0,05
PIEMONTE	Asti	-100,00	0	-100,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
PIEMONTE	Biella	0	2196,47	2196,47	0,00	0,00	0,04	0,80	0,04	0,80
PIEMONTE	Cuneo	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIEMONTE	Novara	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIEMONTE	Torino	0	167,76	259,05	0,00	2,19	2,51	6,42	2,51	8,60
PIEMONTE	Verbania	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIEMONTE	Vercelli	-100,00	0	-100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Totale PIEMONTE		31776,12	168,16	258,37	0,01	1,90	2,18	5,58	2,18	7,48
V. D'AOSTA	Aosta	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Totale VALLE D'AOSTA		0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
LOMBARDIA	Bergamo	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Brescia	0	25,80	25,80	0,00	0,00	1,59	1,72	1,59	1,72
LOMBARDIA	Como	0	-62,54	-62,54	0,00	0,00	1,18	0,58	1,18	0,58
LOMBARDIA	Cremona	25,00	0	25,00	8,80	2,27	0,00	0,00	8,80	2,27
LOMBARDIA	Lecco	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Lodi	417,53	-100,00	372,84	0,63	2,51	0,06	0,00	0,69	2,51
LOMBARDIA	Mantova	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOMBARDIA	Milano	-68,57	0	-68,57	0,29	0,10	0,00	0,00	0,29	0,10
LOMBARDIA	Pavia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
LOMBARDIA	Sondrio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Varese	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale LOMBARDIA		-60,77	6,73	-57,08	0,30	0,13	0,02	0,02	0,32	0,15
LIGURIA	Genova	0,00	-100,00	-49,39	2,55	2,48	2,49	0,00	5,04	2,48
LIGURIA	Imperia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGURIA	La Spezia	-99,72	-10,77	-33,58	1,25	0,00	3,61	3,85	4,86	3,85
LIGURIA	Savona	0	0	0	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73
Totale LIGURIA		9,73	-91,46	-41,90	2,13	2,26	2,22	0,18	4,35	2,44
Totale Nord Ovest		21,40	109,99	65,67	0,32	0,42	0,32	0,72	0,64	1,13
TRENTINO A. A.	Bolzano	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87	0,00
TRENTINO A. A.	Trento	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TRENTINO A. ADIGE		0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
VENETO	Belluno	-81,58	0	-81,58	9,23	2,81	0,00	0,00	9,23	2,81
VENETO	Padova	0	0	0	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
VENETO	Rovigo	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENETO	Treviso	-100,00	0	-100,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
VENETO	Venezia	0	-24,51	-4,99	0,00	1,59	7,73	6,14	7,73	7,73
VENETO	Verona	-100,00	0	-100,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
VENETO	Vicenza	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale VENETO		248,67	-24,51	-8,96	0,20	0,90	3,28	3,21	3,48	4,11
FRIULI V. G.	Gorizia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRIULI V. G.	Pordenone	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRIULI V. G.	Trieste	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19
FRIULI V. G.	Udine	0	116,00	116,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,03	0,12
Totale FRIULI V. GIULIA		0	616,50	616,50	0,00	0,00	0,01	0,12	0,01	0,12
E. ROMAGNA	Bologna	0	-87,50	12,50	0,00	0,18	0,18	0,02	0,18	0,20
E. ROMAGNA	Cesena	-100,00	0	-100,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
E. ROMAGNA	Ferrara	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
E. ROMAGNA	Forlì'	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ROMAGNA	Modena	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ROMAGNA	Parma	0	-72,07	-72,07	0,00	0,00	0,05	0,01	0,05	0,01
E. ROMAGNA	Piacenza	0	0	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
E. ROMAGNA	Ravenna	-100,00	-77,08	-82,40	0,04	0,00	0,13	0,04	0,17	0,04
E. ROMAGNA	Reggio Emilia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
E. ROMAGNA	Rimini	-100,00	-99,78	-99,98	1,44	0,00	0,16	0,00	1,60	0,00
Totale EMILIA ROMAGNA		-81,54	-57,30	-74,99	0,18	0,03	0,06	0,02	0,24	0,05
Totale Nord Est		87,82	-27,62	-16,16	0,15	0,30	1,35	1,05	1,50	1,35

Segue

REGIONI	COMUNI	2901 Var%	2902 Var%	Voci 29 Var%	Incid. % 2901/06	Incid. % 2901/07	Incid. % 2902/06	Incid. % 2902/07	Incid. % Voci 29/06	Incid. % Voci 29/07
TOSCANA	Arezzo	0	475,00	475,00	0,00	0,00	0,35	2,38	0,35	2,38
TOSCANA	Carrara	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Firenze	-28,39	-72,69	-31,63	7,17	5,36	0,57	0,16	7,73	5,52
TOSCANA	Grosseto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Livorno	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Lucca	0	514,77	514,77	0,00	0,00	0,23	1,92	0,23	1,92
TOSCANA	Massa	0	133,33	133,33	0,00	0,00	0,09	0,18	0,09	0,18
TOSCANA	Pisa	-100,00	0	-100,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
TOSCANA	Pistoia	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
TOSCANA	Prato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
TOSCANA	Siena	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TOSCANA		-31,06	8,61	-27,23	2,41	1,49	0,26	0,25	2,66	1,75
UMBRIA	Perugia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMBRIA	Terni	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UMBRIA		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE	Ancona	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
MARCHE	Ascoli Piceno	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE	Macerata	0	40,28	40,28	0,00	0,00	0,04	0,07	0,04	0,07
MARCHE	Pesaro	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MARCHE		0	-96,58	-96,58	0,00	0,00	0,20	0,01	0,20	0,01
LAZIO	Frosinone	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	Latina	0	0	0	0,00	0,51	0,00	0,85	0,00	1,36
LAZIO	Rieti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	Roma	-80,56	-9,57	-79,79	14,40	5,79	0,16	0,29	14,56	6,08
LAZIO	Viterbo	3,52	0	3,52	10,97	10,13	0,00	0,00	10,97	10,13
Totale LAZIO		-79,79	1,65	-78,92	13,82	5,48	0,15	0,30	13,97	5,78
Totale Centro		-76,58	-1,93	-75,24	9,34	3,10	0,17	0,24	9,51	3,34
ABRUZZO	Chieti	0	-97,88	-97,88	0,00	0,00	4,48	0,06	4,48	0,06
ABRUZZO	L'aquila	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRUZZO	Pescara	0	32821,85	32821,85	0,00	0,00	0,08	10,70	0,08	10,70
ABRUZZO	Teramo	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ABRUZZO		0	2013,09	2013,09	0,00	0,00	0,64	7,39	0,64	7,39
MOLISE	Campobasso	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOLISE	Isernia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MOLISE		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANIA	Avellino	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANIA	Benevento	-100,00	0	-100,00	3,96	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00
CAMPANIA	Caserta	5299,44	37,43	47,14	0,01	0,40	4,74	5,47	4,75	5,86
CAMPANIA	Napoli	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
CAMPANIA	Salerno	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
Totale CAMPANIA		-90,87	1838,79	829,00	0,42	0,03	0,39	4,97	0,81	5,00
PUGLIA	Bari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUGLIA	Brindisi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUGLIA	Foggia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUGLIA	Lecce	-97,79	0	-97,79	7,44	0,13	0,00	0,00	7,44	0,13
PUGLIA	Taranto	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PUGLIA		-97,79	0	-97,79	2,72	0,05	0,00	0,00	2,72	0,05
BASICATICA	Matera	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASICATICA	Potenza	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
Totale BASICATICA		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
CALABRIA	Catanzaro	0	302,00	302,00	0,00	0,00	3,01	11,56	3,01	11,56
CALABRIA	Cosenza	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALABRIA	Crotone	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
CALABRIA	R. Calabria	-45,79	-100,00	-48,12	3,26	1,76	0,15	0,00	3,41	1,76
CALABRIA	Vibo Valentia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CALABRIA		-45,79	251,83	24,63	1,71	0,91	0,53	1,84	2,25	2,75
Totale Sud		-84,78	1525,49	302,48	0,99	0,11	0,32	3,71	1,31	3,82

Segue

REGIONI	COMUNI	2901 Var%	2902 Var%	Voci 29 Var%	Incid. % 2901/06	Incid. % 2901/07	Incid. % 2902/06	Incid. % 2902/07	Incid. % Voci 29/06	Incid. % Voci 29/07
SICILIA	Agrigento	0	-100,00	-100,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
SICILIA	Caltanissetta	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26
SICILIA	Catania	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Enna	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Messina	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Palermo	-87,55	0	-87,55	14,67	2,92	0,00	0,00	14,67	2,92
SICILIA	Ragusa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Siracusa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Trapani	0	0	0	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
Totale SICILIA		-87,14	86,67	-86,84	7,97	1,21	0,01	0,03	7,98	1,24
SARDEGNA	Cagliari	121,73	-100,00	-24,07	0,04	0,12	0,08	0,00	0,12	0,12
SARDEGNA	Carbonia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Iglesias	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Nuoro	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Olbia	0	-80,26	-80,26	0,00	0,00	0,17	0,04	0,17	0,04
SARDEGNA	Oristano	-100,00	-100,00	-100,00	1,45	0,00	0,37	0,00	1,81	0,00
SARDEGNA	Sassari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SARDEGNA		-65,81	-94,54	-77,72	0,10	0,04	0,07	0,00	0,18	0,05
Totale Isole		-86,97	-70,56	-86,86	5,01	0,77	0,03	0,01	5,04	0,79
TOTALE COMPLESSIVO		-65,35	118,60	-31,36	1,80	0,67	0,41	0,96	2,21	1,63

Concessione di crediti ad aziende di pubblici servizi e ad altre imprese – Dati

REGIONI	COMUNI	2041 2006	2042 2006	2071 2006	2081 2006	Voci 20 2006	2041 2007	2042 2007	2071 2007	2081 2007	Voci 20 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
PIEMONTE	Alessandria	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508.354,96	26.918.339,75
PIEMONTE	Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613.887,41	22.120.719,76
PIEMONTE	Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907.098,18	12.451.305,11
PIEMONTE	Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633.295,71	21.143.832,55
PIEMONTE	Novara	0,00	0,00	10.195,62	0,00	10.195,62	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.237.907,09	32.238.466,34
PIEMONTE	Torino	0,00	0,00	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	11.304,00	11.304,00	835.002.756,26	875.512.944,18
PIEMONTE	Verbania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884.875,78	5.982.154,93
PIEMONTE	Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830.846,79	12.469.317,52
Totale PIEMONTE		0,00	150.000,00	10.195,62	4.188,00	164.383,62	0,00	0,00	100.000,00	11.304,00	111.304,00	963.619.022,18	1.008.837.080,14
VALLE D'AOSTA	Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.292,65
Totale VALLE D'AOSTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367.292,65
LOMBARDIA	Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.111.808,28	35.950.778,77
LOMBARDIA	Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.115.288,77	72.025.633,06
LOMBARDIA	Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.122.059,90	19.872.874,22
LOMBARDIA	Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.179.493,97	88.280.231,36
LOMBARDIA	Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.709.147,30	9.956.063,10
LOMBARDIA	Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451.102,08	10.920.035,80
LOMBARDIA	Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.874.613,23
LOMBARDIA	Milano	0,00	49.965.765,94	0,00	0,00	49.965.765,94	0,00	102.675.666,79	0,00	0,00	102.675.666,79	7.207.804.435,76	6.524.784.816,76
LOMBARDIA	Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685.056,20	11.293.131,71
LOMBARDIA	Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319.133,96	10.756.619,54
LOMBARDIA	Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297.539,79	9.257.820,44
Totale LOMBARDIA		0,00	49.965.765,94	0,00	0,00	49.965.765,94	0,00	102.675.666,79	0,00	0,00	102.675.666,79	7.416.795.066,01	6.820.972.617,99
LIGURIA	Genova	0,00	588.026,27	16.713,93	15.703.902,73	16.308.642,93	60.000,00	289.342,06	7.069,99	12.342.393,08	12.698.805,13	195.918.392,33	201.247.253,00
LIGURIA	Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743.047,68	24.099.115,06
LIGURIA	La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306.023,25	11.978.484,51
LIGURIA	Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.379.394,26	14.415.880,05
Totale LIGURIA		0,00	588.026,27	16.713,93	15.703.902,73	16.308.642,93	60.000,00	289.342,06	7.069,99	12.342.393,08	12.698.805,13	243.346.857,52	251.740.732,62
Totale Nord Ovest		0,00	50.703.792,21	26.909,55	15.708.090,73	66.438.792,49	60.000,00	102.965.008,85	107.069,99	12.353.697,08	115.485.775,92	8.623.760.945,71	8.095.917.723,40

Segue

REGIONI	COMUNI	2041 2006	2042 2006	2071 2006	2081 2006	Voci 20 2006	2041 2007	2042 2007	2071 2007	2081 2007	Voci 20 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
TRENTINO A. A.	Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620.140,91	34.033.063,74
TRENTINO A. A.	Trento	0,00	0,00	0,00	16.910,30	16.910,30	0,00	0,00	0,00	30.811,43	30.811,43	51.445.234,00	64.023.814,45
Totale TRENTINO ALTO ADIGE		0,00	0,00	0,00	16.910,30	16.910,30	0,00	0,00	0,00	30.811,43	30.811,43	70.065.374,91	98.056.878,19
VENETO	Belluno	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	7.646.150,86	4.633.709,13
VENETO	Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.927.900,98	69.369.897,34
VENETO	Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479.988,23	10.295.703,05
VENETO	Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.431.597,31	31.183.536,05
VENETO	Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.325.804,01	245.439.188,83
VENETO	Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.207.435,07	72.172.597,38
VENETO	Vicenza	0,00	91.799.933,80	0,00	0,00	91.799.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.313.388,44	36.089.586,77
Totale VENETO		0,00	94.199.933,80	0,00	0,00	94.199.933,80	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	608.332.264,90	469.184.218,55
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387.716,46	12.185.968,69
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.501.633,80	20.554.132,84
FRIULI V. GIULIA	Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.741.902,55	67.212.499,66
FRIULI V. GIULIA	Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.083.681,20	43.687.369,60
Totale FRIULI V. GIULIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.714.934,01	143.639.970,79
E. ROMAGNA	Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366.510,99	11.044.060,00	0,00	27.410.570,99	110.603.763,20	111.480.165,62
E. ROMAGNA	Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.424.994,41	32.319.590,83
E. ROMAGNA	Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.117.675,98	39.204.265,76
E. ROMAGNA	Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.674.235,90	91.547.969,98
E. ROMAGNA	Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.308.454,04	62.184.994,02
E. ROMAGNA	Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.036.773,12	113.931.732,93
E. ROMAGNA	Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.809.844,71	19.996.254,25
E. ROMAGNA	Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.357.787,42	43.198.615,22
E. ROMAGNA	Reggio Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.473.121,98	167.759.030,49
E. ROMAGNA	Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.208.571,27	73.885.774,05
Totale EMILIA ROMAGNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366.510,99	11.044.060,00	0,00	27.410.570,99	654.015.222,03	755.508.393,15
Totale Nord Est		0,00	94.199.933,80	0,00	16.910,30	94.216.844,10	0,00	17.126.510,99	11.044.060,00	30.811,43	28.201.382,42	1.582.127.795,85	1.466.389.460,68

Segue

REGIONI	COMUNI	2041 2006	2042 2006	2071 2006	2081 2006	Voci 20 2006	2041 2007	2042 2007	2071 2007	2081 2007	Voci 20 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
TOSCANA	Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157.949,28	12.064.068,03
TOSCANA	Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.573.037,59	87.731.026,73
TOSCANA	Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.007,87	0,00	0,00	16.007,87	155.505.462,88	148.901.612,02
TOSCANA	Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359.446,57	16.855.368,16
TOSCANA	Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.992.591,12	31.184.450,40
TOSCANA	Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.010.873,43	21.820.003,84
TOSCANA	Massa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.051.409,42	38.983.490,48
TOSCANA	Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.866.060,67	64.728.463,92
TOSCANA	Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.502.873,17	30.037.261,38
TOSCANA	Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.466.853,01	40.982.799,17
TOSCANA	Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.419.235,15	40.493.207,74
Totale TOSCANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.007,87	0,00	0,00	16.007,87	480.905.792,29	533.781.751,87
UMBRIA	Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.849.613,51	64.070.562,88
UMBRIA	Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.734.653,18	25.958.234,18
Totale UMBRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.584.266,69	90.028.797,06
MARCHE	Ancona	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00	43.667.736,19	46.240.432,56
MARCHE	Ascoli Piceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.183.967,99	15.217.160,86
MARCHE	Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696.290,50	10.010.274,93
MARCHE	Pesaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.371.287,45	24.959.603,84
Totale MARCHE		0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00	102.919.282,13	96.427.472,19
LAZIO	Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433.930,82	12.369.450,27
LAZIO	Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.917.464,64	23.501.481,31
LAZIO	Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843.465,07	8.401.624,01
LAZIO	Roma	0,00	312.642.897,69	0,00	0,00	312.642.897,69	0,00	126.843.206,43	0,00	0,00	126.843.206,43	1.130.598.647,79	547.208.098,39
LAZIO	Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.327.761,26	13.825.646,96
Totale LAZIO		0,00	312.642.897,69	0,00	0,00	312.642.897,69	0,00	126.843.206,43	0,00	0,00	126.843.206,43	1.188.121.269,58	605.306.300,94
Total Centro		0,00	312.642.897,69	0,00	1.025.000,00	313.667.897,69	0,00	126.859.214,30	0,00	4.175.000,00	131.034.214,30	1.881.530.610,69	1.325.544.322,06

Segue

REGIONI	COMUNI	2041 2006	2042 2006	2071 2006	2081 2006	Voci 20 2006	2041 2007	2042 2007	2071 2007	2081 2007	Voci 20 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
ABRUZZO	Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782.991,35	15.925.450,56
ABRUZZO	L'aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597.219,22	11.268.894,76
ABRUZZO	Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.985.375,85	92.309.420,46
ABRUZZO	Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031.691,39	14.351.968,42
Totale ABRUZZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.397.277,81	133.855.734,20
MOLISE	Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174.211,63	17.206.535,93
MOLISE	Isernia	0,00	0,00	3.870,51	0,00	3.870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602.173,27	4.792.274,19
Totale MOLISE		0,00	0,00	3.870,51	0,00	3.870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776.384,90	21.998.810,12
CAMPANIA	Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.307.799,65	23.689.613,11
CAMPANIA	Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.334.713,35	22.505.491,05
CAMPANIA	Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.510.114,45	41.135.935,76
CAMPANIA	Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.986.619,14	507.466.403,04
CAMPANIA	Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.472.952,37	42.876.675,48
Totale CAMPANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.612.198,96	637.674.118,44
PUGLIA	Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.279.960,65	72.573.895,88
PUGLIA	Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180.740,79	25.670.438,18
PUGLIA	Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.885.281,06	27.499.360,29
PUGLIA	Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.650.408,53	80.533.384,76
PUGLIA	Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.555.617,77	14.184.107,48
Totale PUGLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.552.008,80	220.461.186,59
BASILICATA	Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.298.961,43	19.793.264,58
BASILICATA	Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.881.406,64	33.124.917,66
Totale BASILICATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.180.368,07	52.918.182,24
CALABRIA	Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.589.634,74	17.389.315,91
CALABRIA	Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327.488,97	15.457.912,31
CALABRIA	Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.551.724,14	9.338.199,89
CALABRIA	Reggio Di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.841.718,57	58.021.169,45
CALABRIA	Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703.295,05	11.635.326,49
Totale CALABRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.013.861,47	111.841.924,05
Totale Sud		0,00	0,00	3.870,51	0,00	3.870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.532.100,01	1.178.749.955,64

Segue

REGIONI	COMUNI	2041 2006	2042 2006	2071 2006	2081 2006	Voci 20 2006	2041 2007	2042 2007	2071 2007	2081 2007	Voci 20 2007	Pag.ti tot. Tit. II 2006	Pag.ti tot. Tit. II 2007
SICILIA	Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283.356,02	3.810.780,16
SICILIA	Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.216,18	13.675,77	0,00	27.891,95	5.412.734,88	7.387.675,86
SICILIA	Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.753.437,06	73.565.048,90
SICILIA	Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.241,71	2.028.771,36
SICILIA	Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.774.640,78	36.972.615,56
SICILIA	Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.983.235,33	122.425.706,51
SICILIA	Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.491.095,78	28.159.496,29
SICILIA	Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629.536,85	12.983.964,60
SICILIA	Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.281,72	88.281,72	19.536.598,65	18.126.917,44
Totale SICILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.216,18	13.675,77	88.281,72	116.173,67	360.629.877,06	305.460.976,68
SARDEGNA	Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.877.714,62	68.792.328,07
SARDEGNA	Carbonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.043.930,41	17.538.140,60
SARDEGNA	Iglesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.111,64	5.391.749,47
SARDEGNA	Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.495.184,05	10.845.992,79
SARDEGNA	Olbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.033.177,74	23.964.125,94
SARDEGNA	Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557.067,84	12.371.277,92
SARDEGNA	Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.845.091,88	49.025.589,85
Totale SARDEGNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.149.278,18	187.929.204,64
Totale Isole		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.216,18	13.675,77	88.281,72	116.173,67	582.779.155,24	493.390.181,32
Totale complessivo		0,00	457.546.623,70	30.780,06	16.750.001,03	474.327.404,79	60.000,00	246.964.950,32	11.164.805,76	16.647.790,23	274.837.546,31	13.523.730.607,50	12.559.991.643,10

Concessione di crediti ad aziende di pubblici servizi e ad altre imprese – Elaborazioni

REGIONI	COMUNI	2041 Var%	2042 Var%	2071 Var%	2081 Var%	Voci 20 Var%	Incid. % 2041/2006	Incid. % 2041/2007	Incid. % 2042/2006	Incid. % 2042/2007	Incid. % 2071/2006	Incid. % 2071/2007	Incid. % 2081/2006	Incid. % 2081/2007	Incid. % Voci 20/06	Incid. % Voci 20/06
PIEMONTE	Alessandria	0	-100,00	0	0	-100,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
PIEMONTE	Asti	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIEMONTE	Biella	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIEMONTE	Cuneo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIEMONTE	Novara	0	0	880,81	0	880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,31	0,00	0,00	0,03	0,31
PIEMONTE	Torino	0	0	0	169,91	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIEMONTE	Verbania	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIEMONTE	Vercelli	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PIEMONTE		0	-100,00	880,81	169,91	-32,29	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01
VALLE D'AOSTA	Aosta	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Total VALLE D'AOSTA		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
LOMBARDIA	Bergamo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Brescia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Como	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Cremona	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Lecco	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Lodi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Mantova	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LOMBARDIA	Milano	0	105,49	0	0	105,49	0,00	0,00	0,69	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1,57
LOMBARDIA	Pavia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Sondrio	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	Varese	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale LOMBARDIA		0	105,49	0	0	105,49	0,00	0,00	0,67	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1,51
LIGURIA	Genova	0	-50,79	-57,70	-21,41	-22,13	0,00	0,03	0,30	0,14	0,01	0,00	8,02	6,13	8,32	6,31
LIGURIA	Imperia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGURIA	La Spezia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGURIA	Savona	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LIGURIA		0	-50,79	-57,70	-21,41	-22,13	0,00	0,02	0,24	0,11	0,01	0,00	6,45	4,90	6,70	5,04
Total Nord Ovest		0	103,07	297,89	-21,35	73,82	0,00	0,00	0,59	1,27	0,00	0,00	0,18	0,15	0,77	1,43

Segue

REGIONI	COMUNI	2041 Var%	2042 Var%	2071 Var%	2081 Var%	Voci 20 Var%	Incid. % 2041/2006	Incid. % 2041/2007	Incid. % 2042/2006	Incid. % 2042/2007	Incid. % 2071/2006	Incid. % 2071/2007	Incid. % 2081/2006	Incid. % 2081/2007	Incid. % Voci 20/06	Incid. % Voci 20/06
TRENTINO A. A.	Bolzano	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRENTINO A. A.	Trento	0	0	0	82,21	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,03	0,05
Totale TRENTINO ALTO ADIGE		0	0	0	82,21	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,02	0,03
VENETO	Belluno	0	-68,33	0	0	-68,33	0,00	0,00	31,39	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	16,40
VENETO	Padova	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENETO	Rovigo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENETO	Treviso	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENETO	Venezia	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENETO	Verona	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENETO	Vicenza	0	-100,00	0	0	-100,00	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00
Totale VENETO		0	-99,19	0	0	-99,19	0,00	0,00	15,48	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,16
FRIULI V. GIULIA	Gorizia	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRIULI V. GIULIA	Pordenone	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRIULI V. GIULIA	Trieste	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRIULI V. GIULIA	Udine	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FRIULI V. GIULIA		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ROMAGNA	Bologna	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59
E. ROMAGNA	Cesena	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ROMAGNA	Ferrara	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ROMAGNA	Forlì'	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ROMAGNA	Modena	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ROMAGNA	Parma	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ROMAGNA	Piacenza	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ROMAGNA	Ravenna	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ROMAGNA	Reggio Emilia	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ROMAGNA	Rimini	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale EMILIA ROMAGNA		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	3,63	
Totale Nord Est		0	-81,82	0	82,21	-70,07	0,00	0,00	5,95	1,17	0,00	0,75	0,00	5,96	1,92	

Segue

REGIONI	COMUNI	2041 Var%	2042 Var%	2071 Var%	2081 Var%	Voci 20 Var%	Incid. % 2041/2006	Incid. % 2041/2007	Incid. % 2042/2006	Incid. % 2042/2007	Incid. % 2071/2006	Incid. % 2071/2007	Incid. % 2081/2006	Incid. % 2081/2007	Incid. % Voci 20/06	Incid. % Voci 20/06
TOSCANA	Arezzo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Carrara	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Firenze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOSCANA	Grosseto	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Livorno	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Lucca	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Massa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Pisa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Pistoia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Prato	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	Siena	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TOSCANA		0	0	0	0	0	0,00	0,00								
UMBRIA	Perugia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMBRIA	Terni	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UMBRIA		0	0	0	0	0	0,00	0,00								
MARCHE	Ancona	0	0	0	307,32	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	9,03	2,35	9,03
MARCHE	Ascoli Piceno	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE	Macerata	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCHE	Pesaro	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MARCHE		0	0	0	307,32	307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,33	1,00	4,33
LAZIO	Frosinone	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	Latina	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	Rieti	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	Roma	0	-59,43	0	0	-59,43	0,00	0,00	27,65	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	23,18
LAZIO	Viterbo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale LAZIO		0	-59,43	0	0	-59,43	0,00	0,00	26,31	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	20,96
Totale Centro		0	-59,42	0	307,32	-58,23	0,00	0,00	16,62	9,57	0,00	0,00	0,05	0,31	16,67	9,89

Segue

Segue

REGIONI	COMUNI	2041 Var%	2042 Var%	2071 Var%	2081 Var%	Voci 20 Var%	Incid. % 2041/2006	Incid. % 2041/2007	Incid. % 2042/2006	Incid. % 2042/2007	Incid. % 2071/2006	Incid. % 2071/2007	Incid. % 2081/2006	Incid. % 2081/2007	Incid. % Voci 20/06	Incid. % Voci 20/06
SICILIA	Agrigento	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Caltanissetta	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,38
SICILIA	Catania	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Enna	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Messina	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Palermo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Ragusa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Siracusa	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	Trapani	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
Totale SICILIA		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04
SARDEGNA	Cagliari	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Carbonia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Iglesias	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Nuoro	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Olbia	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Oristano	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDEGNA	Sassari	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SARDEGNA		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Isole		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
Totale complessivo		0	-46,02	36172,85	-0,61	-42,06	0,00	0,00	3,38	1,97	0,00	0,09	0,12	3,51	2,19	

ALLEGATO IV

Applicazione dell'articolo unico, comma 735, della legge finanziaria per il 2007.

Pubblicità dei compensi

Pubblicità dei compensi – art. unico c. 735 legge finanziaria 2007

Analisi dati rilevati sui siti *web* (data rilevazione: 30/6/2008)
dei Comuni capoluogo di provincia e delle Province

RAPPRESENTANTI
COMPENSI
GETTONI DI PRESENZA

Rappresentanti per società - Ripartizione territoriale

AREA TERRITORIALE	n.medio rappresentanti per società
NORD	2,94
CENTRO	3,55
SUD	2,66
ISOLE	2,52
Totale complessivo	3,02

**Rappresentanti per società – Ricorrenza ipotesi prevista dall’art. unico, c. 718
legge n. 296/2006**


Regione	COMUNE / PROVINCIA	numero rappresentanti per Ente
CAMPANIA	NAPOLI	3
CAMPANIA Totale		3
LIGURIA	LA SPEZIA	1
	SAVONA	1
LIGURIA Totale		2
LOMBARDIA	CREMONA	1
	VARESE	2
LOMBARDIA Totale		3
MARCHE	ASCOLI PICENO	14
MARCHE Totale		14
VENETO	TREVISO	6
	VENEZIA	5
	VICENZA	6
VENETO Totale		17
Totale complessivo		39

Rappresentanti – Ripartizione territoriale per Regione e tipologia di Ente


AREA TERRITORIALE	REGIONE (*)	COMUNI		PROVINCE		Totale
		n. rappres.	n.medio rappres. su area territoriale	n. rappres.	n.medio rappres. su area territoriale	
NORD	EMILIA ROMAGNA	479		296		775
	LOMBARDIA	255		202		457
	PIEMONTE	276		161		437
	LIGURIA	199		82		281
	VENETO	116		142		258
	FRIULI	54		64		118
	TRENTINO ALTO ADIGE	64		50		114
	NORD Totale	1443	206,14	997	142,43	2440
CENTRO	TOSCANA	671		119		790
	MARCHE	96		191		287
	LAZIO	122		51		173
	UMBRIA	117		24		141
CENTRO Totale		1006	251,50	385	96,25	1391
SUD	CAMPANIA	83		121		204
	PUGLIA	27		57		84
	ABRUZZO	36		45		81
	CALABRIA	42		8		50
	BASILICATA	3		4		7
SUD Totale		191	38,20	235	47,00	426
ISOLE	SICILIA	119		210		329
	SARDEGNA	29		15		44
ISOLE Totale		148	74,00	225	112,50	373
Totale complessivo		2788		1842		4630

(*) I 4 Enti rilevati nella regione Molise non risultano aver applicato il c. 735


Media compensi per area territoriale




Media compensi
PCDA/AU Presidente del c.d.a./Amministratore unico




**Media compensi
VPCDA Vice Presidente del c.d.a.**




**Media compensi
AD Amministratore delegato**




**Media compensi
COC Componente organi collegiali**




Media gettoni di presenza per area territoriale




**Media gettoni di presenza per regione
PCDA/AU**



**Media gettoni di presenza per regione
VPCDA**



**Media gettoni di presenza per regione
AD**



**Media gettoni di presenza per regione
COC**

